



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Relazione al Parlamento

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

2017



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Relazione al Parlamento

2017

Roma, Senato della Repubblica
giugno 2018

Relazione al Parlamento
dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza
2017

Senato della Repubblica
Roma, giugno 2018

Ringraziamenti

La redazione della Relazione è stata curata collettivamente dall'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con il coordinamento della Garante Filomena Albano.

Un sentito ringraziamento va a Ester di Napoli per il contributo dato nella stesura della presente Relazione e la dedizione dimostrata nella realizzazione di questa iniziativa.

Grafica e Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali SpA

INDICE

Introduzione	5	Dallo scontro all'incontro: mediando s'impara	
1. Il piano internazionale ed europeo: il raccordo di una polifonia	15	Riparare: conflitti e mediazione a scuola	
Il primo parere al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia		Navigare ... in un mare di diritti	
Il Comitato <i>ad hoc</i> del Consiglio d'Europa per i diritti dei <i>minori</i> (CAHENF)		Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi	
Violenza di genere e tratta degli esseri umani: i gruppi di esperti GREVIO e GRETA		Libera-mente: verso la promozione di sani stili di vita	
La Convenzione di Lanzarote		Gruppi di Parola: una risorsa per i figli di genitori separati	
L'incontro con la coordinatrice UE anti-tratta: l'attenzione verso un fenomeno odioso		MetaEmozioni-scuola: per scuole emotivamente inclusive	
La rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza (ENOC)		6. I protocolli, i patrocini e i contributi: la voce "in rete"	93
Verso la creazione di una rete europea in materia di tutela		I protocolli d'intesa	
L'11° Forum europeo sui diritti dei <i>minori</i> privati della libertà personale		I patrocini	
2. L'ascolto e il dialogo nei rapporti istituzionali	35	I contributi	
I pareri sugli atti normativi		7. La comunicazione	99
Le audizioni		Gli strumenti della comunicazione	
I rapporti con le amministrazioni		I convegni e gli eventi organizzati dall'Autorità garante	
Gli osservatori nazionali		La partecipazione dell'Autorità garante a convegni, seminari e <i>workshop</i>	
La Conferenza di garanzia		Le pubblicazioni	
3. La Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni: la voce del terzo settore	57	8. L'organizzazione interna	109
La continuità degli affetti nell'affido familiare		La struttura dell'Autorità garante: una realtà dinamica	
La salute mentale degli adolescenti		9. Allegati	113
La tutela dei minorenni nella comunicazione		1. Primo parere AGIA al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia	
4. I <i>minori stranieri non accompagnati</i> : dopo la frontiera, il bisogno di "normalità"	67	2. <i>ENOC Position Statement on Comprehensive Relationship and Sexuality Education</i> (Helsinki, 21 settembre 2017)	
I primi interventi in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017		3. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti regionali e delle province autonome	
La legge n. 47/2017 e i tutori volontari: una sfida per l'Europa		4. Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei garanti regionali e delle province autonome	
L'attività di selezione e formazione		5. Strumenti attuativi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, in tema di tutori volontari di MNA	
Partecipazione a 360°: il primo ciclo di visite nei centri FAMI		6. Talune raccomandazioni e note	
L'ascolto del <i>minore straniero</i> in comunità: la valutazione partecipata dei bisogni			
5. Dall'ascolto alla partecipazione	81		
L'ascolto dei minorenni autori di reato			
L'unione fa la forza: la prima rete nazionale dei <i>care leavers</i>			

AGIA	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
CAHENF	<i>Ad hoc Committee for the Rights of the Child</i>
CEAS	<i>Common European Asylum System</i>
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
COE	<i>Council of Europe</i>
COPE	<i>Children of Prisoners Europe</i>
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
CUI	Codice unico identificativo
EASO	<i>European Asylum Support Office</i>
ENOC	<i>European Network of Ombudspersons for Children</i>
ENYA	<i>European Network of Young Advisors</i>
FAMI	Fondo asilo migrazione e integrazione
FRA	<i>Fundamental Rights Agency</i>
GRETA	<i>Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings</i>
GREVIO	<i>Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence</i>
INPS	Istituto nazionale previdenza sociale
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
LEA	Livelli essenziali di assistenza
LEP	Livelli essenziali delle prestazioni
MNA	<i>Minori non accompagnati</i>
MIUR	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ONPG	Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione
PCM	Presidenza del Consiglio dei Ministri
RSC	Rom, sinti e caminanti
SIA	Sostegno inclusione attiva
SIM	Sistema informativo <i>minori non accompagnati</i>
S.In.Ba.	Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie
SISS	Sistema informativo dei servizi sociali
SPRAR	Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati
USSM	Ufficio di servizio sociale per i minorenni



*Signora Presidente del Senato
Signor Presidente della Camera
Autorità
Care ragazze e cari ragazzi*

La presentazione della Relazione annuale è il momento per condividere con il Parlamento e con tutti Voi l'attività dell'Autorità garante realizzata nel corso del 2017 e, al contempo, per individuare le sfide attuali e le prospettive future per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

Desidero iniziare con un ricordo, ne ho tantissimi, tutti egualmente intensi e significativi, ed è difficile anche solo fare una selezione.

In un giorno di ottobre, mi sono recata all'istituto penale per i minorenni di Nisida, a Napoli.

Intendevo esprimere il parere alla commissione che stava lavorando alla riforma dell'ordinamento penitenziario minorile e, in preparazione di ciò, avevo pensato di dare voce ai diretti destinatari della riforma: i ragazzi ristretti.

Ho fatto precedere l'incontro da una lettera, in cui preannunciavo loro i temi di cui avremmo parlato.

Erano tutti stupiti dal fatto che fossi interessata alla loro opinione e un ragazzo mi ha chiesto se veramente la lettera l'avessi scritta io e se l'avessi scritta proprio per loro.

Ero a Nisida per raccogliere la voce dei ragazzi, per amplificarla, farla giungere all'attenzione delle istituzioni e incidere sui processi di cambiamento che li riguardano.

Ma come spiegare ai ragazzi ristretti chi è e cosa fa l'Autorità garante? *"Io sono la tua messaggera di fronte alla commissione che si sta occupando della riforma dell'ordinamento penitenziario, del sistema di cui fa parte l'istituto in cui ti trovi"*, ho risposto.

Ho riflettuto spesso sulla risposta data, se fosse quella giusta, e ogni volta che mi è stato chiesto, talvolta anche in modo critico, di cosa si occupi l'Autorità, ho rivolto il pensiero a quella giornata, allo stupore nei volti dei ragazzi, alla loro soddisfazione nel sentirsi considerati e nel poter esprimere la propria opinione.

Ho riflettuto sulla responsabilità di interpretare e riportare nella maniera più autentica le loro richieste e di tradurle in raccomandazioni nei confronti dei destinatari istituzionali.

A partire da queste riflessioni e dalle tante sollecitazioni che mi sono giunte, sento forte il bisogno di sottolineare che l'Autorità che presiedo è un'Autorità di garanzia di diritti: essa si è ancora a quelli previsti dalla Convenzione di New York del 1989, tutti parimenti importanti e con pari dignità. L'Autorità assume un ruolo ancora più significativo se si pensa che nell'era attuale, orfana del concetto tradizionale di "spazio" inteso come territorio, i diritti rischiano di dilatarsi e scomparire, moltiplicati e impoveriti: l'Autorità garante, con la sua dimensione istituzionale, raccoglie le sfide attuali, abbraccia il linguaggio universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e li traduce sul piano dell'effettività.



Nel 2017, ho continuato a muovermi sui binari dei diritti attraverso l'*ascolto istituzionale*, che rappresenta il tratto distintivo dell'Autorità garante: non si tratta dell'ascolto dell'amico o del familiare, né dell'ascolto di un professionista, ma si tratta di intercettare le richieste e i bisogni, tradurli in diritti e individuare le modalità per renderli esigibili, portando le istanze delle persone di minore età davanti alle istituzioni.

Un "ascolto di sistema", che può scaturire anche dal coinvolgimento dei diretti destinatari – le persone di minore età – nell'esame di atti normativi in corso di adozione, oppure, secondo un procedimento inverso, dalle sollecitazioni degli stessi bambini e ragazzi ad intervenire per una proposta di modifica di un impianto normativo o organizzativo che li riguarda.

Non mi soffermerò qui sul dettaglio delle attività svolte nel 2017: desidero, piuttosto, sottolineare i principi cui l'Autorità garante è informata e condividere con tutti Voi come la modalità di *ascolto istituzionale* sia stata realizzata.

A tal fine, nel ricordare i mesi trascorsi, non posso prescindere dagli eventi che li hanno caratterizzati.

Il 2017 è stato l'anno del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, pietra miliare su cui si è andata edificando quella che oggi è l'Unione europea. L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione – che sancisce i diritti di tutti i *minori* alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, all'ascolto, all'espressione delle proprie opinioni, senza alcuna distinzione di età, sesso, cittadinanza, religione, razza, appartenenza etnica – è il faro che illumina la strada di tutte le istituzioni nazionali ed europee nel settore dell'infanzia. Questo anniversario ha stimolato la rinnovata riflessione intorno all'importanza della dimensione sociale dell'Unione, dei valori di pace, libertà e tolleranza.

Principi e valori, questi, contenuti nella Costituzione italiana, che nel 2017 ha celebrato i settanta anni dalla sua promulgazione. Diritti reiterati nella Convenzione di New York, che illumina il cammino di questa Autorità: Autorità di garanzia che, pur dirigendosi a tutte le persone di minore età presenti sul territorio italiano, ha vocazione internazionale ed è chiamata ad "andare oltre", guardando anche alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.

Nel 2017, vi è stato il primo parere dell'Autorità al Comitato delle Nazioni Unite sul rapporto del Governo italiano in merito all'applicazione della Convenzione di New York. Dalla prospettiva "terza e vicina" che la caratterizza, l'Autorità garante ha segnalato all'organo che si occupa di monitorare l'applicazione della Convenzione gli ambiti che richiedono attenzione per dare concreta attuazione in Italia all'interesse superiore del *minore*.

Il 2017 è stato anche l'anno dell'approvazione in Italia di leggi rilevanti in materia di infanzia e adolescenza.

La legge 7 aprile 2017, n. 47, in materia di *minori stranieri* non accompagnati. La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei *minori* per la prevenzione



ed il contrasto del cyberbullismo. Il 21 dicembre 2017 ha concluso l'*iter* parlamentare la legge n. 4 del 2018 recante disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, bambini che subiscono un trauma aggravato dalla perdita contemporanea di entrambe le figure di riferimento, il genitore-vittima e il genitore-autore del reato.

E nel 2017, per la prima volta dalla legge istitutiva, sono state attribuite nuove competenze all'Autorità, la cui identità si sta definendo progressivamente.

La legge n. 47/2017 le ha attribuito il compito di selezione e formazione dei tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati nelle regioni prive di garante. Il tutore volontario è una figura che incarna una nuova idea di tutela legale: non solo rappresentanza giuridica ma figura attenta alla relazione con i bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese senza adulti di riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e garante dei loro diritti. Privati cittadini, adeguatamente selezionati e formati, guidati dalla volontà di vivere una nuova forma di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva.

È questa un'esperienza che ha coinvolto quasi tutte le regioni e le province autonome, circa 4000 cittadini orgogliosi hanno risposto ai bandi pubblicati e si sono resi disponibili a mettersi in gioco per diventare una guida per ragazzi che hanno attraversato il mare e il deserto, sono soli in Italia e hanno bisogno di essere accompagnati a vivere la "normalità".

Il tutore rappresenta la possibilità di un'integrazione dal basso, strutturata sulla stessa volontà delle persone di mettersi in gioco; è grazie a lui che possono essere intercettati e scongiurati i rischi di marginalità sociale e di devianza, a beneficio non solo dei ragazzi in tutela ma dell'intera collettività.

L'attività dell'Autorità è stata intensa, e non solo come soggetto attuatore sussidiario della legge, ma anche, in qualità di Presidente della Conferenza di garanzia, alla quale partecipano i garanti regionali e delle province autonome, elaborando linee guida e moduli formativi, al fine di assicurare un efficace esercizio della funzione di tutore sul territorio nazionale, anche in vista dei risvolti che la materia della tutela volontaria sta assumendo a livello europeo e internazionale.

Nei tanti corsi di formazione, realizzati con il supporto logistico-organizzativo di EASO (*European Asylum Support Office*), che ringrazio sentitamente, e con la preziosa collaborazione di tante associazioni impegnate sul campo, ho compreso come possa essere coinvolgente il modello di cittadinanza attiva e ho ascoltato le motivazioni, le aspettative, le storie degli aspiranti tutori. Ho avvertito forte l'importanza di non deludere le aspettative di coloro che avevano risposto all'appello, senza altra prospettiva se non quella di aiutare ragazzi soli in una forma esemplare di solidarietà sociale, espressione del principio sancito dall'art. 2 della Costituzione.

L'esperienza italiana dei tutori volontari ha una rilevanza non solo interna, ma anche esterna. Sull'Italia si sta concentrando, infatti, l'attenzione dell'Europa. Il tema della tutela legale è oggetto di discussione presso il Comitato *ad hoc* sui diritti dei *minori* istituito in seno al Consiglio d'Europa, mentre, sul versante dell'Unione europea, è in



fase di definizione la rete europea in tema di tutela, luogo di confronto e scambio di informazioni al fine di individuare *best practice*.

All'esito dell'intensa attività di promozione della figura del tutore volontario, il 25 gennaio 2018, la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione 2014/2171, avviata nei confronti dell'Italia per la violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE in materia di accoglienza dei *minori stranieri* non accompagnati.

Ma siamo solo all'inizio di un'esperienza che dovrà essere verificata nel tempo. La vera sfida è l'esecuzione della legge n. 47/2017, che deve vedere protagonisti tutti i soggetti attuatori: procure e tribunali, garanti regionali e delle province autonome, servizi del territorio, associazioni.

Per l'Autorità garante, che non è soggetto attuatore della legge (se non in via temporanea nelle regioni prive di garante), il decreto legislativo n. 220/2017 ha disegnato un nuovo ruolo, quello di monitorare lo stato di attuazione della tutela volontaria. Un compito importante che permetterà di verificare l'efficacia del sistema di tutela, evidenziando le buone prassi, le eventuali criticità e i correttivi da introdurre.

Rimangono aperte, tuttavia, alcune questioni.

Vi è la necessità di prevedere quanto prima misure concrete di supporto al tutore volontario nello svolgimento dei compiti affidati, introducendo la possibilità di ricevere una polizza assicurativa che tenga indenni i tutori dalla responsabilità civile, di beneficiare di permessi di lavoro per svolgere la funzione tutoria e di poter ottenere un rimborso delle spese vive sostenute. Il rischio è che, in assenza di un intervento in tal senso, tante persone, pur animate da spirito di solidarietà, non si sentano sufficientemente incentivate a farsi avanti o proseguire.

È necessario intessere un sistema di rete intorno al tutore, affinché non si senta solo, come gli stessi aspiranti tutori hanno reiteratamente chiesto, al termine dei corsi di formazione, scrivendomi una "cartolina" contenente alcune richieste, tra le quali il bisogno di riconoscimento da parte delle istituzioni e la necessità di supporto nell'esercizio delle proprie funzioni.

E la sfida dell'attuazione della legge n. 47/2017 è tuttora aperta, non solo sotto il versante del tutore volontario, ma anche per altri aspetti, egualmente rilevanti: i tempi di permanenza dei ragazzi nei centri di prima accoglienza, ridotti per legge a 30 giorni ma ad oggi disattesi, i tempi e le modalità di rilascio dei permessi soggiorno per minore età - registriamo prassi difformi di alcune questure che continuano a rilasciare i permessi solo a fronte della produzione del passaporto - la difficile realizzazione di misure di inclusione a lungo termine. Ho verificato tutto questo attraverso la voce degli stessi ragazzi che ho ascoltato, nel corso di due cicli di visite nei centri di accoglienza, il primo realizzato insieme all'Associazione nazionale magistrati (ANM) e al Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS) e il secondo con il supporto dell'UNHCR (alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), con il quale abbiamo avviato un'intensa collaborazione e che ringrazio per l'impegno costante.



L'attività svolta ha riguardato anche i bambini e i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza dell'allontanamento dalla famiglia di origine.

Il 17 luglio 2017, si è svolta la prima Conferenza nazionale dei ragazzi del *Care Leavers Network*, la prima rete in Italia di giovani cresciuti in comunità o in famiglie affidatarie.

I ragazzi hanno rivolto raccomandazioni alle istituzioni presenti chiedendo di ricevere un sostegno per completare gli studi, cercare casa e lavoro, esprimendo il desiderio di non essere lasciati soli al compimento dei diciotto anni, di essere protagonisti delle scelte che li riguardano e non semplici spettatori passivi.

Garantire i diritti dei *care leavers* significa contrastare le disuguaglianze esistenti rispetto ai coetanei che vivono in famiglia e supportarli nel percorso verso l'autonomia, che deve essere progressivo e non repentino per evitare che il compimento dei 18 anni sia un evento da non festeggiare. L'ascolto dei loro bisogni si è tradotto in richieste alle istituzioni, in parte recepite nell'ultima legge di stabilità con la creazione di un fondo triennale per gli anni 2018-2020 destinato a garantire continuità ai percorsi di assistenza fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Sempre per i *minori* che vivono lontano dalla famiglia, a dicembre abbiamo adottato, in collaborazione con il MIUR, le "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine", per assicurare ai bambini che vivono in comunità o in affido pari opportunità nel diritto all'istruzione, per consentire l'iscrizione a scuola in qualsiasi momento dell'anno, la scelta della classe di inserimento, il trasferimento agevole da una scuola all'altra, nonché per diffondere la conoscenza tra il personale scolastico della realtà dell'affido e delle comunità per *minori*.

Accanto a ciò è stata realizzata una fotografia del numero delle persone di minore età inserite in comunità di accoglienza: si tratta della seconda raccolta sperimentale sui dati dell'accoglienza dei *minori* in comunità, effettuata in collaborazione con i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni. I dati mettono a fuoco la dimensione quantitativa dell'accoglienza: al 31 dicembre 2015, i minorenni presenti nelle comunità erano 21.035 e le strutture attive sul territorio nazionale 3.352.

Un ulteriore passo in avanti nella tutela di coloro che vivono lontano dalla famiglia di origine è stato realizzato con il documento "La continuità degli affetti nell'affido familiare", elaborato nell'ambito della Consulta dell'Autorità, organo composto dalle associazioni in prima linea nella tutela dell'infanzia. L'obiettivo del lavoro è stato monitorare l'applicazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173, che riconosce e valorizza la "continuità degli affetti" nelle possibili situazioni in cui può evolversi un affido familiare. Per farlo abbiamo chiesto ai presidenti dei tribunali per i minorenni di farci conoscere le prassi sviluppate presso gli uffici giudiziari. Abbiamo poi intervistato le famiglie affidatarie, al fine di comprendere l'effetto della legge sulla vita delle persone. Dall'indagine sono emerse diverse interpretazioni, la mancanza di prassi uniformi e al contempo la necessità di un cambiamento culturale nella direzione di valorizzare e mantenere i legami di affetto. Da qui l'esigenza di stimolare prassi virtuose e omogenee attraverso raccomandazioni destinate alle istituzioni, agli ordini professionali, alle autorità giudiziarie.



Il disagio psichico in adolescenza è oggetto di un altro studio condotto in seno alla Consulta. Ho scelto di approfondire questo tema perché parlare di salute mentale in adolescenza significa occuparsi di ragazzi invisibili, poco intercettati e particolarmente vulnerabili. È anche a loro che va concessa l'opportunità di vedere trasposti sul piano dei diritti i propri bisogni, con la fiducia di poter contribuire al miglioramento della loro situazione. È emersa la solitudine delle famiglie di adolescenti con disagio, che devono essere sostenute adeguatamente; è stata manifestata l'esigenza di diagnosi precoci e prese in carico tempestive, di continuità terapeutica nei passaggi dai percorsi residenziali a quelli territoriali, di carenza di posti letto nei reparti ospedalieri di neuropsichiatria infantile.

Anche in questo caso l'esito del lavoro sono state raccomandazioni destinate alle istituzioni centrali e locali.

Abbiamo approfondito il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi nel mondo della comunicazione, partendo dal principio per il quale il diritto di cronaca deve incontrare un limite nel diritto alla *privacy* di bambini e ragazzi, per evitare di renderli facilmente identificabili e di esporli così a rischi di condizionamenti che possano pregiudicare la propria identità in formazione.

Anche sui *social media* si assiste all'immissione in rete di informazioni, notizie talvolta particolareggiate nonché immagini relative a bambini e ragazzi.

Rientra nelle prerogative dei genitori, titolari della responsabilità genitoriale, valutare se pubblicare e condividere le fotografie sui *social network*. Questa possibilità tuttavia non è illimitata. È fondamentale capire che i figli non sono una "appendice" dei genitori, ma persone titolari di diritti, compreso il diritto alla riservatezza. Senza dimenticare, poi, che le immagini immesse nella rete sono rese pubbliche per sempre, cristallizzate, con il rischio che, con il trascorrere del tempo, finiscano per rappresentare una realtà "lontana" da quella attuale o che vengano addirittura utilizzate per fini illegali.

A maggio 2017, è stata approvata la legge n. 71/2017 in materia di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, che prevede il coinvolgimento attivo non solo delle istituzioni ma anche della scuola e dei genitori, ai quali è chiesto uno scatto di consapevolezza rispetto ai rischi della rete e un impegno a governarli. L'aspetto più rilevante di questa legge consiste nella possibilità riconosciuta ai ragazzi di 14 anni di chiedere autonomamente al gestore *web* l'oscuramento, la rimozione o il blocco di un contenuto ritenuto lesivo della propria dignità.

La rete rappresenta una risorsa straordinaria per i ragazzi, uno strumento attraverso il quale sono esercitati molti diritti previsti dalla Convenzione di New York. Tanti però sono anche i rischi che ne possono derivare, oltre al cyberbullismo, quali l'isolamento o la dipendenza. Non dimentico infatti le vittime adolescenti di azioni violente compiute attraverso le tecnologie digitali; non dimentico gli autori di tali condotte, che possono essere minorenni e che devono essere destinatari di interventi di responsabilizzazione ed educazione, più che di interventi di carattere repressivo.

In particolare, le famiglie non devono essere lasciate sole e devono essere aiutate ad acquisire anche gli strumenti necessari per identificare tempestivamente segnali di sofferenza.



Garantire un uso adeguato e consapevole della rete significa anche individuare la giusta età per un consenso libero e autentico da parte dei minorenni al trattamento dei dati nei servizi digitali. Il regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali ha riconosciuto tale diritto a 16 anni, stabilendo che, sotto tale età, il “consenso digitale” sia prestato o autorizzato da chi è titolare della responsabilità genitoriale.

Agli Stati membri il regolamento attribuisce la facoltà di abbassare ulteriormente tale soglia, sebbene non al di sotto dei 13 anni. Una sfida, quella dell'età del “consenso digitale”, che ha investito in pieno l'Autorità, la quale si è interrogata sul grado di consapevolezza dei ragazzi e, a questo fine, ha avviato un ciclo di audizioni con esperti in varie discipline. Ma una voce particolarmente importante anche su questo tema è stata quella dei diretti interessati, i minorenni, rappresentati dalla Consulta dei ragazzi, l'organismo di consulenza dell'Autorità garante costituito da 18 ragazzi e ragazze provenienti da scuole medie e superiori, gruppi scout, oratori e federazioni sportive.

Tra le perduranti lacune nel sistema di protezione dell'infanzia, consentitemi di ricordare la mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, che l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione prevede che siano garantiti su tutto il territorio nazionale. La loro definizione spetta esclusivamente allo Stato, ma la legge istitutiva dell'Autorità le ha attribuito il compito di formulare osservazioni e proposte per la loro individuazione. Definire un livello essenziale significa renderlo immediatamente esigibile su tutto il territorio nazionale. Significa altresì garantire la presenza uniforme di servizi capaci di rispondere alle esigenze fondamentali della persona di minore età. Il lavoro già avviato dall'Autorità nel 2015 prosegue in questa direzione, con l'obiettivo di garantire pari accesso a tali diritti e sconfiggere così le disuguaglianze esistenti.

Parimenti, monitoriamo lo stato di attuazione delle misure di contrasto alla povertà esistenti, che appaiono frammentate e non interconnesse.

In questi anni la povertà è aumentata soprattutto nelle famiglie con bambini e aumenta con l'aumentare del numero dei figli e, dietro ai numeri, ci sono le storie e le occasioni perdute. La povertà non è solo legata alle cattive condizioni economiche ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di opportunità educative. Povertà economica e povertà educativa si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione.

In materia di contrasto alla povertà, l'Autorità si è fatta portavoce di raccomandazioni nei confronti del Governo, delle regioni e degli enti locali chiedendo una regia unitaria, che coordini le misure pubbliche o private, nazionali e locali, nonché un capillare monitoraggio degli strumenti già adottati per verificarne l'efficacia. Ha inoltre evidenziato che tali misure rischiano di non produrre gli effetti sperati se non sono accompagnate dall'attivazione di una capillare rete di servizi territoriali, allo stato carente.

E mi sia consentito sottolineare anche la perdurante carenza di un sistema organico di raccolta dati sulla violenza ai danni dell'infanzia: per contrastarla efficacemente, nelle diverse forme in cui può manifestarsi, è necessario conoscerne con precisione l'entità e i contorni. Il tema dei dati costituisce dunque un punto nodale nell'attuazione di politiche di prevenzione e contrasto del maltrattamento. L'Autorità garante sta svolgendo



un'attività di sensibilizzazione affinché l'Italia si doti di un sistema autoalimentato in grado di fornire una fotografia nitida sulla violenza.

Senza dimenticare che vi è un sommerso difficilmente calcolabile, che deve emergere attraverso un'attività di sensibilizzazione.

In quest'ottica, in materia di lotta all'abuso sessuale, l'Autorità garante ha provveduto a tradurre in italiano il libretto esplicativo del video *Tell someone you trust* - "Dillo a qualcuno di cui ti fidi" - elaborato in seno al Consiglio d'Europa per promuovere la diffusione dei diritti contenuti nella Convenzione di Lanzarote, di cui il 25 marzo 2017 si è celebrato il decimo anniversario.

Per combattere la violenza alla radice, nel 2017 è proseguita l'attività di diffusione, tra gli adolescenti, della cultura della mediazione con il progetto "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara", che insegna a "litigare bene" e a gestire pacificamente il conflitto tra pari.

Diversi sono i progetti che l'Autorità garante ha promosso nelle scuole con la finalità di diffondere la conoscenza dei diritti contenuti nella Convenzione di New York:

- "Navigare in un mare di diritti", con l'obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti attraverso la metodologia della divulgazione "tra pari";
- "Libera-mente", in tema di promozione di sani stili di vita e prevenzione dell'uso e abuso di alcol, fumo e nuove dipendenze patologiche;
- il progetto "Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata a ragazzi", ora sviluppato con il metodo "imparare giocando";
- il progetto "MetaEmozioni", per scuole emotivamente inclusive.

Da tutti i progetti ho avuto la conferma che sono i bambini e i ragazzi che ci aiutano a crescere, perché capaci di trasformare i bisogni in sogni e in idee di cambiamento.

L'Autorità ha avvertito l'esigenza di "prendersi cura" dei bambini che hanno vissuto l'esperienza, spesso traumatica, della separazione dei genitori, attraverso l'esperienza dei Gruppi di parola. Si tratta di un progetto dedicato alla cura dei legami dei figli dei genitori separati, realizzato a Roma, Napoli e Milano, in cui i bambini e i ragazzi attraverso il gioco, il disegno e altre attività, e, con l'aiuto di professionisti, possono parlare e condividere pensieri ed emozioni, legati alla perdita dell'unità familiare.

Le attività dell'anno trascorso gettano le basi per un 2018 che si prefigura intenso. È nella prospettiva dell'anno in corso che celebriamo i centoventicinque anni della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, l'organizzazione internazionale in seno alla quale sono state adottate importanti convenzioni in tema di protezione di *minori*, nella consapevolezza che la crescente mobilità delle persone comporta, insieme alla ridefinizione del concetto di "spazio", che i rapporti familiari e personali siano, sempre più spesso, caratterizzati da elementi di internazionalità.

E ci avviciniamo, inoltre, all'anniversario dei trent'anni della Convenzione di New York, che ricorrerà il 20 novembre 2019.



L'identità dell'Autorità, che è un'istituzione relativamente recente per il nostro Paese, si sta definendo progressivamente e deve essere conosciuta, riconosciuta e individuata nei suoi compiti istituzionali.

Allo stato, mancano forme strutturate di consultazione dell'Autorità in ordine alla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza e di conseguenza, il parere previsto dalla legge istitutiva, nell'*iter* di formazione delle norme, è rimesso all'iniziativa della stessa Autorità.

Anche alle richieste di dati e di informazioni talvolta non viene dato seguito da parte dei destinatari.

Nel corso delle mie riflessioni solitarie sul ruolo e i compiti dell'Autorità – l'unica istituzione indipendente in Italia che non ha una struttura collegiale – la rotta è indicata dalla legge istitutiva e dalla Convenzione di New York.

L'obiettivo è perseguire il diritto all'uguaglianza attraverso l'*ascolto istituzionale*, che significa intercettare le richieste e i bisogni, tradurli in diritti e individuare le modalità per renderli esigibili, portando le istanze delle persone di minore età davanti alle istituzioni.

E chiudo, ritornando a Nisida, da cui sono partita, alla luce e al mare di quel giorno di ottobre, nonché alla domanda del ragazzo che, stupito, mi ha chiesto se volessi conoscere proprio la sua opinione.

Al ragazzo di Nisida e a tutti gli altri occorre assicurare l'orizzonte del mare per consentire loro di vivere il presente guardando anche al futuro, perché investire sull'infanzia e l'adolescenza significa investire sul presente e sul futuro del Paese.

Oggi, al ragazzo di Nisida rispondo che l'Autorità garante è il ponte tra lui e le istituzioni e che ha il compito di assicurare a lui e a tutti gli altri quell'orizzonte del mare e che la corrente e il vento siano sempre a favore.

Questo obiettivo è il faro che illumina la nostra azione.

Filomena Albano



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1.

**Il piano internazionale ed europeo:
il raccordo di una polifonia**



1. Il piano internazionale ed europeo: il raccordo di una polifonia

Nel 2017, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti anche "Autorità garante" o "AGIA") ha rafforzato il proprio ruolo di punto di snodo tra il piano internazionale, da cui proviene, e il piano interno, dove è chiamata ad esercitare le proprie funzioni, conformemente al mandato conferito dalla legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità garante (d'ora in avanti anche "legge istitutiva"), nonché da leggi successive che le hanno attribuito ulteriori competenze. L'organizzazione dell'Ufficio dell'AGIA è invece disciplinata dal d.p.c.m. 20 luglio 2012, n. 168 (d'ora in avanti anche "regolamento di organizzazione").

Pur volgendo la propria attenzione a tutte le persone di minore età presenti sul territorio italiano, infatti, l'Autorità garante è chiamata ad "andare oltre", guardando alle attività che si svolgono al di là dei confini nazionali, che le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali conducono nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. I diversi piani (internazionale, europeo ed interno), infatti, non procedono su binari paralleli, ma interagiscono e richiedono, dunque, un coordinamento che è imprescindibile per garantire l'uniforme – e, dunque, efficace – applicazione dei diritti contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (d'ora in avanti anche "CRC"). D'altronde, gli stimoli giunti "dall'alto", di cui è stata destinataria, nel 2017, l'Italia e che hanno inciso in maniera significativa sulle politiche interne nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza non sono stati pochi. Tra questi, senza dubbio, la procedura di infrazione avviata dalla Commis-

sione europea nel 2014 (2014/2171), avente ad oggetto la violazione, da parte dell'Italia, delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE, nella parte relativa all'istituto della tutela dei *minori stranieri* non accompagnati (d'ora in avanti anche "MNA"), ai tempi e alle modalità di nomina, nonché all'esistenza di sistemi di monitoraggio dell'attività dei tutori.

Così, anche la lettera inviata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa al Presidente del Senato, in cui esprimeva preoccupazione per il progetto di riforma della giustizia civile nella parte in cui prevedeva l'abolizione del tribunale per i minorenni.

A settembre 2017, inoltre, è stata diffusa la posizione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in tema di pari opportunità di accesso all'istruzione per tutti i *minori* ("Lottare contro la segregazione scolastica attraverso l'educazione inclusiva"), contenente l'invito, in particolare, ad attuare le norme in materia di contrasto alla discriminazione, ad adottare strategie di contrasto alla segregazione scolastica e a regolamentare meglio le modalità di ammissione alla scuola.

L'Autorità garante ha intensificato la propria partecipazione a consessi internazionali ed europei, facendosi portavoce, in Italia, delle esigenze ivi espresse, svolgendo, in definitiva, una funzione di raccordo tra l'attuazione di norme nazionali e l'attività normativa, quasi-normativa e giurisdizionale condotta in seno, tra gli altri, all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, alla rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza.

È alla base del rafforzamento dell'attività internazionale svolta nel 2017, per la prima volta dalla sua istituzione e per garantirne una maggiore diffusione anche all'estero, la traduzione all'inglese della

Pur volgendo la propria attenzione a tutte le persone di minore età presenti in Italia, l'Autorità garante è chiamata a guardare anche alle attività che si svolgono al di là dei confini nazionali, al raccordo dei piani internazionale, europeo e interno



Relazione parlamentare relativa alle attività svolte nell'anno 2016 (*2016 Report to Parliament*), accessibile sul sito dell'Autorità garante (1).

All'apice della propria attività di coordinamento del coro di voci al di fuori dei confini nazionali, vi sono certamente il primo parere dell'Autorità garante al Comitato sui diritti dell'infanzia sul rapporto governativo sull'applicazione della CRC e l'attività di coordinamento interno di contestuale informazione alla Commissione europea, in seno alla costituzione *European Network on Guardianship* circa lo stato di attuazione in Italia dell'art. 11 della legge n. 47/2017 in materia di tutela volontaria, preliminarmente all'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2171. In merito a quest'ultimo aspetto, e come sarà più avanti sottolineato, l'Autorità garante ha svolto un ruolo decisivo, motivo d'orgoglio per un'istituzione così "giovane", che ha contribuito in modo significativo a sottolineare l'immagine dell'Italia come Paese impegnato nella tutela dei diritti.

Il primo parere al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia

Nel 2017, per la prima volta dalla sua istituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i), della legge n. 112/2011, l'Autorità garante ha presentato il proprio parere sul V e VI rapporto governativo al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, redatto ai sensi dell'articolo 44 della CRC, sull'applicazione della Convenzione in Italia (v. allegato n. 1). La legge istitutiva dell'Autorità prevede che tale parere venga allegato al rapporto stesso.

Prima di scendere nel dettaglio delle politiche in attuazione della CRC in Italia, nel parere si sono delineati ruolo e fun-

zioni dell'Autorità garante e se ne sono articolate le attività sul piano internazionale, europeo e interno (il documento inviato al Comitato è comprensivo di tre allegati: legge istitutiva e decreto recante il regolamento dell'Ufficio, oltre alle linee guida relative al riparto di competenza tra Autorità garante e garanti regionali e delle province autonome in materia di segnalazioni).

Tra i commenti svolti nel parere al rapporto governativo, vi sono l'auspicio che il Governo coinvolga l'Autorità garante nella fase di adozione (di elaborazione e negoziazione) di atti internazionali, nonché nella loro fase di attuazione interna, e così nell'elaborazione e negoziazione di strumenti normativi europei che incidano sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità garante ha altresì auspicato l'individuazione di una cabina di regia a cui affidare il compito di orientare le strategie politiche ritenute prioritarie verso i destinatari minorenni, al fine di rendere l'azione pubblica più efficace e garantire, al contempo, una maggiore incisività nella distribuzione delle risorse e nel monitoraggio dei processi decisionali. Inoltre, è stata espressa l'esigenza di realizzare un sistema unico di raccolta dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza, superando l'attuale frammentazione: tale sistema avrebbe conseguenze positive anche sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Allo stesso modo, l'Autorità garante ha auspicato un suo coinvolgimento, da parte delle amministrazioni dello Stato, nella definizione degli orientamenti nazionali che riguardano l'infanzia e l'adolescenza.

Per motivi di spazio, il parere al rapporto governativo allegato alla presente Relazione non contiene le appendici normative sopra menzionate.

L'Autorità garante ha auspicato l'individuazione di una cabina di regia per le strategie politiche prioritarie verso i destinatari minorenni

Nel 2017, l'Autorità garante ha presentato il primo parere al V e VI rapporto governativo al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sull'applicazione della CRC in Italia

(1) http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2016%20Annual%20Report_Italian%20Authority%20for%20Children%20and%20Adolescents.pdf



Il Comitato ad hoc del Consiglio d'Europa per i diritti dei *minori* (Ad hoc Committee on the Rights of the Child – CAHENS)

Nel 2017, l'Autorità garante ha rivestito il ruolo di capofila della delegazione italiana, nel contesto del CAHENS, organo ausiliario istituito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (COE) per sovrintendere all'attuazione della Strategia per i diritti dei *minori* per il periodo 2016-2021 negli Stati parte. In seno a tale organo ausiliario sono stati istituiti due gruppi redazionali, uno dedicato ai *minori* nell'ambiente digitale (CAHENS-IT) e uno (CAHENS-Safeguards) impegnato a discutere sulle procedure volte alla determinazione dell'età dei giovani migranti (*age assessment*) e sulla tutela legale dei *minori* privi di riferimenti parentali (*guardianship*). Hanno partecipato a tali gruppi di lavoro due esperti nominati dal COE. I testi elaborati dai due gruppi redazionali, una volta approvati dal CAHENS, sono sottoposti all'attenzione del Comitato dei ministri, ai fini di cui all'art. 15 dello Statuto del Consiglio d'Europa: in base a tale disposizione, gli standard elaborati dai gruppi di esperti potranno confluire in convenzioni aperte alla ratifica degli Stati o in raccomandazioni indirizzate agli Stati membri. Pur non essendo vincolanti, le raccomandazioni del Comitato dei ministri rivestono una rilevanza politica considerevole, potendo lo stesso Comitato invitare gli Stati membri a informarlo circa le misure nazionali adottate per darvi seguito.

Il CAHENS-IT, istituito allo scopo di redigere uno schema di linee guida sull'accesso sicuro dei *minori* ai loro diritti su Internet, si è riunito tre volte presso la sede del COE a Strasburgo. Le linee guida si articoleranno in una raccomandazione, un'appendice e un *memorandum* esplicativo: dai lavori del gruppo redazionale, in particolare, sono emerse alcune criticità

riguardanti il diritto all'autodeterminazione informativa e l'età per acquisire o rilasciare un eventuale consenso al trattamento dei dati da parte del *minore* interessato, così come il suo diritto di opposizione al trattamento e si è aperta la riflessione sull'accessibilità ai dati del figlio (*parental control*), nonché sul ruolo che in questo contesto deve svolgere la scuola.

Il CAHENS-Safeguards si è riunito due volte: il testo delle raccomandazioni elaborate in tema di tutela legale sarà costituito da otto principi generali e da una serie di linee-guida attuative che gli Stati membri saranno invitati ad adottare e diffondere fra tutte le autorità pubbliche, le organizzazioni e i privati che si occupano della protezione dei *minori* migranti. Tra le altre cose, il documento raccomanda agli Stati di predisporre un sistema di tutela efficiente per i *minori* non accompagnati e chiarisce funzioni e competenze dei tutori. Quanto al tema dell'accertamento dell'età, ha costituito base di discussione il Rapporto sulle politiche, le procedure e le prassi seguite dagli Stati membri elaborato dal Consiglio d'Europa per l'accertamento dell'età, alla luce dei principi e degli standard in materia di tutela dei diritti umani. Tale Rapporto è stato redatto sulla base di un'analisi della letteratura disponibile e delle risposte fornite dagli Stati membri ad un questionario predisposto dal CAHENS-Safeguards per raccogliere esempi virtuosi di procedure e prassi statali: l'Italia è più volte citata nel rapporto come esempio di buone prassi, in riferimento, ad esempio, al diritto all'ascolto del *minore* (l. n. 47/2017, art. 15), al diritto del *minore* di rifiutarsi di partecipare ad alcune procedure particolarmente invasive (d.lgs. 25/2008, art. 19, comma 3; regolamento per l'accertamento dell'età dei *minori* non accompagnati vittime di tratta di cui al d.p.c.m. n. 234/2016, art. 4); e al diritto all'informazione (l. n. 47/2017, art. 5, comma 5).

In seno al CAHENS sono stati istituiti due gruppi redazionali dedicati ai temi dei *minori* nell'ambiente digitale (CAHENS-IT) e alle procedure volte alla determinazione dell'età dei giovani migranti e alla tutela legale dei *minori* privi di riferimenti parentali (CAHENS-Safeguards)



Non mancano, tuttavia, rilievi critici, come ad esempio, quello relativo al ricorso al metodo di accertamento dell'età basato sulla osservazione della maturità sessuale del soggetto. Dallo strumento sull'accertamento dell'età in corso di definizione emergono, tra gli altri, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, la necessità di adottare un approccio olistico e multidisciplinare, ove gli esami medici invasivi assumano una rilevanza residuale e l'accertamento della maturità sessuale sia proibito e il diritto all'assistenza da parte del tutore.

Nel 2017, il CAHENF si è riunito a Strasburgo dal 29 al 31 marzo e i giorni 23 e 24 novembre. In particolare, in occasione di quest'ultimo incontro, è stato adottato il testo definitivo delle raccomandazioni agli Stati in tema di *minori* e ambiente digitale, che saranno approvate dal Comitato dei ministri nel 2018.

Nel corso del 2017, in occasione dell'ultima riunione del CAHENF, si è discusso della creazione di un nuovo gruppo di redazione in tema di violenza (CAHENF-VAC), che inizierà a lavorare in parallelo agli altri gruppi.

Violenza di genere e tratta degli esseri umani: i gruppi di esperti GREVIO e GRETA

L'Autorità garante ha intrattenuto rapporti con i gruppi di esperti creati in seno al Consiglio d'Europa e dedicati alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) e alla lotta contro la tratta di esseri umani (*GRETA - Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings*). Formato attualmente da dieci membri, GREVIO è l'organo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il gruppo di esperti ha recentemente avviato le procedure per la predisposizione del rapporto del Governo italiano sull'attuazione della Convenzione di Istanbul, le quali prevedono, tra le altre cose, il coinvolgimento degli enti a tutela dei diritti umani. In tale cornice, l'Autorità garante ha fornito un primo apporto di tipo consultivo sui temi oggetto del monitoraggio, in particolare mettendo in luce come i bambini e i ragazzi costituiscano il volto nascosto della violenza di genere e come sussista invece il rischio – sempre presente – di non tenere in debita considerazione la loro presenza e la loro posizione di massima vulnerabilità in tutte le situazioni di violenza nei confronti di una donna. Occuparsi di violenza di genere significa cioè, nella maggioranza dei casi, anche occuparsi di vittime di violenza assistita, che nei casi più drammatici si ritrovano orfani di crimini domestici. Un altro punto che è stato messo in luce in tale fase consultiva del monitoraggio riguarda il fenomeno della tratta degli esseri umani, in Italia la maggioranza donne, molte minorenni, fenomeno sul quale l'Autorità garante esorta a tenere alta l'attenzione ogniqualvolta si affronti il tema della violenza di genere, cui pure afferisce.

Il tema della tratta degli esseri umani è oggetto di attenzione specifica anche del GRETA. Il 30 gennaio 2018 l'Autorità garante ha incontrato, in una riunione bilaterale, secondo le procedure riservate alle Autorità indipendenti a tutela dei diritti umani, alcuni degli esperti del GRETA, in Italia per la seconda visita di valutazione nell'ambito del monitoraggio sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. In quel contesto ha risposto ai quesiti che le sono stati posti e ha

I gruppi di esperti del Consiglio d'Europa dedicati alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) e alla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA)



messo in luce alcune problematiche attinenti l'accoglienza dei *minori stranieri* non accompagnati, le procedure per accertarne l'età e il dramma dei minorenni scomparsi, rispetto al quale l'Autorità garante ha chiesto dati specifici al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

La Convenzione di Lanzarote

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha preso parte al processo di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei *minori* contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote) – di cui il 25 ottobre 2017 sono ricorsi i dieci anni dalla sua adozione – ed eseguita in Italia con legge 1 ottobre 2012, n. 172. Il Comitato di Lanzarote (Comitato delle Parti alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), preposto alla verifica circa l'effettiva implementazione della Convenzione negli Stati parte, ha avviato il II *round* di monitoraggio, focalizzato sullo specifico tema dell'abuso legato all'uso delle tecnologie, in particolare a seguito di produzione e condivisione di immagini, video e altro materiale a contenuto sessuale, con il titolo "*The protection of children against sexual exploitation and sexual abuse facilitated by information and communication technologies*".

L'Autorità garante è stata chiamata a fornire osservazioni e commenti alle risposte al questionario del Comitato di Lanzarote approntate dal Governo italiano. In quella occasione, l'Autorità garante ha sottolineato la mancanza di consapevolezza nell'utilizzo dei *social* e dei dispositivi tecnici da parte dei ragazzi, i quali si espongono ad alti rischi sia nel produrre sia nel diffondere immagini a contenuto sessuale, senza rendersi conto delle conseguenze di tali azioni, salvo quando è troppo tardi. L'Autorità garante ha inoltre rimarcato l'importanza di prevedere nei programmi di prevenzione anche momenti di riflessione sulla dignità del corpo, sull'intimità e sulla riservatezza della propria sfera affettiva, nonché sulla strutturale inadeguatezza del *web* nel rispondere a tali esigenze.

Rispetto, poi, ai casi in cui si giunga al processo penale, l'Autorità garante ha indicato come "ulteriore sfida" l'utilizzo di programmi di giustizia riparativa nell'ambito del processo penale: trattandosi di fatti che spesso vedono coinvolte persone di minore età non solo con riferimento alle vittime ma anche agli autori e poiché tutti mostrano una scarsa consapevolezza sulle conseguenze delle proprie azioni – si spiega nel testo consegnato al Comitato di Lanzarote – la giustizia riparativa potrebbe rappresentare un mezzo adeguato per consentire ai ragazzi di acquisire una coscienza reale sulle conseguenze di tali comportamenti a partire dal vissuto dell'altro.

Il 25 ottobre 2017 è stata la ricorrenza del decimo anniversario dall'adozione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei *minori* contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale

L'AGIA ha fornito osservazioni e commenti alle risposte al questionario del Comitato di Lanzarote approntate dal Governo italiano



L'incontro con la coordinatrice UE anti-tratta: l'attenzione verso un fenomeno odioso

Il 6 novembre 2017, l'Autorità garante ha incontrato la coordinatrice europea anti-tratta Myria Vassiliadou. L'incontro ha posto le basi per l'avvio di una collaborazione nella lotta alla tratta degli esseri umani, in particolare di bambini e adolescenti. Per quanto non sia possibile stabilire una gerarchia di diritti tra quelli contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, né – pertanto – di azioni preposte alla tutela e alla promozione di tali diritti, il contrasto all'odioso fenomeno della tratta deve collocarsi certa-

mente tra le priorità. L'incontro ha evidenziato come sia necessario accelerare le pratiche di identificazione e investire nella formazione degli operatori che entrano in contatto con i *minori* migranti. Nel corso del colloquio è stata approfondita la nuova normativa italiana in tema di protezione dei *minori stranieri* non accompagnati, con particolare riferimento alla figura del tutore volontario ed è stata sottolineata la necessità di prevedere opportune misure di protezione, in particolare garantendo tempi brevi per la nomina dei tutori: i *minori* che viaggiano soli sono, più di altri, esposti in maniera costante al rischio di cadere vittime della criminalità organizzata.

Per quanto non sia possibile stabilire una gerarchia di diritti tra quelli contenuti nella CRC, né di azioni preposte alla tutela e alla promozione di tali diritti, il contrasto all'odioso fenomeno della tratta deve collocarsi tra le priorità



La rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza (European Network of Ombudspersons for Children - ENOC)

FULL MEMBERS


Albania
Belgium (Flemish)
Belgium (French Communities)
Bosnia & Herzegovina (The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina/ Specialized Department on Children's Rights)
Bosnia & Herzegovina (Ombudsman for Children of Republika Srpska)
Croatia
Cyprus
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Iceland
Italy
Ireland
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Montenegro
Norway
Poland
Serbia
Slovakia (Commissioner for Children)

Spain (Office of the Catalan Ombudsman /Deputy Ombudsman for Children's Rights)
Sweden
The Netherlands
United Kingdom (Children's Commissioner for England)
United Kingdom (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)
United Kingdom (Children and Young People's Commissioner Scotland)
United Kingdom (Children's Commissioner for Wales)

ASSOCIATE MEMBERS

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Hungary
Slovakia (Office of the Public Defender of Rights)
Slovenia
Spain (Defensor del Pueblo Andaluz)
Spain (Ararteko, Ombudsperson of Basque Country)
Ukraine







I GARANTI IN EUROPA

■ Albania

Avocati i Popullit-Ombudsman of Albania

Ombudsman: **Mr. Igli Totozani**

Address: Blv "Zhan d'Ark" Nr. 2, 1001

TIRANA, Albania

Phone: + 355 42 380 300

Fax: + 355 42 380 315

Email: ap@avokatipopullit.gov.al

Website: <http://www.avokatipopullit.gov.al/>

Status: Full member

■ Armenia

Office of the Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender: **Mr. Arman Tatoyan**

Address: Pushkin st. 56A, Yerevan 375002, Armenia

Phone: + 37410 53 02 62

Fax: + 37410 53 88 42

Email: ombuds@ombuds.am

Website: www.ombuds.am

Status: Associate member

■ Azerbaijan

Office of Commissioner for Human Rights of the Republic of Azerbaijan

Commissioner for Human Rights: **Ms. Elmira Suleymanova**

Address: 40, U.Hajibayov str. Baku, Azerbaijan

Phone: +994 12 498 23 65

Fax: +994 12 498 23 65

Email: ombudsman@ombudsman.gov.az

Website: www.ombudsman.gov.az

Status: Associate member

■ Belgio

Children's Rights Commissioner (Flemish)

Commissioner: **Mr. Bruno Vanobbergen**

Address: Leuvenseweg 86, 1000 Brussels, Belgium

Phone: + 32 2 552 9800

Fax: + 32 2 552 9801

Email: kinderrechten@vlaamsparlement.be

Website: www.kinderrechten.be

Status: Full member

Délégué général aux droits de l'enfant de la communauté française de Belgique

Ombudsman: **Mr. Bernard De Vos**

Address: Rue de Birmingham 66, 1080

Brussels, Belgium

Phone: + 32 2 223 36 99

Fax: + 32 2 223 3646

Email: dgde@cfwb.be

Website: <http://www.dgde.cfwb.be/>

Status: Full member

■ Bosnia ed Erzegovina

The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina/ Specialized Department on Children's Rights

Ombudsmen: **Mrs. Jasminka Dzumhur; Mrs. Nives Jukic; Mr. Ljubomir Sandi**

Address: Ravnogorska 18, 78 000 Banja Luka

Phone: +387 51 303 992

Fax: +387 51 303 992

Email: ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Website: www.ombudsmen.gov.ba

Status: Full member

Ombudsman for Children of Republika Srpska

Ombudsman: **Mrs. Dragica Radovic**

Address: Bana Milosavljevica 8, 78000 Banja Luka, Bosnia & Herzegovina

Phone: +38751222420/+38751221990

Fax: +38751213332

Email: info@djeca.rs.ba

Website: www.djeca.rs.ba

Status: Full member

■ Bulgaria

The Ombudsman of Republic of Bulgaria

Ombudsman: **Ms. Maya Manolova**

Address: 22 George Washington str., 1202, Sofia, Bulgaria

Phone: + 359 2 810 6910

Fax: + 359 2 810 6961

Email: int@ombudsman.bg

Website: www.ombudsman.bg

Status: Associate member



■ Cipro

The Cypriot Commissioner for the Protection of Children's Rights

Commissioner: **Ms. Leda Koursoumba**
 Address: Corner of Apelli and Pavlou Nirvana Strs, 1496 Nicosia, Cyprus
 Phone: +357 22873200
 Fax: +357 22 872 365
 Email: childcom@ccr.gov.cy
 Website: www.childcom.org.cy
 Status: Full member

■ Croazia

Ombudsman for Children

Ombudsman: **Ms. Helenca Pirnat Dragi evi**
 Address: Teslina 10, 10000 Zagreb, Croatia
 Phone: + 385 1 4929 669, + 385 1 4921 278
 Fax: + 385 1 4921 277
 Email: info@dijete.hr
 Website: www.dijete.hr
 Status: Full member

■ Danimarca

Danish Council for Children's Rights

Chairperson: **Mr. Per Larsen**
 Address: Hovedgaden 12, 1, 7190 Billund, Denmark
 Phone: + 45 33 78 3300
 Fax: +45 33 78 3301
 Email: brd@brd.dk
 Website: www.boerneraadet.dk
 Status: Full member

■ Estonia

The Office of the Chancellor of Justice/Children and Young People's Rights Department

Chancellor: **Ms. Ülle Madise**
 Head of Children and Young People's Rights Department: Mr. Andres Aru
 Address: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia
 Phone: + 372 693 8404
 Fax: +372 693 8401
 Email: info@oiguskantsler.ee
 Websites: www.lasteombudsman.ee;
 www.oiguskantsler.ee
 Status: Full member

■ Finlandia

Ombudsman for Children in Finland

Ombudsman: **Mr. Tuomas Kurttila**
 Address: Vapaudenkatu 58 A, 40100, Jyvaskyla
 Phone: +35 85 0544 3757
 Fax: +35 81 4617356
 Email: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi, tuomas.kurttila@oikeus.fi
 Website: www.lapsiasia.fi
 Status: Full member

■ Francia

Le Défenseur des Droits

Défenseure adjointe aux droits de l'enfant: **Ms. Geneviève Avenard**
 Address: 3, place de Fontenoy, 75007 Paris
 Phone: +33 1 53 29 22 00
 Email: Stephanie.carrere@defenseurdesdroits.fr
 Website: www.defenseurdesdroits.fr
 Status: Full member

■ Georgia

Office of the Public Defender of Georgia

Head of the Child and Woman's Rights Center: **Ms. Maia Gedevanishvili**
 Address: 6 Nino Ramishvili str. Tbilisi 01079, Georgia
 Phone: +99532 922479
 Fax: +955 32 922470
 Email: info@ombudsman.ge
 Website: www.ombudsman.ge
 Status: Associate member

■ Grecia

Greek Ombudsman

Deputy Ombudsman: **George Moschos**
 Address: 17, Halkokondyli str 104 32 Athens, Greece
 Phone: +30 210 7289 703, +30 213 1306 605
 Fax: +30 210 7292129
 Email: cr@synigoros.gr
 Website: www.synigoros.gr,www.0-18.gr
 Status: Full member



■ Irlanda

Ombudsman for Children

Ombudsman: **Dr. Niall Muldoon**

Address: Millennium House 52-56 Great Strand Street, Dublin 1, Ireland

Phone: + 353 1 8656 800

Fax: + 353 1 8747 333

Email: oco@oco.ie

Website: www.oco.ie

Status: Full member

■ Islanda

The Ombudsman for Children

Ombudsman: **Ms. Salvör Nordal**

Address: 103 Reykjavík, Iceland Kringlunni 1, 5. hæð

Phone: +354 552 8999

Fax: +354 552 8966

Email: ub@barn.is

Website: www.barn.is

Status: Full member

■ Italia

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Independent Authority for Children and Adolescents)

The Authority: **Ms. Filomena Albano**

Address: Via di Villa Ruffo 6, 00196 Rome Italy

Phone: +390667796551

Fax: +390667793412

Email: segreteria@garanteinfanzia.org

Website: www.garanteinfanzia.org

Status: Full member

■ Lettonia

Office of the Ombudsman of the Republic of Latvia

Ombudsman: **Mr. Juris Jansons**

Address: Baznīcas str 25, Rīga LV-1010, Latvia

Phone: +371 67686768

Fax: +371 67244074

Email: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Website: www.tiesibsargs.lv

Status: Full member

■ Lituania

Office of the Ombudsman for Children's Rights

Ombudsman: **Ms. Edita Ziobiene**

Address: Pla iojis g. 10, LT-01308 Vilnius, Lithuania

Phone: +370 5 2107 077, +370 5 210 7176

Fax: +370 5 2657 960

Email: vtaki@vtaki.lt

Website: http://vaikams.lrs.lt

Status: Full member

■ Lussemburgo

Ombuds-Committee for the Rights of the Child

Chairperson: **Mr. René Schlechter**

Address: 2, Rue du Fort Wallis L-2714, Luxembourg, Luxembourg

Phone: +352 26 12 31 24

Fax: +352 26 12 31 25

Email: contact@ork.lu

Website: www.ork.lu

Status: Full member

■ Malta

Commissioner for Children's Office

Commissioner: **Mrs. Pauline Miceli**

Address: 16/18 Tower Promenade, St Lucia, Malta SLC 1019

Phone: +356 2590 3105 / +356 2590 3102

Fax: +356 259 03101

Email: cfc@gov.mt

Website: www.tfal.org.mt

Status: Full member

■ Moldavia

The People's Advocate (Ombudsman)

People's Advocate for the Rights of the Child: **Ms. Maia B N RESCU**

Address: 16, Sfatul Tarii str., MD-2012, Chisinau

Phone: +373 22 23 48 02

Email: cpdom@mdl.net

Website: www.ombudsman.md

Status: Full member



■ Montenegro

Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro

Deputy Ombudsman:

Ms. Nevenka Stankovic

Address: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

1A/2, 81 000 Podgorica, Montenegro

Phone: +38220241642

Fax: +38220241642

Email: ombudsmandjeca@t-com.me

Website: www.ombudsman.co.me

Status: Full member

■ Norvegia

Ombudsman for Children (Barneombudet)

Ombudsman: **Ms. Anne Lindboe**

Address: Hammersborg Torg Box 8889

Youngstorget, N-0028 Oslo, Norway

Phone: +47 22 99 39 50

Fax: +47 22 99 39 70

Email: post@barneombudet.no

Website: www.barneombudet.no

Status: Full member

■ Paesi Bassi

De Kinderombudsman

Ombudsman for Children:

Ms. Margrite Kalverboer

Address: Bezuidenhoutseweg151, 2509 AC

The Hague, The Netherlands

Phone: +31 070 8506952

Email: info@dekinderombudsman.nl

Website: www.dekinderombudsman.nl

Status: Full member

■ Polonia

The Ombudsman for Children

Ombudsman: **Mr. Marek Michalak**

Address: Biuro Rzecznika Praw Dziecka Ul.

Przemyslowa 30/32 00-450 Warszawa,

Poland

Phone: +48 22 696 55 45

Fax: +48 22 629 60 79

Email: rpd@brpd.gov.pl

Website: www.brpd.gov.pl

Status: Full member

■ Regno Unito

Children's Commissioner for England

Commissioner: **Ms. Anne Longfield**

Address: Sanctuary Buildings, 20 Great

Smith Street LONDON SW1P 3BT

Phone: +44 20 7783 8330

Fax: +44 20 7931 7544

Email: childrens.commissioner@childrens

commissioner.gsi.gov.uk

Website: www.childrenscommissioner.gov.uk

Status: Full member

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People

Commissioner: **Ms. Koulla Yiasouma**

Address: Equality House, 7 – 9 Shaftesbury

Square, Belfast, BT2 7DP. Northern Ireland

Phone: +44 28 9031 1616

Fax: +44 28 90 31 4545

Email: info@niccy.org

Website: www.niccy.org

Status: Full member

Children and Young People's Commissioner Scotland (CYPCS)

Commissioner: **Mr. Bruce Adamson**

Address: Rosebery House, 9 Haymarket

Terrace, Edinburgh, EH12 5EZ

Phone: +44 131 346 5350

Fax: +44 131 337 1275

Email: inbox@cypcs.org.uk

Website: www.cypcs.org.uk

Status: Full member

Children's Commissioner for Wales

Commissioner: **Prof. Sally Holland**

Address: Oystermouth House, Charter Court,

Phoenix Way, Swansea Enterprise Park,

Llansamlet, Swansea SA7 9FS

Phone: +44 1792 765 600

Fax: +44 01792 765 601

Email: post@childcomwales.org.uk

Website: www.childcom.org.uk

Status: Full member



■ Serbia

Protector of Citizens of Serbia

Deputy Ombudsman for Children's Rights:

Ms. Gordana Stevanovic

Address: Deligradska 16, Belgrade, 11000,
Serbia

Phone: +381 11 2142 281

Fax: +381 311 28 74

Email: zastitnik@zastitnik.rs

Website: www.ombudsman.rs

Status: Full member

■ Slovacchia

Commissioner for Children, Slovakia

Commissioner: **Ing. Viera Tomanová, PhD.**

Address: Odborárske námestie 3, 811 07
Bratislava, Slovak Republic

Phone: +421 2 32 19 16 91

Fax: +421 2 32 19 16 99

Email: info@komisarpredeti.sk

Website: <http://www.komisarpredeti.sk/>

Status: Full member

Office of the Public Defender of Rights

Public Defender of Rights: **Ms. Jana**

Dubovcova

Address: Nevädzová 5 P.O.Box 1 820 04

Bratislava 24, Slovak Republic

Phone: +421 2 48287 401

Fax: +421 2 48287 203

Email: office@vop.gov.sk

Website: www.vop.gov.sk

Status: Associate member

■ Slovenia

*The Human Rights Ombudsman of the
Republic of Slovenia*

Deputy Human Rights Ombudsman:

Mr. Tone Dolcic

Address: Dunajska cesta 56 (4th floor), 1109
Ljubljana

Phone: +386 1 475 00 50

Fax: +386 1 475 00 40

Email: info@varuh-rs.si

Website: www.varuh-rs.si

Status: Associate member

■ Spagna

Defensor del Pueblo Andaluz

Defender: **Mr. José Chamizo de la Rubia**

Address: Av. Reyes Católicos, 21; 41001
Sevilla, Spain

Phone: +34 954212121

Fax: +34 954214497

Email:

defensor@defensordelpuebloandaluz.es

Website: www.defensor-and.es

Status: Associate member

Ararteko, Ombudsperson of Basque Country

Head of Children and Youth Rights

Department: **Ms. Elena Ayarza Elorriaga**

Address: Prado, 9, 01005 VITORIA-GASTEIZ,
Spain

Phone: +34 945135118

Fax: +34 945135102

Email: www.ararteko.eus

Status: Associate member

*Office of the Catalan Ombudsman /Deputy
Ombudsman for Children's Rights*

Deputy Ombudsman: **Ms. Maria Jesus Larios**

Address: Pg. de Lluís Companys, 7, 08003
Barcelona, Spain

Phone: +34 93 301 8075

Fax: +34 93 301 3187

Email: infancia@sindic.cat

Website: www.sindic.cat/infants

Status: Full member

■ Svezia

The Ombudsman for Children in Sweden

Ombudsman: **Mr. Fredrik Malmberg**

Address: P.O Box 22 106, S-104 22

Stockholm, Sweden

Phone: +46 8 692 2950

Fax: +46 8 65 46 277

Email: info@barnombudsmannen.se

Website: www.barnombudsmannen.se

Status: Full member



■ Ucraina

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights

Commissioner: **Ms. Valeriya Lutkovska**

Address: 21/8 Institutaska st., Kyiv 01008, Ukraine

Phone: +380 44 2532203, +380 44 2532091

Fax: +380 44 2263427

Email: omb@ombudsman.gov.ua

Website: www.ombudsman.gov.ua

Status: Associate member

■ Ungheria

Office of the Commissioner for Fundamental Rights

Commissioner for Fundamental Rights:

Mr. László Székely

Address: 1387 Budapest, PO Box: 40, H-1051 Budapest, Nádor Street 22

Phone: +36 1 475 7100

Fax: +36 1 269 3544

Email 1: panasz@ajbh.hu

Email 2: hungarian.ombudsman@ajbh.hu

Website: www.ajbh.hu

Status: Associate member

Secondo quanto previsto dalla propria legge istitutiva, in merito alla collaborazione all'attività delle reti internazionali dei garanti delle persone di minore età (art. 3, comma 1, lettera c)), l'Autorità garante è membro dell'ENOC (*European Network of Ombudspersons for Children*), associazione no profit di istituzioni indipendenti per i diritti delle persone di minore età, istituita nel 1997, il cui mandato è di facilitare la promozione e la protezione dei diritti come formulato nella CRC. Oggi la rete conta 42 membri.

L'Autorità garante segue le iniziative dell'ENOC e partecipa alle sue attività, in particolare alla conferenza e all'assemblea generale organizzate con cadenza annuale. Ogni anno, invero, i membri della rete selezionano un tema specifico che richiede particolare attenzione: l'approccio adottato dall'ENOC ha l'obiettivo di portare tale tema all'attenzione sia degli adulti che dei minorenni e, successivamente, di confrontarne i risultati.

Le attività sviluppate in seno all'ENOC offrono l'opportunità di condividere le conoscenze e le prassi relative alle diverse tematiche affrontate, di delineare una serie di criticità incontrate dalle persone di minore età e di stimolare un proficuo confronto a livello sovranazionale su tutte le questioni che riguardano l'infanzia e l'adolescenza.

In occasione dell'assemblea generale annuale, i membri dell'ENOC adottano un documento condiviso (*position statement*), successivamente pubblicato, in lingua inglese, sul sito *web* della Rete, che include raccomandazioni e che riflette non solo l'esperienza dei membri dell'ENOC, ma anche le reazioni dei ragazzi al tema prescelto. I diritti della CRC che, in particolare, permeano le raccomandazioni dell'ENOC sono il principio di non discriminazione (art. 2), l'interesse superiore del minore (art. 3), il diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6), il diritto del minorenne ad essere ascoltato (art. 12).

Il 24 aprile 2017, presso la 1ª Camera del Parlamento svedese a Stoccolma, l'Ufficio dell'Autorità garante ha partecipato alla riunione dedicata al tema "*Europe's challenge to ensure a rights perspective for children in migration*", sulla sfida dell'Europa nel garantire un approccio basato sui diritti di bambini e adolescenti migranti. L'incontro è stato organizzato dal Parlamento svedese, dal garante per l'infanzia svedese e dalla *Children's Welfare Foundation*, fondazione governativa svedese e si è articolato in due sessioni: una sulle sfide relative ai diritti dell'infanzia in materia di migrazione in Europa, l'altra sulle sfide relative ai diritti dell'infanzia nel

L'AGIA è membro dell'ENOC, la rete dei garanti europei il cui mandato è di facilitare la promozione e la protezione dei diritti delle persone di minore età. Oggi la rete conta 42 membri



L'AGIA ha partecipato alla conferenza annuale dell'ENOC (Helsinki, 19-21 settembre 2017), dove è stata adottata la *position statement* in tema di educazione alle relazioni e alla sessualità

nuovo sistema comune europeo di asilo (CEAS). Oltre all'Italia, erano presenti alla riunione i membri dell'ENOC di Svezia, Polonia, Norvegia, Estonia, Armenia, Francia, Grecia, Croazia, Lettonia, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Islanda, Malta, Slovenia, Montenegro, Irlanda, Danimarca e Finlandia. In occasione dell'incontro, i garanti ENOC hanno adottato una *position statement* "urging the EU institutions to respect the rights of the child in developing the new Common European Asylum System (CEAS)", esortando le istituzioni europee e gli Stati membri dell'Unione a rispettare i diritti di bambini e adolescenti migranti nello sviluppo del nuovo sistema europeo comune di asilo. Tale iniziativa e la dichiarazione adottata a Stoccolma costituiscono il *follow-up* delle precedenti attività della rete dell'ENOC e del lavoro tematico in materia di protezione e promozione di diritti, bisogni e interessi dei minorenni migranti in Europa.

Dagli esiti dell'incontro, è risultata necessaria la collaborazione tra Paesi per quanto attiene al meccanismo della *relocation* e al diritto al ricongiungimento familiare. Il messaggio chiaro che emerge è che la CRC deve essere rispettata: deve essere sempre considerato il superiore interesse dei *minori* e devono essere garantiti a tutti i bambini migranti i diritti che spettano loro in quanto persone di minore età, prima ancora che migranti. Gli Stati, dunque, devono garantire il diritto dei bambini a un'informazione adeguata e alla loro partecipazione a tutte le decisioni che li riguardano, ad adeguate procedure di identificazione e di accertamento dell'età, alla rapida nomina dei tutori, all'accesso all'istruzione in tempi brevi. Il ruolo delle autorità di garanzia preposte alla tutela e alla promozione dell'infanzia e dell'adolescenza è rilevante, tra l'altro, per quanto attiene all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Inoltre, tra le altre, sono emerse due ulteriori criticità: la scomparsa di bambini e la

detenzione di minorenni in pendenza delle procedure di immigrazione che li riguardano. La *position statement* è stata pubblicata sul sito *web* dell'Autorità garante per garantirne la più ampia diffusione.

Nel corso del 2017, l'Autorità garante ha partecipato alla conferenza annuale e all'assemblea generale dei membri dell'ENOC, che hanno avuto luogo a Helsinki nei giorni 19-21 settembre. La conferenza, intitolata "Comprehensive Relationship and Sexuality Education: Implementing the Right of Children to be Informed", ha trattato la tematica dell'educazione alle relazioni e alla sessualità. L'assemblea generale dell'ENOC ha adottato la relativa *position statement* nella quale sono state concordate cinque raccomandazioni comuni (nonostante l'ampia varietà di prassi e standard nei Paesi dei membri dell'ENOC) in merito a: diritto dei bambini ad essere sicuri; diritto all'educazione globale alle relazioni e alla sessualità sin dall'infanzia; servizi sanitari e servizi di consulenza che devono soddisfare le esigenze dei bambini; importanza di rafforzare le conoscenze di base; carattere vincolante dei trattati internazionali (v. allegato n. 2). Di nuovo, la *position statement* è stata pubblicata sul sito *web* dell'Autorità garante.

Nell'ambito dell'Assemblea generale è stato, inoltre, deciso di avviare e proseguire le attività di gruppi di lavoro tematici e, segnatamente in materia di salute mentale, di *minori* migranti (*children on the move*) e di adozioni internazionali, con il compito di raccogliere dati rilevanti, informazioni, prassi ed esperienze tra i membri dell'ENOC. L'Autorità garante segue in particolare il gruppo di lavoro relativo ai "children on the move", che continuerà a monitorare la situazione di bambini e adolescenti nei contesti migratori. L'Autorità garante ha condiviso gli esiti della conferenza annuale e dell'assemblea generale tenutesi a Helsinki con la Presidenza del Consiglio, con il Ministero del-



l'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministero della salute, attraverso una nota con la quale ha chiesto di adottare le necessarie misure al fine di implementare i principi indicati nelle raccomandazioni dell'ENOC.

L'Autorità garante ha inoltre partecipato, nei giorni 12-14 novembre 2017, all'incontro che ha avuto luogo ad Atene incentrato sul tema "*Safeguarding and Protecting the Rights of Children on the Move: The Challenge of Social Inclusion*". Nel corso di tale *meeting*, che ha costituito utile occasione per aggiornamenti sull'evoluzione del quadro normativo per la tutela dei *minori* migranti (*Joint General Comment* sui diritti umani di tutti i minorenni nel contesto della migrazione internazionale e recente normativa europea), è emerso che una delle sfide attuali più rilevanti è l'inclusione sociale dei minorenni migranti. Tale tema è stato approfondito da un gruppo di lavoro dedicato, composto da 23 rappresentanti delle istituzioni indipendenti per i diritti delle persone di minore età, che ad Atene ha adottato le relative raccomandazioni. Tali raccomandazioni riguardano la protezione dei piccoli migranti sin dal loro "sbarco", durante tutta la fase della prima e seconda accoglienza, l'accesso ai diritti verso l'inclusione sociale, nonché tutti i meccanismi di tutela dei loro diritti e la promozione della loro integrazione.

Il diritto all'ascolto ed alla partecipazione sancito all'art. 12 della CRC è il punto di forza dell'attività dell'ENOC. Per questo motivo, dal 2010, per valorizzarne il rilievo e garantirne la concreta attuazione, l'ENOC – con il supporto della Commissione europea – ha sviluppato la *European Network of Young Advisors* (ENYA), un progetto partecipativo, che coinvolge attivamente bambini e adolescenti. Nel 2017 il tema scelto ha avuto ad oggetto "*The Road to RIO - Respect, Information, Opinion: Exploring and empowering youth identity and relationships*" ("La strada per

RIO – Rispetto, Informazione, Opinione: esplorare e rafforzare l'identità dei minorenni e le loro relazioni"). I ragazzi selezionati per partecipare al progetto ENYA 2017 si sono incontrati a Parigi nel mese di giugno per riflettere e confrontarsi sullo stesso tema discusso a Helsinki dall'ENOC, educazione alle relazioni e alla sessualità, e hanno elaborato alcune raccomandazioni che sono diventate parte integrante della *position statement* adottata dall'ENOC, che dunque si è arricchita convogliando al suo interno la prospettiva composita di adulti e ragazzi.

L'Autorità garante ha partecipato al progetto ENYA con altri dieci Paesi (Azerbaijan, Belgio Comunità francese, Catalogna (Spagna), Cipro, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Scozia, Galles). I ragazzi selezionati hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, a livello nazionale, prima, e internazionale poi, sui vari aspetti connessi all'identità e alle relazioni, inclusa l'educazione sessuale.

In Italia, l'Autorità garante ha istituito uno *youth panel*, composto da ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni, provenienti da diversi contesti socio-culturali, con l'obiettivo di discutere idee ed esperienze in relazione alle tematiche dell'identità e dei rapporti. Sono stati organizzati complessivamente otto incontri, sei dei quali si sono svolti presso l'Ufficio dell'Autorità garante e in spazi verdi vicini, mentre due incontri si sono tenuti in attività di *team building* in barca a vela, con il fine di far riflettere i giovani partecipanti sull'importanza del gruppo e del lavoro di squadra a partire da obiettivi, risorse e vincoli, migliorando la capacità di lavorare e di collaborare con gli altri. Il gruppo di ragazzi e ragazze così costituito, in presenza di un coordinatore e di un esperto con la funzione di facilitatori, si sono focalizzati sulla tematica "Relazioni HUMAN e Relazioni CYBER: il rispetto delle diversità tra 'like' e pregiudizio" e hanno elaborato, all'esito dei dibattiti e delle attività di cia-

Per valorizzare il diritto all'ascolto sancito all'art. 12 della CRC, l'ENOC ha sviluppato la *European Network of Young Advisors* (ENYA), un progetto partecipativo, che coinvolge attivamente bambini e adolescenti

L'AGIA ha istituito uno *youth panel* composto da ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni. Ha organizzato attività di *team building* in barca a vela, per far riflettere i giovani partecipanti sull'importanza del gruppo e del lavoro di squadra a partire da obiettivi, risorse e vincoli



L'Autorità garante ha incoraggiato bambini e ragazzi a far sentire la loro voce, a non essere spettatori ma protagonisti della propria vita

scuna sessione, spunti di raccomandazioni da poter presentare alla riunione finale di Parigi che ha riunito due ragazzi per ogni Paese, accompagnati da un coordinatore nazionale, nei giorni 29 e 30 giugno 2017. Considerata la multiculturalità dei componenti del gruppo e anche al fine di facilitare l'espressione e adottare mezzi di comunicazione condivisi da tutti, tra le varie attività progettuali è stata inserita la musica quale linguaggio universale: è stato realizzato un video musicale, con l'ausilio di un esperto nel settore, in cui alcuni ragazzi hanno cantato una canzone rap le cui parole sono state composte dall'intero gruppo di ragazzi (2).

Uno dei messaggi chiave emersi dalla consultazione con i ragazzi è che il diritto alla partecipazione e all'ascolto è un diritto che le persone di minore età vogliono esercitare con forza. È emersa, inoltre, l'importanza che la scuola, gli adulti di riferimento e lo sviluppo di relazioni rivestono per le persone di minore età: ognuno è chiamato a fare la sua parte, con il fine condiviso di assicurare sempre l'interesse superiore del *minore*. In linea con le esigenze manifestate dai ragazzi dell'ENYA, l'Autorità garante ha in varie occasioni ribadito l'importanza dell'ascolto e della partecipazione, incoraggiando bambini e ragazzi a far sentire la loro voce, a non essere spettatori ma protagonisti della propria vita.

Verso la creazione di una rete europea in materia di tutela (*European Network on Guardianship*)

Il 16 giugno 2017 l'Autorità garante ha partecipato, come rappresentante della delegazione italiana, all'incontro organizzato dalla Commissione europea (*DG Justice and Consumers*) e dedicato alla crea-

zione di una rete europea in materia di tutela (*"Towards a European Network on Guardianship"*). L'incontro ha avuto ad oggetto lo studio, a livello europeo ed interno, dell'istituto della tutela legale dei *minori* non accompagnati e separati – istituto chiave della protezione dei *minori* migranti – nella prospettiva di realizzare una rete informale tra Stati dell'Unione, con l'obiettivo di rendere effettivi i sistemi nazionali di tutela, attraverso lo scambio di informazioni e l'individuazione di *best practice*. Gli Stati membri hanno reso conto della situazione nazionale di tale istituto, illustrando norme e prassi nazionali. L'Autorità garante ha illustrato lo stato di attuazione della legge n. 47/2017 in tema di *minori stranieri* non accompagnati: l'unicità di tale intervento normativo, il primo in Italia e in Europa che abbraccia tutte le misure di protezione che riguardano i *minori stranieri* non accompagnati (ora modificando norme esistenti, ora codificando principi già acquisiti nella prassi, ora introducendo nuove regole), ha suscitato enorme interesse non solo da parte degli Stati membri – che hanno chiesto di ricevere materiale aggiuntivo – ma anche da parte della stessa Commissione europea. L'istituzionalizzazione della figura del tutore volontario di cui all'art. 11 della l. n. 47/2017 è stata accolta con interesse.

In quell'occasione, le delegazioni degli Stati sono inoltre state invitate a proporre contributi sugli obiettivi, il ruolo e il mandato della istituenda Rete, nonché, sui suoi aspetti pratici. L'Autorità garante ha partecipato, insieme al Ministero della giustizia, anche alla seconda riunione dedicata alla creazione della *European Network on Guardianship*, convocata dalla Commissione europea e tenutasi a Bruxelles, il 6 ottobre 2017. La Commissione

La rete europea in materia di tutela si prefigge l'obiettivo di rendere effettivi i sistemi nazionali di tutela attraverso lo scambio di informazioni e l'individuazione di *best practice*

(2) <https://www.youtube.com/watch?v=K03WgthliDo&t=4s>



ha aggiornato gli Stati membri in merito ai negoziati del CEAS, sottolineando quanto sia discussa e controversa la questione della rappresentanza (processuale e sostanziale) del *minore* non accompagnato richiedente asilo. È stata illustrata, altresì, l'organizzazione e il ruolo che potrebbe assumere la istituenda Rete, sulla falsa riga della *European Network on Guardianship Institutions* (ENGI), una piattaforma volta a facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze in tema di tutela, l'elaborazione e la diffusione di strumenti pratici per supportare gli Stati membri nonché l'elaborazione di strategie di azioni e politiche necessarie, a tal fine identificando le sfide da risolvere.

L'Autorità garante, sottolineando l'esigenza dello scambio di informazioni e, dunque, dell'importanza della Rete, ha espresso il proprio interesse a parteciparvi, facendo presente di aver organizzato un previo incontro di coordinamento con le amministrazioni interessate. Si è inoltre ipotizzata la possibilità di dedicare ai *minori stranieri non accompagnati* e, in particolare, all'istituto della tutela, una sezione *ad hoc* nel contesto della esistente rete giudiziaria europea (*European Judicial Network – EJN*).

L'informazione resa dall'Autorità garante in merito allo stato di attuazione della legge n. 47/2017, alla Commissione europea, svolta in questa sede, ha preceduto l'archiviazione della procedura di infrazione avviata contro l'Italia (2014/2171), avente ad oggetto la violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE (v. anche *infra* cap. 4).

L'11° Forum europeo sui diritti dei *minori* privati della libertà personale

L'Ufficio dell'Autorità garante ha partecipato, il 7 e 8 novembre 2017, all'undicesima edizione dello *European Forum on the rights of the child*, conferenza annuale organizzata dalla Commissione europea, che riunisce attori chiave degli Stati membri dell'Unione europea oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Balcani occidentali, garanti dell'infanzia, organizzazioni internazionali, ONG, operatori, accademici e istituzioni europee, al fine di discutere e promuovere le buone prassi sui diritti dei bambini.

Il tema dell'11° Forum europeo è stato dedicato ai *minori* privati della libertà personale e alle misure alternative alla detenzione (*"Children deprived of their liberty and alternatives to detention"*). Principio guida dei lavori del Forum è stata la considerazione che tutti i bambini hanno diritto alla libertà. L'iniziativa spiana inoltre la strada per l'attuazione della direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (3) che contiene disposizioni in materia di garanzie procedurali per i *minori* indagati o imputati nei procedimenti penali. Nel corso della sessione plenaria, sono stati ribaditi tre principi fondamentali: il divieto di detenzione dei *minori* per motivi di immigrazione; il diritto all'adozione di misure alternative alla detenzione dei *minori* che deve costituire *extrema ratio*; il diritto dei *minori* ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano. Le quattro sessioni tematiche sono state dedicate rispettivamente ai bambini in conflitto con la legge, alla detenzione dei bambini nei contesti migratori, ai bambini istituzionalizzati (senza cure genitoriali, affetti da disabilità, per

L'11° Forum europeo è stato dedicato ai *minori* privati della libertà personale e alle misure alternative alla detenzione, all'importanza di un approccio globale integrato e multidisciplinare

(3) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=IT>



problemi mentali) e ai figli di genitori detenuti. Durante quest'ultima sessione sono stati presentati i sistemi e le iniziative adottate da Romania, Italia, Ungheria, Croazia e Slovenia e, per l'Italia, è stato fatto un particolare riferimento all'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della giustizia, dall'Autorità garante e dall'associazione Bambinisenzasbarre Onlus, sulla tutela dei diritti dei figli minorenni di genitori detenuti.

L'undicesima edizione del Forum europeo ha offerto la possibilità di aumentare la consapevolezza sulla vulnerabilità dei minorenni appartenenti alle tipologie citate e ha promosso l'ascolto e la partecipazione attiva dei ragazzi. Il Forum ha infine sottolineato l'importanza di un approccio globale, integrato e multidisciplinare per affrontare le tematiche connesse alla detenzione delle persone di minore età.

I figli minorenni di genitori detenuti: l'esperienza italiana

Il protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia, l'Autorità garante e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus mira a innalzare il livello di tutela per i figli dei genitori detenuti, categoria particolarmente vulnerabile e soggetta a possibili atteggiamenti discriminatori. In linea con i principi enunciati nella CRC, i minorenni non devono mai essere vittime dello stato di detenzione dei genitori, devono essere tutelati, tenendo conto del superiore interesse del *minore*, nel rispetto dei principi di non discriminazione e del mantenimento del legame affettivo con i genitori.

Le persone di minore età non devono mai essere vittime dello stato di detenzione dei genitori, ma devono essere tutelate nel rispetto dei principi di non discriminazione e del mantenimento del legame affettivo con i genitori

Il tavolo permanente dedicato ai figli minorenni di genitori detenuti, convocato su impulso dell'Autorità garante ogni tre mesi, ha realizzato nel 2017 il monitoraggio periodico e la promozione della cooperazione tra i soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dal protocollo. Nel corso dell'anno, sono stati integrati al tavolo i rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Diparti-

mento per la giustizia minorile e di comunità, a seguito dell'opportunità emersa in seno al tavolo stesso.

Sono stati acquisiti dati e informazioni sui colloqui dei detenuti con familiari *minori*, per verificare il mantenimento dei legami familiari, nonché sull'incremento di sezioni nido, ludoteche e spazi bambini nelle sale di attesa e nelle sale colloqui, al fine di verificare le formule di accoglienza dei minorenni in carcere. È stata altresì prevista una più ampia ricognizione che consenta di valutare come l'adozione del protocollo abbia favorito le relazioni genitoriali all'interno degli istituti penitenziari. Sono stati inoltre richiesti elementi conoscitivi rispetto alla tematica delle perquisizioni dei minorenni al momento dell'ingresso in istituto, nonché alle modalità di contatto dei bambini con i propri genitori detenuti, sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario (c.d. "carcere duro").

È emersa la necessità di conoscere lo stato di applicazione del protocollo presso gli uffici giudiziari, in particolare presso i tribunali di sorveglianza, e di conoscere altresì il dato relativo ai permessi di necessità concessi ex art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario per esigenze riconducibili ai figli *minori*, con indicazione delle motivazioni sottese alla concessione del permesso. Il tavolo permanente ha quindi sottolineato l'importanza delle attività formative per il personale penitenziario sui contenuti del protocollo.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2.

**L'ascolto e il dialogo
nei rapporti istituzionali**



2. L'ascolto e il dialogo nei rapporti istituzionali

L'Autorità garante è un'Autorità di garanzia dei diritti, che muove da quelli previsti dalla CRC, tutti parimenti importanti e con pari dignità. Nello "spazio" globale, i diritti rischiano di dilatarsi e scomparire, moltiplicati e impoveriti: l'Autorità garante, con la sua dimensione istituzionale, raccoglie il linguaggio universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e lo traduce sul piano dell'effettività. Muovendosi sui binari del diritto all'uguaglianza, per verificare nei fatti il diritto di tutte le bambine e i bambini, ragazze e ragazzi a non essere discriminati, ha utilizzato lo strumento dell'ascolto istituzionale, che rappresenta il proprio tratto distintivo. L'Autorità garante presta ascolto azzerando le distanze, rimanendo al contempo "vicina e terza", interpretando e riportando nella maniera più vera le richieste dei bambini e dei ragazzi, traducendoli in raccomandazioni e in atti di indirizzo, dopo aver individuato i destinatari che possano intervenire.

I pareri sugli atti normativi

Per comprendere la complessità del quadro che caratterizza le relazioni dell'Autorità garante con le altre istituzioni, occorre ricordare che l'Autorità garante è relativamente "giovane", istituita nel 2011, in un contesto in cui, in materia di infanzia e adolescenza, le competenze erano attribuite ad una pluralità di soggetti.

Peculiari sono le attività e i rapporti che l'Autorità garante intraprende con le altre istituzioni.

L'obiettivo auspicato è la previsione espressa di un obbligo di richiesta all'Autorità di un parere sia sugli atti normativi

in corso di adozione sia sugli atti di amministrazione attiva volti a definire le politiche dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tal fine, le sono riconosciuti il potere di chiedere informazioni, di accedere a banche dati e archivi, di effettuare visite e ispezioni nei luoghi in cui siano presenti persone di minore età, di formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili o sociali, di esprimere il proprio parere sul piano nazionale per l'infanzia e, più in generale, di esprimere il proprio parere sugli atti del Governo e sui progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e adolescenza.

Tutto ciò segna profondamente il modo di agire dell'Autorità garante e comporta uno sforzo enorme non solo per conoscere le azioni avviate dagli altri soggetti (tavoli di lavoro, osservatori, procedimenti normativi, procedure per contestare contenziosi comunitari ed altro), ma anche per esercitare i poteri di cui è titolare. In questo contesto, l'Autorità garante si attiva *motu proprio* e contatta una pluralità di soggetti (ministeri, commissioni parlamentari, osservatori, autorità indipendenti) per chiedere di essere convocata in audizione, per poter esprimere il proprio parere, per chiedere di partecipare come invitato permanente agli osservatori, per acquisire informazioni o, semplicemente, per prendere contatti con le istituzioni e avviare, così, una collaborazione strutturata.

Anche nel 2017, come nel 2016, si sono riscontrate le criticità già evidenziate, relative all'esigenza di individuare procedure standard idonee ad assicurare la partecipazione dell'Autorità garante ai processi di formazione delle norme che le consentano di poter esprimere pareri sugli atti

L'AGIA si attiva *motu proprio* per essere convocata in audizione, per esprimere il proprio parere, per partecipare come invitato permanente agli osservatori, per acquisire informazioni e per avviare una collaborazione strutturata



del Governo e di avere un quadro conoscitivo, completo e aggiornato, delle azioni intraprese dalle varie amministrazioni dello Stato.

Nonostante tali difficoltà non si può sottovalutare che, proprio sotto il profilo normativo, il 2017 sia stato un anno molto importante. Per la prima volta dalla sua nascita, il legislatore ha attribuito nuove competenze all'Autorità garante, attraverso disposizioni normative di rango primario, nelle materie della tutela volontaria dei *minori stranieri* non accompagnati e della prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Analogamente rilevanti sono le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che, per garantire la compiuta attuazione dei nuovi compiti, hanno previsto il rafforzamento della struttura organica ed economica dell'Ufficio dell'Autorità garante. A tal fine, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è stato previsto che l'Autorità garante si avvalga di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando. La medesima legge ha inoltre riconfermato, adeguandone l'importo ai nuovi compiti, l'incremento annuo disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui cessazione, prevista al 31 dicembre 2017, avrebbe ridotto drasticamente le dotazioni economiche dell'Autorità garante proprio in concomitanza con la piena entrata a regime delle nuove attività.

La norma relativa al potenziamento dell'Ufficio è stata una prima risposta alle numerose richieste dell'Autorità garante volte a sollecitare con urgenza un intervento normativo per potenziare il proprio Ufficio e dotarlo di una piena indipendenza, di un ruolo organico e di adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie.

Si segnala, in tal senso, l'urgenza di un ulteriore intervento normativo, indispensabile per dare carattere di stabilità alle disposizioni adottate e anche per superare le criticità segnalate, la cui sussistenza an-

cora ne condiziona il pieno esercizio delle funzioni. Si tratta di un completamento necessario per farle acquisire una posizione di piena autonomia, al pari delle altre Autorità indipendenti esistenti nel nostro Paese, requisito indispensabile per svolgere il proprio ruolo di garanzia.

I recenti interventi normativi, oltre a rappresentare una significativa conferma del ruolo centrale che l'Autorità garante ha assunto sul piano dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno inciso positivamente anche sul piano della diffusione della conoscenza dell'Autorità garante da parte degli altri soggetti istituzionali.

Di seguito una disamina più dettagliata delle norme che nel 2017 hanno ampliato la sfera delle competenze in capo all'Autorità garante.

L'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, come sarà dettagliatamente illustrato nella parte della Relazione dedicata a questo tema (v. *infra*, cap. 4), ha attribuito una nuova funzione all'Autorità garante nell'ambito del sistema di protezione dei *minori stranieri* non accompagnati, in cui interviene come soggetto attuatore sussidiario nelle attività di selezione e formazione dei tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati. Questa disposizione prevede l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso i tribunali per i minorenni e attribuisce la competenza alla selezione e formazione dei tutori volontari ai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'Autorità garante nelle regioni sprovviste di figura di garanzia.

Infine, il d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 contiene una serie di disposizioni correttive e integrative della normativa di settore e attribuisce all'Autorità garante il compito di monitorare lo stato di attuazione delle norme in materia di tutori volontari di *mi-*

Per la prima volta il legislatore ha attribuito nuove importanti competenze all'Autorità garante, in materia di tutela volontaria di MNA e di prevenzione e contrasto al cyberbullismo

La legge di stabilità 2018 ha previsto il rafforzamento della struttura organica ed economica dell'Ufficio dell'AGIA: per gli anni 2018-2020 è stato previsto un incremento di 10 unità di personale in posizione di comando

Il d.lgs. n. 220/2017 attribuisce all'AGIA compiti di monitoraggio dello stato di attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017



L'AGIA ha promosso l'approvazione delle norme che istituiscono un fondo triennale (2018-2020) destinato a garantire la continuità dei percorsi di assistenza per i *care leavers* fino al compimento del ventunesimo anno di età

noris stranieri non accompagnati. Si tratta di un ruolo che valorizza la prerogativa di organismo terzo e indipendente propria dell'Autorità garante e attraverso il quale è data la possibilità di verificare l'efficacia del sistema di tutela volontaria introdotto con la legge n. 47/2017, evidenziando le buone prassi, le eventuali criticità e i correttivi da introdurre. La norma prevede, inoltre, la collaborazione dei garanti regionali e delle province autonome che, periodicamente, sono tenuti a presentare all'Autorità garante una relazione sulle attività svolte in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 47/2017.

Nuovo compito dell'Autorità garante è stato previsto dalla disciplina sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, promulgata dopo un *iter* durato circa due anni, attentamente monitorato dall'Autorità garante.

La norma individua l'Autorità garante quale componente del tavolo tecnico interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare un piano di azione sulla prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e il codice di co-regolamentazione, che si è riunito per la prima volta nel febbraio 2018. La legge prevede interventi di carattere preventivo e realizza una strategia che punta sull'educazione e sulla consapevolezza dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori, ma anche sul recupero dei minorenni autori di atti di cyberbullismo. Lo strumento di difesa più rilevante introdotto dalla norma consiste nella possibilità riconosciuta ai ragazzi di 14 anni di chiedere autonomamente al gestore *web* l'oscuramento, la rimozione o il blocco di un contenuto ritenuto lesivo della propria dignità.

Un ruolo importante ha assunto l'Autorità garante anche con riferimento alle disposizioni contenute nella legge di stabilità

dedicate ai giovani neomaggiorenni cresciuti al di fuori dal proprio nucleo familiare. Il dibattito avviato tra istituzioni e società civile il 17 luglio 2017, in occasione della prima conferenza annuale di presentazione del *Care Leavers Network* (v. *infra* cap. 5), ha, infatti, dato avvio a un percorso virtuoso che si è evoluto in un emendamento al disegno di legge AS 2960 (legge di stabilità 2018), poi approvato in via definitiva nel testo finale. In questo caso, l'Autorità garante, oltre ad avere sostenuto da vicino tutti i passaggi dell'iter parlamentare è stata anche promotrice della favorevole congiuntura che ha portato alla definizione e alla successiva approvazione delle norme che istituiscono un fondo triennale (per gli anni 2018, 2019 e 2020) destinato a garantire la continuità dei percorsi di assistenza per i *care leavers* fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Con riferimento agli schemi dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza personali, l'Autorità garante ha chiesto al Ministero della giustizia di partecipare ai lavori delle Commissioni a tal fine istituite presso l'Ufficio legislativo del medesimo dicastero. Nella medesima nota è stato anche chiesto di individuare una modalità strutturata per dare concreta attuazione al potere riconosciuto dalla legge n. 112/2011 di esprimere il proprio parere sugli schemi di decreti che riguardino i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante ha rappresentato il proprio parere in ordine allo schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario minorile predisposto dal Ministero della giustizia. La necessità di prevedere norme specifiche per i *minori* in esecuzione penale deriva dalla sentita e condivisa esigenza, rappresentata anche dalla Corte costituzionale, di dare attua-

L'AGIA ha rappresentato il proprio apprezzamento sulla riforma dell'ordinamento penitenziario minorile



zione al principio di “specialità” nell’esecuzione penale per i minorenni e trova il suo fondamento nella legge 23 giugno 2017, n.103. In accoglimento a una propria richiesta, l’Autorità garante è stata audita dalla Commissione competente a redigere quest’ultimo schema di decreto, come sarà illustrato in seguito. L’Autorità non è stata invece sentita sugli altri schemi di decreto della riforma dell’ordinamento penitenziario e non ha espresso il proprio parere su alcuni importanti temi quale quello del diritto dei figli alla continuità delle relazioni con i genitori detenuti.

Particolare attenzione è stata dedicata al disegno di legge sugli orfani di crimini domestici (A.S. 2719), il cui *iter* parlamentare si è concluso nel dicembre 2017 con l’adozione di un complesso di disposizioni di varia natura volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di omicidi commessi da un genitore a danno dell’altro.

Non ha concluso l’*iter* parlamentare la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza (A.S. 2092). A bambini che crescono, giocano, sognano, studiano insieme ai loro coetanei è riconosciuto uno *status* diverso a seconda delle origini dei genitori. Tale disegno di legge recante disposizioni in materia di *ius soli* semplificava le modalità di acquisizione della cittadinanza, pur non determinandone l’acquisto automatico. La cittadinanza avrebbe conferito loro un senso di appartenenza alla comunità, un sentire comune, avrebbe offerto loro una più ricca dimensione dell’uguaglianza.

Le audizioni

Il 21 marzo 2017, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha svolto un’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate in tema di politiche di accoglienza e integrazione dei *minori stranieri* non accompagnati. L’Autorità ha delineato il quadro dell’accoglienza dei *minori stranieri* anche alla luce delle visite di monitoraggio dei centri FAMI di prima accoglienza effettuate sul territorio nazionale nei mesi precedenti. Sono state evidenziate alcune criticità del sistema di protezione offerto ai *minori* quali la protratta permanenza dei ragazzi nei centri di prima accoglienza, che rischia di ritardare eccessivamente l’attivazione del percorso di integrazione degli stessi e la necessità di concentrare dinanzi il tribunale per i minorenni, giudice specializzato, le competenze in materia di *minori* migranti anche sotto il versante della nomina dei tutori, allora di competenza del tribunale ordinario. L’Autorità ha infine evidenziato che la necessità di offrire risposte adeguate e tempestive ai bisogni dei ragazzi migranti rende indifferibile la nomina tempestiva del tutore da identificarsi il più possibile in una figura che, nell’esercizio della funzione tutoria, risponda al principio di prossimità territoriale.

Il 5 luglio 2017, l’Autorità garante è stata audita presso la Corte dei conti in tema di gestione del Fondo per l’accoglienza dei *minori stranieri* non accompagnati. L’Autorità ha delineato il quadro delle competenze derivanti dalla sua legge istitutiva e ha sinteticamente esposto le attività svolte nel corso dell’anno 2016, riportate nella relazione annuale al Parlamento prodotta nel corso dell’incontro. Riguardo il tema specifico del sistema di protezione dei *mi-*

AUDIZIONE presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate in tema di politiche di accoglienza e integrazione dei MNA

AUDIZIONE presso la Corte dei conti sulla gestione del Fondo per l’accoglienza dei MNA



noni non accompagnati, l'Autorità ha esposto gli atti di indirizzo e sensibilizzazione posti in essere nei confronti delle istituzioni competenti. Sono state esposte infine le competenze attribuite all'Autorità garante dall'art. 11 della l. n. 47/2017 in tema di misure di protezione dei *minori* non accompagnati e le azioni intraprese in attuazione di tale disposizione.

AUDIZIONE dinanzi alle Commissioni I e XIV della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al sistema di protezione e accoglienza dei MNA (d.lgs. 220/2017)

Il 7 novembre 2017, l'Autorità garante ha espresso il proprio parere nell'ambito dell'audizione resa alle Commissioni riunite affari costituzionali e politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, in merito allo schema di decreto legislativo che introduce modifiche alla normativa relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle disposizioni in materia di *minori* non accompagnati.

Nel corso dell'audizione, l'Autorità garante si è soffermata, in particolare, sulla proposta di modifica che trasferisce ai tribunali per i minorenni la competenza a nominare il tutore, invece che al tribunale ordinario. L'Autorità garante ha sottolineato come si tratti di una soluzione che risponde a evidenti esigenze di economia processuale, tenuto conto del fatto che gli elenchi dei tutori volontari sono istituiti presso il tribunale per i minorenni.

Le osservazioni rese dall'Autorità sono frutto dell'esperienza maturata sul campo, delle criticità riscontrate, e tendono a migliorare il funzionamento del sistema e la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in un settore, come quello della tutela volontaria, strategico ai fini della creazione di un sistema di accoglienza e di integrazione per i *minori* migranti.

L'Autorità garante ha trasmesso il proprio parere alle competenti Commissioni parlamentari (con note del 25 ottobre e del 6 novembre 2017) e ne ha illustrato i contenuti al relatore dell'atto al Senato, nel

corso di un incontro bilaterale svoltosi il 30 ottobre 2017. Le Commissioni di entrambe le Camere, nei rispettivi pareri, hanno ripreso e supportato le proposte presentate dall'Autorità garante, che sono poi confluite nel testo definitivo adottato il 22 dicembre 2017 (d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

A seguito della costituzione, presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, delle commissioni di studio incaricate di definire gli schemi dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza personali, l'Autorità garante è stata audita in data 8 novembre 2017 dalla commissione cui è stato affidato il compito di scrivere una bozza di decreto in tema di ordinamento penitenziario minorile.

L'Autorità garante ha inteso in tale contesto dare attuazione al mandato di assicurare l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età, stabilito dall'art. 3, lett. d), legge 12 luglio 2011, n. 112, quale espressione concreta degli omologhi diritti sanciti dall'art. 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, portando alla commissione la voce dei ragazzi che si confrontano in prima persona con il sistema dell'esecuzione penale. A tal fine ha raccolto le proposte e le idee delle persone minorenni ristrette negli istituti penali minorili di Casal del Marmo (Roma) e Nisida (Napoli), traghettando il loro punto di vista presso le sedi deputate a delineare nuove regole.

Numerose le tematiche che sono state

AUDIZIONE sulla riforma dell'ordinamento penitenziario minorile



sottoposte all'attenzione degli esperti nel corso dell'audizione. In primo luogo l'importanza di un percorso trattamentale costruito come un "vestito cucito su misura". Ogni ragazza, ogni ragazzo rappresenta una storia a sé, proviene da un percorso inedito e necessita di uno sguardo sulla propria persona capace di coglierne le specificità. L'ordinamento penitenziario, sia per quanto riguarda le regole intra-murarie sia per l'esecuzione penale esterna, deve essere servente a questo obiettivo fondamentale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 27, comma 3, della Costituzione in tema di funzione rieducativa – ma in ambito minorile si potrebbe dire anche educativa – della pena.

Altro nodo centrale oggetto dell'audizione è stato il tema della rete con l'esterno e – strettamente connesso ad esso – il principio di territorialità della pena. È infatti opinione dell'Autorità garante che proprio il contatto con il mondo esterno sia la chiave per la riuscita del percorso intramurario. In assenza di un solido collegamento, che deve sussistere durante tutto il percorso in istituto, con la rete "fuori", l'uscita dalla struttura rappresenterà un impatto che potrebbe vanificare nella maggior parte dei casi il più virtuoso dei percorsi. È il tema della relazione, fondante ogni esistenza umana, e che deve essere accompagnata, guarita, aiutata, non invece recisa e decostruita, come rischia di fare un sistema penitenziario isolato e isolante. A tal fine, tanto sotto il profilo del mantenimento delle relazioni significative, quanto per la programmazione di un rientro graduale nel tessuto sociale, il tema del 'dove' dell'esecuzione della pena deve essere percepito come dirimente.

L'Autorità garante ha quindi proceduto a fornire il proprio parere sul testo abbozzato dalla commissione, fornendo osservazioni complessive nonché commenti

puntuali ai singoli articoli. È stata infine espressa preoccupazione circa la sostenibilità del carico di lavoro che si affida alle strutture dell'area penale esterna, in particolare all'Ufficio di servizi sociali per i minorenni (USSM), preoccupazione che potrà dirsi sopita solo se l'impianto della riforma verrà accompagnato da un rafforzamento importante dei servizi.

Il 12 dicembre 2017, l'Autorità garante è stata audita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Grazie alla posizione di terzietà che ricopre, portando all'attenzione della Commissione il punto di vista dei più piccoli, l'Autorità ha permesso di offrire uno sguardo di insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e di esprimere con obiettività valutazioni nel rispetto del principio del superiore interesse del *minore*.

Parlare di violenza di genere e di femminicidio significa infatti parlare dei bambini e dei ragazzi che si trovano loro malgrado coinvolti in dinamiche di violenza familiare. Ciò deve essere fatto in una duplice prospettiva: quella della protezione e della tutela quando la violenza si è consumata, e quella della prevenzione, che vede con lungimiranza nei bambini e nei ragazzi di oggi gli adulti di domani.

Dopo aver posto l'accento sulla mancanza di dati ufficiali in grado di fornire un quadro completo della situazione – *vulnus* che assume contorni grotteschi quando si parla del delicatissimo tema degli orfani "speciali", bambini e ragazzi non adeguatamente tutelati prima che la spirale della violenza si tramutasse in femminicidio – l'Autorità si è soffermata su alcuni aspetti, primo fra tutti quello per cui gli episodi di violenza che sfociano nel femminicidio spesso vedono coinvolte persone di minore età in qualità di spettatori atterriti,

AUDIZIONE
su femminicidio e ogni
forma di violenza di
genere



Violenza assistita, tratta, politiche preventive ed educative: parlare di violenza di genere significa anche parlare di minorenni

Il contrasto alla tratta degli esseri umani deve essere considerata come "priorità fra le priorità"

L'Autorità garante e il "contenzioso comunitario" dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

vittime di violenza assistita. Non si tratta di vittime 'indirette' della violenza ma vittime a tutti gli effetti, motivo per cui si dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di trasformare la violenza assistita da circostanza aggravante a reato autonomo. Le misure di contrasto e di protezione devono avvenire tramite un approccio interdisciplinare, tale da coinvolgere trasversalmente le istituzioni, gli operatori del diritto, gli operatori sociali e le realtà associative. La frammentazione delle competenze in materia di infanzia, a cui si aggiunge quella dei servizi dedicati agli adulti rispetto a quelli dedicati ai minorenni, va a detrazione della qualità dell'intervento. È necessaria una cabina di regia che coordini gli interventi e assicuri un percorso di cura e di riabilitazione coerente. Un discorso analogo deve essere fatto con riferimento alla risposta giudiziaria. In primo luogo occorre avere presente che i tempi del processo non sono talvolta i tempi dei bambini. La risposta giudiziaria deve essere rapida perché si inserisce in un processo di crescita in continua evoluzione. È poi imprescindibile una qualche forma di coordinamento tra i diversi ambiti giudiziari, in particolare civile e penale. Occorre individuare modalità che evitino alla persona minorenne di essere sottoposta a CTU differenti per i differenti procedimenti.

Parlando di violenza di genere, l'Autorità garante ha poi invitato a considerare quale "priorità fra le priorità" il contrasto alla tratta degli esseri umani. È impossibile avere numeri certi, ma si stima che circa l'80% delle ragazze nigeriane che approdano in Italia sia già inserita fin dall'inizio del viaggio nelle rotte ferree della tratta; sempre più spesso si tratta di ragazze minorenni, sempre più giovani. Un ruolo importante può essere giocato dal tutore volontario: per questa ragione durante gli eventi di formazione organizzati dall'Autorità garante viene dedicato un *focus* specifico proprio al-

l'approfondimento del fenomeno della tratta.

L'Autorità garante si è ampiamente soffermata sul tema delle politiche preventive, invitando a coltivare la fiducia nel loro potere trasformativo e nella capacità degli adulti di 'imparare' modelli relazionali sani, soprattutto per i loro bambini. In questo ambito uno strumento prezioso può essere l'*home visiting*, volto al sostegno della genitorialità fragile e alla prevenzione del maltrattamento all'infanzia. Dare consapevolezza circa i propri diritti e il proprio valore in quanto persona è il primo passo per fornire alle persone quella sicurezza che permette di evitare l'ingresso in dinamiche di violenza, soprattutto subita, ma anche agita. Aver ricevuto uno sguardo che valorizza la persona, che insegna l'amore a sé, che dia spazio alle capacità e all'espressione dei propri talenti, che faccia scoprire che ognuno è portatore di bene e che si ha fiducia nella capacità di ciascuno di portare del bene nel mondo è la migliore forma di prevenzione. Sia perché fornisce la necessaria autostima per sottrarsi da situazioni di vittimizzazione, sia perché insegna a cercare forme di riconoscimento personali sane.

I rapporti con le amministrazioni

Nel novembre 2017, su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati (sezione I: sostegno agli agenti del governo davanti al tribunale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte europea per i diritti dell'uomo), l'Autorità garante è stata coinvolta nel "contenzioso comunitario" dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ha quindi seguito le riunioni di coordinamento tra le amministrazioni competenti (Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, il Ministero della giu-



stizia, il Ministero dell'interno), convocate ai sensi dell'art. 42 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Tale disposizione prevede che le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di "rilevante interesse nazionale", siano adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. L'Autorità garante è stata successivamente destinataria dei resoconti delle riunioni di coordinamento. In questa sede, l'Autorità garante ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), della propria legge istitutiva n. 112/2011, essa promuove "la piena applicazione della normativa europea (...) vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza", indirizzando le proprie attività nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti a livello sovranazionale. L'Autorità ha altresì ricordato come la propria competenza si rivolga esclusivamente alle persone di minore età presenti sul territorio italiano; tuttavia, anche laddove i casi in esame alla Corte di giustizia riguardino *minori* residenti in altri Stati membri dell'UE, ha sottolineato come la sua partecipazione sia rilevante nella prospettiva dell'interpretazione ed applicazione uniforme (anche, dunque, ai *minori* presenti in Italia) delle nozioni contenute negli atti dell'Unione europea.

Tra le competenze attribuite all'Autorità garante, particolarmente circostanziata risulta quella che le assegna un potere di proposta sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età (art. 3 comma 1 lett. l) della legge 12 luglio 2011, n.112).

A tal fine, l'Autorità garante ha promosso un incontro inter-istituzionale di carattere interlocutorio volto ad esplorare la volontà delle amministrazioni a condividere, in tale cornice, l'avvio di un percorso comune avente come obiettivo la predisposizione di una proposta in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (d'ora in poi anche LEP).

Preliminarmente, in una logica di continuità e di valorizzazione di quanto già prodotto sul tema, si è considerata l'opportunità di partire dal documento redatto dall'Autorità garante nel 2015, quale base contenente un primo nucleo di proposte, che dovrà essere aggiornato alla luce dei cambiamenti normativi e dei nuovi bisogni emersi negli ultimi anni.

Si è pertanto delineato un percorso incrementale, intorno al quale è stata raccolta l'adesione delle istituzioni presenti, che a partire dall'aggiornamento del documento di proposta "Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei bambini e degli adolescenti", conduca a identificare fra i LEP ivi evidenziati, quelli da privilegiare e articolare in un percorso di possibile implementazione, tenendo conto della loro rilevanza e realizzabilità. Infatti, posta la difficoltà nel reperire fondi certi, anche in ragione di un approccio che ha reso i diritti sociali 'finanziariamente condizionati', conducendo all'erosione del Fondo ad essi destinato, è importante la definizione di un ordine di priorità.

Contemporaneamente, attraverso una specifica azione parallela, l'Autorità garante ritiene utile individuare lo stato complessivo delle risorse pubbliche dedicate all'infanzia e all'adolescenza nel nostro paese, quale premessa indispensabile per garantire l'effettiva implementazione, ancorché graduale, dei livelli essenziali individuati.

Nel corso dell'incontro, l'Autorità ha altresì sottolineato che intende procedere

Il 12 settembre 2017 si è svolto un incontro inter-istituzionale promosso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sui livelli essenziali delle prestazioni



attraverso modalità di progettazione partecipata dei percorsi di cambiamento possibili, promuovendo spunti virtuosi di sviluppo, con il coinvolgimento, oltre che della pubblica amministrazione, anche delle associazioni e organizzazioni della società civile.

Infine, appare indispensabile coinvolgere nel processo di progettazione partecipata le regioni, posta la loro competenza in materia socio-assistenziale.

Il Ministero della salute si è reso disponibile a fornire il proprio apporto anche in forza dell'esperienza maturata nei processi di individuazione e implementazione dei livelli essenziali di assistenza. Le amministrazioni presenti hanno manifestato il loro interesse alla condivisione di quanto prospettato dall'Autorità garante, la quale auspica di definire il percorso di individuazione e implementazione dei LEP e di produrre un disegno di monitoraggio e un documento conclusivo, entro l'anno 2018.

Negli ultimi anni, la povertà è aumentata soprattutto nelle famiglie con bambini e si è ampliata con l'aumentare del numero dei figli. I dati ISTAT mostrano che la povertà è in aumento, soprattutto nelle famiglie dove sono presenti persone di minore età. Nel 2016, l'incidenza della povertà assoluta cresce dal 18,3% al 26,8% tra le famiglie con tre o più figli *minori*: le persone di minore età in povertà assoluta sono in totale 1.292.000.

La legge 15 marzo 2017, n. 33 recante norme relative al contrasto della povertà, riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali ha previsto il reddito di inclusione (REI), misura introdotta dal d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147. Il REI, rivolto alle famiglie con bambini, alle persone con disabilità e alle donne in stato di gravidanza, è entrato in vigore a gennaio 2018 ed è destinato a divenire

misura universale da luglio dello stesso anno: tale misura, condizionata all'accettazione di un progetto individualizzato, viene concessa alla presenza di determinati requisiti di reddito. Il REI, qualificato quale livello essenziale di prestazione, rappresenta un nuovo approccio verso le politiche di lotta alla povertà, la cui efficacia dovrà essere verificata nei prossimi anni.

L'Autorità monitora lo stato di attuazione delle misure di contrasto alla povertà esistenti, che appaiono attualmente frammentate. La povertà, infatti, non è solo legata alle cattive condizioni economiche ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, è carenza di opportunità educative. In Italia quasi la metà dei minorenni in età scolare non ha mai letto un libro, se non quelli di studio, il 70% non ha mai visitato un sito archeologico, il 55% un museo, il 45% non ha svolto alcuna attività sportiva e questo integra una violazione del principio di uguaglianza previsto dalla CRC.

Il Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, istituito in forma sperimentale nel 2016, rappresenta una conquista sul piano dell'affermazione dei diritti, ma esso va governato per evitare derive che lo riducano all'ennesima azione dall'alto valore educativo, ma non inserita in una pianificazione strategica complessiva. L'Autorità garante ha inviato due note, una a dicembre 2016 e l'altra il 3 marzo 2017 (entrambe inevase) alle istituzioni chiedendo di partecipare, in qualità di osservatore esterno, del comitato di indirizzo strategico, per la gestione del Fondo, al fine di indirizzare le attività e contribuire in tal modo alla sua *governance* (v. allegato n. 6. 1).

In materia di contrasto alla povertà, l'Autorità garante ha indirizzato alcune raccomandazioni al Governo, alle regioni e agli enti locali chiedendo una regia unitaria,

Il contrasto alla povertà minorile

I dati ISTAT mostrano che la povertà è in aumento, soprattutto nelle famiglie dove sono presenti persone di minore età ed aumenta con l'aumentare del numero dei bambini

La povertà non è solo legata alle cattive condizioni economiche ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, è carenza di opportunità educative



che coordini le misure pubbliche o private, a livello nazionale e locale, nonché un capillare monitoraggio degli strumenti già adottati per verificarne l'efficacia. L'Autorità ha inoltre evidenziato che tali misure rischiano di non produrre gli effetti sperati se non sono accompagnate dall'attivazione di una capillare rete di servizi territoriali, allo stato carente (v. allegato n. 6.2).

I procuratori presso i tribunali per i minorenni: il monitoraggio e la tutela dei *minori* in comunità

Il nostro ordinamento, in armonia con la CRC, riconosce a bambini e ragazzi il diritto a essere educati prioritariamente nell'ambito della propria famiglia d'origine. Vi sono tuttavia casi in cui peculiari situazioni di fragilità rendono indispensabile il ricorso all'affidamento di bambini e ragazzi a una famiglia o a una comunità. Capita, infatti, che le criticità del nucleo familiare siano, almeno temporaneamente, inidonee a garantire la serena ed equilibrata crescita di bambini e ragazzi. Quello dell'allontanamento dei figli dalla famiglia di origine è un tema estremamente delicato, che travolge la sfera emotiva del minore, dei genitori e degli eventuali affidatari. L'Autorità garante, sensibile alla realtà dei minorenni accolti in comunità, anche per l'anno 2017, ha continuato a svolgere un'attività di promozione dei diritti loro riconosciuti e di monitoraggio costante. La legge n. 149 del 2001, nel modificare la legge n. 184 del 1983, ha attribuito importanti funzioni ai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni in ordine alla verifica degli elenchi dei minorenni ospiti delle comunità, alla vigilanza sugli stessi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie nelle strutture, nonché all'eventuale richiesta al tribunale, con ricorso, della dichiarazione di adottabilità di coloro

che, tra i *minori* segnalati, risultino in situazioni di abbandono. Questo ruolo di vigilanza affidato alle procure minorili rappresenta un'importante risorsa, poiché costituisce il principale strumento di attuazione del diritto di verifica periodica sulle condizioni dei minorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine, sancito dall'art. 25 della Convenzione sui diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Per questo l'Autorità ha avviato una collaborazione con i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, con l'obiettivo di valorizzare le informazioni inviate semestralmente alle procure minorili dalle strutture di accoglienza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 184, del 1983. Da questa collaborazione è nata una prima raccolta sperimentale sui dati dell'accoglienza (relativa ai dati al 31 dicembre 2014), pubblicata nel 2015 e una successiva, relativa ai dati aggiornati al 31 dicembre 2015, pubblicata nel 2017. Nonostante il permanere delle difficoltà già incontrate nell'elaborazione della prima raccolta, imputabili verosimilmente alla carenza di personale negli uffici giudiziari e alla disomogeneità dei dati trasmessi dalle strutture, con la seconda pubblicazione si è registrato un miglioramento rispetto al grado di dettaglio e alla coerenza delle informazioni.

La rilevazione prende in esame ogni comunità per minorenni operativa nell'ambito di competenza di ciascuna procura minorile presente sul territorio nazionale, comprese le comunità familiari, le comunità terapeutiche e le strutture che consentono l'accoglienza genitore-bambino. Ne restano, invece, escluse le strutture che rientrano nell'ambito della prima accoglienza dei minorenni di origine straniera di cui all'art. 19 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e le comunità di pertinenza del Ministero della giustizia. I dati mettono a fuoco la dimensione quantitativa dell'accoglienza in comunità.



Al 31 dicembre 2015, i *minori* presenti nelle comunità erano 21.035 (il 9,3% in più rispetto al 2014), ossia lo 0,2% dell'intera popolazione infra-diciottenne residente in Italia. Le strutture attive sul territorio nazionale sono 3352, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente; diminuisce, invece, l'incidenza dei bambini con meno di sei anni, che scende dal 14,1% al 12,8%

All'esito della rilevazione è emerso che, al 31 dicembre 2015, i minorenni presenti nelle comunità sono 21.035 – il 9,3% in più rispetto al 2014, nel quale erano 19.245 – e rappresentano circa lo 0,2% dell'intera popolazione infra-diciottenne residente in Italia (pari a 10.008.033 al 1 gennaio 2016, secondo i dati ISTAT). Le strutture attive sul territorio nazionale sono 3352, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente. La maggiore diffusione del fenomeno dell'accoglienza in comunità rispetto al dato nazionale riguarda l'Italia insulare che registra il 24% sul totale degli ospiti, con un primato della Sicilia che accoglie il 21,5% di bambini e ragazzi; seguono Lombardia (12,1%) e Campania (10%). Tale dato va messo in relazione anche con l'incidenza che hanno, sulla domanda di accoglienza, i numeri crescenti di arrivi di *minori stranieri* sulle coste siciliane: il 33,9% dell'accoglienza in comunità di *minori* non accompagnati avviene, infatti, in Sicilia. Il genere maschile, in netta prevalenza, registra il 68% degli ospiti complessivi. Il 61,6% dei minorenni ha un'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Diminuisce, invece, l'incidenza dei bambini con meno di sei anni, che scende dal 14,1% del 2014 al 12,8% al 31 dicembre 2015.

Nel 57,8% dei casi, l'inserimento in Comunità deriva da una decisione dell'Autorità giudiziaria ed è, invece, consensuale solo per il 13,7% degli ospiti.

La percentuale di minorenni presenti in comunità da più di 24 mesi è pari al 23%. Si segnala, infine, che la presenza di minorenni di origine straniera è in costante aumento. Se già al 31 dicembre 2014 la percentuale di bambini e ragazzi *stranieri* era pari al 42,8%, nel corso del 2015 si è registrato un incremento al 48%.

Sebbene tutte le procure abbiano partecipato alla rilevazione, i dati sono ad oggi ancora incompleti a causa della disomogeneità nella modalità e nell'accuratezza della raccolta nelle diverse re-

gioni. Tuttavia, lo studio è sufficiente per fornire una fotografia dell'attuale situazione dei minorenni in comunità, del loro numero e delle loro caratteristiche.

L'Autorità garante porta avanti la sua attività di monitoraggio e sta lavorando a una terza raccolta sperimentale, relativa ai dati aggiornati al 31 dicembre 2016, la cui elaborazione, al momento della pubblicazione della presente Relazione, è in fase conclusiva.

A seguito di alcune segnalazioni da parte di associazioni impegnate sul territorio nel campo dell'adozione e dell'affidamento, l'Autorità garante ha ritenuto opportuno sollevare presso le sedi istituzionali competenti la problematica afferente alla tutela di alcuni diritti fondamentali in capo ai minorenni che si trovano nella fase transitoria tra la collocazione fuori famiglia e l'adozione, con una nota del 9 agosto 2017. Trattasi di questione di massima delicatezza, posta la necessità di bilanciare interessi tutti rilevanti e potenzialmente confliggenti fra loro quali la tutela della riservatezza, la certezza dell'identità e l'accesso a servizi correlati a diritti essenziali come salute, istruzione e previdenza sociale. La rilevanza del tema ha indotto il Ministero della giustizia ad istituire un apposito tavolo di studio inter-istituzionale. Il tavolo, composto oltre che dal Ministero della giustizia e dall'Autorità garante anche dall'Agenzia delle Entrate, la cui prima riunione ha avuto luogo il 2 ottobre 2017, si pone l'obiettivo di vagliare soluzioni ragionevoli al fine di assicurare la tutela di tutti gli interessi in gioco.

Alla radice della questione vi è il fatto che tra l'ingresso di un minorenni dichiarato adottabile in una nuova famiglia e l'adozione definitiva da parte di quella famiglia intercorre un certo lasso di tempo. Ad una prima fase di collocamento provvisorio, che si conclude solo con la definitività del provvedimento che sancisce l'adottabilità, subentra una fase di affidamento pre-

Identità, riservatezza, accesso ai servizi: un tavolo per i diritti dei bambini nelle fasi pre-adoptive



dottivo, della durata di un anno, rinnovabile per esigenze particolari. Durante entrambe queste fasi può sussistere una preminente esigenza di tutela della privacy della persona di minore età. Tale esigenza è particolarmente forte in caso di collocamento temporaneo c.d. a rischio giuridico. Esso si configura in particolare quando i familiari del minore propongano ricorso contro il provvedimento che sancisce l'adottabilità. Lo stato di rischio giuridico sussiste fintantoché la sentenza di adottabilità non divenga definitiva, per scadenza dei termini a ricorrere o per esaurimento delle vie processuali. Esauritasi la fase del rischio giuridico, giunti all'affidamento preadottivo con apposita ordinanza (art. 22 legge n. 184/1983), possono, comunque, permanere ragioni tali da indurre il tribunale per i minorenni a ordinare la più restrittiva tutela dei dati personali del minorenne.

Quest'ultimo prenderà il nome della famiglia adottante solo a seguito della sentenza definitiva di adozione. In tutto l'arco temporale intermedio descritto, dal collocamento temporaneo all'affidamento preadottivo, egli mantiene il cognome di origine e, insieme al cognome, il codice fiscale. Tale circostanza, insieme all'esigenza di mantenere un profilo di massima riservatezza, specie in una fase in cui i parenti si oppongono all'adottabilità, crea un insieme di disagi pratici di non poco conto alle famiglie adottanti ma non ancora adottive. Se per l'iscrizione a scuola il problema è stato risolto (le linee guida del MIUR prevedono la possibilità di iscriverne in questi casi i bambini direttamente in segreteria, e non on line come altrimenti obbligatorio), esso resta aperto per: sanità, previdenza sociale (congedo obbligatorio, ecc.), sport, viaggi, ecc.

Il tavolo ha ritenuto indispensabile procedere prioritariamente ad una attenta ricognizione delle diverse fattispecie in questione, disponendo un'istruttoria, attualmente in corso, al fine di circoscri-

verne precisamente la portata per poter valutare l'entità del fenomeno. Infatti, ad un primo esame, le fattispecie che hanno dato luogo alle problematiche esposte sembrerebbero ricollegabili, piuttosto che a carenze normative, alla difficoltà di individuare protocolli operativi uniformi che, nell'interlocuzione tra l'autorità giudiziaria minorile con le altre amministrazioni interessate, coniughino la necessità di adottare cautele particolari per garantire la riservatezza in ordine alla collocazione di un *minore*, nei casi in cui si presenti l'esigenza di proteggerlo da contatti con la famiglia di origine, con l'esigenza di non incidere sul suo diritto all'identità personale, almeno fino a quando non sia intervenuta sentenza di adozione. L'obiettivo di cui le istituzioni devono farsi necessariamente carico è quello di far sì che persone minorenni che si trovino a vivere una fase 'transitoria', passibile di divenire definitiva ma non ancora tale, presso una famiglia diversa da quella di origine e che per ragioni di sicurezza e di opportunità non devono essere rintracciabili, possano accedere ai servizi essenziali senza che da questo derivi loro e alle famiglie che li accolgono alcuna violazione di diritti fondamentali.

L'Autorità garante è stata invitata a offrire un contributo tecnico nell'ambito degli Stati generali della lotta alla criminalità promossi dal Ministero della giustizia e in particolare in relazione al tavolo "*Minori e mafie*".

L'obiettivo del tavolo era quello di operare una revisione critica degli istituti giuridici (penali, civili e procedurali) e degli strumenti sociali previsti per la prevenzione della devianza minorile e a tutela dei minorenni appartenenti a contesti di criminalità organizzata che siano a qualunque titolo, autori o vittime di reati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'Autorità garante al confronto con il tema *minori e mafie*: gli Stati generali della lotta alla criminalità promossi dal Ministero della giustizia



Nel dettaglio, si è approfondito il rapporto tra responsabilità genitoriale e indottrinamento mafioso; in tale contesto si è ravvisata la necessità di definire, coerentemente con la normativa interna e internazionale, i limiti della discrezionalità educativa dei genitori, con l'obiettivo di garantire il fondamentale diritto della persona di minore età a ricevere un'educazione responsabile, conforme ai valori costituzionali e della civile convivenza. L'Autorità garante ha sottolineato che il superiore interesse del *minore* deve prevalere anche rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale e che l'adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, non può avvenire secondo un principio di automatismo, ma di volta in volta è necessario tenere conto dei necessari intrecci tra diritto, sua applicazione al caso concreto, e analisi sociale comprendente l'osservazione delle relazioni familiari anche da un punto di vista affettivo, dell'ambiente e dei sistemi e processi educativi in atto. Inoltre si è sottolineata l'opportunità di individuare alcune misure normative e sociali, idonee a prevenire il disagio giovanile e a tutelare le vittime dei reati in relazione agli specifici contesti territoriali, avendo riguardo alla necessità di realizzare un circuito comunicativo efficace tra gli uffici giudiziari, a implementare modelli di giustizia riparativa e di mediazione penale, a potenziare le risorse umane e finanziarie destinate alla giustizia minorile e ai servizi socio-educativi e socio-sanitari locali che devono costituire un presidio strategico sul territorio, capace di lavorare in una logica di rete.

In questa ottica è stata sottolineata l'importanza di individuare un modello giuridico, organizzativo e sociale realmente efficace che affronti, in un'ottica di sistema,

il fenomeno della devianza minorile e del coinvolgimento dei giovani nelle associazioni criminali, valorizzando l'apporto delle associazioni di volontariato antimafia nelle attività rieducative e di supporto ai *minori* e ai nuclei familiari a rischio, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari, e prevedendo azioni volte ad accompagnare i *minori* di età e i giovani adulti sino al conseguimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa, in un'ottica di affrancamento dalla cultura criminale.

Il contributo offerto insieme ad altri *stakeholders* coinvolti è confluito in un documento di sintesi, consultabile online (4).

Per contrastare fattivamente ed efficacemente il drammatico fenomeno della violenza all'infanzia, nelle diverse forme in cui questa si può manifestare, è necessario conoscerne con precisione l'entità, i contorni, le specificità. Il tema dei dati costituisce dunque un punto nodale nella creazione ed implementazione di efficaci politiche di contrasto e prevenzione del maltrattamento sui *minori*.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è adoperata affinché l'Italia si doti di un sistema autoalimentato in grado di fornire una fotografia nitida e aggiornata sul fenomeno, quantomeno con riguardo alla violenza emersa. L'attivazione del SINBA – il modulo afferente agli ambiti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia all'interno del Casellario dell'Assistenza, a sua volta parte del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS), sembrerebbe costituire l'occasione giusta per addivenire a tale risultato. La banca dati permetterà infatti di costruire una sorta di "cartella sociale" del cittadino, raccogliendo le informazioni su tutte le prestazioni sociali che gli vengono concesse, quelle erogate dall'INPS, dai comuni, dalle regioni, nonché quelle erogate attraverso

Violenza all'infanzia

"Ciò che ci spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni"
Martin Luther King

(4) https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Tavolo_10_Minori_e_mafie.pdf



il canale fiscale. L'Autorità garante ha dunque chiesto, con una nota del 28 giugno 2017, alle istituzioni competenti per la costruzione della banca dati e in particolare al Ministero del lavoro, all'Inps e al Garante per la protezione dei dati personali, di valutare la possibilità di modificare le voci attualmente previste nel Casellario dell'Assistenza in materia di violenza sulle persone di minore età, al fine di adottare i criteri significativi assunti dalla comunità scientifica nazionale e internazionale: maltrattamento psicologico, maltrattamento fisico, violenza sessuale, trascuratezza, violenza assistita. Ciò permetterebbe di ottenere una rilevazione costante e aggiornata declinata secondo diciture comparabili a livello internazionale e idonee a fornire una base conoscitiva sufficiente per la costruzione di politiche dedicate.

A seguito dell'invio della nota, l'Autorità ha proceduto nell'attività di sensibilizzazione sul tema attraverso alcuni incontri bilaterali con le istituzioni nonché con alcune associazioni impegnate nel campo del contrasto alla violenza all'infanzia (in particolare Terre des Hommes e Cismai).

L'Autorità garante e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza hanno proseguito la collaborazione strategica e operativa per assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. Nel corso del 2017, la formazione *online* predisposta nel 2016 è stata aggiornata. L'approfondimento è finalizzato alla formazione massiva degli operatori delle forze di polizia sulla CRC e sui compiti e sulle funzioni dell'Autorità garante, nonché all'adozione e all'attuazione di prassi e procedure uniformi in tutti i contesti che coinvolgono i minorenni e nei quali le forze dell'ordine intervengono, tramite linee guida e istruzioni operative per sostenere il lavoro quotidiano delle forze di polizia e per fornire concreti spunti sul tema dei

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza ha ritenuto di ampliare ulteriormente l'offerta formativa, prevedendo un'apposita area, nella piattaforma *e-learning* della Polizia di Stato, denominata "Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", considerato il rilievo delle tematiche di competenza dell'Autorità. In tale area, oltre ai moduli di cui sopra, può essere consultata la documentazione a supporto delle attività formative e, in particolare, i protocolli di intesa, il *vademecum* nella versione integrale e tascabile, la Relazione dell'Autorità garante al Parlamento per l'anno 2016.

Gli osservatori nazionali

Il 28 marzo 2017, si è svolta la riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella composizione definita dal decreto del 24 marzo 2017 che porta la firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'art. 3 del citato decreto prevede espressamente la presenza dell'Autorità garante in qualità di invitato permanente, precisando che tale partecipazione ha la finalità di garantire forme stabili di collaborazione, sinergie e supporto della stessa con l'Osservatorio. Come si è avuto già modo di rappresentare, la partecipazione dell'Autorità garante ai vari Osservatori e tavoli permanenti avviene in coerenza con la propria posizione di soggetto terzo e indipendente e questo le consente di partecipare attivamente e contribuire ai lavori apportando una visione di insieme delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio così ricostituito ha attivato il funzionamento di quattro gruppi di la-

La collaborazione con le forze di polizia

L'Autorità garante ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza come invitato permanente



Dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia alla Conferenza nazionale

La famiglia, una questione pubblica

voro, ciascuno dei quali si è dedicato ad approfondire temi che rispecchiano le priorità individuate dal "IV Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" (a seguire: IV Piano), e in particolare: le linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; i servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; le strategie e gli interventi per l'integrazione scolastica e sociale; il sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.

L'azione di monitoraggio attivata nel 2017 mira a verificare i risultati raggiunti e gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale in relazione a ciascuna tematica; a rilevare dati quantitativi e qualitativi che permettano di avere indicazioni utili per un'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza; ad identificare esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate nel Piano.

L'Autorità ha partecipato alle riunioni in plenaria e, tramite propri delegati, a tutti i gruppi di lavoro tematici fornendo specifici contributi. Particolarmente attiva è stata la partecipazione dell'Autorità garante sul tema che ha riguardato l'attuazione della legge n. 47 del 2017, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle strategie e gli interventi per l'integrazione scolastica e sociale.

L'osservatorio ha anche il compito di redigere il Rapporto alle Nazioni Unite sulla condizione dell'infanzia e l'adolescenza in Italia. Nel mese di luglio 2017 è stato pubblicato il V e VI Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il documento illustra le politiche e i programmi a favore delle persone di minore età realizzati dal Governo italiano nel periodo 2008–2016. A tal proposito si ricorda che il 2017 è stato anche l'anno in cui l'Auto-

rità garante, per la prima volta, ha presentato il parere allegato al Rapporto governativo sullo stato di applicazione, in Italia, della CRC (v. *supra* cap. 1).

Nel 2017, l'Autorità garante ha seguito, inoltre, i lavori dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, assicurando la presenza in tutti i gruppi tematici costituiti al suo interno, a cui ha offerto il proprio contributo a garanzia e promozione dei diritti delle persone di minore età, sia di quelli che vivono all'interno del proprio nucleo familiare, sia di quelli che una famiglia non ce l'hanno.

Nell'analisi della condizione delle famiglie dal punto di vista dell'evoluzione sociale e demografica, l'Autorità garante ha sottolineato il ruolo centrale ricoperto dalle famiglie nella crescita del sistema paese: la famiglia è questione pubblica, riguarda lo Stato e la collettività e rimettere al centro le famiglie quali soggetti attivi delle politiche pubbliche significa fare un investimento soprattutto in termini di capitale umano e sociale. Ne deriva una prospettiva che considera la famiglia come risorsa e come bene relazionale, in contrapposizione ad una visione culturale che considera le famiglie come problema.

I lavori dei sottogruppi tematici, in attesa della elaborazione di un Piano nazionale, sono confluiti nella terza Conferenza nazionale sulla famiglia che, come sottolineato in quella sede, ha costituito una occasione di confronto sul ruolo della famiglia come pilastro fondamentale della comunità educante, come prima agenzia educativa per i bambini e i ragazzi.

Le famiglie sono una risorsa in quanto producono relazioni capaci di alimentare e soddisfare, in base al potenziale dei propri componenti, i bisogni di ciascun membro. A partire da questo cambio di prospettiva la politica ha il compito di individuare misure strutturali che siano ri-



volte non al singolo componente, seppur portatore di diritti soggettivi, ma al nucleo familiare nel suo complesso, ivi comprese le persone di minore età. Il risultato dovrebbe essere il superamento della logica dei "bonus" per singolo componente, e l'adozione di un insieme di provvedimenti che trasversalmente incidano sulle famiglie come uno dei soggetti della comunità, in rete con tutti gli altri soggetti della società civile, pubblici e privati, profit e no-profit (imprese, ONG, privato sociale, fondazioni).

Il benessere delle persone di minore età dipende dal benessere relazionale della famiglia: per questo è importante guardare alle misure nazionali introdotte con una lente di ingrandimento che riconosca le famiglie come un sistema interdipendente di relazioni.

Un'ultima riflessione va ai bambini e ai ragazzi che una famiglia non ce l'hanno, perché l'art. 9 della CRC sancisce che tutti i bambini hanno diritto a vivere nella propria famiglia e a ricevere la protezione dello Stato, qualora la famiglia dovesse rivelarsi assente o inadeguata: lo Stato è la famiglia per i bambini e i ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine. Essi hanno diritto alle stesse opportunità dei loro coetanei che vivono in famiglia affinché sia pienamente attuato il principio di uguaglianza. Sostenere i bambini e i ragazzi in comunità significa preoccuparsi non solo di garantire loro standard adeguati, ma assicurare una rilevazione costante dei relativi dati e un progetto individualizzato di aiuto e di accompagnamento nell'uscita dal percorso di protezione. Questi ragazzi, al compimento della maggiore età, non possono trovarsi senza alcun punto di riferimento; pochi di loro fanno rientro nella famiglia di origine e vanno quindi sostenuti in questa percorso verso l'au-

tonomia. Il compimento dei 18 anni non deve trasformarsi in un evento problematico, ma in un momento da festeggiare, come accade a chi vive in famiglia. Infine, per riuscire a pensare alle persone di minore età quali soggetti attivi di oggi e persone adulte, occorre pensare alle famiglie non come istituzione del passato ma del futuro ed investire su di esse: le famiglie sono un elemento costitutivo di una architettura di insieme rispetto alla quale lo Stato deve curare la regia.

Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, ricostituito il 30 agosto 2016 e incardinato presso il Dipartimento per le pari opportunità. L'Autorità, in qualità di invitato permanente, ha svolto una funzione di monitoraggio e di consultazione ai fini dell'implementazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale sui *minori*, approvato il 10 agosto 2016 dal Consiglio dei ministri. Con nota del 7 luglio 2017, l'Autorità garante ha sottolineato – con particolare riferimento al punto 2 relativo alle strategie di contrasto dei crimini denominato "Implementazione banca dati dell'Osservatorio", l'importanza di effettuare la rilevazione dei dati non solo con riferimento agli autori di reato ma anche alle vittime di reato. Infatti il monitoraggio del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, cui per espressa disposizione normativa è preposto l'Osservatorio per il tramite dell'istituzione di una apposita banca dati (cfr. art. 17, co. 1-bis, l. 3 agosto 1998, n. 269), implica necessariamente, per dirsi completo, la sua estensione al punto di vista delle persone di minore età vittime di reato.

L'Autorità garante ha messo a disposizione il documento di proposta dalla stessa pubblicato intitolato "Verso la definizione dei livelli essenziali delle presta-

Il benessere delle persone di minore età dipende dal benessere relazionale dei membri della famiglia

Lo Stato è la famiglia per i bambini e i ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine

L'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile



L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'inter-cultura

zioni concernenti i diritti civili e sociali dei bambini e degli adolescenti”, nella parte che più direttamente interessava i lavori in oggetto: “Misure di protezione – Prevenire il maltrattamento, la violenza, l’abuso sui minorenni, lo sfruttamento, nonché ogni forma di loro commercializzazione”. In particolare, l’Autorità garante ha suggerito, alla luce di quanto previsto nel citato documento, di porre l’attenzione su alcuni punti e in particolare: azioni specifiche sulla formazione, universitaria e professionale, degli operatori; necessità di banche dati strutturali e costantemente aggiornate, con focus specifico sulle vittime; individuazione numerica e concreta dei servizi da garantire sul territorio in rapporto alla popolazione; descrizione concreta delle procedure operative da mettere in campo; sostegno alla genitorialità; attivazione e supporto dei centri antiviolenza.

L’Autorità garante ha infine individuato nell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile la sede istituzionale naturale ai fini della presentazione dell’opuscolo in lingua italiana intitolata “Dillo a qualcuno di cui ti fidi”. Nella cornice dell’attività di sensibilizzazione al contrasto alla violenza ed all’abuso sessuale, l’Autorità garante ha infatti provveduto alla traduzione in italiano del libretto esplicativo del video *Tell someone you trust*, elaborato in seno al Consiglio d’Europa per promuovere la diffusione dei diritti contenuti nella Convenzione di Lanzarote. L’opuscolo è disponibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (5). *Tell someone you trust* è un cartone animato, della durata di pochi minuti, che, con un linguaggio semplificato, si rivolge a tutti i bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni vittime di violenza, abuso o sfruttamento sessuale. Il video promuove la comunicazione, sti-

molando i bambini e le bambine a parlare con qualcuno di cui essi si fidino circa i fatti di cui possano essere stati vittime e di cui, inizialmente, possano provare vergogna. Il 15 settembre 2017, l’Autorità garante ha consegnato ai membri dell’Osservatorio la *brochure* auspicandone un’ampia diffusione quale strumento di lavoro fra gli operatori quotidianamente impegnati sul campo del contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia.

L’Autorità garante è componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’inter-cultura, ricostituito con Decreto Ministeriale del 31 agosto 2017 ed ha partecipato, il 9 novembre 2017, alla relativa riunione di insediamento.

Considerato il principio di indipendenza che caratterizza questa Autorità, è stato rappresentato nel corso della riunione, e successivamente richiesto al MIUR con nota formale, di prevedere la partecipazione dell’Autorità garante in qualità di invitata permanente e non già di componente, modificando il relativo decreto istitutivo.

L’Autorità garante continua a seguire le attività dell’Osservatorio e partecipa ai seguenti gruppi di lavoro costituiti nell’ambito dello stesso:

- 1) insegnamento dell’italiano come seconda lingua e plurilinguismo;
- 2) formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti;
- 3) cittadinanza e nuove generazioni italiane;
- 4) la scuola nelle periferie urbane multiculturali.

L’Osservatorio ha funzioni consultive e propositive sulle politiche scolastiche dell’integrazione interculturale e sulla loro

(5) <https://www.coe.int/en/web/children/tell-someone-you-trust>



attuazione, con particolare riferimento al monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni *stranieri* e alla sperimentazione e innovazione metodologica, didattica e disciplinare.

Anche nel 2017, l'Autorità garante ha partecipato ai lavori di quattro commissioni istituite in seno all'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (ONPG), organo del CNF volto a raccogliere dati ed elaborare studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali. I gruppi di lavoro cui ha partecipato l'Autorità hanno avuto ad oggetto "gli istituti della c.d. degiurisdizionalizzazione", "la giustizia di prossimità come efficienza della giurisdizione", "la giurisdizione in Europa e il rapporto tra Corti" nonché "la giurisdizione e tutela dei diritti umani: la situazione delle carceri". Le commissioni, che si sono riunite periodicamente, hanno proseguito le riflessioni avviate, in particolare, intorno alla necessità di coordinamento tra le diverse forme di *Alternative Dispute Resolution* (ADR): spesso, infatti, la normativa susseguitasi si è sovrapposta agli istituti che mirava a implementare.

Il 13 dicembre 2017 è stato approvato dal Consiglio direttivo il Rapporto annuale, che raccoglie il risultato dei lavori delle commissioni in cui è stata articolata la propria attività nell'anno trascorso e ne definisce gli obiettivi per il 2018.

La Conferenza di garanzia

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (d'ora in avanti "Conferenza di garanzia") è presieduta dall'Autorità garante ed è composta dai garanti delle regioni e delle province autonome dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove

istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali e delle province autonome dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe (art. 3, commi 6 e 7 della legge istitutiva, nonché d.p.c.m. 20 luglio 2012, n. 168).

Nel corso del 2017, rispetto alla situazione descritta nella Relazione dell'Autorità per le attività svolte nel 2016, sono stati nominati alcuni garanti regionali.

In particolare, in Molise, dopo un periodo di assenza di mandato, è stata nominata la garante dei diritti della persona, che svolge anche funzioni di garanzia in materia di infanzia e adolescenza. In Puglia si è provveduto a nuova nomina a seguito della scadenza del precedente mandato. In Sardegna, invece, dove era in vigore la legge istitutiva ma non si era ancora provveduto alla sua implementazione, è stata nominata la prima garante per l'infanzia e l'adolescenza.

I garanti attualmente in carica sono dunque 18, incluse le garanti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel completare la fotografia della situazione territoriale, è opportuno evidenziare come la regione Toscana non abbia finora provveduto alla nuova nomina del garante, figura assente dal 2016. Al 31 dicembre 2017, l'Abruzzo e la Valle d'Aosta sono le due regioni che ancora non hanno la legge di istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza o figura analoga.

Per avere dettagli sulle realtà regionali in materia, si rimanda alla "Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza – dicembre 2017" (v. allegato n. 3).

L'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (ONPG)

Nel corso del 2017, Molise e Sardegna hanno nominato la figura di garanzia

La regione Toscana non ha finora nominato il garante (assente dal 2016) e le regioni Abruzzo e Valle d'Aosta non hanno ancora la legge di istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza o figura analoga



■ BASILICATA

Vincenzo Giuliano
tel. 0971 447261/447079
garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

■ CALABRIA

Antonio Marziale
tel. 0965 880531
garanteinfanzia@consr.it

■ CAMPANIA

Cesare Romano
tel. 081 7783861/7783834
garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

■ EMILIA-ROMAGNA

Clede Maria Garavini
tel. 051 527 5713/5352
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

■ FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia Mellina Bares
tel. 040 3773131 - 29
cr.organigARANZIA@regione.fvg.it

■ LAZIO

Jacopo Marzetti
tel. 06 65937211-4
garanteinfanzia@regione.lazio.it

■ LIGURIA

Francesco Lalla
tel. 010 565 384
garante.infanzia@regione.liguria.it

■ LOMBARDIA

Massimo Pagani
tel. 02 67486290 fax 02 67482126
garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

■ MARCHE

Andrea Nobili
tel. 071 229 8483
garantediritti@regione.marche.it

■ MOLISE

Leontina Lanciano
tel. 0874 4291
garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it

■ PIEMONTE

Rita Turino
tel. 011 5757303
garante.infanzia@cr.piemonte.it

■ PUGLIA

Ludovico Abbaticchio
tel. 080 540 5727/ 5779
garanteminori@consiglio.puglia.it

■ SARDEGNA

Grazia Maria De Matteis
tel. 070 6014307
garanteinfanzia@consregsardegna.it

■ SICILIA

Luigi Bordonaro
Ufficio in corso di assegnazione

■ TOSCANA

In attesa di nuova nomina
tel. 055 23 87563
garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

■ UMBRIA

Maria Pia Serlupini
tel. 075 5721108
garanteminori@regione.umbria.it

■ VENETO

Mirella Gallinaro
tel. 041 2383422 -23
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

■ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Maria Paula Ladstätter
tel. 0471 970615
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

■ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Daniela Longo
tel. 0461 213201
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it



Nel 2017, la Conferenza si è ampliata con la partecipazione dei garanti di recente nomina e si è riunita in quattro occasioni, a fronte della previsione di convocazione, in via ordinaria, di due volte l'anno, così come indicato nel regolamento interno (d.p.c.m. 20 luglio 2012, n. 168).

Il 18 gennaio 2017, la Garante ha dato conto dell'azione di sensibilizzazione operata dall'Autorità per le nomine dei garanti regionali nelle sedi vacanti, nonché dell'azione di vigilanza affinché nelle regioni in cui i garanti sono in scadenza venga garantita la continuità dell'azione della figura di garanzia. La garante ha fatto il punto sul monitoraggio dei dati della tutela legale dei *minori stranieri* non accompagnati: in molti territori, infatti, sono state avviate, con modalità diverse, forme di sperimentazione volte ad attivare una progettualità finalizzata all'individuazione della figura del tutore volontario, soggetto non pubblico. Il lavoro di avvio di una fase di monitoraggio su scala nazionale, con una complementare interlocuzione con il Ministero della giustizia, ha fornito risultati che delineano un quadro di notevole difformità di applicazione dell'istituto, a partire dai tempi di nomina e dal ricorso agli elenchi dei tutori volontari, situazione che richiede, tra l'altro, un'attenta vigilanza nella sua fase operativa. Sulla base della programmazione dell'Autorità per il 2017, sono state definite priorità e ambiti di intervento, nonché i lavori di approfondimento avviati in sede di Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni. I temi individuati sono stati quelli del monitoraggio dell'istituto dei tutori volontari (vedi *infra* cap. 4) e la promozione dell'affido familiare. In quella sede è stato approvato il documento che profila, per la prima volta, linee condivise per la gestione delle segnalazioni, al fine di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (v. allegato n. 4).

In occasione della riunione tenutasi in data 15 marzo 2017, tra le altre, è stato modi-

ficato il regolamento interno della Conferenza di garanzia, nella parte in cui si prevedeva la figura del coordinatore. Nella riunione del 13 giugno 2017 sono stati adottati e diffusi i documenti di indirizzo elaborati dall'Autorità garante in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017 (vedi *infra* cap. 4; protocollo di intesa standard tra i garanti regionali e delle province autonome e i tribunali per i minorenni, linee guida per i tutori volontari e modulo formativo per la realizzazione della formazione dei tutori volontari). Durante la seduta del 4 ottobre 2017, è stata distribuita una scheda di rilevazione, elaborata dall'Autorità garante, relativa allo stato di attuazione delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari. I garanti sono stati invitati a indicare periodicamente le informazioni ivi richieste, con l'obiettivo di predisporre un sistema nazionale di rilevazione in tema di tutela legale dei *minori* non accompagnati. Tra gli aspetti problematici in materia di tutela si è evidenziato, quanto alla selezione, la difficoltà di realizzare il colloquio psico-attitudinale degli aspiranti tutori da parte dei garanti e, per quanto riguarda la formazione, sono emersi in particolare i problemi legati ai costi per la realizzazione dei corsi e alla mancanza di autonomia finanziaria di alcuni garanti in materia.

In presenza di prassi non omogenee di operatività e funzionamento dell'affido sul territorio nazionale, è stato rilevato, come dato costante, che dove le reti territoriali di sostegno funzionano, l'affidamento familiare è efficace, mentre nelle realtà dove tali reti non esistono, l'affidamento stenta a decollare. Questa riflessione ha indotto l'Autorità garante a ritenere prioritario l'avvio di un momento di studio e analisi sul funzionamento delle reti finalizzato a rafforzare e, in alcune realtà, a creare la rete delle relazioni fra i soggetti istituzionali, gli operatori del terzo settore e le famiglie: in altre parole, fra tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nei progetti di affidamento familiare.



Si è constatato che dove le reti territoriali a sostegno dell'affidamento familiare funzionano, l'istituto dell'affido è efficace e, al contrario, nelle realtà dove tali reti sono assenti, l'affidamento stenta a decollare

L'affidamento familiare si configura come un "sistema d'interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto" (v. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012, par. 110). La sua realizzazione richiede, pertanto, l'attivazione di una rete composta da singoli, istituzioni e soggetti della comunità locale al fine di sostenere processi di "genitorialità sociale" e di assumere l'accoglienza e la cura dei minorenni.

L'attivazione e la cura della rete a sostegno dell'affidamento familiare è, dunque, l'obiettivo fondamentale e irrinunciabile per sostenere ogni esperienza affidataria, per la quale occorre innanzitutto individuare i soggetti dell'affidamento.

Questa riflessione è stata affidata al gruppo composto dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché da esperti.

Il gruppo, nato con l'intento di individuare forme strutturali di condivisione, supporto e collaborazione fra gli attori dell'affidamento familiare che operano nei vari livelli territoriali, ha articolato i propri lavori in tre sottogruppi. Vi sono stati quattro incontri a Roma, ma la gran parte del lavoro si è svolta in modalità telematica.

L'obiettivo principale del lavoro è stato elaborare un documento operativo e non vincolante, coerente con le normative e i documenti già esistenti, idoneo a racchiudere schematicamente le operazioni da mettere in campo per costruire e/o sostenere le reti a supporto dell'affidamento familiare nei tre diversi livelli di rete territoriale: locale, regionale e nazionale:

Il gruppo ha prodotto un documento operativo sulle azioni necessarie per costruire e/o sostenere le reti a supporto dell'affido nei tre diversi livelli di rete territoriale: locale, regionale e nazionale

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_promozione_delle_reti_dellaffido_familiare.pdf.

Questo lavoro ha comportato la preliminare individuazione dei soggetti che operano in ciascuna delle tre reti e la definizione della loro identità e del ruolo dagli stessi assolto. Sono poi state individuate le funzioni e gli strumenti operativi della rete locale, regionale e nazionale.

Le reti individuate rappresentano principalmente luoghi stabili di confronto, coordinamento e corresponsabilità, la cui funzione varia in ragione della vicinanza agli interessi oggetto di cura; reti di prossimità e reti di programmazione unite, comunque, da un processo osmotico e al loro interno caratterizzate dalla compresenza, senza separazioni nette, di reti formali e informali. La rete consente, infine, di realizzare sul territorio contesti attivi di sinergia e collaborazione tra pubblico, privato sociale, cooperazione sociale e società civile, funzionali sia ai processi di promozione, sensibilizzazione, formazione e gestione della rete di famiglie sia al monitoraggio dei singoli progetti di affido familiare. Le reti sono anche il luogo in cui si realizza una progettualità ampia e partecipata e si valorizza la complementarità e la sussidiarietà delle azioni e degli interventi realizzati dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti in ambito nazionale, regionale e locale.

I primi destinatari del documento prodotto sono i garanti regionali e delle province autonome, i quali, se lo riterranno opportuno e in accordo alle peculiarità del territorio, potranno dar vita al documento arricchendolo di contenuti specifici e di concerto con i soggetti attivi sul tema. I medesimi potranno garantire, inoltre, un costante monitoraggio e tradurre le indicazioni in scopi specifici. Il documento è stato approvato dal gruppo di lavoro e formalmente restituito alla Conferenza di garanzia nel mese di dicembre del 2017 e condiviso con gli operatori del settore.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3.

**La Consulta nazionale delle associazioni e
delle organizzazioni: la voce del terzo settore**



3. La Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni: la voce del terzo settore

L'art. 8 del regolamento interno dell'Autorità garante prevede l'istituzione della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni (d'ora in avanti anche "Consulta") preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo permanente di consultazione che raccoglie i soggetti maggiormente rappresentativi impegnati in attività dedicate a bambini e adolescenti. L'obiettivo della Consulta è, infatti, di favorire la partecipazione della società civile organizzata alle attività dell'Autorità garante attraverso il confronto di idee, analisi e proposte.

Il 5 dicembre 2016 si è svolta la riunione di insediamento della Consulta, nella quale sono stati definiti i temi, individuati tra una serie di argomenti proposti da coordinamenti, organismi e associazioni presenti, in quanto ritenuti di particolare importanza ed attualità, e che sono stati successivamente oggetto di approfondimento da parte di specifici gruppi di lavoro. I tre temi prescelti sono stati *i)* la continuità degli affetti nell'affido familiare, *ii)* il disagio psicopatologico negli adolescenti e *iii)* la tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione. Le attività dei gruppi di lavoro hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2017 e si sono concluse nel corso dello stesso anno.

La continuità degli affetti nell'affido familiare

L'attività di analisi e studio sull'applicazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173, che ha apportato modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, nasce

dalla consapevolezza dell'importanza che le relazioni affettive positive rivestono nel percorso di crescita delle persone di minore età, e soprattutto di quelle che vivono una parte della loro vita lontano dalla propria famiglia biologica. La stabilità contribuisce alla struttura psichica del bambino. La legge n. 173/2015 riconosce e valorizza la "continuità degli affetti" nelle possibili situazioni in cui può evolversi un affido familiare e prevede espressamente sia la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il minore in affidamento - qualora questi venga dichiarato adottabile e ne sussistano i presupposti - sia la tutela della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento, nel caso di un nuovo e diverso collocamento del minore e qualora ciò corrisponda al suo superiore interesse.

Il monitoraggio sull'attuazione delle novità introdotte dalla legge n. 173/2015 rientra nel focus delle attività dell'Autorità garante, il cui compito principale consiste nel promuovere l'attuazione dei diritti previsti dalla CRC, tra i quali vi sono anche i diritti della persona di minore età a preservare le proprie relazioni familiari (art. 8) e a crescere ed essere educata prioritariamente nella propria famiglia d'origine, salvo i casi in cui la separazione si renda necessaria nel preminente e superiore interesse del *minore* (art. 9).

Il gruppo si è preliminarmente interrogato in merito alla necessità di una legge di tale portata. Sul punto, l'indagine ha fatto emergere l'esistenza di posizioni divergenti; questo dato ha rafforzato il convincimento in merito alla necessità della legge, quanto meno sul piano del cambiamento culturale. Obiettivo della legge non è solo mantenere i rapporti con la

Il monitoraggio sull'attuazione delle novità della legge n. 173/2015 sulla "continuità degli affetti"



famiglia affidataria, ma la sua portata è molto più incisiva. La scelta deve essere compiuta in base all'interesse del *minore*, ma se le relazioni sono state positive è necessario sottolineare il principio di preferenza della coppia affidataria.

Il documento finale approfondisce le novità introdotte dalla legge n. 173/2015 e fa il punto sul suo stato di applicazione attraverso l'analisi delle risposte alle informazioni richieste ai 29 tribunali per i minorenni d'Italia. Più in generale, i dati raccolti hanno consentito di ragionare sulle criticità e sui punti di forza che in futuro potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti e hanno prodotto alcune riflessioni sia rispetto alle caratteristiche delle famiglie affidatarie che sono poi diventate adottive, sia rispetto al profilo dei bambini e dei ragazzi che sono stati adottati. Si tratta, per lo più, di famiglie senza figli, che avevano già formalizzato la propria disponibilità ad adottare prima ancora del collocamento in affido dei minorenni. Quanto alla durata dell'affidamento, dalla rilevazione si evidenzia che i collocamenti in affido si protraggono per un tempo che, se pur non quantificato in anni, risulta comunque significativo.

Dall'analisi dei dati forniti dai tribunali per i minorenni emerge l'attenzione, nei provvedimenti che dispongono il collocamento in affido, a non separare fratelli e sorelle. Quanto al profilo dei minorenni interessati, si tratta spesso di bambini con un'età che in genere oscilla tra i due e i cinque anni. Rispetto al tempo trascorso dall'avvio dell'affido alla sentenza di adottabilità, si stima che possa durare approssimativamente tra i due e i quattro anni. Sono 16 i tribunali che hanno fornito informazioni sulle modalità di gestione del rientro del minore nella famiglia di origine e 19 quelli che hanno risposto alle domande del questionario relative alla prassi applicata durante il procedimento di adottabilità.

In particolare, rispetto al primo punto, 9 tribunali su 16 affermano che quando viene disposto il rientro nella famiglia di origine, vengono date indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la ex-famiglia affidataria.

Riguardo, invece, al procedimento di adottabilità l'indagine ha permesso di osservare che, in genere, tutte le figure che hanno un ruolo nel procedimento tendono a essere coinvolte nell'ascolto della famiglia affidataria e del minore.

Il documento finale prodotto dal gruppo di lavoro dedica ampio spazio alle testimonianze delle famiglie affidatarie, raccolte con il metodo dell'intervista e finalizzate a esplorare non soltanto il tema del mantenimento delle relazioni affettive, ma anche le modalità di applicazione delle procedure da parte dei tribunali seguite dai servizi sociali. Le testimonianze e i dati raccolti nel documento hanno fatto emergere l'esistenza di diverse interpretazioni e la mancanza di prassi uniformi e al contempo hanno generato molte riflessioni rispetto ai modi in cui ovviare ad alcune criticità e migliorare il sistema.

Da qui l'esigenza in capo all'Autorità garante di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee in ambito nazionale attraverso una serie di raccomandazioni destinate alle istituzioni, agli ordini professionali, alle autorità giudiziarie e agli altri attori del sistema (v. allegato n. 6.3). Una di queste richiama la necessità avvertita dal gruppo di lavoro di rendere le adozioni e gli affidamenti più flessibili nonché l'importanza - per chi ha il difficile compito di decidere il destino di questi ragazzi e di valutare le capacità genitoriali della coppia - di definire una progettualità efficace, raccogliendo tutti gli elementi necessari per capire con chiarezza le prospettive di recupero della famiglia d'origine. Questa raccomandazione poggia sulla consapevolezza per

Le raccomandazioni dell'Autorità garante



cui solo una buona progettualità consente di adottare le soluzioni più idonee per tali persone di minore età. Il documento finale è consultabile integralmente sul sito dell'Autorità garante (6).

La salute mentale degli adolescenti

La salute mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico che assume particolare rilevanza in età evolutiva. È infatti necessario, proprio in questo periodo della vita, saper intercettare tempestivamente eventuali disturbi psichiatrici che, se non adeguatamente individuati e trattati, permangono anche in età adulta, con conseguenze sulla salute dei soggetti affetti e delle loro famiglie.

In un'ottica di prevenzione del disagio psichico e di promozione della salute mentale, l'Autorità garante ha istituito un gruppo di lavoro composto da esperti e componenti della Consulta, che ha elaborato un documento nato dall'esigenza di approfondire le conoscenze dei bisogni delle persone di minore età al fine di sviluppare politiche sempre più efficaci ed efficienti, orientate a una effettiva promozione della salute mentale.

L'obiettivo ultimo del gruppo di lavoro è stato quello di individuare le criticità nell'interfaccia tra i vari sistemi coinvolti e giungere a definire le condizioni minime sostenibili per un corretto e adeguato intervento, in accordo con i principi della CRC.

I servizi nell'ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione e trattamento dei disturbi psichiatrici in adolescenza devono orientare il loro agire e i loro interventi nel rispetto di tali principi, garantendo, quindi, agli utenti e alle loro famiglie specificità, partecipazione, continuità e autonomia.

La specificità dell'età e del ruolo della famiglia e dell'ambiente richiede un'assunzione di responsabilità collettiva per garantire il miglior percorso possibile di crescita del bambino e dell'adolescente. La specificità è, al contempo, riferita ai singoli e ai loro bisogni, che devono poter ricevere risposte differenziate e mirate. L'attenzione alla specificità dell'età e della fase di sviluppo è particolarmente rilevante in adolescenza, per i rapidissimi cambiamenti evolutivi che amplificano il rischio di trattare i ragazzi con modalità non appropriate ai loro bisogni.

Continuità e autonomia non sono inclusi esplicitamente tra i principi base della CRC, ma ne sono diretta conseguenza. La rilevanza della continuità dei legami e delle relazioni è, se possibile, ancora maggiore per i ragazzi con disagio o disturbo psichiatrico. La continuità dei percorsi e degli interventi richiede il lavoro in équipe multi-professionale, la costante integrazione interprofessionale e inter-istituzionale, e percorsi di formazione permanente e condivisa tra professioni e servizi.

La CRC evidenzia l'importanza di riconoscere le competenze esistenti nei ragazzi e la loro autonomia. Con i ragazzi con disagio psichico o disturbo psichiatrico, e con le loro famiglie, l'attenzione a questo aspetto è davvero molto rilevante, per il rischio di focalizzarsi solo sulle difficoltà e sui problemi e non vedere e non valorizzare sufficientemente le competenze esistenti, i punti di forza e le risorse. L'inclusione educativa e sociale e il radicamento territoriale rappresentano volani importanti a supporto dell'autonomia e della "capacitazione". La scelta relativa all'approfondimento del tema della salute mentale degli adolescenti è dettata dai bisogni emergenti della popolazione nell'ambito della salute mentale, dai disturbi neuropsichici nell'infanzia e adolescenza e dalle problematiche ad essi correlate come, in particolare, la

Garantire agli utenti e alle loro famiglie specificità, partecipazione, continuità, autonomia

(6) <http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/affetti-affido-familiare.pdf>



presa in carico, la continuità delle cure e l'attuazione di percorsi a differente intensità assistenziale. Emerge chiaramente come i servizi territoriali spesso non abbiano risorse sufficienti e figure multidisciplinari necessarie, come le strutture semi-residenziali e residenziali terapeutiche siano carenti dal punto di vista numerico e, in molti casi, non posseggano i requisiti fondamentali per un progetto rivolto a soggetti in età evolutiva. In definitiva emerge come manchi, per i disturbi neuropsichici, un adeguato sistema di servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, in grado di operare sinergicamente ed efficacemente sia sul piano della diagnosi, sia su quello dell'intervento, che sul piano della continuità dei percorsi, degli interventi e dei servizi.

Sul piano metodologico si è scelto di operare attraverso *focus group* con soggetti e testimoni privilegiati che lavorano nel settore delle persone di minore età nei diversi ambiti, riunendoli attorno ad un tavolo e permettendo una visione interdisciplinare e una fedele individuazione delle aree di vulnerabilità e dei punti di forza. Gli ambiti individuati sono stati l'area sanitaria e socio-sanitaria, l'area sociale, l'area dell'istruzione e dell'educazione. Per valutare anche il punto di vista e le osservazioni della magistratura, è stato inoltrato un questionario ai tribunali per i minorenni dei territori individuati per la rilevazione di casi-studio. È stato previsto, inoltre, un confronto con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Numerosi sono stati gli spunti di riflessione e dibattito e le evidenze riscontrate. Un primo elemento nel sistema di presa in carico della persona di minore età con disagio psichico o disturbi psichiatrici è la questione della formazione del personale coinvolto, direttamente e non, e della comunicazione e integrazione tra i servizi, quindi la difficoltà a trovare personale con esperienza

specifico nel campo. È stata sottolineata l'opportunità di mettere a punto un modello multidisciplinare e integrato che favorisca lo sviluppo di culture professionali capaci di dialogare tra loro.

Alcuni gruppi di minorenni con caratteristiche di vulnerabilità, quali i minorenni migranti, quelli sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale, i minorenni con problemi di dipendenza, le persone di minore età adottate, presentano un maggiore rischio di esplosione del disagio psichico. Pertanto, è opportuno attivare percorsi virtuosi che conducano alla formalizzazione di protocolli tra i servizi coinvolti nella loro presa in carico. È stato, altresì suggerito di implementare le "équipe adozioni" come strumento importante di rilevazione e di intervento precoci e specializzato per le crisi adottive che sono rilevanti soprattutto nei casi di adozione internazionale. Complessivamente, nei *focus group* si evidenzia come gli adolescenti a maggior rischio per la salute mentale siano paradossalmente quelli per i quali le risposte sono maggiormente insufficienti ed aspecifiche, pur esistendo alcune buone pratiche locali meritevoli di diffusione.

Una terza comune criticità è rappresentata dalla difficoltà delle strutture specialistiche di garantire risposte tempestive e mirate necessarie agli adolescenti con disturbi psichiatrici, sia per mancanza di risorse che per carenza di strutture diurne e residenziali terapeutiche e insufficienza di posti letto in reparti ospedalieri adeguati. Occorre ripensare i luoghi di cura alla luce delle caratteristiche sempre più complesse degli adolescenti e accrescere le risposte al disagio psichico e ai disturbi psichiatrici attraverso "luoghi di mezzo" (centri diurni, centri diurni terapeutici, etc.), flessibili e diversificati.

È emersa ancora come fondamentale la necessità di implementare la fase dell'individuazione precoce del disagio e dei disturbi psichiatrici, intervenendo sulla

Favorire lo sviluppo di culture professionali capaci di dialogare

Importante garantire risposte tempestive, mirate, flessibili, diversificate



riduzione del tempo che intercorre fra il momento della richiesta e quello dell'effettivo contatto tra l'operatore del servizio e il minore o un suo familiare. Infatti, i tempi dell'intervento vengono segnalati come criticità da più di un *focus group* in relazione alla scarsa tempestività della presa in carico delle persone di minore età.

Tempi di accesso ai servizi troppo lunghi

Tale situazione è ulteriormente problematica nei casi di minorenni inseriti in comunità educativa o quelli ristretti presso gli istituti penali, laddove invece l'intervento di presa in carico e di monitoraggio richiede tempi rapidi di attivazione e tempestività di consultazione specialistica quando necessario. A tal proposito è stata sottolineata l'opportunità di formalizzare protocolli per minorenni inseriti in comunità educativa con disagio o disturbi psichiatrici, facilitando i tempi di accesso ai servizi specialistici, nonché protocolli per garantire la continuità dei percorsi terapeutici tra servizi residenziali e territorio. Dal lavoro svolto sono state formulate delle raccomandazioni rivolte innanzitutto al Governo, alle regioni e alle province autonome e agli altri interlocutori istituzionali. Tali raccomandazioni hanno anche l'intento di rappresentare un indirizzo per i singoli operatori e gli utenti del settore, favorendo l'integrazione tra i diversi sistemi e garantendo la continuità e l'efficacia dei percorsi, sulla base delle buone pratiche raccolte e consolidate.

Le raccomandazioni dell'Autorità garante

Tra queste, si raccomanda innanzitutto che tutti i servizi e gli interventi nell'ambito dei disagi psichici e dei disturbi psichiatrici in adolescenza siano effettivamente improntati ai principi di specificità, partecipazione, continuità e autonomia derivanti dai principi trasversali della CRC, già descritti, purtroppo ancora scarsamente applicati.

Le ulteriori raccomandazioni si strutturano in una prospettiva delineata da sette fattori principali, concepiti in un *continuum* dinamico orientato al miglioramento del sistema di prevenzione, presa in carico e cura della salute mentale in età evolutiva e, *in primis*, nel periodo dell'adolescenza, quali: dispersione delle risorse *versus* unitarietà e adeguatezza delle risorse; specializzazione *versus* visione di insieme; singole responsabilità *versus* governo del lavoro in rete e cura della comunità locale; frammentazione delle competenze *versus* continuità dei percorsi; informazioni settoriali *versus* monitoraggio complessivo; cura *versus* promozione della salute; rigidità delle risposte *versus* flessibilità, complementarietà e innovazione. I risultati dell'approfondimento relativo al tema della salute mentale degli adolescenti sono stati sistematizzati in un documento di studio e proposta consultabile sul sito dell'Autorità garante (v. allegato n. 6.4) (7).

La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione

Il gruppo di lavoro in tema di tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione ha prodotto un documento finale che è stato pubblicato anche sul sito dell'Autorità garante (8), articolato in tre parti: "Informazione e minorenni"; "Minorenni e comunicazione radiotelevisiva" e "Minorenni e web".

La prima parte del documento presenta la tematica attraverso la normativa nazionale e internazionale di riferimento, alcune vicende di cronaca e alcuni spunti di riflessione sulle problematiche principali che si pongono in materia. Viene, altresì, messa in evidenza l'esistenza di diversi livelli ordinamentali di protezione delle per-

(7) <http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/salute-mentale-adolescenti.pdf>

(8) http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf



sone di minore età nell'informazione, il livello internazionale e quello interno, con particolare riferimento a quello costituzionale (artt. 2 e 31 Cost.) e a quello legislativo in senso ampio (legge n. 69/63 istitutiva dell'Ordine dei giornalisti; legge n. 633/1941 sul diritto d'autore; d.lgs. n. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, etc.). Il documento insiste soprattutto sulla responsabilità dei giornalisti e sul difficile bilanciamento tra il diritto a informare e ad essere informati e il diritto alla riservatezza, fondamentale per assicurare la tutela delle persone di minore età. Nello specifico, viene evidenziato il cambiamento di paradigma operato con la firma della Carta di Treviso (il 5 ottobre 1990, per iniziativa della Federazione nazionale della stampa, dell'Ordine dei giornalisti e di Telefono Azzurro) che regola il rapporto tra due diritti/doveri costituzionalmente garantiti: quello di esercitare la libertà di informazione e quello di proteggere un cittadino al di sotto dei 18 anni nel suo sviluppo.

La seconda e la terza parte del documento si soffermano, rispettivamente, sulla comunicazione radiotelevisiva e sul *web*. Più nel dettaglio, la seconda parte include tanto la problematica dei contenuti trasmessi/accessibili alle persone di minore età, quanto quella della tutela dei minorenni "nello schermo".

Il documento insiste sul divieto di trasmissioni che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, principio di base che si applica espressamente ai programmi con scene di violenza particolarmente brutale (si parla, infatti, di violenza gratuita, insistita o efferata).

Per quanto riguarda la tutela delle persone di minore età "nello schermo", viene fatto riferimento alle norme che tutelano l'infanzia e l'adolescenza quando essa sia protagonista di programmi o trasmissioni radiotelevisive. In particolare, il c.d. "Codice

media e *minor*" (Codice di autoregolamentazione tv e *minor*) obbliga le emittenti, tanto nei programmi di intrattenimento quanto nelle trasmissioni di informazione, a non trasmettere immagini di minorenni coinvolti in fatti criminosi (in qualità di autori, testimoni o vittime) e a garantirne l'assoluto anonimato. Allo stesso modo, viene fatto riferimento al d.m. 27 aprile 2006, n. 218, secondo cui l'impiego di persone con meno di quattordici anni in programmi radiotelevisivi deve avvenire nel rispetto della loro dignità personale, della loro immagine, della loro integrità psico-fisica e della loro privacy. Nella terza ed ultima parte, il documento affronta la delicata e altrettanto attuale tematica dei minorenni in rete. Partendo dalla considerazione che la trasformazione in atto non riguardi più soltanto il rapporto del singolo minorenne con i social media, ma anche le relazioni sociali in cui è incluso, il documento sottolinea la necessità di creare una vera e propria "cultura della sicurezza" che, attraverso gli adulti, debba essere trasferita ai più piccoli. Tra i rischi e le tematiche affrontati, oltre al problema di identificare i responsabili in rete, vengono richiamati il dibattito attuale in merito al consenso digitale e il recepimento della nuova normativa europea relativa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). Tra le tematiche affrontate vi sono, infine, anche quelle del cyberbullismo e dello sfruttamento sessuale dei minorenni in rete. Sul cyberbullismo vengono ovviamente richiamate la recente legge 29 maggio 2017, n.71 recante disposizioni a tutela dei *minori* per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, la definizione del termine e la necessità di contrastare questo fenomeno attraverso prevenzione e sensibilizzazione. In merito allo

Un documento articolato in tre parti: "Informazione e minorenni"; "Minorenni e comunicazione radiotelevisiva" e "Minorenni e web"



sfruttamento sessuale delle persone di minore età in rete, il documento fa riferimento ai molti episodi di violenza che, a vario titolo, coinvolgono vittime infra-diciottenni e che, non di rado, integrano comportamenti penalmente rilevanti: pedofilia, prostituzione, pornografia e altri delitti gravi. Questa pubblicazione raccoglie, dunque, il frutto dei lavori di membri ed esperti di associazioni e istituzioni ed è espressione dell'auspicato principio del "fare rete", nel rispetto del superiore interesse del *minore*, al fine di rendere concreta ed efficace la tutela di tutte le persone di minore età presenti nel nostro Paese, garantendo loro una vita libera da violenze.

Le sfide dei nativi digitali
del terzo millennio:
bullismo e cyberbullismo

Negli ultimi decenni abbiamo assistito all'esplosione di nuovi strumenti tecnologici e dell'utilizzo di Internet e social media, divenuti ormai indispensabili in ambito professionale, sociale e relazionale: la loro rapida diffusione ha dato nuova forma ad ogni settore della vita umana. L'evoluzione digitale è senz'altro una risorsa positiva e ha offerto notevoli opportunità di sviluppo. La rete ha il potere di promuovere e diffondere il sapere a una velocità prima inimmaginabile ed è, pertanto, uno strumento prezioso e utile anche per i ragazzi, che hanno oggi accesso a un mare pressoché sconfinato di informazioni, che si traduce in un importante vantaggio in termini formativi. Lo "spazio virtuale" costituisce, al tempo stesso, un luogo che nasconde insidie e pericoli ed è oggi scenario di gravi fatti che possono compromettere la tutela delle persone di minore età e tradursi in fenomeni come quello del cyberbullismo.

Quando si tratta dell'utilizzo della rete da parte di bambini e ragazzi, una delle insidie più pericolose risiede nel suo uso "deviante" da parte dei minorenni stessi. In questo contesto è intervenuta la recente legge n. 71/2017 recante disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-

bullismo per definire le condotte di cyberbullismo e prevedere per esse una rete di strumenti preventivi.

Alla luce della rilevanza che riveste la questione del rapporto dei minorenni con il mondo della comunicazione, in particolare, con il *web*, e dell'emergenza sociale di bullismo e cyberbullismo, l'Autorità garante è intervenuta a più riprese su questi delicati argomenti, partecipando anche a diverse iniziative in tutta Italia, nella consapevolezza che parlare dei fenomeni in atto e stimolarne l'approfondimento da parte di tutti costituisce parte integrante delle azioni di prevenzione e sensibilizzazione, imprescindibili per tutelare efficacemente i diritti delle persone di minore età.

Tra le diverse iniziative, nel corso del convegno "Dentro la rete: la tutela dei *minori* in Internet", svoltosi a Campobasso e rivolto a dirigenti scolastici, docenti e una rappresentanza di studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado della Regione, l'Autorità garante ha stimolato la partecipazione dei ragazzi presenti ed ha inviato un questionario da somministrare agli studenti sulla tematica.

L'Autorità garante, inoltre, continua a partecipare al progetto "Generazioni Connesse" (*Safer Internet Centre III*), co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Connecting Europe Facility" (*CEF*) e finalizzato alla promozione di un uso sicuro e positivo di Internet e delle tecnologie digitali tra i ragazzi e le ragazze. Il progetto fornisce strumenti, consigli e informazioni, sia ai giovani che ai genitori e agli insegnanti, facendo da collettore delle diverse esperienze e mettendole al servizio dei ragazzi. Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell'interno-polizia postale e delle comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net,



Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire.

Il 7 febbraio 2017, l'Autorità ha partecipato al *Safer Internet Day*, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea per promuovere un uso consapevole di Internet. *"Be the change: unite for a better Internet"* ne è stato lo slogan, per sollecitare la riflessione dei ragazzi sul ruolo che ciascuno può svolgere per una navigazione sicura. In concomitanza con il *Safer Internet Day*, si è tenuta la prima Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola. L'iniziativa, intitolata *"Un*

Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo", è stata promossa dal MIUR nell'ambito del Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. In quell'occasione, l'Autorità garante ha lanciato la campagna virale *#No-ABullismoPerché* per raccogliere le opinioni dei ragazzi sul bullismo, offrendo loro prezioso ascolto.

L'Autorità garante ha inserito un banner collegato al sito di Generazioni Connesse sul proprio sito istituzionale per promuovere le diverse iniziative realizzate nell'ambito del progetto anche sul proprio *social network*.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

4.

**I *minori stranieri* non accompagnati:
dopo la frontiera, il bisogno di "normalità"**



4. I minori stranieri non accompagnati: dopo la frontiera, il bisogno di "normalità"

I "vulnerabili tra i vulnerabili": i *minori stranieri non accompagnati*, tre volte vulnerabili perché di minore età, *stranieri* e soli

Tra i destinatari degli interventi dell'Autorità garante nel 2017 vi è la categoria dei bambini e dei ragazzi "vulnerabili tra i vulnerabili": i *minori stranieri non accompagnati*, tre volte vulnerabili perché di minore età, *stranieri* e soli. Al 31 dicembre 2017, i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mostravano che i *minori stranieri non accompagnati* presenti e censiti in Italia erano 18.303. Il 7 aprile 2017 è stata adottata la legge n. 47/2017 che – entrata in vigore il 6 maggio 2017 dopo un iter parlamentare tortuoso, avviato nel 2013 – per la prima volta, in Italia e in Europa, affronta tutte le misure di protezione a tutela dei *minori stranieri non accompagnati*. Tale normativa ha attribuito all'Autorità garante una competenza diretta (sia pure sussidiaria e temporanea, nelle regioni prive di garante regionale) nella selezione e formazione dei tutori volontari dei *minori stranieri non accompagnati*. Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 47/2017, le regioni prive di garante erano cinque (Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta); attualmente, le regioni che non hanno nominato un garante rimangono Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta. Proprio in vista della nomina del garante nelle regioni che attualmente ne sono prive, l'Autorità garante ha adottato delle linee guida sul trasferimento delle funzioni attinenti la promozione, la selezione e la formazione dei tutori volontari ai garanti regionali, accessibili sul sito dell'Autorità garante.

I tutori volontari sono privati cittadini cui è richiesto il possesso di requisiti minimi fissati, dalle citate linee guida dell'Autorità garante, e un'adeguata formazione. Gli aspiranti tutori una volta completata la formazione e confermata la propria dispo-

nibilità vengono iscritti negli elenchi dei tutori volontari di *minori stranieri non accompagnati*. Il tutore volontario è un anello essenziale del sistema di accoglienza italiano, che si raccorda e dialoga con tutti gli altri attori di tale sistema (es: servizi sociali, responsabili dei centri di accoglienza, uffici scolastici regionali, tribunale per i minorenni, procura della Repubblica presso il tribunale per il tribunale per i minorenni); ha, pertanto, un ruolo fondamentale nel processo di integrazione del *minore straniero non accompagnato*.

I primi interventi in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017

Per adempiere con tempestività ai compiti attribuiti dall'art. 11 della l. n. 47/2017, l'Autorità garante ha innanzitutto inviato una richiesta alle regioni prive di garante regionale o di legge regionale che ne preveda la figura, di attivarsi tempestivamente al fine di prevederla e di nominare un garante regionale, soprattutto in ragione delle nuove competenze assegnategli (v. allegati nn. 6.5 e 6.6).

L'Autorità garante ha dunque istituito, nell'ambito della Conferenza di garanzia (vedi *supra* cap. 2), un gruppo di lavoro sulla tutela legale dei *minori non accompagnati*, al quale hanno partecipato i garanti regionali e delle province autonome e alcuni esperti. In questo ambito sono stati condivisi, discussi e prodotti i seguenti documenti: linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47 (v. allegato n. 5.1); modulo standard per la formazione dei tutori volontari (v. allegato n. 5.2); protocollo standard di intesa tra il presidente del tribunale per i minorenni e il garante

Il tutore volontario è anello essenziale del sistema di accoglienza, si raccorda e dialoga con gli altri attori di tale sistema



regionale/della provincia autonoma/Autorità garante (nelle regioni prive di garante).

Nel mese di giugno 2017, l'Autorità garante ha adottato e pubblicato sul proprio sito le Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari. L'obiettivo delle Linee guida è quello di assicurare una base comune di intervento in tutto il territorio nazionale, offrendo linee di indirizzo a livello nazionale che potranno essere opportunamente implementate alla luce delle esigenze e delle caratteristiche delle singole realtà territoriali regionali. L'intento inoltre è quello di assicurare una tendenziale uniformità al fine di garantire un efficace esercizio della funzione tutoria sul territorio nazionale, anche in vista dei risvolti che la materia della tutela volontaria sta assumendo a livello internazionale.

Nelle linee guida sono stati indicati gli strumenti che si ritengono più efficaci per una corretta e fattiva selezione e formazione dei tutori volontari. In particolare è stato previsto che la funzione del tutore sia gratuita e volontaria e che la selezione - che avviene attraverso la predisposizione di un bando pubblico, senza scadenza - si articoli in tre fasi:

- a. preselezione: i candidati sono selezionati - con procedura di evidenza pubblica - sulla base dei titoli presentati nella domanda;
- b. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando sono ammessi alla procedura di formazione che avverrà sulla base di un modulo formativo di 24/30 ore predisposto dall'Autorità garante e che è parte integrante delle Linee guida;
- c. iscrizione nell'elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, sono iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso i tribunali per i minorenni.

È stato previsto che ai corsi di formazione per tutori volontari possano accedere solo i cittadini preselezionati attraverso la procedura sopra descritta e che solo i candidati che abbiano completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni (v. allegati 5.2 e 5.4).

L'Autorità garante ha predisposto un modello di formazione unitario che, insieme alle linee guida, costituiscono strumenti formativi di programmazione su base nazionale. Di tali strumenti ha promosso la diffusione attraverso ogni mezzo idoneo a consentirne un'ampia conoscenza, in particolare mediante organi di stampa, siti *web* degli uffici dei garanti regionali e delle province autonome, dei tribunali per i minorenni e degli ordini professionali.

Al fine di garantire che il tutore sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, si è offerta una formazione mirata e multidisciplinare, a livello territoriale per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative locali. L'obiettivo è quello di formare una persona qualificata che, pur non essendo un professionista della tutela legale, abbia le conoscenze necessarie per adempiere ai propri doveri con responsabilità, efficienza e appropriatezza relazionale. Per questo motivo, è stato previsto come momento formativo iniziale la realizzazione di 3 moduli (di 8/10 ore ciascuno), relativi al campo fenomenologico, giuridico e psico-sociale.

Per la regione Valle d'Aosta, considerata l'esigua presenza di *minori* non accompagnati in accoglienza nel territorio e tenuto conto della peculiare competenza bi-regionale (Piemonte e Valle d'Aosta) del tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con unica sede a Torino, in data 22 giugno 2017, l'Autorità garante ha sottoscritto l'atto di delega che attribuisce alla garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Piemonte l'esercizio delle funzioni di se-

Le linee guida per la selezione, formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari

Il modulo standard per la formazione dei tutori volontari



I protocolli di intesa tra presidenti dei tribunali per i minorenni e garanti regionali/delle province autonome o Autorità garante nelle regioni prive di garante

lezione e formazione dei privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un *minore straniero* non accompagnato residenti e/o domiciliati anche nella regione Valle d'Aosta.

Il 19 giugno 2017, sul modello del protocollo standard elaborato, l'Autorità garante ha stipulato i protocolli di intesa con i presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni prive di garante.

In quell'occasione, sono state esaminate e discusse le azioni da intraprendere in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017, con particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni impegnate sul territorio, al fine di pubblicizzare e diffondere il bando per la candidatura degli aspiranti tutori volontari. Oggetto di riflessione sono state anche le modalità di inclusione di tutori già "operativi" nei nuovi elenchi. I presidenti dei tribunali per i minorenni hanno predisposto, anche con la collaborazione dei giudici preposti alla funzione tutelare presso i tribunali ordinari, un elenco degli eventuali tutori volontari già nominati in precedenza, a cui richiedere, conformemente a quanto previsto dalle linee guida, di presentare autocertificazione di requisiti e casellario giudiziale per essere inseriti successivamente negli elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 47/2017. Si è da ultimo discusso dell'istituzione, da parte dei tribunali, dell'elenco dei tutori volontari e delle proposte in merito alle modalità di realizzazione della formazione degli aspiranti tutori, ipotizzando il coinvolgimento di università, giudici onorari, assistenti sociali, ordini professionali.

Il 23 giugno 2017, si è svolta una riunione con le associazioni esperte di *minori* e immigrazione (indicate dalla Consulta delle associazioni alla quale l'Autorità ha richiesto di segnalare otto associazioni), con i consigli professionali (Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Consiglio nazionale del-

l'ordine degli psicologi, Associazione nazionale dei pedagogisti italiani, Consiglio nazionale forense) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nel corso della quale sono stati presentati gli strumenti predisposti in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017. È stato richiesto anche un supporto concreto per attivare sul territorio nazionale un'azione di sensibilizzazione e diffusione della figura del tutore volontario finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di intraprendere questo nuovo ruolo di cittadinanza attiva.

La legge n. 47/2017 e i tutori volontari: una sfida per l'Europa

Gli interventi dell'Autorità garante in questo panorama costituiscono diretta attuazione della legge n. 47/2017, sia nella parte che attribuisce all'Autorità garante la competenza nella selezione e formazione dei tutori volontari sia in riferimento all'art. 11 della legge, come modificato dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, il quale, prevedendo che ciascun tutore volontario possa avere in tutela sino ad un numero massimo di tre *minori stranieri* non accompagnati, "salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni", ha attribuito all'Autorità garante una nuova competenza nel monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni ivi contenute. A tal fine, la norma novellata stabilisce che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante presentando, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate. Giova ricordare come il d.lgs. n. 220/2017 abbia modificato anche il secondo comma dell'art. 11, tale per cui, adesso, la disciplina applicabile non è più quella contenuta nel titolo IX del codice civile ("Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio"), bensì



quella di cui al titolo X, capo I, dedicata alla tutela e all'emancipazione. La correzione di questo "refuso" modifica "in corsa" l'approccio intrinseco alla figura del tutore volontario.

A fine 2017, dopo quasi sei mesi di concreta applicazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017 cambia la prospettiva del tutore volontario: da espressione di genitorialità diffusa si ripositiona su esercizio effettivo di alti valori di solidarietà sociale e cittadinanza attiva. L'Autorità garante, anche raccogliendo le aspettative e i timori degli aspiranti tutori volontari che hanno frequentato i corsi di formazione, ha rivolto alle istituzioni richieste per supportare l'attività del tutore volontario. A tal riguardo, in data 20 novembre 2017, l'Autorità garante ha trasmesso una nota al Presidente del consiglio dei ministri, alla Sottosegretaria alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai Presidenti dei consigli regionali e alla Conferenza Stato-regioni evidenziando il lavoro sino ad allora svolto in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47/2017 e la carenza degli strumenti volti ad agevolare le attività dei tutori volontari e – di conseguenza – a favorire la più ampia adesione di aspiranti tutori volontari al progetto di attuazione della norma stessa. La nota sottolinea l'esigenza di adottare i seguenti interventi: istituzione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei tutori volontari ove mancante; previsione di permessi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dalla legge; assicurare un rimborso per le spese sostenute dai tutori volontari (v. allegato n. 6.7).

L'attività di selezione e formazione

In data 12 luglio 2017, l'Autorità garante ha provveduto a pubblicare l'avviso pubblico "per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di *minori stranieri non accompagnati* a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta", privi di garante a quella data (v. allegato n. 5.3). L'art. 1 dell'avviso pubblico stabilisce i requisiti per la presentazione della domanda, da parte delle persone "residenti e stabilmente domiciliate" nelle regioni di riferimento; tra i requisiti vi sono il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana e il compimento del venticinquesimo anno di età.

Per la Valle d'Aosta, l'Autorità garante ha conferito apposita delega al garante del Piemonte nella selezione e formazione dei tutori volontari (v. *supra* cap.2).

Il 13 luglio 2017, la regione Molise ha provveduto alla nomina della garante dei diritti della persona, con la quale l'Autorità garante ha provveduto a sottoscrivere un protocollo per la gestione delle procedure di selezione e formazione dei tutori volontari. Il 22 novembre 2017 è stata nominata la prima garante per l'infanzia della regione Sardegna, la cui nomina è avvenuta successivamente al primo corso di formazione per aspiranti tutori volontari di *minori stranieri non accompagnati* organizzato a Cagliari dal 10 al 13 novembre 2017: anche con la garante neo-nominata l'Autorità garante ha sottoscritto un protocollo che organizza le attività di selezione e formazione nella fase transitoria di organizzazione dell'ufficio.

Per facilitare la comprensione della legge n. 47/2017 da parte della cittadinanza e per rispondere ai quesiti più frequenti intorno alla figura del tutore volontario,

Il 12 luglio 2017, l'AGIA ha pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di tutori volontari nelle regioni prive di garante

Il tutore volontario è espressione di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva



L'AGIA ha anche elaborato delle *Frequently Asked Questions* (FAQ) per rispondere alle domande più frequenti sulla figura del tutore volontario

l'Autorità garante ha elaborato delle *Frequently Asked Questions* (FAQ), anche accessibili sul sito dell'Autorità garante (9).

Immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2017, l'Autorità garante ha provveduto a sottoscrivere il protocollo di intesa per l'istituzione degli elenchi di tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati con i presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni di diretta competenza.

Il 22 settembre 2017, l'Autorità garante ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, tra le cui finalità ve ne sono alcune rivolte precisamente all'istituto della tutela volontaria.

Da luglio a dicembre 2017, l'AGIA ha organizzato cinque corsi di formazione per tutori volontari nelle regioni di interesse, con il supporto di EASO

Da luglio a dicembre 2017, l'Autorità garante ha organizzato cinque corsi di formazione per tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati nelle regioni di interesse, con il supporto logistico-organizzativo dello *European Asylum Support Office* (EASO) – l'Ufficio europeo di supporto all'asilo – con il quale, a fine luglio, l'Autorità garante ha siglato un accordo.

I corsi di formazione sono stati organizzati su base provinciale, tenendo in considerazione il numero delle candidature pervenute, in proporzione al numero di *minori stranieri* non accompagnati presenti sui territori, disaggregati per provincia.

L'Autorità garante ha coinvolto nei corsi, i cui programmi sono caricati sul proprio sito, agenzie di respiro internazionale ed europeo, ordini professionali e associazioni esperte in materia di migrazioni e *minori*, come previsto espressamente dall'art. 11 l. n. 47/2017 (v. allegato n. 5.4). Per garantire un coordinamento nella formazione e per allineare i relatori a tal fine, prima di avviare i corsi nelle regioni di competenza

dell'Autorità garante, sono stati organizzati degli incontri dedicati con le associazioni coinvolte, che sono state costantemente informate circa lo stato della formazione e del gradimento dell'organizzazione e dell'opinione dei partecipanti circa la qualità delle relazioni dei formatori, raccolta attraverso un questionario di gradimento debitamente elaborato.

Il programma dei corsi di formazione promosso nel 2017 dall'Autorità garante nelle regioni di diretta competenza ha seguito pedissequamente le linee guida approvate in sede di Conferenza di garanzia con l'intento di gettare le basi di una formazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Organizzato su quattro giornate, dal venerdì al lunedì, per conciliare le esigenze lavorative di aspiranti tutori e formatori, per un totale di 27 ore, il corso si è articolato in tre moduli formativi, preceduto da alcune relazioni introduttive dedicate ai compiti dell'Autorità garante, alla CRC, al ruolo e alle funzioni del tutore volontario nel sistema nazionale di accoglienza dei *minori* non accompagnati, sistema illustrato sia sul piano nazionale che a livello locale. Il primo modulo ha avuto ad oggetto dati e analisi sugli arrivi e sulle presenze dei *minori stranieri* non accompagnati in Europa e in Italia, le rotte migratorie comunemente seguite per giungere nel nostro Paese ed eventualmente transitare verso altri Stati, nonché il profilo dei *minori stranieri* non accompagnati presenti sul territorio e, in particolare, nella regione di riferimento. Il modulo giuridico ha avuto ad oggetto, nella prospettiva del tutore volontario, le procedure concernenti l'identificazione e l'eventuale accertamento dell'età, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Organizzati su quattro giornate, dal venerdì al lunedì, per un totale di 27 ore, i corsi si sono articolati in tre moduli formativi: fenomenologico, giuridico e psico-sociale

(9) http://garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/FAQ_0.pdf.



per minore età, le richieste di protezione internazionale, di ricongiungimento familiare e rimpatrio volontario assistito, nonché la segnalazione di *minori* vittime di tratta. Sono state evidenziate le differenze tra l'istituto dell'affido familiare, l'istituto della tutela legale e l'adozione. L'ultimo modulo, dedicato agli aspetti psico-sociali, ha reso conto delle misure di integrazione di lungo periodo (compreso il diritto all'istruzione e l'accesso al lavoro), il diritto alla salute, i disordini post-traumatici da stress, nonché la mediazione culturale e le strategie di ascolto e di costruzione della relazione con i ragazzi in tutela. La formazione è stata arricchita anche da due testimonianze, che hanno affrontato l'esperienza del "viaggio" nella prospettiva del ragazzo che arriva e nella prospettiva del tutore che lo accoglie.

Due momenti di approfondimento pratico hanno infine conferito maggior concretezza ai corsi, consentendo agli aspiranti tutori di "toccare con mano" le procedure e le questioni sollevate durante le relazioni. I partecipanti, da un lato, sono stati riuniti in gruppi di lavoro e hanno risolto, nella prospettiva del tutore, casi concreti vertenti sui temi della giornata di studio (accertamento dell'età, protezione internazionale e vittime di tratta). L'ultimo giorno, infine, nella prospettiva di "fare rete", essi hanno potuto dare un volto agli attori locali del sistema di protezione e accoglienza dei *minori stranieri* non accompagnati, incontrando e dialogando con i referenti degli uffici giurisdizionali e amministrativi competenti (tra gli altri, tribunale per i minorenni, commissione territoriale, questura, prefettura, ufficio scolastico regionale, servizi sociali, aziende sanitarie locali) nonché delle strutture di accoglienza.

Il corso si è concluso con un test articolato in 49 domande a risposta multipla.

Alla fine di ciascuna giornata di formazione gli aspiranti tutori volontari hanno partecipato a tre *focus group*. L'obiettivo di questi *focus group* è stato quello di offrire uno spazio di ascolto, riflessione, confronto e condivisione in merito alla scelta e opportunità di diventare un "adulto di riferimento" con poteri e doveri di rappresentanza legale di un *minore straniero* non accompagnato, sostenendo la motivazione di una persona che volontariamente presta le proprie risorse, il proprio tempo, le proprie competenze e professionalità a qualcun altro. Si è ritenuto necessario, pertanto, creare uno spazio in cui accogliere paure, preoccupazioni e dubbi, al fine di sostenere e accompagnare la persona, mettendo da parte i contenuti trattati durante il corso. Quello intrapreso nei *focus group* è stato un "viaggio parallelo" (rispetto a quello del ragazzo per arrivare nel nostro Paese e a quello che tutore e *minore* si accingono ad affrontare insieme) in cui aspettative e motivazioni sono state accolte e riordinate in una "valigia" da portare sempre con sé e dove trovare ciò di cui si ha bisogno, come tutori volontari: persone al contempo "vicine e terze" alla persona di minore età *straniera* di cui si occuperanno. Come al termine di ogni viaggio, spesso, si invia una cartolina, così alla fine dell'ultimo *focus group* gli aspiranti tutori volontari ne hanno indirizzato una all'Autorità garante, sottoponendole "richieste di sistema" (organizzazione delle reti territoriali, rimborsi spese, giornate di approfondimento tematico, *va-demecum* etc.).

L'Autorità garante ha fornito ai partecipanti al corso del materiale: *slides* a supporto delle lezioni, una penna *usb* contenente la normativa di riferimento nonché alcuni moduli elaborati *ad hoc*, il manuale elaborato dalla *Fundamental Rights Agency* (FRA) sulla "Tutela dei *minori* privati delle cure genitoriali".

Gli aspiranti tutori volontari sono stati accompagnati nella formazione da tre *focus group*, il cui obiettivo è stato quello di offrire uno spazio di ascolto e condivisione in merito alla scelta e opportunità di diventare un "adulto di riferimento"

Due momenti di approfondimento pratico hanno consentito agli aspiranti tutori di "toccare con mano" le procedure e le questioni sollevate durante le relazioni



L'Autorità garante ha aperto il primo ciclo di incontri di formazione per aspiranti tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati a Firenze, dal 20 al 23 ottobre 2017, nella sede dell'Istituto degli Innocenti, una delle più antiche istituzioni italiane dedicate alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza. In quell'occasione, è stato concluso un protocollo d'intesa con il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, anche per intensificare l'azione rivolta alla sensibilizzazione della figura del tutore volontario. Nell'ambito di tale corso sono state formate 51 persone, di cui 46 hanno confermato l'adesione ad essere iscritte nell'elenco dei tutori volontari presso il tribunale per i minorenni competente.

la propria disponibilità a divenire tutori volontari. Al compimento di un'intensa attività formativa, in questa occasione, l'Autorità garante ha consegnato al Tribunale per i minorenni di Firenze la prima lista di tutori volontari contenente i 46 nominativi di coloro che, formati e selezionati durante il corso tenutosi ad ottobre, hanno confermato la propria disponibilità ad essere iscritti nell'elenco apposito. Tutti i nominativi delle persone che hanno confermato la propria disponibilità ad essere inserite nell'elenco depositato presso il tribunale per i minorenni competente sono stati via via debitamente trasmessi ai tribunali per i minorenni competenti, per un totale di 165 persone, al 31 dicembre 2017.

A conclusione dell'esperienza formativa svolta nel 2017, è attualmente in corso di finalizzazione un volume contenente i materiali usati dai relatori e il metodo impiegato nella formazione.

Parallelamente all'esercizio delle competenze direttamente attribuite dall'art. 11 della legge n. 47/2017 nelle regioni interessate, nonché ad integrazione di tali competenze, per garantire un'effettiva attuazione della disposizione, l'Autorità garante ha esercitato – prima che il d.lgs. n. 220/2017 le attribuisse una competenza in tal senso – un'importante attività di monitoraggio, su base nazionale, delle attività condotte dai garanti regionali e delle province autonome, sia autonomamente (attraverso l'analisi dei siti dei garanti) sia attraverso le informazioni pervenute in sede di Conferenza di garanzia. A tal proposito, l'Autorità garante ha elaborato una scheda di rilevazione, oggetto di discussione della Conferenza tenutasi nel mese di ottobre 2017 (v. *supra* cap. 2), con la quale si chiedevano ai garanti regionali e delle province autonome i dettagli dell'attuazione dell'art. 11 nei rispettivi territori (ad esempio, pubblicazione dell'avviso pubblico, sottoscrizione dei protocolli

La rilevazione dei dati prima dell'attribuzione delle competenze di monitoraggio dell'art. 11 della l. n. 47/2017

Il secondo corso di formazione si è tenuto dal 10 al 13 novembre 2017 a Cagliari; in questa occasione sono state formate 44 persone; all'esito della frequenza al corso e del test, 41 persone hanno dato la propria disponibilità ad essere iscritte nell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari. Dal 24 al 27 novembre 2017 si è tenuto il terzo corso ancora a Cagliari (considerato il numero elevato di candidature ricevute), all'esito del quale sono state formate 27 persone, di cui 20 hanno confermato la propria disponibilità all'iscrizione nell'apposito elenco.

Il primo corso organizzato in Abruzzo si è tenuto dal 1° al 4 dicembre 2017 a Pescara, dove sono stati formati 28 aspiranti tutori, di cui 23 hanno confermato di essere decisi ad iscriversi presso l'elenco dei tutori volontari depositato presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila.

A chiusura dell'anno, l'ultimo corso del ciclo di formazione organizzato dall'Autorità garante nel 2017 si è tenuto ancora a Firenze, dal 15 al 18 dicembre 2017, all'esito del quale 35 persone hanno confermato



di intesa con i presidenti dei tribunali per i minorenni, avvio del corso di formazione, modalità di selezione e di svolgimento dei corsi etc.).

Anche sulla base delle informazioni così acquisite, il 20 ottobre 2017 l'Autorità garante ha risposto alle richieste avanzate dal Ministero della giustizia relative allo stato dell'arte, su base nazionale, dell'attuazione dell'art. 11 l. 47/2017 (v. allegato n. 6.8).

I quesiti rivolti all'Autorità garante si sono inseriti nel quadro della procedura di infrazione 2014/2171 avviata dalla Commissione europea, avente ad oggetto la violazione, da parte dell'Italia, delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE, specificamente nella parte relativa all'istituto della tutela dei *minori stranieri* non accompagnati (tempi e modalità di nomina, monitoraggio etc. – v. *supra* cap. I). In riferimento a suddetta procedura, sin dall'inizio del 2017, l'Autorità garante ha intrapreso un proficuo dialogo con il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, condividendo *in primis* i dati raccolti nel report contenuto nella Relazione parlamentare relativa all'attività portata a termine dall'Autorità garante nell'anno 2016, dedicato a *"La tutela: un istituto in evoluzione. Raccolta dati sperimentale elaborata con il contributo del Ministero della giustizia e dei garanti delle regioni e delle province autonome"* (p. 142 ss), che recano una fotografia della situazione relativa all'istituto della tutela in Italia, alle tempistiche e alle modalità di nomina del tutore, alle forme di monitoraggio esistenti. Ancora in questo contesto, l'Autorità garante aveva trasmesso una nota al Ministero della giustizia per chiedere di inviare una nota di sensibilizzazione agli uffici giudiziari competenti all'esistenza della procedura in menzione (v. allegato n. 6.9).

"Partecipazione a 360 gradi": il primo ciclo di visite nei centri FAMI

Le attività dell'Autorità garante svolte nel 2017 nell'ambito dei *minori stranieri* non accompagnati sono state anche conseguenza di una proficua attività di rilevazione di dati attraverso visite nei centri di accoglienza: tali programmi di visite hanno fornito un quadro preciso della situazione di accoglienza e hanno fatto emergere alcune criticità del sistema di protezione dei *minori stranieri* non accompagnati. Ad esempio, con una nota del 15 marzo 2017, l'Autorità garante ha segnalato al Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, che alcune questure – diversamente dalla prassi ormai consolidata secondo cui la produzione dei documenti non è *condicio sine qua non* per il rilascio del permesso di soggiorno – rilasciano ai *minori* non accompagnati il permesso di soggiorno per minore età solo a fronte di una produzione del passaporto o di altro documento equipollente, rappresentando contestualmente l'importanza che le soluzioni operative garantiscano, all'atto della loro applicazione, un'adeguata tutela dei *minori* e assicurino loro modalità e standard appropriati ai bisogni specifici, garantendo uniformità di trattamento e omogeneità di servizi su tutto il territorio nazionale (v. allegato n. 6.10).

Tra novembre 2016 e aprile 2017, una delegazione dell'Autorità garante (composta dalla Garante e due funzionari), di regola in collaborazione con un rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati e del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, ha svolto un programma di visite, su base nazionale, nei centri di accoglienza FAMI per *minori stranieri* non accompagnati. Ciò ha reso possibile vedere da vicino gli "strumenti" più recenti messi in campo nel sistema di protezione e accoglienza dei *minori* non accompagnati.

"Partecipazione a 360 gradi. Primo ciclo di visite dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai centri di accoglienza FAMI per *minori stranieri* non accompagnati (novembre 2016 - aprile 2017)"

L'AGIA ha condotto una proficua attività di rilevazione di dati attraverso visite nei centri di accoglienza di MNA



L'AGIA e l'UNHCR hanno firmato un protocollo con l'obiettivo di promuovere iniziative per la protezione dei MNA con particolare attenzione all'ascolto e alla partecipazione dei giovani come mezzo per l'esercizio dei loro diritti

Le visite, che hanno interessato strutture sparse in tutto il territorio nazionale (da Torino a Catania), hanno permesso di raccogliere bisogni e necessità dei ragazzi, come la richiesta di ascolto o il desiderio di essere aiutati a dare avvio a un percorso lavorativo, e di far emergere eventuali limiti del sistema. Hanno evidenziato, inoltre, l'esigenza di un costante aggiornamento delle strutture, che non si limiti alla mera indicazione del numero di posti disponibili e alla composizione anagrafica degli ospiti.

A dicembre 2017 è stato condiviso con le istituzioni e gli enti interessati, nonché pubblicato sul sito dell'Autorità garante (10), il report intitolato "*Partecipazione a 360 gradi. Primo ciclo di visite dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai centri di accoglienza FAMI per minori stranieri non accompagnati (novembre 2016 - aprile 2017)*", che contiene i dati e le informazioni raccolte.

Nelle ultime pagine del rapporto sono contenute alcune raccomandazioni e prospettive future in cui si è constatata, tra le altre cose, l'esigenza di dotarsi a livello nazionale e locale di strumenti tecnici idonei a verificare, in modo costantemente aggiornato, le strutture operative sul territorio nazionale e locale, che non sia limitato alla mera indicazione del numero di posti disponibili o della composizione anagrafica degli ospiti presenti, ma che realizzi un vero e proprio sistema di monitoraggio (v. allegato n. 6.11). Questo lavoro vuole essere anche uno stimolo per ulteriori riflessioni sul tema dell'accoglienza per tutti gli attori competenti in materia, siano essi istituzioni, organismi o associazioni. Allo stesso tempo vuole rappresentare anche un modo per esprimere sostegno, gratitudine e accompa-

gnamento alle autorità e agli operatori del settore che quotidianamente sono impegnate nella tutela delle persone di minore età.

L'ascolto del *minore straniero* in comunità: la valutazione partecipata dei bisogni

Il 6 ottobre 2017, l'Autorità garante e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno firmato un protocollo d'intesa avviando così una collaborazione volta a promuovere l'attuazione di iniziative finalizzate alla protezione dei *minori stranieri* non accompagnati e separati in Italia, e a sostenere il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali, con particolare attenzione all'ascolto e alla partecipazione dei giovani come mezzo per l'esercizio dei loro diritti.

Le attività avviate a seguito della firma del protocollo tra l'Autorità garante e l'UNHCR hanno dunque avuto come obiettivo quello di sostenere il diritto del bambino di essere ascoltato e di prendere parte a tutte le decisioni che lo riguardano, utilizzando a questo scopo la metodologia sviluppata dall'UNHCR (*Listen and Learn*, UNHCR, 2012). In questa prima fase delle attività, si è ritenuto opportuno realizzare con i *minori stranieri* non accompagnati - attraverso visite ad alcuni centri di prima e seconda accoglienza che li ospitano - momenti di valutazione partecipativa, ovvero di consultazione sui rischi specifici di protezione di cui i bambini e gli adolescenti fanno esperienza, e sulle possibili soluzioni e iniziative da loro considerate più appropriate alle proprie esigenze. La metodologia applicata si incardina sui

⁽¹⁰⁾http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/partecipazione_a_360_gradi_la_prima_accoglienza_dei_minori_stranieri_non_accompagnati_in_italia_logo_copertina.pdf



principi di informazione, consensualità e volontarietà e su un approccio *child-friendly*, per la costruzione di uno spazio protetto di ascolto e di fiducia.

Tra il 2 novembre e il 20 dicembre 2017, l'Autorità garante e l'UNHCR hanno realizzato congiuntamente un programma di visite a centri, rispettivamente, emergenziali, di prima e di seconda accoglienza per *minori stranieri* non accompagnati. Le visite hanno coinvolto strutture di accoglienza in diverse località dal nord al sud dell'Italia, con l'obiettivo di offrire ai *minori* spazi protetti per sostenere il loro diritto all'ascolto e alla partecipazione, e dunque il loro diritto a fornire il proprio punto di vista e le proprie valutazioni rispetto alle esigenze di protezione (rischi e bisogni) ma altresì a proporre possibili interventi in risposta a tali esigenze.

Nell'individuazione delle strutture di accoglienza presso cui realizzare le visite e le attività di ascolto, si è tenuto conto della diverse tipologie di strutture di accoglienza definite dalla normativa - con particolare riferimento al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione delle direttive dell'UE per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e per le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato - oltretutto della necessità di considerare i diversi contesti territoriali di accoglienza e le nazionalità dei *minori stranieri* accolti in Italia, seppur senza fini di rappresentatività statistica per la limitatezza del campione rispetto al numero complessivo (al dicembre 2017, pari a 2.344) delle strutture di accoglienza destinate in Italia ai soli *minori stranieri* non accompagnati.

Nello specifico, sono state effettuate visite e attività di ascolto in 15 centri di accoglienza: 4 strutture ricettive temporanee disposte su ordine prefettizio ex art. 19 comma 3 *bis* del d.lgs. 142/2015 (c.d. "CAS *minori*"), una struttura emergenziale destinata all'accoglienza di persone adulte

ma ospitante anche minorenni (c.d. "CAS adulti"); due strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai comuni o dalle regioni competenti e una struttura governativa (attivate rispettivamente sulla base degli articoli 19 comma 3 e 19 comma 1 del summenzionato decreto legislativo); sette strutture di seconda accoglienza, di cinque appartenenti al sistema di protezione per richiedenti asilo (SPRAR) affidato all'Associazione nazionale dei comuni italiani. Rispetto alla distribuzione geografica delle strutture di accoglienza, sei si trovano in regioni dell'Italia centrale (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), cinque in regioni del sud (Puglia e Sicilia) e infine quattro in Italia settentrionale (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte).

Le attività di ascolto hanno coinvolto un numero totale di 139 persone di minore età, di cui l'84% di sesso maschile; l'età media dei *minori* ascoltati è di 17 anni. Significativo anche il dato rispetto alle nazionalità dei *minori* che hanno voluto partecipare alle attività, indice della varietà dei paesi e dei contesti di origine: 21 le nazionalità rappresentate, con particolare riguardo ai paesi dell'Africa occidentale - principalmente Nigeria, Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Costa D'Avorio e Mali - ai paesi del Maghreb (*in primis* l'Egitto, ma anche Tunisia ed Algeria), a un paese con una ormai consolidata prassi/tradizione migratoria come l'Albania e infine, con dati proporzionati alle presenze complessive riportate sul territorio nazionale, dai paesi considerati come *refugee-producing countries*, ovvero Eritrea, Siria, Somalia ed Afghanistan (23 su 139).

Le attività di ascolto e consultazione delle persone di minore età hanno raccolto nella totalità dei casi l'interesse e un'attenta partecipazione da parte dei *minori* coinvolti. In tutte le occasioni, dopo un'iniziale timidezza e dopo essere stati informati circa la natura dell'attività, i *minori* hanno

Tra il 2 novembre e il 20 dicembre 2017, l'AGIA e l'UNHCR hanno realizzato un programma di visite a centri emergenziali, di prima e di seconda accoglienza per MNA

Le attività di ascolto hanno coinvolto un numero totale di 139 persone di minore età, di cui l'84% di sesso maschile. L'età media dei *minori* ascoltati è di 17 anni

Una parte dell'attività è stata dedicata alla raccolta di proposte elaborate dai *minori* per dare risposta ai loro problemi e necessità



accettato molto volentieri di aderirvi, con meccanismi positivi di partecipazione sia a livello individuale che di gruppo, improntata su regole stabilite dal gruppo dei *minori*, tra le quali ha sempre spiccato quella del rispetto dell'opinione e dei vissuti dell'altro.

Durante le attività di ascolto, i *minori* hanno potuto raccontare quali siano le problematiche che si trovano ad affrontare nel loro percorso in Italia e quali le loro principali preoccupazioni e necessità, anche ponendo dubbi e domande riguardanti un sistema di accoglienza che rimane per molti di loro di difficile comprensione. Una parte dell'attività è stata invece dedicata alla raccolta di proposte elaborate dai *minori* per dare risposta ai loro problemi e necessità. A conclusione dell'attività di ascolto e consultazione di gruppo i *minori* hanno avuto la possibilità di richiedere, laddove lo desiderassero, un colloquio individuale.

All'esito delle visite, sono emerse le seguenti difficoltà ed esigenze di carattere sistemico.

Le criticità e le esigenze emerse

La permanenza dei *minori* nelle strutture di prima accoglienza, anche di carattere temporaneo/emergenziale, è prorogata ben oltre il termine di 30 giorni fissato dalla normativa (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015), e si protrae nella maggior parte dei casi sino all'effettivo compimento della maggiore età, comportando il mancato accesso ai progetti di seconda accoglienza della rete SPRAR e ai servizi di assistenza e integrazione espressamente previsti per questa categoria di soggetti vulnerabili. Occorre a questo proposito sottolineare come l'attuale capienza offerta dai progetti SPRAR per i *minori stranieri* non accompagnati sia al momento ben lungi dall'essere commisurata alle effettive presenze sul territorio nazionale, come stabilito dal d.lgs. 142 del 2015.

Non vi sono procedure chiare e omogenee per i meccanismi di *relocation* e di ricongiungimento familiare dei *minori* non accompagnati ai sensi del c.d. "regolamento Dublino III".

*"Noi aspettiamo, ma nessuno ci dice se l'attesa durerà un mese, o due mesi, o se alla fine potremo davvero partire";
"Se mi dicessero: 'devi aspettare due, tre mesi, ma poi parti, io aspetto più tranquillo, e nel frattempo posso fare delle cose per prepararmi alla nuova vita nel paese in cui andrò... studiare la lingua.
Ma se non so nemmeno in che paese andrò, cosa faccio?"*

Nelle more di un'uniforme applicazione di quanto disposto dalle recenti modifiche legislative, il diritto del *minore* ad essere ascoltato e ad essere rappresentato nelle decisioni che lo/la riguardano è tuttora limitato da significativi ritardi nelle nomine dei tutori legali, il più delle volte aggravati dalle difficoltà di comunicazione che molti dei *minori* ascoltati riportano rispetto ai propri tutori designati.

È stata riscontrata la necessità di garantire - in particolare ma non limitatamente alle strutture di accoglienza temporanea - il regolare svolgimento di attività di informazione e orientamento a misura di *minore* (*child friendly information*).

I *minori* hanno bisogno di essere ascoltati, dagli operatori della struttura e da altri adulti di riferimento.

La proporzione molto alta di richiedenti asilo fra le persone di minore età nelle strutture di accoglienza visitate dall'Autorità garante rappresenta un elemento che deve far interrogare rispetto all'effettiva capacità del sistema di tutela, entro il quale i *minori* sono inseriti, di svolgere una valutazione approfondita del superiore



interesse per ciascun *minore* per l'inserimento nel percorso amministrativo.

Vi è la necessità di garantire percorsi coerenti di integrazione, a partire dall'elaborazione di una progettualità individuale che consenta l'individuazione dei bisogni specifici, ma anche delle risorse e delle competenze individuali del *minore*.

I *minori* hanno lamentato la mancanza di opportunità e occasioni di socializzazione con la comunità locale, e in particolare con i *minori* italiani.

I *minori* hanno anche sollevato il problema di non poter giocare in squadre di calcio iscritte alla Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC), la federazione italiana sportiva di maggiori dimensioni, poiché per il tesseramento è richiesta la firma di autorizzazione da parte del genitore.

I bambini e le bambine, ragazzi e ragazze visitate hanno avanzato le loro proposte, esprimendo la volontà di:

- *avere la possibilità* di frequentare corsi di italiano più intensivi e frequenti, e meglio progettati;
- *avere la possibilità* di incontrare e socializzare con coetanei italiani, in particolare attraverso scambi linguistici e culturali, e attività a carattere sociale da svolgere insieme;
- *hanno chiesto* che i tutori volontari

siano selezionati anche tenendo conto della loro motivazione e capacità individuale a stabilire un rapporto di conoscenza e di rispetto reciproco, e in ultimo di fiducia, con il *minore* (*"il tutore dovrebbe essere come una zia, qualcuno che ti sta vicino"*);

- *ricevere* un sostegno personalizzato all'integrazione, da parte dell'équipe della struttura di accoglienza, per esempio partendo dalla valutazione e dal riconoscimento delle competenze, anche professionali, già eventualmente acquisite nel paese di origine;
- *ricevere maggiori informazioni* sui percorsi legali, l'istruzione obbligatoria e altre opportunità educative e di integrazione;
- *hanno chiesto* che venga promossa attività di sensibilizzazione, di incontro e di mutua conoscenza nelle comunità locali ove si trovano le strutture di accoglienza, per combattere l'intolleranza e limitare gli episodi di razzismo, a tal fine sostenendo gli stessi *minori* nella realizzazione di queste attività;
- *conoscere ed essere introdotti* in una famiglia italiana, come meccanismo di supporto e come modo per conoscere meglio la cultura italiana (*"per esempio potremmo passare le domeniche insieme"*);
- *avere l'opportunità* di impegnarsi in attività di orientamento e conoscenza della cultura italiana, come viaggi a musei e luoghi di interesse culturale.

I bambini e i ragazzi visitati hanno avanzato le loro proposte



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

5.

Dall'ascolto alla partecipazione



5. Dall'ascolto alla partecipazione

Nel 2017, l'Autorità garante ha dato voce ai diritti dei ragazzi attraverso l'ascolto dei loro bisogni, traducendoli sia attraverso forme di ascolto istituzionale sia attraverso specifici progetti.

L'ascolto dei minorenni autori di reato

Nel corso del 2017, l'Autorità garante ha avviato una collaborazione con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia mirata alla condivisione di un percorso relativo all'ascolto delle persone di minore età in area penale esterna (v. allegato n. 6.12). Il diritto all'ascolto e alla partecipazione acquisiscono particolare importanza per quei minorenni che hanno commesso fatti aventi rilevanza penale e che sono coinvolti, grazie alla presa in carico da parte dei servizi minorili della giustizia, in un percorso di rilettura critica della propria storia e di ridefinizione del proprio ruolo nella società.

Attraverso tale azione istituzionale, l'Autorità intende realizzare, nel corso dell'anno 2018, un ciclo di incontri con i minorenni dell'area penale esterna sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in ambito penale e presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni operanti sul territorio nazionale, con lo scopo di verificare, in un'ottica di valutazione partecipata, le opportunità formative, educative, di inclusione socio-lavorativa, riparative e anche i fattori protettivi messi in campo dai servizi minorili della giustizia e dalla comunità educante in senso lato.

Al fine di definire il proprio parere sullo schema di decreto attuativo della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 in tema di

ordinamento penitenziario minorile, il 10 ottobre 2017 l'Autorità garante ha effettuato una visita presso l'istituto penitenziario minorile di Casal del Marmo, Roma, e il 16 ottobre 2017, presso l'istituto penitenziario minorile di Nisida, Napoli. Le visite sono state precedute da una lettera ai ragazzi (v. allegato n. 6.13).

L'obiettivo delle visite è stato quello di raccogliere la voce dei ragazzi destinatari della riforma del sistema penitenziario, per amplificarla e farla giungere all'attenzione della Commissione ministeriale incaricata di predisporla, attuando una forma di ascolto delle persone di minore età non fine a se stessa, ma volta ad incidere nei processi di cambiamento che li riguardano direttamente.

L'ascolto, rivolto a gruppi rappresentativi per genere e fascia di età, di 10-12 persone, e strutturato con momenti di attivazione e di visualizzazione dei temi discussi, si è sviluppato in una duplice fase, la prima a cura degli operatori, la seconda curata dall'Autorità garante. La riflessione si è concentrata su tre tematiche: l'organizzazione degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale. In particolare, si sono discusse le regole, relativi ai tre ambiti, che i ragazzi ritengono 'positive', giuste e produttive di effetti benefici sul loro percorso, e le regole ritenute 'negative' e da modificare.

Il momento di ascolto, strutturato in modo da favorire la partecipazione di tutti, a

Un percorso di rilettura critica della propria storia e di ridefinizione del proprio ruolo nella società

L'ascolto negli istituti penitenziari minorili di Casal del Marmo e Nisida

L'obiettivo delle visite agli istituti penali minorili è stato quello di raccogliere la voce dei ragazzi destinatari della riforma, per amplificarla e farla giungere alla Commissione incaricata di predisporla



seguito di una piccola attività di conoscenza e attraverso modalità di attivazione e di facilitazione del confronto, ha permesso di evidenziare le preoccupazioni e i bisogni maggiormente percepiti. Tra questi, particolare rilevanza hanno assunto i temi della flessibilità e dell'individualizzazione del trattamento, per avere delle "possibilità se te lo meriti"; il principio della territorialità della pena ai fini del mantenimento degli affetti, perché "credo che un minorenne abbia più bisogno, per affrontare questa brutta situazione, del sostegno familiare"; l'importanza di "molti spazi grandi e liberi" per il tempo del "passeggio"; l'importanza dell'offerta formativa e lavorativa, perché "fa capire il senso della vita regolare" e il valore dei "soldi lavorati".

Importante è stato anche l'incontro con gli operatori – direttori, polizia penitenziaria, educatori, psicologi, insegnanti, maestri di mestiere – che hanno avuto modo di presentare il contesto di riferimento, il lavoro svolto con i ragazzi e le maggiori criticità da loro rilevate. Unanime è stato il ringraziamento per il momento di ascolto ricevuto da parte dell'Autorità garante, occasione per raccogliere la voce non solo dei ragazzi, ma anche di quanti sono impegnati in un lavoro quotidiano a stretto contatto con loro, investiti della responsabilità di guidarne il percorso di rieducazione, di promozione e di recupero.

L'unione fa la forza: la prima rete nazionale dei *care leavers*

Il percorso di partecipazione e ascolto dei ragazzi neomaggiorenni cresciuti lontani dalla propria famiglia di origine, avviato nel 2016 in attuazione della convenzione stipulata tra l'Autorità garante e l'associazione Agevolando, ha portato il 17 luglio 2017, alla costituzione della prima rete nazionale di ragazzi "fuori famiglia": il *Care Leavers Network*. In quel giorno,

nel corso di una tavola rotonda promossa dall'Autorità garante e ospitata presso la sede del CNEL i ragazzi del Network hanno presentato il report: "In viaggio verso il nostro futuro. L'accoglienza 'fuori famiglia' con gli occhi di chi l'ha vissuta". Il progetto ha coinvolto circa 100 ragazzi e sei regioni italiane (Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania) e attraverso la preliminare costituzione di "reti regionali" è stata avviata la creazione della prima "rete nazionale" dei *care leavers*, che ha coinvolto i ragazzi in un percorso di cittadinanza attiva finalizzato a creare momenti di aggregazione e di confronto reciproco che hanno generato riflessioni e suggerimenti su come possono essere migliorati i percorsi di accoglienza etero-familiare.

La giornata ha visto la partecipazione diretta dei ragazzi nel dialogo con le istituzioni e con i rappresentanti del mondo politico presenti all'evento. I ragazzi hanno presentato riflessioni e richieste maturate durante un anno di ascolto reciproco, hanno raccontato le difficoltà di chi cresce in affido o in comunità e, soprattutto, il momento dell'uscita dal sistema di tutela. È stata una giornata dedicata all'ascolto dei *care leavers*. Nelle loro raccomandazioni i ragazzi hanno chiesto ascolto, trasparenza e condivisione nelle scelte che li riguardano. Hanno espresso la necessità di ricevere un sostegno per completare gli studi, cercare casa e lavoro, e il desiderio di non essere lasciati soli al compimento della maggiore età, ma di continuare ad avere figure di riferimento. Tra i tanti temi affrontati quello del pregiudizio e dello stigma, che coinvolge da vicino anche i giovani giunti in Italia come "*minori stranieri non accompagnati*" e i ragazzi di "seconda generazione". Molto valore è stato dato al tema della partecipazione: i ragazzi chiedono di essere protagonisti delle scelte che li riguardano e non semplici spettatori passivi.

Nelle loro raccomandazioni, i ragazzi hanno espresso il desiderio di non essere lasciati soli al compimento della maggiore età



Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine

Il *Care Leavers Network* rappresenta una testimonianza significativa e un passo importante per contrastare la solitudine che affligge i ragazzi quando termina il loro percorso di accoglienza e li aiuta a mantenere o a creare rapporti significativi con i loro coetanei e con gli adulti.

Le "Raccomandazioni per migliorare il sistema di accoglienza e di uscita dai percorsi di sostegno" hanno dato inizio ad un percorso stabile di interlocuzione tra i *care leavers*, le istituzioni e la società civile presenti all'evento, che ha portato a destinare risorse per sostenere i percorsi verso l'autonomia.

Nella direzione del rafforzamento delle tutele dei *minori* fuori famiglia, sono state adottate, con la collaborazione del MIUR, le linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. Le linee guida costituiscono uno degli impegni previsti nel protocollo d'intesa in tema di "pari opportunità nell'istruzione per le persone di minore età", che l'Autorità garante ha sottoscritto il 5 maggio 2017 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (11). Il protocollo è stato firmato al teatro Eliseo di Roma, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, a cui hanno partecipato circa 670 studenti di medie e licei della città.

Per gestire le azioni e le attività previste dal protocollo è stato costituito un tavolo tecnico che, in occasione della sua prima convocazione, ha ritenuto opportuno far precedere la redazione delle linee guida da una fase di consultazione, volta a conoscere il punto di vista delle istituzioni, delle università, delle comunità per *minori*, delle associazioni familiari e degli ordini professionali che operano nel settore del-

l'affido. Le audizioni si sono svolte nelle giornate del 26 settembre e del 4 e del 10 ottobre 2017 e sono servite ad acquisire osservazioni, proposte o suggerimenti per facilitare l'accesso e migliorare il percorso scolastico dei ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine.

L'obiettivo delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine" consiste nell'assicurare pari opportunità nell'istruzione per le persone di minore età allontanate dal proprio nucleo familiare. In particolare, il documento riguarda gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospiti delle strutture dei sistemi di protezione, gli alunni *stranieri* non accompagnati e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

Le linee guida intendono offrire strumenti adeguati per evitare l'interruzione del percorso scolastico o ogni altro pregiudizio ai bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia di origine. Le linee guida contribuiscono a superarne alcuni. In primo luogo il documento offre al personale scolastico elementi di conoscenza generali sul funzionamento del sistema di tutela dei minorenni e promuove momenti di formazione dedicata ai docenti. Accanto a ciò fornisce utili indicazioni per semplificare, rendere possibili e strettamente aderenti alle necessità individuali, le attività connesse alle varie fasi del percorso scolastico (iscrizione; scelta della classe d'ingresso; definizione dei tempi di inserimento, scelta dell'orientamento scolastico). Sono previsti percorsi personalizzati per ciascun ragazzo e il contestuale passaggio di tutta la documentazione dalla scuola di provenienza alla nuova, all'arrivo del ragazzo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili a garantire la con-

Le linee guida intendono offrire strumenti adeguati per evitare l'interruzione del percorso scolastico o ogni altro pregiudizio ai bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia di origine

(11) http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf



tinuità, anche quelli riferiti alle difficoltà e alle soluzioni didattiche trovate.

Nel dettaglio, per garantire il diritto allo studio di questi ragazzi, il documento prevede che: occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini; la scelta della classe di inserimento e della tipologia di formazione deve tenere conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutori, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che si occupano del minore; le prassi di trasferimento da una scuola all'altra devono essere agevolate e la condizione di alunno fuori famiglia deve determinare una priorità per l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola; la tipologia di educazione e formazione offerta deve essere specificamente ritagliata su specifici bisogni ed esigenze dei ragazzi e in base ai loro desideri, che devono essere ascoltati e accolti; sia attivata un'area didattica all'interno del sito Internet del MIUR, con lo scopo di raccogliere e diffondere quanto è utile alla formazione continua del personale scolastico sui temi dell'affido e della complessa situazione di bambini e ragazzi fuori famiglia.

Queste, tra le altre, le misure da adottare, previste dalle linee guida, con la speranza di ridurre il più possibile, se non proprio eliminare, quegli elementi discriminatori che contribuiscono ad aggravare una situazione già di per sé complessa e confidando nello spirito di resilienza e consapevolezza che i bambini e i ragazzi dimostrano di avere.

Il documento, che è stato divulgato dal MIUR sotto forma di circolare, rappresenta un ulteriore passo in avanti a tutela dei ragazzi che vivono fuori del proprio nucleo familiare, già destinatari di varie attività da parte dell'Autorità garante, quale la conferenza nazionale dei *care leavers* del 17 luglio 2017 e la pubblicazione dei dati

delle procure presso i tribunali per i minorenni sui *minori* in comunità, avvenuta nell'ottobre del medesimo anno.

Dallo scontro all'incontro: mediando si impara

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, ha promosso un progetto rivolto a 14 scuole secondarie di primo grado, il cui obiettivo è iscritto già nel titolo "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara", ad indicare l'inevitabilità del conflitto che è endemico ad ogni relazione e la natura positiva e trasformativa dello stesso, che se ben affrontato conduce ad un incontro. La considerazione relativa alla inevitabilità del conflitto e alla difficoltà a gestirlo con conseguenze sulla lacerazione dei rapporti tra le persone ha indotto a definire la finalità dell'iniziativa: approfondire il tema delle conflittualità in ambito scolastico e sensibilizzare alla conoscenza dello strumento della mediazione quale risorsa per riconoscere i conflitti e gestirli in un'ottica evolutiva dei rapporti.

Il progetto, realizzato grazie ai mediatori professionisti dell'associazione G.E.M.Me. e dell'Istituto Don Calabria è stato articolato in due incontri, di cui uno svolto a Roma presso la sede dell'Autorità garante e l'altro presso ciascun istituto scolastico selezionato. In totale sono stati coinvolti a Roma 267 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni e 35 docenti referenti progettuali. Inoltre, nel corso della seconda fase, sono stati incontrati nei territori più di 1000 studenti.

L'intero percorso progettuale è stato pensato e realizzato in modo che i ragazzi coinvolti fossero i veri protagonisti, grazie alla metodologia improntata a favorire percorsi responsabilizzanti e la partecipazione attiva.

A tal fine, è stato costruito uno schema comune di conduzione degli incontri sud-

Mediazione: conoscere i conflitti e gestirli in un'ottica evolutiva dei rapporti

Coinvolti nel progetto 267 ragazzi presso la sede dell'AGIA



Le parole dei ragazzi che hanno partecipato

divisi in tre aree tematiche: l'ascolto, la diversità e la relazione. Ciascuna area è stata affrontata attraverso la proposta di un gioco/attività e un momento di restituzione/riflessione collettiva.

La mediazione è un mezzo potente in questo senso perché crea lo spazio, attraverso l'ascolto, per la relazione, nel momento in cui si instaura un clima di fiducia.

Alla fine del progetto è stata effettuata una valutazione delle attività svolte, nel corso della quale è stato raccolto fra gli studenti, in particolare, il bisogno di ascolto, di essere aiutati a gestire problematiche e conflittualità che si sviluppano frequentemente all'interno del contesto scolastico, amicale e familiare.

Fra gli adulti, in egual modo, è emerso un bisogno di essere supportati per individuare le modalità e le strategie più adatte per intervenire efficacemente nelle situazioni di conflitto, prevenendo il degenerare delle stesse in forme sempre più gravi. E allo stesso tempo è stata evidenziata l'esigenza di creare un più stretto legame fra scuola, famiglie e territorio sui temi oggetto dell'intervento.

Alla luce dell'esperienza condotta, si è convinti che la mediazione, portata all'interno delle scuole, possa diventare uno strumento di gestione delle relazioni e di confronto unico per i ragazzi e per i loro legami relazionali, familiari ed amicali. Per tale motivo l'Autorità garante ha deciso di proseguire in questa opera di contaminazione della cultura della mediazione e ha promosso una nuova edizione del progetto, rivolta ad altre scuole secondarie di primo grado, selezionate mediante avviso pubblico.

Valore aggiunto del progetto è dato dal tentativo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e di restituire loro il senso della presenza dello Stato per acquisire l'importanza di essere cittadini attivi.

Alcuni ragazzi hanno commentato così l'esperienza vissuta nell'ambito del progetto, attribuendole valore e spessore:

"Ho imparato che per andare d'accordo due persone, devono ognuna raggiungere il proprio confine e che ciascuno prova emozioni diverse nella stessa situazione" (Greta, 11 anni, Pordenone).

"Mi sono sentito orgoglioso di far parte del progetto" (Giovanni, 11 anni, Palermo).

"Mi sono stupita perché i mediatori si sono aperti con noi, i litigi sono naturali in un rapporto e finisce bene se sappiamo ascoltare l'altro, in poco tempo ci hanno aiutato tanto" (Paola, 11 anni, Roma).

"È un progetto fantastico, fa in modo di cambiare il futuro, se mai accadesse un litigio non bisogna avere giudizio ma mediare" (Diana, 11 anni, Palermo).

Riparare: conflitti e mediazione a scuola

L'Autorità garante ha proseguito nell'impegno sul tema della promozione della cultura della mediazione dei conflitti nelle scuole, promuovendo un ulteriore segmento progettuale dal titolo "Riparare: conflitti e mediazione a scuola", quale prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione realizzata con il progetto "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara", ma anche come evoluzione della stessa. Questo nuovo progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa Dike, infatti, ha come obiettivo quello di inserire stabilmente la pratica di mediazione nelle scuole, quale strumento accessibile per tutti coloro (giovani e adulti) che si trovino a vivere un'esperienza di conflitto.

Con questa iniziativa progettuale, che ha preso le mosse a partire da novembre 2017 mediante l'individuazione di 5 scuole fra quelle che si sono distinte in precedenza per motivazione e impegno e per la qualità

L'obiettivo è quello di inserire stabilmente la pratica di mediazione nelle scuole



del materiale prodotto, l'Autorità garante intende sostenere la creazione di "spazi di mediazione" all'interno delle scuole, gestiti dalle scuole stesse mediante la formazione di giovani mediatori e adulti mediatori.

Il progetto consta di diverse azioni, che troveranno piena realizzazione nel corso del 2018.

Alla fine del 2017 l'Autorità garante ha potuto mettere a punto il flusso organizzativo di tutte le azioni di progetto, contattando le scuole interessate, raccogliendo la loro adesione e promuovendo la creazione dei gruppi di lavoro nonché coordinando gli operatori impegnati nel progetto.

Navigare ...in un mare di diritti

Tra i compiti che la legge istitutiva ha attribuito all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quello che fa da filo conduttore è la diffusione e promozione dei diritti enunciati dalla CRC.

Per assolvere a tale compito, l'Autorità ha ideato e realizzato un progetto: "Navigare...in un mare di diritti", un'iniziativa itinerante, realizzata in collaborazione con l'associazione Lisca Bianca, in cui 'il navigare' rappresenta una metafora della capacità di non arrendersi e di perseguire sempre l'obiettivo ed è, altresì, emblema del lavoro di squadra tra ragazzi.

L'iniziativa intende accrescere nelle persone di minore età la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di cui sono portatori, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con la metodologia della divulgazione "tra pari".

Gli studenti selezionati dagli insegnanti referenti usufruiscono di una formazione legata, relativamente ai contenuti, ai diritti della Convenzione ONU e relativamente al metodo, alle modalità di diffusione tramite la *peer education*. I diritti statuiti dalla CRC saranno successivamente divul-

gati tra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, attraverso incontri e prodotti, grafici, mediatici, multimediali, di scrittura ecc., volti alla diffusione tra pari del Documento che maggiormente rappresenta le persone di minore età.

Il 20 novembre, in occasione della giornata mondiale dell'infanzia, l'Autorità garante ha incontrato i ragazzi di un liceo di Roma con cui ha dialogato sul tema dei diritti a partire dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della adolescenza.

Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi

L'Autorità garante, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, ha promosso il progetto "Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi", volto alla promozione e diffusione della Costituzione italiana e della Convenzione integrata nella pubblicazione di Geronimo Stilton, in continuità con il progetto realizzato nel 2015. Convinti dell'importanza rivestita dalla promozione della cultura dei diritti e dell'investimento in termini di educazione sin dalla più tenera età, le azioni progettuali sono rivolte alle bambine e ai bambini della scuola primaria, affinché possano crescere con la consapevolezza di essere soggetti di diritti. Altro obiettivo progettuale è quello di creare occasioni di ascolto e di partecipazione dei più piccoli, in modo che sia incoraggiata la crescita di cittadini consapevoli delle proprie potenzialità e capacità di autodeterminazione.

Hanno aderito al progetto 36 scuole primarie rappresentative del territorio nazionale.

I giorni 8-10 novembre 2017, in occasione del mese dell'infanzia, è stato realizzato a Roma un *workshop* formativo a cui hanno preso parte 72 docenti provenienti da tutta Italia, due referenti per ogni scuola partecipante.

La promozione e diffusione della Costituzione italiana e della CRC

Far conoscere e divulgare la CRC attraverso la *peer education*



Sono stati tre giorni all'insegna della riflessione, del gioco e della narrazione, durante i quali gli insegnanti, stimolati da esperti dell'associazione "Così per gioco", coinvolta nella realizzazione del progetto, hanno sperimentato il significato della metodologia "imparare giocando e insegnare giocando", metodologia che nella seconda fase del progetto utilizzeranno con i loro alunni per spiegare i contenuti della Costituzione e della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Momenti di discussione collettiva si sono alternati ai lavori nei piccoli gruppi, durante i quali è stato possibile mettere in pratica il significato del *problem solving* legato alla visione di una città a misura di bambino e allo sviluppo del senso di appartenenza comunitario, approfondire la conoscenza reciproca attraverso il confronto su alcuni articoli della Costituzione italiana, simulare una votazione democratica (c'è chi dice NO) e riscrivere un articolo della Convenzione. Gli insegnanti sono stati sollecitati a utilizzare un pensiero divergente e creativo e a guardare la realtà delle cose, spogliandosi della propria esperienza e vestendo i panni delle bambine e dei bambini che li aspettano nelle classi.

L'ultimo giorno è stato dedicato alla verifica del percorso e ai "compiti a casa": i docenti non hanno esitato a trovare delle assonanze emotive e cognitive rispetto al percorso attraversato nei due giorni di workshop, utilizzando il Dizionario della cittadinanza e snocciolando le lettere dell'alfabeto.

Il dizionario della cittadinanza:

- A** come articolo
- B** come bisbiglio
- C** come consapevolezza
- D** come desiderio
- E** come empatia
- F** come funzionalità
- G** come gioia, gioco, Geronimo

- H** come ho/hai il diritto, ho/hai il dovere
- I** come identità
- L** come libertà
- M** come memoria
- N** come NO!
- O** come Ornella perché è importante l'identità a partire dal proprio nome
- P** come persona
- Q** come quorum
- R** come rispetto
- S** come social e simulazione
- T** come tre...gli articoli da riscrivere
- U** come uguaglianza
- V** come valori
- Z** come zitti...spesso si zittiscono gli alunni ma occorre farli parlare

Libera-mente: verso la promozione di sani stili di vita

Il progetto "Libera-mente" promosso dall'Autorità garante in collaborazione con l'Istituto Don Calabria, verte sulla "Promozione di sani stili di vita e prevenzione dell'uso/abuso di alcol, fumo e nuove dipendenze patologiche tra i giovani".

Libera-mente ha l'obiettivo di sensibilizzare e informare i giovanissimi sul significato di dipendenza (da sostanza e da comportamento non sano), a partire dal presupposto che per fare una corretta azione di prevenzione dell'uso di sostanze psicoattive è fondamentale parlare di promozione del benessere e della salute.

La metodologia utilizzata è quella della *peer education* fondamentale sia per creare un clima facilitante all'interno della classe, sia per costruire una comunità d'apprendimento in grado di rafforzare le competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di porre in essere scelte e comportamenti incentrati sui sani stili di vita, sul benessere e sulla salute.

Per prevenire comportamenti a rischio, come l'uso e l'abuso di sostanze psicotrope (alcol, tabacco, droghe) o le nuove dipendenze patologiche (*soft drink*,

Il progetto "Libera-mente" come promozione di sani stili di vita

La metodologia della *peer education* crea un clima facilitante e rafforza i comportamenti pro attivi



smart drugs, nuove tecnologie, azzardo), infatti, è necessario affiancare ad obiettivi informativi lo sviluppo di abilità socio-emotive che accompagnino gli adolescenti verso la scelta di comportamenti e stili di vita sani.

Il progetto è rivolto a sei scuole secondarie di primo grado, rappresentative del territorio nazionale. Le città prescelte sono Milano, Verona, Ferrara, Afragola (Napoli) Lecce e Marsala (Trapani).

Ogni scuola, sulla base dei bisogni e delle risorse del contesto di appartenenza, ha scelto di approfondire un'area tematica relativa ad una tipologia di dipendenza. Così Verona, città nella quale annualmente si svolge il Festival del gioco di strada, ha scelto di approfondire il tema dell'azzardo e Milano il tema delle *smart drugs* e così via.

Nel corso della seconda fase progettuale, dopo un momento informativo e conoscitivo svoltosi con i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti, il progetto ha previsto la realizzazione di diversi incontri tra gli alunni delle scuole individuate e gli esperti – formatori, con l'obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti per la diffusione di sani stili di vita e per educarli a esercitare con competenza e consapevolezza il ruolo di *peer educator*.

In tale fase, ai fini di individuare i futuri *peer educator*, è stato predisposto uno strumento narrativo che i ragazzi hanno utilizzato: una lettera indirizzata ad un'amica/o dal titolo "Ho scoperto che una persona a me vicinissima è dipendente da...". Gli elaborati prodotti contenevano indicazioni sul come si è venuti a conoscenza di..., come ci si è sentiti, sul rapporto con questa persona e il comportamento del soggetto dipendente, cosa è stato fatto per aiutarlo, ecc. Non sono mancati anche sentimenti e vissuti di impotenza e di sconforto, a sottolineare stati d'animo di inadeguatezza quando ci si trova ad affrontare situazioni complesse che coinvolgono e "sconvolgono" il volgere

della vita quotidiana dei nostri giovani.

Detto strumento ha avuto anche la valenza di essere utilizzato come punto di partenza dai conduttori degli incontri, per poter toccare con i ragazzi i temi rilevanti e tracciare insieme a loro il percorso formativo, partendo dalle loro parole e dai loro vissuti.

Nel corso dell'anno 2018 le attività progettuali proseguiranno attraverso un percorso di approfondimento che gli studenti faranno in classe con i loro insegnanti e con l'organizzazione di un evento finale.

*Cara Marta,
che fine hai fatto?*

Ormai non ti vedo più da molto tempo, troppo. Sai, prima avevi degli occhi così belli, vivaci. Perché ora sono così arrossati e spenti? Illuminati da una luce che non è più la tua, ma quella prodotta da quell'oggetto che tieni costantemente in mano. So che ormai non è più facile sentirsi parte di un gruppo, non si può più uscire di casa a giocare per strada come una volta, viviamo in una comunità in cui ognuno ha terrore dell'altro e il cellulare ne fa le veci. Voglio chiamare il tuo problema con il suo nome: dipendenza.

Ma la dipendenza, sai cos'è?

È essere prigionieri di un surrogato, di un sostituto, per cercare di riempire un vuoto, ma questo sostituto non è l'oggetto dei tuoi desideri e questo, anche se inconsciamente, fa ancora più male.

Dopotutto un surrogato non può sostituire l'abbraccio di una mamma, lo sguardo orgoglioso dei nonni, lo strattone di un amico e i segreti sussurrati con la migliore amica. Come potrebbe?

Però mi manchi, perché non sei più tu. La persona che trovo davanti a me, mi appare sconosciuta. Questo oggetto sta bruciando il tuo sorriso, sta riducendo la tua gioia in cenere, ma io non lo accetto, non voglio come amica la tua brutta copia! Che senso ha stare allo stesso tavolo e messaggiare?

Vieni come me, sporchiamoci le mani di

Ogni scuola ha scelto l'area tematica da approfondire

"Ho scoperto che una persona a me vicinissima è dipendente da..."



pittura e i vestiti di spray, dipingi insieme a me un mondo più sereno, rotoliamo insieme sul prato delle nostre speranze, disturbiamo il silenzio della notte con le nostre risate, diamo al cielo notturno la sfumatura della nostra gioia fino ad arrivare ai colori dell'alba, litighiamo fino alle lacrime e poi facciamo pace! Posa quell'affare giapponese! Prendi il foglio! Scrivi di noi! Parlami delle tue cote con le guance arrossate e il sorriso sulle labbra, posa quell'oggetto di cui sei schiava, dimmi chi ti ha fatto soffrire, gli spezzeremo le gambe insieme, posa quell'affare che ti fa fare tanti sorrisi finti per immortalarli e sorridi con me, perché quei sorrisi veri rimarranno per sempre nei nostri cuori!
Tua Zoe

Gruppi di Parola (GdP): una risorsa per la cura dei legami dei figli di genitori separati

I Gruppi di Parola e il diritto all'ascolto e alla partecipazione

I bambini aiutati ad attraversare la separazione del proprio nucleo familiare

L'Autorità garante ha avvertito fortemente l'esigenza di "prendersi cura" dei bambini che hanno vissuto l'esperienza, spesso traumatica, della separazione del nucleo familiare.

L'esperienza della separazione dei genitori è generatrice di un grande cambiamento nel sistema familiare e nella geografia delle relazioni familiari e sociali, cambiamento che va curato e accompagnato con attenzione e con politiche adeguate. Inoltre, nel nostro paese non esiste una misura nazionale a favore di questa particolare categoria di minorenni vulnerabili.

Per questo, l'Autorità garante ha promosso il progetto "I Gruppi di Parola: una risorsa per la cura dei legami dei figli di genitori separati", realizzato in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Giuseppe Toniolo.

L'intento è quello di far conoscere i Gruppi di Parola affinché tale strumento venga diffuso non solo tra i potenziali fruitori e nell'opinione pubblica, ma anche tra chi

ha il compito di programmare interventi e misure a livello nazionale. Il messaggio che si intende diffondere è che i bambini vanno aiutati ad attraversare questa particolare fase di transizione della famiglia, affinché possano viverla e affrontarla positivamente.

I GdP si articolano in interventi, destinati a bambini (6-11 anni) e adolescenti (12-15 anni) con genitori separati o divorziati. È un'esperienza di gruppo, articolata in quattro incontri di due ore ciascuno, a cadenza settimanale, in cui i bambini e i ragazzi possono parlare, condividere pensieri ed emozioni, attraverso il gioco, il disegno e altre attività, con l'aiuto di professionisti specializzati. Il GdP favorisce la rielaborazione grazie alla possibilità di condividere le emozioni, di mettere in parola i vissuti negativi, di dare voce alle paure e alle incertezze, di individuare le risorse. Questa esperienza aiuta i figli ad affrontare la perdita dell'unità familiare e apre verso un orizzonte di fiducia.

All'interno di un cerchio protetto, accompagnati e rassicurati dalla guida esperta dei conduttori, i bambini hanno la possibilità di parlare e di essere ascoltati rispetto alle loro paure ma anche rispetto ai loro desideri relativi alla condizione di separazione dei genitori. Le loro parole trovano ascolto nei genitori, primi responsabili del benessere dei figli, che vengono invitati a partecipare all'ultimo incontro in cui i bambini si raccontano con una lettera, esprimono i sentimenti, fanno delle richieste.

Il progetto ha preso avvio nel novembre 2017, nell'ambito delle attività dedicate a ricordare i diritti dei bambini ed in particolare il diritto a crescere in un ambiente affettivo armonioso e il diritto a un sano sviluppo psico-fisico. Il 9 novembre, è stato avviato a Roma, presso il Consultorio Familiare dell'Università Cattolica, il primo ciclo di incontri cui hanno partecipato bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.



MetaEmozioni-scuola: per scuole emotivamente inclusive

Il progetto, promosso dall'Autorità garante e realizzato grazie al partenariato tra MetaIntelligenze onlus e il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell'Università di Palermo, ha lo scopo di guidare insegnanti ed alunni a costruire scuole emotivamente inclusive in cinque fasi, rispettivamente dedicate a: scoprire il mondo delle emozioni mediante attività di alfabetizzazione emotiva; creare ambienti emotivamente inclusivi; costruire strumenti, materiali e metodi, per classi emotivamente inclusive; trasformare la didattica tradizionale in didattica mediata dalle emozioni; diventare ambasciatori dell'intelligenza metaemotiva oltre le mura scolastiche.

Obiettivo del progetto è verificare l'efficacia del metodo MetaEmozioni-scuola sul benessere individuale e scolastico degli alunni e sui livelli di inclusione, attraverso uno specifico percorso di ricerca-intervento. Tale metodo ha come obiettivo lo sviluppo della consapevolezza delle proprie abilità emotive e dell'intelligenza emotiva

nel contesto scolastico. Imparando a percepire, utilizzare, comprendere e gestire le emozioni, bambini e ragazzi potranno acquisire un metodo in grado di aiutarli a riconoscere l'"altro" e a riconoscersi nell'"altro". Un riconoscimento necessario per superare la diffidenza della diversità, grazie all'universalità delle emozioni.

L'iniziativa è diretta a circa mille alunni e quaranta docenti di scuole primarie e secondarie di primo grado di cinque province italiane, distribuite su tutta la penisola. La prima fase, quella dei workshop, punta a investire docenti e studenti del ruolo di "ambasciatori dell'intelligenza emotiva". Grazie ai materiali ricevuti - disponibili nella piattaforma *online* in dotazione al progetto - e alle consegne sulle attività da svolgere, in una seconda fase vengono realizzate le attività in classe. Gli studenti saranno promotori dell'iniziativa tra i compagni, dando vita così a un apprendimento collaborativo e a un tutoraggio tra pari. Previsti *focus group*, elaborati dalle classi partecipanti sotto forma di poster o videoclip, un report finale sui risultati e un convegno conclusivo.

Percepire, utilizzare, comprendere e gestire le emozioni: riconoscere l'"altro" e riconoscersi nell'"altro"



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

6.

**I protocolli, i patrocini e i contributi:
la voce "in rete"**

6. I protocolli, i patrocini e i contributi: la voce "in rete"

I protocolli d'intesa



Agevolando

Convenzione finalizzata alla realizzazione del progetto per la costituzione del "Care Leavers Network italiano", progetto volto a promuovere un intervento preventivo che migliori la qualità dei percorsi di tutela per i minorenni e i neomaggiorenni che vivono in contesti di esperienza eterofamiliare e rafforzi la loro partecipazione ed autonomia dal punto di vista abitativo, lavorativo e relazionale.



Agrorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Realizzazione di iniziative, eventi culturali e attività formative, inerenti i temi dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso l'utilizzo dei centri sociali attivati nei beni confiscati che sono nelle disponibilità di Agrorinasce.



Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Collaborazione volta a facilitare e promuovere l'effettiva protezione delle persone di minore età in Italia, con particolare attenzione alla promozione dell'ascolto e della partecipazione, anche mediante il supporto tecnico dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) alle attività rientranti nel ruolo e mandato dell'Autorità garante.



Arma dei Carabinieri

Realizzazione di incontri di formazione per assicurare al personale in formazione dell'Arma dei Carabinieri l'apprendimento di prassi operative ispirate al rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



Associazione italiana alberghi per la gioventù

Realizzare azioni comuni per la promozione, la protezione dei diritti e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti, attraverso la realizzazione di percorsi, iniziative, studi, ricerche, attività di formazione ed informazione.



Associazione nazionale magistrati (ANM)

Sostenere azioni di *advocacy* nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti delle persone *minori* di età finalizzate alla loro esigibilità. Promozione della cultura dei diritti dei *minori*. Sviluppo di iniziative culturali e formative.



Consiglio nazionale forense (CNF)

Realizzazione di azioni comuni volte a collaborare per promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età, in particolare diffondendo la cultura della legalità e la conoscenza dell'istituto della tutela.



Consiglio nazionale degli utenti, Associazione cattolica esercenti cinema, Associazione



nazionale esercenti cinema, Associazione cattolica esercenti multiplex, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive



Promozione di forme di collaborazione al fine di evitare che prima e durante la proiezione di uno spettacolo cinematografico destinato a *minori* siano trasmessi contenuti non idonei.





Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)

Sostenere azioni congiunte di *advocacy* sulle esigibilità dei diritti delle persone di minore età, promuovere le opportunità di sostegno da parte degli assistenti sociali, sviluppare iniziative culturali e formative.



Croce rossa italiana (CRI)

Realizzare percorsi, iniziative, studi, ricerche, attività di formazione e informazione per la promozione, la protezione dei diritti e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti e promuovere, allo stesso tempo, la cultura del volontariato e della solidarietà.



Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Ha lo scopo di favorire, nell'interesse dei *minori*, la cooperazione tra i soggetti istituzionali chiamati ad occuparsi della tutela dei diritti delle persone di minore età attraverso una serie di azioni comuni di sensibilizzazione, di confronto, di monitoraggio, di prevenzione, di analisi e ricerca.



Garante regionale dei diritti della persona della regione Molise

In applicazione dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è individuata la disciplina transitoria (a seguito della nomina della garante della regione Molise, successiva all'entrata in vigore della citata legge) di svolgimento della competenza sussidiaria dell'Autorità garante in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di *minori* non accompagnati.



Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (IAP)

Promozione e tutela dei diritti e della dignità di bambini e adolescenti nella comunicazione commerciale, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle segnalazioni ricevute su questo tema.



Istituto nazionale di economia agraria

Promozione del benessere e dei diritti dei *minori* nelle aree rurali italiane e dei loro nuclei familiari di appartenenza, individuando i bisogni e le aspettative che i *minori* nutrono nei confronti dei loro territori, anche attraverso il confronto tra stili di vita dei contesti rurali e urbani.



Ministero della giustizia e associazione "Bambinenzasbarre"

Facilitare i rapporti tra *minore* e genitore detenuto negli istituti penitenziari. L'Autorità è incaricata di convocare ogni tre mesi un tavolo di monitoraggio.



Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

L'obiettivo è quello di promuovere tra gli operatori delle forze di polizia la diffusione, anche attraverso incontri di formazione, di prassi operative ispirate al rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Promozione di iniziative congiunte volte alla tutela dei diritti delle persone di minore età, alla realizzazione di azioni rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, allo sviluppo di iniziative culturali, di formazione e di qualificazione di coloro che sono im-





pegnati professionalmente in attività con minori, alla promozione di azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia.



Save the Children Italia

Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare nell'ambito della tutela volontaria dei *minori* migranti non accompagnati, la prevenzione di ogni forma di abuso e maltrattamento, il contrasto della povertà minorile, anche educativa, e la promozione dei diritti attraverso la partecipazione e l'ascolto.



Società italiana di pediatria (SIP)

Realizzazione di azioni congiunte volte alla promozione della salute delle persone di minore età, intesa quale condizione di benessere fisico, psichico e sociale, considerata quale diritto fondamentale da tutelare attraverso un intervento di sistema rivolto al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, compresi gli operatori sociali e sanitari nonché tutti gli attori coinvolti nel processo di crescita e di tutela delle persone di minore età.

Tribunali per i minorenni di Cagliari, Campobasso, Firenze, L'Aquila, Sassari, Torino

Nell'ambito dell'istituzione degli elenchi dei tutori volontari, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n.47, realizzazione di azioni congiunte per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di *minori* non accompagnati, e in particolare: istituire presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutori volontari; selezionare gli aspiranti tutori; formare le persone selezionate; individuare ed organizzare percorsi di aggiornamento continuo e di accompagnamento; promuovere uno spazio

di riferimento e di raccordo con altre istituzioni competenti; promuovere e favorire sinergie e interventi di coordinamento.



Università di Ferrara

Dipartimento di giurisprudenza

Accordo di cooperazione per sviluppare e consolidare il dialogo tra le due istituzioni, attraverso pareri scientifici e l'organizzazione di giornate di studio dedicate ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza, nella prospettiva giuridica.



Università degli studi di Firenze

Dipartimento di scienze giuridiche

Collaborazione su materie di interesse comune, tramite partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali; pubblicazioni scientifiche e divulgative; collaborazioni e consulenze tecnico-scientifiche; attività di tirocinio curriculare presso l'Autorità; iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento, dirette in particolare ai tutori volontari di *minori* non accompagnati.



Università di Palermo

Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione e centro studi internazionale MetaIntelligenze

Realizzazione di iniziative congiunte volte alla promozione dei diritti delle persone di minore età, con particolare riferimento a quelle dirette a sollecitare la conoscenza e la comprensione delle emozioni, nonché la loro gestione sia a livello personale sia nel rapporto con gli altri.





I patrocini

EVENTO	ENTE RICHIEDENTE	TIPOLOGIA	SVOLGIMENTO	LUOGO
Be the change: unite for a better internet – Safer Internet Day 2017	SOS Il Telefono Azzurro	Giornate tematiche di approfondimento e confronto	6-7 febbraio 2017	Roma e Milano
Progetto NOISIAMOFUTURO	Associazione Noisiamofuturo	Docufilm, social journal, festival finale	Evento finale 4-7 aprile 2017	
I bambini del Bambino Gesù	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	Documentario	Dal 19 febbraio 2017 su RAI3 per 10 domeniche	
Una Vita da Social	Polizia Postale	Campagna Itinerante	5 febbraio 2017 (avvio)	Roma Montecitorio
Zero-Sei: tutela e accoglienza dei bambini con genitori in difficoltà	Federazione Progetto Famiglia	Convegno Nazionale di Studi	19 maggio 2017	Pompei (NA)
Progetto Illuminiamo l'ombra	Fondazione Angelini	Ricerca e iniziative assistenziali/formative/socializzanti	Annualità 2017	
Breaking the circle: le linee guida per una giustizia child friendly	Città metropolitana Milano	Convegno	19 giugno 2017	Milano
Figli di genitori detenuti	Associazione Bambinisenzasbarre	Convegno	19 maggio 2017	Napoli
Sottoscrizione protocollo di intesa tra Regione Molise, USR Molise e procura presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso	Ufficio Scolastico Regionale Molise	Protocollo di intesa	9 maggio 2017	Campobasso
Il Tribunale per i Minorenni fra prevenzione, accertamento e soluzione - Disagio minorile e diritto ad una educazione consapevole	Area Democratica per la Giustizia	Convegno	17 e 19 maggio 2017	Roma
Dis/conessioni, le sfide dei media digitali per famiglie, scuole, vecchie e nuove generazioni	Dipartimento di psicologia e scienze politiche - scuola di economia di Londra	Convegno	3 giugno 2017	Parma
Res Publica - Art. 33	Associazione United network Europa	Progetto di sensibilizzazione	Aprile 2017	Roma
Minori e social media	Unione Nazionale Camere Minorili	Convegno nazionale	10 novembre 2017	Roma
Italia: poveri bambini. Per una definizione	Fondazione L'Albero della Vita	Conferenza	15 novembre 2017	Roma
Stati Generali della Gioventù di Croce Rossa Italiana	Associazione Croce Rossa Italiana	Congresso	7 settembre 2017	San Donato Milanese (MI)
Spot Lo Shaker	Fondazione Terre des Hommes Italia	Spot	Dall'8 novembre 2017	Diffusione nazionale



I contributi

Sul territorio nazionale sono attive numerose associazioni e organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età con le quali l'Autorità garante collabora anche promuovendo e sostenendo progetti e iniziative di particolare rilevanza. In particolare, per quanto riguarda la disciplina relativa alla concessione dei contributi economici, i provvedimenti di riferimento sono rappresentati dal decreto del Garante n. 43/2014 in data 17 giugno 2014, successivamente integrato e modificato con decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 e, da ultimo, ulteriormente modificato dai decreti della Garante n. 37/2017 dell'11 agosto 2017 e n. 42 del 12 settembre 2017.

Nel 2017 è stato fatto un Avviso pubblico (decreto rep. n. 38 dell'11 agosto 2017) volto alla selezione di dieci domande, formulate da associazioni o organismi non aventi scopo di lucro dediti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori, per ottenere un contributo dell'importo di euro 5000, al fine di sostenere un progetto o iniziativa coerente con le finalità e gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico 2017 in materia di diritto all'educazione, all'istruzione, al gioco, alla partecipazione alla vita culturale e artistica (Asse 1. Promozione – Obiettivo Strategico B); all'educazione ai media, alla legalità e alla cittadinanza attiva (Asse 2. Focalizzazione – Obiettivo Strategico B); alla promozione della salute e del benessere psico-fisico delle persone di minore età (Asse 3. Partecipazione – Obiettivo strategico B).

In risposta all'Avviso pubblico innanzi citato sono pervenute n. 50 domande di contributo formulate da altrettante associazioni e organismi no profit. In seguito alla procedura di selezione delle domande, nei termini, criteri e modalità individuati nei provvedimenti della Garante n. 37 e n. 42 del 2017, sono state ammesse al contributo le seguenti dieci associazioni no profit:

1. COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS, con sede legale in Roma, Via Palestro n. 68;
2. ARCIRAGAZZI NAZIONALE, con sede legale in Roma, Via G. Michelotti n. 33;
3. ASSOCIAZIONE MADE 3.0, con sede legale in Carini (Pa), Via A. Curreri n. 1;
4. FONDAZIONE TERRE DES HOMMES, con sede legale in Milano, Via Matteo Maria Boiardo n. 6;
5. Ai.Bi Associazione AMICI DEI BAMBINI, con sede legale in Mezzano di San Giuliano Milanese, (MI) Via Marignano, 18
6. FONDAZIONE ANNA RAGGIU ONLUS, con sede legale in Cagliari, Viale S. Ignazio n. 38;
7. ANYMORE ONLUS, con sede legale in Messina, Via Comunale Crt. Archi Residenze Archi snc;
8. A.P.S. "ADVOCACY. TUTELA E VOCE DELL'INFANZIA", con sede legale in Varese, Via Molina n. 4;
9. ASSOCIAZIONE FAMILY IN PROGRESS, con sede legale in Roma, Via A. Guiccioli, n. 5;
10. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LE FARFALLE, con sede legale in Ariccia, Viale dei Lecci n. 13.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

7.

La comunicazione



7. La comunicazione

Gli strumenti della comunicazione

Per cogliere e comunicare al meglio sia nei contenuti che nella sostanza organizzativa le attività dell'Autorità, in coerenza con lo spirito divulgativo che la caratterizza, si è scelto un uso strutturato dei mezzi di comunicazione con il ricorso a metodi e buone prassi in materia di informazione e comunicazione pubblica. Questa, non solo è stata pianificata in base alla necessità di rispondere ad emergenze contingenti, ma centrata sulla consapevolezza che è necessario e irrinunciabile investire in politiche che abbiano le persone di minore età come principali destinatari.

Dunque, su una linea di comunicazione integrata, finalizzata alla valorizzazione dei risultati conseguiti dall'Autorità, si è lavorato per favorire la più ampia visibilità e fruizione dei risultati legati alla *mission* dell'Autorità e delle sue funzioni. Accessibilità e trasparenza come questioni centrali, in coerenza con l'attuale orientamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione allo specifico valore aggiunto prodotto sia nei confronti degli *stakeholder* istituzionali, sia nei confronti delle stesse persone di minore età.

Questo obiettivo è stato perseguito attraverso una serie di interventi integrati, finalizzati da un lato a porre la persona di minore età al centro dell'interesse dell'opinione pubblica e, dall'altro, a favorire l'ascolto e la partecipazione degli stessi ragazzi, interlocutori primari dell'azione dell'Autorità.

La comunicazione costituisce, infatti, valido strumento attraverso il quale mettersi in ascolto delle loro esigenze, veicolando

informazioni e messaggi che li interessano, partendo proprio dalla conoscenza dei diritti che la CRC riconosce loro.

In tal senso si è fatto ricorso ai principali *social network* (*Facebook, Twitter, Instagram, YouTube*), con l'obiettivo di offrire una comunicazione veloce e al passo con i ritmi della società attuale. Alla componente informativa, infatti, si sono uniti anche gli aspetti della interattività e condivisione dei contenuti. Del resto i *social media* sono diventati rapidamente e in modo pervasivo strumenti di uso quotidiano e professionale, segnando un passo importante nell'evoluzione della comunicazione istituzionale.

In particolare, il canale *Facebook* si è andato affermando rapidamente come lo strumento di informazione più tempestivo e in crescita, evidenziando un costante progresso in termini di attenzione e gradimento da parte del sempre più vasto pubblico raggiunto (al momento oltre 210mila *follower*). Stesso risultato per i profili *Twitter* e *Instagram*, che hanno svolto un ruolo di supporto per la diffusione delle attività dell'Autorità.

Relativamente alle attività di informazione rivolte ai *mass media*, finalizzate a valorizzare l'immagine esterna dell'Autorità e a veicolare quanto realizzato verso la stampa e l'opinione pubblica, sono stati garantiti rapporti diretti e frequenti con gli organi di stampa e gli operatori della comunicazione, assicurando anche i necessari raccordi con gli uffici stampa delle altre istituzioni e organizzazioni con cui si sono concretizzati gli interventi più importanti in ottica di rete.

Più concretamente, attraverso la produ-

La comunicazione costituisce lo strumento attraverso il quale mettersi in ascolto delle esigenze delle persone di minore età, veicolando informazioni e messaggi che li interessano



zione di numerosi comunicati stampa, sintesi informative e infografiche, organizzazione di conferenze stampa e l'aggiornamento quotidiano della sezione *news* del sito *web*, sono state diffuse ai *mass media* tutte le attività realizzate.

L'attività di ufficio stampa e i canali social hanno permesso di garantire tempestività e promuovere progetti e attività, oltre che di informare sulle azioni intraprese. Accanto a ciò, si è molto lavorato per sviluppare funzionalità e usabilità del sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org che nel corso del 2017 è stato oggetto di *restyling* e rinnovamento, per essere messo *online* a gennaio del 2018.

Un cambiamento non soltanto grafico ma concettuale, nella direzione di un nuovo sito a misura di bambini, ragazzi e adulti: accessibile, veloce, adeguato alla consultazione da *smartphone* o *tablet*, in grado di rendere più fruibile il lavoro dell'Autorità garante.

Il sito è stato articolato in sei percorsi tematici, identificati da sei parole chiave: benessere, educazione, famiglia, inclusione, partecipazione, protezione. Come vere e proprie rubriche all'interno di un magazine *online*, organizzano e raccolgono le notizie più attuali relative ai diritti di bambini e ragazzi in Italia e nel mondo, gli appuntamenti e le iniziative in corso. Le specifiche misure e azioni relative ad ogni tema sono inoltre state sintetizzate in infografiche animate appositamente create.

In relazione alle competenze attribuite dalla legge n. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei *minori stranieri non accompagnati*, nel mese di agosto l'Autorità garante ha lanciato una campagna di promozione e sensibilizzazione con l'obiettivo di raccogliere candidature da parte di privati cittadini a svolgere il ruolo di tutore volontario di *minori stranieri non accompagnati*.

La diffusione dei principi guida della legge e la sensibilizzazione della popolazione a presentare la propria candidatura come tutore volontario sono, difatti, strumento fondamentale perché gli obiettivi siano raggiunti.

La campagna è stata declinata in diversi strumenti, attraverso i quali è stata veicolata l'idea che il tutore volontario è una persona speciale a cui fare riferimento nelle scelte e nelle difficoltà della vita di ogni giorno, che può sentirsi orgoglioso di essere la guida di un giovane migrante, diventando un modello di cittadinanza attiva. Più in particolare, sono stati realizzati due *concept* stampa tali da sintetizzare

L'orgoglio di diventare tutore volontario di un *minore straniero non accompagnato*: la campagna di comunicazione

**L'orgoglio di essere
UN TUTORE
VOLONTARIO.**

Immagina di cambiare il futuro di un ragazzo arrivato in Italia senza genitori. Immagina di insegnargli i suoi diritti, di assisterlo nelle decisioni difficili, di affiancarlo nel suo percorso di istruzione e formazione. Non è un'adozione, non è un affido. È una guida, per aiutarlo a capire il Paese in cui vive.

Se immaginare tutto questo ti fa sentire orgoglioso, perché non farlo?

Diventa
Tutore Volontario
di un minore
non accompagnato.

Scopri come su
www.garanteinfanzia.org



L'orgoglio di essere un tutore volontario: una persona speciale a cui fare riferimento nelle scelte e nelle difficoltà della vita di ogni giorno

l'appello rivolto alla comunità con differenti *claim*: "aiutalo ad affrontare la normalità" e "l'orgoglio di essere un tutore volontario" - che sono stati ospitati *pro bono* dalla stampa nazionale e locale e distribuiti in formato locandina (A3) nei principali luoghi di aggregazione su tutto il territorio nazionale nonché attraverso tutti i garanti regionali e delle province autonome che ne abbiano fatto richiesta. A partire da settembre, inoltre, sono stati diffusi uno spot televisivo e uno spot radiofonico, trasmessi anch'essi grazie ad una campagna *pro bono* dalle principali reti televisive nazionali e locali.

"Ha affrontato il mare e il deserto: aiutalo ad affrontare la normalità"

Per la qualità della campagna di comunicazione e per le sue caratteristiche di vicinanza agli obiettivi del premio, nel mese di ottobre l'Autorità garante ha ricevuto il Premio Aretè - comunicazione responsabile, classificandosi al terzo posto nella categoria "comunicazione pubblica".

Nel 2017, l'Autorità garante e il proprio Ufficio hanno organizzato e partecipato a molti eventi, di carattere istituzionale e scientifico, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei diritti contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia. Gli incontri di seguito dettagliati si aggiungono ai corsi formativi agli aspiranti tutori volontari di *minori stranieri* non accompagnati già illustrati (v. *supra* cap. 4).

I convegni e gli eventi organizzati dall'Autorità garante

Dal 27 al 29 settembre 2017, per garantire l'attuazione della legge n. 47/2017 anche nella prospettiva giurisdizionale, l'Autorità garante, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, ha organizzato un corso di formazione rivolto alla magistratura, dedicato al tema "Minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti fondamentali. Problemi e prassi a confronto". L'approfondimento ha avuto come obiettivo la ricostruzione dell'articolato quadro normativo in tema di protezione dei *minori stranieri* non accompagnati, e per taluni versi frammentario, destinato ai giudici del tribunale per i minorenni e ai giudici tutelari, nella qualità di soggetti direttamente chiamati ad emanare, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti di protezione previsti dalla legge. Il corso, rivolto anche a magistrati provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e iscritto nel Catalogo Plus della formazione per la novità dei temi trattati, ha esaminato, anche attraverso l'ausilio di varie figure profes-

HA AFFRONTATO IL MARE E IL DESERTO.
AIUTALO AD AFFRONTARE LA NORMALITÀ.

In Italia ci sono oltre 17mila ragazzi minorenni senza genitori. Sono arrivati fin qui da soli, superando enormi difficoltà. Ma forse per alcuni la parte più difficile comincia ora: devono costruirsi un futuro in un Paese nuovo, con leggi che non conoscono, senza nessuno a cui fare riferimento. Tu puoi essere la guida per uno di loro e accompagnarlo in questa sua nuova vita.

Diventa Tutore Volontario di un minore non accompagnato.
Scopri come su www.garanteinfanzia.org

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



sionali, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in particolare il sistema di accoglienza dei *minori* non accompagnati, con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro degli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in materia minorile.

Il 16 novembre 2017, l'Autorità garante ha partecipato al convegno "Progettare politiche per l'infanzia e l'adolescenza: un paese a misura di bambino", organizzata nella Sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione parlamentare per l'in-

fanzia e l'adolescenza in collaborazione con l'Autorità garante, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tema dell'incontro è stata la necessità che le istituzioni si dirigano verso i ragazzi attraverso un processo di ascolto e partecipazione, che deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita del minore, soprattutto laddove si manifestano situazioni di maggiore fragilità e vulnerabilità. L'ascolto deve essere realizzato secondo forme che tengano conto del loro grado di maturità e della natura dei problemi da affrontare.



La partecipazione dell'Autorità garante a convegni, seminari e workshop

Nel corso del 2017, l'Autorità garante ha partecipato a molteplici iniziative, convegni e seminari, giornate di studio e di approfondimento, anche di carattere scientifico, dedicate ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Gli incontri cui ha partecipato l'Ufficio dell'Autorità garante sono evidenziati con una sottolineatura.

- Gennaio**
- *"Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini? (teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173)"*, intervento dell'Ufficio dell'Autorità nell'ambito del Convegno organizzato da dalla Camera minorile di Milano e dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Aimmf Sezione Milano, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino - Milano, 20 gennaio 2017;
- Febbraio**
- *"La sottrazione nazionale e internazionale di minori"*, relazione nell'ambito della terza giornata del Convegno Internazionale *"La famiglia in Europa"* organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal Comune di Milano - Milano, 3 febbraio 2017;
 - *"Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. Nuove traiettorie per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento"*, relazione nell'ambito degli Stati Generali 2017 sul maltrattamento in Italia, VII Congresso Nazionale, organizzato dal Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Bologna, 10 febbraio 2017;
 - *"Dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Famiglia DDL A.C. 2953: Luci e Ombre"*, intervento dell'Ufficio dell'Autorità nell'ambito del Convegno organizzato dall'AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati - Roma, 24 febbraio 2017;
- Marzo**
- *"Decidere con lo sguardo al futuro. Quale giustizia per i minorenni e le relazioni familiari?"*, documento di saluto dell'Ufficio dell'Autorità nell'ambito del Convegno promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con CNCA e Camera Minorile di Milano - Milano, 6 marzo 2017;
 - *"Il minore nel conflitto genitoriale"*, relazione nell'ambito del Convegno organizzato dalla Fondazione AIGA con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense - Roma, 9 marzo 2017;
 - *"Dentro la rete. La tutela dei minori in internet"*, relazione nell'ambito del Convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo di Sant'Elia a Pianisi e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, promosso dall'Università degli Studi del Molise, Ambito territoriale sociale, Piano Sociale di Zona, E.d.i.- Campobasso, 13 marzo 2017;
 - *"Progetto CARE: Common approach for refugees and other migrants' health: risultati raggiunti e azioni future"*, intervento nell'ambito della tavola rotonda organizzata dall'INMP - Roma, 14 marzo 2017;
 - *"Tutela dei minori & Cyberbullismo"*, relazione nell'ambito del Convegno organizzato dal garante dei diritti di adulti e bambini delle Marche -Ancona, 17 marzo 2017;



- ***“La posizione giuridica del minore in Italia e in Europa. Criticità e orientamenti sulle misure di protezione giuridiche e sociali”***, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dall’associazione rete Sociale presso il Senato – Roma, 31 marzo 2017;
 - ***“Educare, Istruire e prendersi cura della prima infanzia in Basilicata. Verso il sistema istituzionale integrato dei servizi”***, relazione nell’ambito del convegno organizzato dal Garante regionale della Basilicata – Potenza, 22 maggio 2017;
- Aprile**
- ***“Bambini alla deriva – i minori stranieri non accompagnati”***, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia presso la Camera dei Deputati – Roma, 4 aprile 2017;
 - ***“Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso al lavoro dignitoso”***, relazione nell’ambito della ricerca internazionale effettuata dall’Associazione SOS Villaggi dei Bambini ONLUS in collaborazione con l’UCL, University College of London – Roma, 25 maggio 2017;
 - ***“Mai più bambini soli”***, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dal CIAI – Cervia, 22 aprile 2017;
 - ***“73° Congresso italiano di Pediatria: i bambini crescono”***, relazione nell’ambito del Congresso organizzato dalla SIP – Società Italiana di Pediatria – Napoli, 31 maggio 2017;
- Maggio**
- ***“La tutela dell’orfano di femminicidio”***, documento di salute nell’ambito del Convegno organizzato dal Tribunale di Cagliari – Cagliari, 5 maggio 2017;
 - ***“Figli di genitori detenuti. Un approccio integrato per il mantenimento della relazione genitoriale a beneficio dell’intera società”***, relazione nell’ambito della Conferenza internazionale organizzata da Children of Prisoners Europe (COPE) e Bambinisenzasbarre – Napoli, 19 maggio 2017;
 - ***“ZERO-SEI: tutela e accoglienza dei bambini con genitori in difficoltà”***, relazione nell’ambito del Convegno nazionale di studi organizzato dalla federazione progetto Famiglia - Pompei, 19 maggio 2017;
 - ***“Children 2017”***, relazione nell’ambito del congresso organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri FIMP - Bari, 20 maggio 2017;
- Giugno**
- ***“Quanto condividi?”***, relazione nell’ambito della tavola rotonda organizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con Sapienza - Università di Roma e Ufficio II del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per la presentazione di una ricerca scientifica sui temi della consapevolezza dei *minori* in rete – Roma, 8 giugno 2017;
 - ***“Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L’orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Analisi e Prospettive”***, documento di salute dell’Ufficio dell’Autorità nell’ambito del Convegno di presentazione della pubblicazione scientifica – Roma, 12 giugno 2017;
 - ***“Presentazione della Relazione al Parlamento 2016”*** – Roma, 13 giugno 2017;



- Giugno**
- ***"Forum nazionale minori migranti non accompagnati"***, relazione nell'ambito del Convegno organizzato dall'associazione Save the Children – Milano, 15 giugno 2017;
 - ***"La tutela del minore e del genitore - Dalla crisi coniugale alla crisi del ruolo genitoriale. Quali tutele per il minore?"***, documento di salute dell'Ufficio dell'Autorità nell'ambito del Convegno promosso dalla Vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, Sen. Rosetta Enza Blundo – Roma, 15 giugno 2017;
 - ***"Mi fido di te – la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato: una preziosa opportunità per il recupero dei ragazzi a rischio"***, documento di salute dell'Ufficio dell'Autorità nell'ambito del seminario organizzato dall'AIMMF - Napoli, 19 giugno 2017;
 - ***"Tavola rotonda in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato"***, relazione nell'ambito della tavola rotonda organizzata dal Centro nazionale opere salesiane – Roma, 20 giugno 2017;
- Luglio**
- ***"Comuni-care in Comunità"***, relazione nell'ambito dell'incontro pubblico organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara - Roma, 5 luglio 2017;
 - ***"Conferenza nazionale"***, introduzione e conclusione nell'ambito dell'evento del *Care Leavers Network* Italia – Roma, 17 luglio 2017;
- Agosto**
- ***"Premio Argos Hippium"***, cerimonia di consegna del riconoscimento – Siponto (Foggia), 25 agosto 2017;
- Settembre**
- ***"Bullismo, cyberbullismo e media: qualcosa si muove nelle istituzioni?"***, *lectio magistralis* nel corso del XXIX Congresso nazionale della Società di Pediatria Preventiva e Sociale – Venezia Mestre, 14 settembre 2017;
 - ***"L'azzardo non è un gioco"***, relazione di approfondimento e riflessione partecipata con alunni di scuola superiore, organizzata nell'ambito del "Tocatì – Festival internazionale dei giochi di strada" - Verona, 15 settembre 2017;
 - ***"Relationship and Sexuality Education: Implementing the right of children to be informed"***, partecipazione ai lavori nell'ambito della XXI edizione della Conferenza annuale della rete europea dei garanti per l'infanzia (ENOC) – Helsinki, 19 settembre 2017;
 - ***"Assemblea generale dei membri della rete europea dei garanti per l'infanzia (ENOC)"***, partecipazione ai lavori – Helsinki, 20 e 21 settembre 2017;
 - ***"Sistema della tutela legale e delle funzioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"***, relazione nell'ambito del corso di formazione "Minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti fondamentali. Problemi e prassi a confronto", organizzato dall'Autorità garante in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura – Roma, 27 settembre 2017;
 - ***"Terza Conferenza nazionale sulla famiglia"***, saluti istituzionali nell'ambito della iniziativa organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri – Roma, 28 settembre 2017;
- Ottobre**
- ***"Bambini, storie di viaggio e di speranza"***, intervento nel corso dell'inaugurazione della mostra itinerante promossa dall'Associazione Museo Migrante e dall'Unicef – Roma, 3 ottobre 2017;
 - ***"Dallo scontro all'incontro: mediando si impara!"***, intervento nell'ambito dell'incontro promosso assieme all'Associazione G.E.M.ME. (*Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation*) –



Sezione italiana e all'Istituto Don Calabria – Roma, 11 ottobre 2017;

■ ***“Mediazione scolastica, esperienze e nuove prospettive”***,

intervento nell'ambito del convegno organizzato dal garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria – Reggio Calabria, 13 ottobre 2017;

■ ***“La tutela del minore straniero non accompagnato”***,

relazione nel corso del meeting organizzato assieme alla Regione Marche, all'Iniziativa Adriatico Ionica e al garante dei diritti degli adulti e dei bambini della Regione Marche – Ancona, 25 ottobre 2017;

■ ***“Minori e social media”***,

relazione al convegno organizzato presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica dall'Unione nazionale delle Camere Minorili – Roma, 10 novembre 2018;

■ ***“Linee Guida per gli interventi di Home Visiting nella prevenzione del maltrattamento all'infanzia”***,

relazione nell'ambito della presentazione organizzata dal Cismai – Roma, 13 novembre 2017;

■ ***“Italia: poveri bambini. Per una definizione di bisogno che riscriva le regole dell'aiuto”***,

relazione alla conferenza organizzata dalla Fondazione L'Albero della vita in collaborazione con la Presidenza della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e tenutasi presso la Camera dei Deputati – Roma, 15 novembre 2017;

■ ***“Progettare politiche per l'infanzia e l'adolescenza: un paese a misura di bambino”***,

intervento al convegno organizzato dalla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e svoltosi presso Palazzo Montecitorio – Roma, 16 novembre 2017;

■ ***“Adolescenti oggi. Nuove sfide educative. Nuove alleanze”***,

relazione alla conferenza programmatica organizzata dal MIUR – Roma, 17 novembre 2017;

■ ***“#Everychildismychild Storie vere e magiche di piccola, grande felicità”***,

partecipazione all'evento di presentazione del libro e del progetto promosso dall'associazione Every child is my child – Milano, 19 novembre 2017;

■ ***“Vent'anni dalla parte dei cittadini in crescita. I risultati e le potenzialità attuali della legge 285/97 per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”***,

intervento nel corso del convegno promosso dalla città di Napoli e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Napoli, 23 novembre 2017;

■ ***“XIX Congresso Nazionale Psicologia Giuridica”***,

presentazione dell'evento organizzato dall'AIPG – Roma, 25 novembre 2017;

■ ***“Persone e famiglie tra riforme e prassi – Una lettura di genere”***,

introduzione e moderazione dei lavori ad una delle giornate di studio promosse dal Consiglio nazionale forense – Roma, 29 novembre 2017;

■ ***“Terzo rapporto supplementare del Gruppo CRC sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia”***,

intervento nell'ambito della presentazione del documento – Roma, 6 dicembre 2017;

■ ***“Minori stranieri non accompagnati-diritti, tutele, impegni”***,

intervento alla tavola rotonda organizzata per l'assegnazione del premio di Laurea ACAT Italia 2017 – Roma, 18 dicembre 2017.

Novembre

Dicembre



Le pubblicazioni

ALBANO F., *Prefazione*, in *Bambini e violenza*, a cura di L. de Sanctis, Fefè Editore, 2017;

ALBANO F., *Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, in *Minori e giustizia*, 2017, p. 55 ss.;

ALBANO F., *L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nella tutela della famiglia*, in *Le tutele della famiglia*, a cura di F. Albano, G. Cassano, P. Corder, G. Oberto, in corso di pubblicazione, p. 451 ss.;

ALBANO F., *Introduzione*, in *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, a cura di Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia - CISMAL;

ALBANO F., *Introduzione*, in *Quanto #condividi? Il cyberbullismo visto dai ragazzi*, una ricerca del Ministero dell'interno, 2017;

ALBANO F., *Introduzione*, in *Vita da social family – Educazione digitale per genitori di nativi 2.0*, Laura Lecchi, Graphot, 2017;

ALBANO F., *Prefazione*, in *Figli Virtu@li – Percorso educativo alla tutela e alla complicità nella famiglia digitale*, Annalisa D'Errico, Michele Zizza, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A, in corso di pubblicazione.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

8.

L'organizzazione interna



8. L'organizzazione interna

La struttura dell'Autorità garante: una realtà dinamica

La legge 12 luglio 2011, n. 112 ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, attribuendole autonomi poteri di organizzazione e una posizione d'indipendenza sia amministrativa che gerarchica, e l'Ufficio dell'Autorità garante, ponendolo alle dipendenze dalla medesima Autorità di garanzia. Tuttavia, come già illustrato nella Relazione al Parlamento per le attività svolte nel 2016, si rileva come la composizione e l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante non siano espressione dei principi di autonomia e d'indipendenza che connotano l'azione dell'Autorità garante e che dovrebbero pertanto qualificare anche la struttura e il funzionamento del suo Ufficio. Difatti, ai sensi della suddetta legge istitutiva: l'Ufficio dell'Autorità garante si compone di sole dieci unità di personale della pubblica amministrazione, poste in posizione di comando, di cui un solo dirigente non generale; la definizione delle norme sull'organizzazione dell'Ufficio avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dell'Autorità garante; la sede e i locali dell'Autorità garante sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge non prevede, invece, la creazione di un autonomo ruolo organico del personale che compone l'Ufficio.

continuano ad incontrarsi nell'attività di reperimento delle risorse umane, acute, in alcuni casi, dalla presenza di alcune disposizioni ostative, come quella prevista dall'art. 4, comma 2, del d.l. 31 agosto 2016, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che non consente di poter attingere personale dal Ministero della giustizia.

Pertanto, anche per l'anno 2017, sebbene la legge di stabilità (legge n. 205 del 2017) abbia attribuito all'Autorità garante la possibilità di avvalersi temporaneamente, per soli 3 anni, di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando, si riscontrano e sottolineano le medesime criticità già evidenziate nella precedente Relazione, in merito all'inadeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle molteplici attività che la stessa è tenuta, per legge, a realizzare. D'altronde, il quadro di tali attività, rinnovato alla luce di recenti leggi che hanno attribuito nuove e rilevanti competenze nell'ambito della tutela volontaria dei minorenni migranti, rende ancora più urgente il potenziamento strutturale dell'Ufficio dell'Autorità garante.

Non si ritrovano, nel sistema italiano, autorità indipendenti con caratteristiche analoghe a quelle dell'Autorità garante e dotate di un contingente di personale così ridotto e non strutturato. Si rende necessario, pertanto, un intervento normativo volto a: creare un ruolo organico autonomo e adeguato a consentire un servizio sempre più efficace e coerente con i principi ispiratori della legge istitutiva; dotare l'Autorità garante di una sede propria, idonea a ospitare il personale e consentire lo svolgimento delle attività di partecipazione e ascolto che coinvol-

La legge di stabilità ha attribuito all'AGIA la possibilità di avvalersi temporaneamente di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando

La necessità di un ruolo organico come espressione dei principi di autonomia e indipendenza

La mancanza di un ruolo organico autonomo comporta una situazione di perpetua precarietà del personale (il comando dura solo un anno) e l'instabilità dell'intera struttura. I fisiologici cambiamenti che ne conseguono causano interruzioni e tempi morti e, in alcuni casi, inefficienze dovute alla scoperta dell'Ufficio in delicati settori d'intervento. Molte difficoltà



gono i bambini e gli adolescenti; potenziare le funzioni che sono proprie dell'Autorità garante.

La mancanza di adeguate dotazioni organizzative, congrue risorse economiche e strutture logistiche idonee non consente all'Autorità garante di assolvere compiutamente le funzioni di cui è investita in via principale e tanto meno i nuovi compiti attribuiti dalla legge n. 47/2017. In tale contesto, per la realizzazione delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari nelle regioni prive di garante, l'Autorità garante si è avvalsa del supporto dello *Euro-pean Asylum Support Office (EASO)*.

Al momento in cui si scrive, sono state avviate le attività per acquisire il nuovo personale in comando, e oltre alle già note difficoltà incontrate anche in passato, se ne sono aggiunte delle nuove causate dalla mancanza di adeguati spazi. L'Autorità garante e il suo Ufficio hanno la propria sede in via di Villa Ruffo 6; le sono stati assegnati unicamente i locali del II

piano, ma le attività di rete già in atto e in corso di implementazione rendono i locali "sovraffollati" e non più sufficienti ad accogliere l'Ufficio dell'Autorità garante.

Anche per l'anno 2017 permane la criticità nell'affidamento di incarichi a collaboratori esterni.

Come illustrato nella Relazione dello scorso anno, l'art. 14 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ha previsto la possibilità per le amministrazioni di avvalersi di collaborazioni esterne in misura percentuale al costo del personale, fissando come tetto massimo di spesa il 4,2 % per le collaborazioni occasionali. L'interpretazione letterale comporta che il limite di spesa degli incarichi di studio e ricerca si debba individuare nel 4,2% della spesa effettivamente sostenuta dall'Autorità garante per il personale, che risulta costituita dal solo trattamento accessorio, considerato che, a tutto il personale in posizione di comando il trattamento economico fondamentale è corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

9.

Allegati

1. Primo parere AGIA al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia
2. *ENOC Position Statement on Comprehensive Relationship and Sexuality Education* (Helsinki, 21 settembre 2017)
3. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti regionali e delle province autonome
4. Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei garanti regionali e delle province autonome
5. Strumenti attuativi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, in tema di tutori volontari di MNA
6. Talune raccomandazioni e note



1. Parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al V e VI Rapporto governativo al comitato ONU sui diritti del fanciullo

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i), della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva della Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

Introduzione

1. L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia
2. Commenti al rapporto governativo sull'applicazione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo
3. Follow-up alle osservazioni rese dal Comitato dei diritti del fanciullo all'ultimo report periodico dell'Italia sull'applicazione della CRC (2011)
4. Raccomandazioni



Introduzione

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti anche AGIA), sin dal 2011, ha promosso la realizzazione effettiva dell'interesse superiore del minore attraverso la creazione di una "rete" con le Istituzioni, le realtà associative, gli operatori impegnati nella protezione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso le molteplici attività che saranno di seguito dettagliate, nonostante l'esiguo numero di personale a disposizione, così come previsto dalla legge istitutiva.

Ad oggi, dunque, l'AGIA assume una funzione di primaria sensibilizzazione ed indirizzo delle politiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, attraverso la promozione di eventi, campagne, studi, nonché attraverso la diffusione di prassi e protocolli d'intesa tra amministrazioni dello Stato, enti locali e territoriali, ordini professionali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età. L'AGIA può esprimere il proprio parere in sede di adozione di strumenti normativi che riguardino i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità garante può altresì esprimere raccomandazioni ed inviare note alle autorità competenti sollecitando un'azione rivolta alla promozione dei diritti dell'infanzia, con l'obiettivo di colmare lacune che possano emergere sul piano applicativo. In questo contesto a più riprese, l'Autorità garante ha avuto occasione di esprimere il proprio parere dinanzi al Parlamento su temi direttamente collegati all'infanzia e di inviare raccomandazioni agli uffici pubblici competenti intorno a questioni sensibili.

Sul versante internazionale, è rilevante la partecipazione dell'Autorità garante, in qualità di capo delegazione per l'Italia, al Comitato sui diritti del fanciullo (*Ad hoc Committee for the Rights of the Child - CAHENF*), istituito in seno al Consiglio

d'Europa, le cui attività hanno preso avvio il 26 settembre 2016. Il programma dei lavori dei gruppi di esperti creati all'interno del CAHENF, dedicati ai temi relativi ai *minori* stranieri non accompagnati (*CAHENF-Safeguards*) ed ai *minori* nell'ambiente digitale (*CAHENF-IT*), avranno come obiettivo l'elaborazione di raccomandazioni e linee guida da rivolgere agli Stati parte del Consiglio d'Europa.

Sul versante interno, l'Autorità garante si è impegnata per la promozione dei diritti dei *minori* migranti, atteso l'incremento esponenziale del fenomeno migratorio. Da una parte, l'AGIA ha provveduto ad una ricognizione delle prassi nell'ambito dell'istituto della tutela dei *minori* che giungono in Italia senza adulti di riferimento, acquisendo i dati attinenti al procedimento di nomina ed esercizio della funzione dei tutori, nonché alla tempistica; dall'altro, l'Autorità ha programmato visite di monitoraggio presso i centri di prima accoglienza di tutta Italia, per accertarsi *in loco* delle effettive condizioni nelle quali avviene l'accoglienza dei *minori* stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di raccogliere dati e *best practices*.

L'attività di monitoraggio dell'Autorità garante si è riverberata non solo internamente, ma anche all'estero. Il Rappresentante speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati del Consiglio d'Europa, Tomáš Bo ek, all'esito della missione ricognitiva in Italia dal 16 al 21 ottobre 2016, nel Rapporto redatto ha sottolineato come l'attività condotta dall'Autorità sia utile a chiarire i contorni del fenomeno e ad individuarne le criticità.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio, l'art. 5, comma 1, della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la n. 112/2011 stabilisce che l'organico dell'Ufficio dell'Autorità è composto esclusivamente da dipendenti pubblici comandati da altre amministrazioni pubbliche, nel numero massimo di dieci



unità, incluso un dirigente non generale. Si segnala come non vi siano attualmente, nel sistema italiano, Autorità indipendenti dotate di un contingente di personale così ridotto, del tutto insufficiente in rapporto alle numerose e delicate competenze attribuite all'Autorità garante dall'art. 3 della legge istitutiva.

La mancanza di un ruolo organico autonomo comporta notevoli difficoltà nei tempi di reperimento delle risorse umane, con scopertura dell'Ufficio in delicati settori d'intervento.

Le molteplici e diversificate competenze attribuite all'Autorità e la conseguente esigenza di competenza multidisciplinare del suo staff, rende imprescindibile un omogeneo ed unico inquadramento che svincoli i membri dello staff dalle Amministrazioni di appartenenza e che garantisca reale autonomia e indipendenza.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'art. 5, comma 3, della legge istitutiva ha previsto lo stanziamento di un Fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità e per il suo funzionamento.

In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2015 ammontava ad € 1.122.089,00.

Nel corso dell'esercizio la dotazione ha subito un incremento per l'importo netto di € 600.000,00 disposta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Pertanto le risorse definitivamente assegnate all'Autorità per l'esercizio 2015 si sono attestate complessivamente in € 1.722.089,00.

Occorre a tal punto evidenziare che il suddetto incremento è stato però previsto soltanto per l'esercizio 2015-2016-2017, pertanto nella previsione di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i fondi destinati all'Autorità sono pari, per

l'anno 2018-2019, a circa € 800.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto si auspica che con la legge di bilancio del 2017 venga prevista l'estensione del medesimo incremento di spesa anche per il triennio 2018-2020.

Risulta evidente che una drastica riduzione delle risorse renderebbe impossibile a questa Autorità di disporre di una dotazione finanziaria adeguata, per il pieno ed autonomo svolgimento delle numerose funzioni istituzionali ad essa attribuite.

Con questo parere, l'Autorità garante auspica che, a tutela e promozione dei diritti contenuti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, le sia garantita reale autonomia e indipendenza attraverso adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie e così le siano attribuiti poteri effettivi e cogenti per realizzare le molteplici competenze, che potrebbero essere declinate in maniera più puntuale ed armonica, in vista di una modifica della legge istitutiva.

Risorse e poteri tanto più necessari in vista di nuove competenze attribuite all'Autorità garante da leggi di recente approvazione, come la legge sui *minori stranieri non accompagnati* approvata il 29 marzo 2017, che attribuisce all'Autorità il compito di selezionare e formare i tutori volontari e di stipulare protocolli di intesa con i tribunali nelle Regioni prive di Garante regionale.

1. L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia

L'esigenza della figura di un Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nasce dagli obblighi ed impegni derivanti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (seguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, d'ora in avanti anche "CRC") e più in generale



dall'affermarsi di una diversa concezione dell'infanzia, che, anche nel nostro Paese, si manifesta nella innovazione legislativa in materia minorile e nelle politiche di promozione sociale e culturale che si sono sviluppate negli anni più recenti (si veda, ad esempio, la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e la legge 28 marzo 2001, n. 149, recante modifiche alla legge n. 184/1983 in tema di adozioni e affidamento dei minori).

La necessità di un organo di garanzia indipendente è rilevabile anche dalle raccomandazioni del Comitato internazionale sui diritti dell'infanzia, previsto dalla CRC stessa, che, nell'Osservazione generale del 2002, dedicata alla "creazione di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani", richiama tale impegno tra quelli assunti dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

A livello regionale, l'art. 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77) chiede agli Stati di incoraggiare la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso organi aventi, tra l'altro, funzioni di formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli, e pareri sui progetti legislativi relativi alla stessa materia.

L'art. 31, comma 2, della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

La definizione del profilo istituzionale del Garante e delle funzioni ad esso attribuite, come Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, sono indicate in via più definita nei c.d. "Principi di Parigi", che presentano un'esposizione sistematica – sia pure di *soft law* – dei criteri che dovrebbero informare le istituzioni preposte

alla tutela dei diritti umani, sia in termini strutturali sia in termini funzionali, e sono contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale.

Nel nostro Paese, il processo che ha portato alla nascita ed alla graduale affermazione dei Garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato caratterizzato da un iter articolato, in atto da molti anni, nato da un processo non di tipo verticistico, ma dalle Regioni che, in base a diversificate sensibilità e al dibattito culturale, hanno sentito l'esigenza di dotarsi di queste istituzioni di garanzia.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, pertanto, si è giunti all'approvazione della legge istitutiva dell'Autorità solo nel 2011 (ad oltre venti anni dall'adozione della CRC), con legge 12 luglio n. 112, dopo che molte Regioni italiane avevano già da tempo istituito delle figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Con questa legge, dunque, l'Italia – che pur negli anni ha dimostrato di essere uno Stato sollecito e sensibile alle problematiche minorili, istituendo numerosi organismi dotati di specifiche competenze in materia – è andata a colmare una grave lacuna legislativa.

I compiti attribuiti all'Autorità garante si articolano in funzioni promozionali, culturali e formative e quindi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti di bambini e adolescenti, ma anche in quelle dirette a rendere effettivo l'esercizio dei diritti riconosciuti a tutti i livelli ai minorenni, pur non essendo una figura investita della tutela giurisdizionale che, correttamente, resta di competenza dell'autorità giudiziaria. La sua funzione non corrisponde quindi a quel complesso di istituti classici della difesa dei diritti, ma entra piuttosto nel merito di una sua difesa extragiudiziale, la quale si muove attraverso strumenti di mediazione, di



riformulazione di interessi o diritti individuali o diffusi che attengono alla qualità della vita dei cittadini.

Al fine di spiegare l'attività dell'*Authority* ed illustrare la Convenzione sui diritti del fanciullo, l'Autorità garante ha realizzato nel 2013 la pubblicazione "Che avventura stratopica, Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi", distribuita in diverse copie e presentata all'interno di rassegne e festival. È stata successivamente pubblicata, nel 2015, per la distribuzione gratuita a scuole, ospedali, associazioni, biblioteche, "La Costituzione italiana presentata ai ragazzi", con la quale l'Autorità garante ha voluto rendere di facile comprensione i 12 principi fondamentali che sono alla base della Costituzione italiana, con un linguaggio semplice e fruibile dai più giovani.

Nel luglio 2014, l'Autorità garante ha realizzato e distribuito un *Welcome Kit*, un passaporto dei diritti finalizzato a dare informazioni ai minorenni stranieri che arrivano nel nostro Paese senza adulti di riferimento.

I compiti dell'Autorità Garante previsti dalla legge n. 112/2011 possono essere così riassunti e distinti in base alla seguente tipologia:

A. Ascolto e partecipazione

L'AGIA assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età. Con tale previsione viene infatti valorizzato il tema dell'ascolto e della partecipazione dei minori. Essa favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore, promuove consultazioni e collaborazioni, attività di promozione e sensibilizzazione sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, partecipa ad Osservatori.

L'AGIA promuove l'attuazione della Con-

venzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia; diffonde e promuove iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei minorenni come soggetti titolari di diritti; diffonde prassi o protocolli di intesa che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età; promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

B. Proposte, pareri e osservazioni

L'Autorità garante esprime il proprio parere sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo, ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, che deve essere allegato al rapporto stesso; formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È obiettivo strategico prioritario dell'Autorità l'impegno ad incidere sul sistema legislativo italiano e incentivare l'approvazione di leggi su cui si dibatte da anni, i cui effetti possono avere ricadute notevoli sulla qualità della vita di migliaia di bambini e adolescenti.

Troppo spesso però i testi dei disegni di legge non vengono trasmessi all'Autorità



per acquisirne il parere, rendendo difficile da parte della stessa l'esercizio di controllo preventivo sulla produzione di proposte di legge, anche in considerazione del fatto che la materia dell'infanzia e dell'adolescenza è trasversale a vari ambiti e di competenza di diversi Ministeri.

C. Segnalazioni

L'Autorità garante segnala al Governo, alle Regioni o agli Enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. Essa prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalando agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione (IAP, Comitato media e minori, ma anche Polizia postale, servizi sociali, ecc.).

Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età che vivono sul nostro territorio nazionale.

D. Informazioni, accertamenti e controlli

L'AGIA può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e a qualsiasi ente privato, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età e richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private, ove siano pre-

senti persone di minore età; può effettuare visite nei servizi minorili della giustizia, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede. Il previo accordo/autorizzazione su forme e modalità di visite ed ispezioni rappresentano un limite all'azione dell'AGIA a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità svolge un'azione di coordinamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art 3, commi 6 e 7, della legge n. 112/2011).

Rilevante in tale contesto risulta anche essere l'azione di impulso che l'Autorità pone in essere nei confronti delle Regioni che non hanno ancora approvato una legge per l'istituzione del Garante regionale o che, pur avendola approvata, non hanno ancora provveduto alla sua nomina. Infatti, nell'ottica propulsiva che la legge istitutiva n.112/2011 attribuisce all'Autorità garante sono state sollecitate a provvedere in tempi brevi alla istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza le regioni Abruzzo e Valle d'Aosta (che non hanno finora promosso alcuna legge in materia) mentre sono state invitate a procedere alla nomina le regioni Molise, Sardegna, e Toscana: Molise e Toscana non hanno finora rinominato il Garante cui era scaduto il mandato mentre la regione Sardegna, pur avendo da tempo la legge istitutiva, non ha mai proceduto all'attuazione di quanto previsto dalla norma regionale. Di recente hanno provveduto alla nomina Sicilia e Piemonte.

L'Autorità si è attivata per ricostituire la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un organismo permanente di consultazione dell'Autorità che raccoglie i soggetti maggiormente rappresentativi impegnati in attività dedicate a bambini e adolescenti, anche in risposta



all'obiettivo di ampliare la rete delle relazioni istituzionali e della società civile.

Infine l'Autorità garantisce la partecipazione, in qualità di invitato permanente, agli Osservatori nazionali aventi ad oggetto la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età ed in particolare:

- a) all'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- b) all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- c) all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
- d) all'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, ricostituito con Decreto Ministeriale del 5 settembre 2014.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è, inoltre, componente dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione (ONPG) in quanto interessata a contribuire all'individuazione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita, divorzio collaborativo), così come previsto dalla propria legge istitutiva.

L'Autorità garante realizza un monitoraggio permanente degli atti del Parlamento e del Governo che riguardano l'infanzia e l'adolescenza e realizza audizioni con le Commissioni parlamentari. Nello specifico, particolari sinergie vengono promosse con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel 2014 è stata avviata con il Parlamento l'attività di esame dei disegni di legge che interessano il settore minorile. Negli anni l'Autorità si è espressa, a titolo rappresen-

tativo, sui seguenti disegni di legge:

- a) disegno di legge di ratifica del terzo protocollo opzionale alla Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
- b) disegno di legge A.C. 3139-B, che prevede importanti e concrete azioni per contrastare e prevenire il cyberbullismo, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, di cui si auspica l'approvazione in tempi brevi;
- c) disegno di legge A.S. 1978, sull'accesso del figlio adottato alle informazioni sull'identità dei genitori;
- d) disegno di legge A.S. 2583 che reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e introduce una riforma organica della disciplina dei *minori* stranieri non accompagnati, adottato in via definitiva alla Camera dei Deputati il 29 marzo 2017;
- e) disegno di legge A.S. 2092 dal titolo "disposizioni in materia di cittadinanza", che semplifica le modalità di accesso alla cittadinanza italiana da parte dei figli degli stranieri nati in Italia;
- f) disegno di legge A.S. 2719 che contiene specifiche disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;
- g) disegno di legge A.S. 2284 che, nell'ambito della riforma del processo civile, prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni. Si tratta di un disegno di legge, ora in discussione al Senato, che nella formulazione attuale rischia di indebolire fortemente il vigente sistema di tutela.

Si segnalano, altresì, i seguenti interventi dell'AGIA:

- a) il 26 gennaio 2016, parere sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2016, n. 234 – "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione



- dell'età dei *minori* non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24", in vigore dal 6 gennaio 2017;
- b) il 28 giugno 2016, audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui *minori* fuori famiglia;
- c) il 30 giugno 2016, audizione presso la Commissione Giustizia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affidò;
- d) il 25 luglio 2016, parere presso l'aula della Commissione lavoro della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in merito all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili nido e nelle scuole d'infanzia.

L'AGIA ha svolto un'importante attività di sensibilizzazione con riferimento ai temi della tratta, della prostituzione e della pornografia minorile, come sarà ampiamente dettagliato in seguito. Tale opera di sensibilizzazione ha anche vocazione internazionale, dal momento che l'AGIA fa parte della Rete europea dei garanti (*European Network of Ombudspersons for Children - ENOC*) e partecipa alle attività del Consiglio d'Europa nel settore della protezione dei diritti dei minori, come sopra già evidenziato. Su questa linea, e tra le molteplici attività svolte, l'AGIA ha organizzato il convegno su "La lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori", tenutosi a Ferrara il 21 novembre 2016, nel contesto della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali istituita dal Consiglio d'Europa. Ancora sul tema della violenza, l'Autorità garante ha partecipato al convegno organizzato dal CISMAI - Stati generali 2017 - su maltrattamento e violenza, tenutosi a Bologna il

10 febbraio 2017; l'AGIA ha altresì partecipato al progetto dell'ENOC "*Let's talk young, let's talk about violence*", lanciato nel giugno 2015. L'AGIA ha tradotto in lingua italiana la brochure esplicativa del video "*Tell someone you trust*" ("Dillo a qualcuno di cui ti fidi") – già ampiamente diffuso in lingua inglese – elaborato in seno al Consiglio d'Europa.

L'AGIA ha fornito un contributo in materia anche promuovendo una "Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia" nel 2015, una raccolta dati a livello nazionale sui minorenni vittime di maltrattamento in carico ai servizi sociali, che ha investito 213 Comuni italiani, vale a dire un campione di circa 2,4 milioni di minorenni. Un lavoro di ricerca per misurare e analizzare la portata del maltrattamento e della violenza su bambini e adolescenti.

In merito al coordinamento relativo all'applicazione della CRC e dei rispettivi Protocolli, nonché all'attività dei Garanti regionali, l'art. 3, ai paragrafi 6 e 7 della legge istitutiva n. 112/2011, prevede la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

L'AGIA collabora con i Garanti regionali e delle Province autonome:

- presiedendo la Conferenza di garanzia ed i rapporti bilaterali con i singoli Garanti;
- promuovendo la promozione della presenza di un Garante in ogni Regione;
- assicurando il coinvolgimento ed il supporto ad attività regionali.



L'Autorità organizza visite sui territori, per approfondire problematiche di rilievo nazionale, analizzandone i risvolti locali, per conoscere direttamente singole esperienze positive e ascoltare direttamente i bambini, gli adolescenti e gli operatori (come è avvenuto, per esempio, all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, a San Patrignano, all'istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo, nella "Terra dei Fuochi", ad Aversa, a Borgo Mezzanone (Foggia), al Consiglio comunale dei ragazzi a Milano).

Attualmente, la Garante in carica è Filomena Albano, insediatasi il 28 aprile 2016. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Si tratta dell'unica Autorità indipendente, in Italia, a guida monocratica femminile.

Ogni informazione sulla Garante in carica è reperibile all'indirizzo ufficiale dell'Autorità (<http://www.garanteinfanzia.org/il-garante>), mentre il curriculum della Garante è consultabile a questo indirizzo: <http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/example/CV%20Filomena%20Albano.pdf>

2. Commenti al rapporto governativo sull'applicazione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo

MISURE GENERALI DI APPLICAZIONE

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza accoglie con favore l'avvenuta ratifica, da parte dell'Italia, degli strumenti internazionali indicati nel rapporto governativo, nonché l'attuazione delle direttive europee relative al settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante auspica la ratifica, in tempi brevi, della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990.

L'Autorità rileva come sia carente, allo stato, un dialogo continuativo, in fase di negoziazione nonché di firma e ratifica di strumenti internazionali (ma anche europei) che incidano sui diritti delle persone di minore età, tra organi di Governo e l'Autorità garante stessa. Si tratta di un coordinamento indispensabile per la efficace garanzia e promozione dei diritti dell'infanzia, per condurre un'azione forte ed unita in questo settore.

Pertanto, è auspicabile che il Governo coinvolga l'Autorità garante in fase di adozione (elaborazione e negoziazione) di obblighi internazionali (trattati internazionali), nonché nell'elaborazione e negoziazione di strumenti normativi europei che incidano sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante auspica di essere attivamente coinvolta non solo nella fase di negoziazione di obblighi internazionali ma anche nell'implementazione, nel nostro ordinamento, dei diritti contenuti nella Convenzione. In questo contesto, a titolo esemplificativo, l'Autorità garante ha avviato un proficuo dialogo con il Dipartimento delle Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere messa al corrente delle procedure di infrazione che vengano avviate dalla Commissione europea contro l'Italia per la presunta violazione di strumenti dell'Unione riguardanti *minori* e adolescenti.

National Strategy

Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (di seguito anche Piano Infanzia e Adolescenza) rappresenta lo strumento di indirizzo atto a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei diritti dell'infanzia, secondo una visione strategica e globale. Il IV Piano d'azione è stato licenziato dai rappresentanti dell'Osservatorio nazionale



per l'infanzia e l'adolescenza il 28 luglio 2015, ha ottenuto il parere positivo della conferenza Stato-Regioni in data 11.02.2016, è stato approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, il 31 agosto 2016 ed è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15 novembre 2016. L'applicabilità concreta e immediata delle azioni previste ha risentito dei lunghi tempi di approvazione.

Nel contempo il Governo ha varato delle misure a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, alcune delle quali, peraltro, esplicitamente previste all'interno del Piano: basti pensare al Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), al PON – Piano Operativo Nazionale – Inclusione, alle politiche di accoglienza dei minorenni stranieri. Tali misure devono essere adeguatamente coordinate con il Piano stesso anche nei tempi di attuazione e dovrebbero essere ricondotte a pieno titolo tra quelle relative alla realizzazione del Piano Infanzia, già dalla loro previsione e dalla comunicazione che se ne dà ai cittadini.

Sarebbe auspicabile il coordinamento tra le azioni contenute nel Piano e l'individuazione delle risorse specificamente allocate per la loro realizzazione, attraverso l'azione sinergica dei differenti attori politici e istituzionali.

Da rilevare positivamente che il Piano Infanzia e Adolescenza è stato integrato con altri strumenti di pianificazione nazionale quali il Piano nazionale per la disabilità e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017, in modo da costruire una visione strategica d'insieme delle politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si auspica che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza appena ricostituito possa realizzare il monitoraggio del Piano attraverso un sistema che verifichi lo stato di attuazione delle misure previ-

ste, ne individui le responsabilità e preveda la partecipazione dei destinatari finali delle azioni, quindi anche dei bambini e degli adolescenti.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in virtù della sua posizione privilegiata di invitato permanente in seno a diversi Osservatori e in funzione del suo ruolo di Istituzione terza che partecipa a differenti tavoli e reti inter-istituzionali, cerca di contribuire attivamente a fornire una visione strategica di insieme delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresentando un elemento di congiunzione tra le istituzioni interessate ad ogni livello.

Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017

Un aspetto particolarmente complesso è costituito dai fenomeni di violenza e abuso ai danni delle persone di minore età.

Il sistema di protezione, che, sul piano normativo, si è recentemente perfezionato a seguito della ratifica italiana di due convenzioni internazionali (cfr. legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote e legge n. 77 del 2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul) riscontra criticità in prevalenza sul piano applicativo e richiede interventi di sistema sia in chiave preventiva sia in chiave repressiva.

Con nota del 5 agosto 2016, l'Autorità garante ha sensibilizzato le Istituzioni competenti a livello nazionale e locale in merito ad alcuni interventi urgenti.

Il 30 agosto 2016, è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organo deputato, tra le altre cose, ad acquisire, analizzare e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche Amministrazioni per la prevenzione e la repressione del feno-



meno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, nonché a predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Nell'ottobre 2016, l'Autorità garante è stata invitata a partecipare in modo permanente ai lavori dell'Osservatorio così ricostituito. In tale veste, essa collabora fattivamente ai lavori dell'Osservatorio e monitora l'implementazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, a conferma della attenzione alta a questi temi.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LIVEAS)

In riferimento ai Livelli Essenziali di assistenza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene che non sia sufficiente che il Governo adotti un approccio di soft law. Al fine di adottare livelli essenziali uniformi e coordinati a livello nazionale e regionale, le azioni intraprese dal legislatore sul punto risultano significative ma non risolutive.

Nel 2015, l'Autorità garante, sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 12 luglio 2011, n. 112, ha presentato un documento di proposta scaturente dal Tavolo di lavoro sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, i cui obiettivi strategici sono stati, poi, inseriti nel Piano d'azione infanzia e adolescenza, alla voce "Riferimenti essenziali e trasversali".

Pertanto, nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni si ritiene necessario partire dal citato documento al fine di elaborare una sinergica azione condivisa tra il legislatore e le diverse realtà amministrative.

Il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici si impone sia in considerazione delle

diverse e settoriali competenze attribuite alle varie amministrazioni e sia per favorire la costruzione di un sistema sociale che sappia bilanciare i diritti alle prestazioni con quelli della sostenibilità economica. Rispetto a questo ultimo punto, infatti, il tema della definizione dei LIVEAS va affrontato unitamente a quello delle risorse finanziarie necessarie a garantirli. Alla luce di ciò, nella **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** in questione, è **indispensabile**:

- a) **favorire la partecipazione delle parti sociali** nella nuova programmazione 2014-2020 secondo quanto definito anche dalla Commissione europea con il codice di condotta sul partenariato dei fondi strutturali e investimenti europei;
- b) **valorizzare e sostenere la consultazione** delle singole esperienze sociali di autorganizzazione/servizi delle famiglie utili a ricostruire il quadro della complessità dei bisogni espressi dal territorio;
- c) **investire risorse ad hoc**, anche in forma premiale (ad esempio quelle dei fondi strutturali), per rafforzare nelle Amministrazioni la capacità a livello programmatico, operativo e professionale di agire in maniera integrata a favore delle famiglie;
- d) **avviare una ricerca sulle esperienze di sussidiarietà circolare** che, tenendo conto delle specificità dei contesti territoriali, ne evidenzia gli elementi di innovazione rispetto a politiche familiari partecipate.

Sul punto, infine, si ritiene auspicabile prevedere forme di integrazione tra Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitari. Per queste ragioni l'Autorità ritiene che, nonostante la positiva rivisitazione dei LEA, contenuti nel Decreto del Presi-



dente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, la mancata integrazione in tale senso deve rappresentare una sfida futura per offrire maggiori e più adeguate garanzie nella fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai cittadini.

Overall authority

Va osservato che la partecipazione dell'Autorità garante, *tertium super partes*, in seno all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'Osservatorio nazionale sulla famiglia, all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia ed alla pedopornografia, all'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, si configura come presenza vigile che si impegna a garantire unitarietà agli interventi e alle misure in una visione globale, che superi le frammentazioni esistenti e la logica delle risposte emergenziali.

L'Osservatorio nazionale sulla famiglia

L'Osservatorio nazionale sulla famiglia è stato ricostituito nell'agosto 2016 con decreto del ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia e si è insediato in data 8 novembre 2016. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, così come previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, partecipa ai lavori dell'Assemblea dell'Osservatorio in via permanente con un proprio rappresentante, al fine di garantire opportune forme di collaborazione, sinergie e supporto.

L'intento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, infatti, è quello di supportare i componenti dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, soprattutto nella parte relativa alle famiglie con figli minorenni, affinché venga elaborato un Piano nazionale della famiglia, integrato e coerente con il Piano nazionale Infanzia, che

contenga obiettivi precisi e soluzioni praticabili. L'intento è anche quello di vigilare affinché le misure previste vengano effettivamente realizzate. Il Piano, infatti, dovrà contenere, ad avviso dell'Autorità di garanzia, anche un sistema di monitoraggio e di valutazione, a tutela dei diritti delle persone di minore età.

Il fatto che per la prima volta l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia stata coinvolta in qualità di invitato permanente, costituisce una premessa importante per rafforzare le sinergie tra i soggetti istituzionali che a diverso titolo perseguono il comune obiettivo di rendere esigibili, e tutelare, i diritti delle persone di minore età.

Inoltre, per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, partecipare ai lavori dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia significa non solo operare nella direzione del rafforzamento e del consolidamento di reti con associazioni, organizzazioni, istituzioni che operano nel campo della tutela e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma significa anche promuovere un dialogo costruttivo per rimettere al centro le famiglie, quali soggetti attivi delle politiche pubbliche.

Inoltre l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sottoscritto, tra gli altri, un Protocollo di intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da creare le opportune sinergie tra tematiche comuni a differenti dicasteri, osservatori nazionali e istituzioni.

Budget

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza evidenzia la mancanza di un soggetto istituzionale unico che abbia il compito di definire con chiarezza la gestione e i flussi economici per lo sviluppo di *policy* incentrate sulla tutela dei soggetti di minore età. La frammentata e diversificata realtà istituzionale e amministrativa, a livello centrale, rende infatti difficile monitorare e valutare l'effi-



cacia delle risorse messe a disposizione per la realizzazione di politiche pubbliche per l'infanzia e l'adolescenza, anche secondo quanto emerso da un dossier, realizzato e pubblicato nel 2015 dall'Autorità garante in collaborazione con esperti, intitolato *"Disordiniamo! La prima fotografia delle istituzioni centrali e delle risorse nazionali dedicate all'infanzia e all'adolescenza"*, che include una mappatura sia delle istituzioni centrali che dei fondi dedicati all'infanzia e all'adolescenza dal governo centrale.

Proprio alla luce di ciò, ***questa Autorità auspica l'individuazione di una cabina di regia a cui affidare il compito di orientare le strategie politiche ritenute prioritarie verso i destinatari minorenni, al fine di rendere l'azione pubblica più efficace ed efficiente e garantire, al contempo, una maggiore incisività nella distribuzione delle risorse e nel monitoraggio dei processi decisionali.***

Tale cabina di regia dovrebbe assumere, altresì, il compito di realizzare un sistema unico di raccolta dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza, superando l'attuale frammentazione. Il sistema unico di dati avrebbe conseguenze positive anche sulla razionalizzazione della spesa pubblica.

International assistance

Sin dal momento della propria istituzione avvenuta nel 2011, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non è mai stata invitata a prendere parte ai negoziati sulla risoluzione annuale sui diritti del fanciullo presentata dall'Unione europea e dal Gruppo dei Paesi latinoamericani nonché nella elaborazione delle risoluzioni a cadenza biennale per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci e forzati.

In materia di cooperazione allo sviluppo, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, appena costituita, non è stata coinvolta nell'aggiornamento delle Linee

Guida della Cooperazione Italiana ("Linee Guida Sui Minori 2012, che aggiorna le Linee Guida sulle Tematiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 2004"), come pure indica la legge istitutiva, a p. 63.

Si auspica, pertanto, un coinvolgimento "a tutto tondo" dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche nella definizione di politiche nazionali che riguardino l'infanzia e l'adolescenza.

L'Autorità garante ritiene di dover precisare che essa non rappresenta il Governo italiano ai lavori in seno al Consiglio d'Europa, a motivo della sua natura di Autorità indipendente, terza rispetto alle Istituzioni dello Stato. Essa, infatti, vi partecipa nell'esclusivo interesse delle persone di minore età.

National human rights organisation and Ombudsman for Children

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza evidenzia che sono solo due le Regioni – su un totale di venti – che non hanno ancora legiferato per l'istituzione del Garante regionale; queste sono Abruzzo e Valle d'Aosta. Molti enti locali si stanno dotando di una figura analoga competente per territorio.

Si segnala altresì la tendenza all'accorpamento delle figure di garanzia (Difensore Civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza e Garante dei detenuti) anche in quelle Regioni che storicamente ne hanno promosso l'istituzione e la diffinitività dei tempi di incarico, modalità operative, dotazione di personale e di mezzi.

Nell'ambito della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante, sono state adottate le prime Linee Guida in materia di segnalazioni contenute nel documento "Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle Province auto-



nome di Trento e Bolzano”, che si allega al presente parere (Annex 3). Nel corso del 2016, proprio per quanto riguarda le segnalazioni, è stato incentivato il ruolo di collegamento tra l’Autorità garante e i Garanti regionali e delle Province autonome. Infatti, per la maggiore prossimità ai cittadini e alle risorse dei territori, in applicazione del principio di sussidiarietà, il Garante regionale rappresenta l’organo competente a rispondere alle richieste e alle necessità individuali e locali che emergono tramite le segnalazioni. Per dare applicazione concreta a tale interpretazione, nella sezione del sito dell’Autorità dedicata alle segnalazioni, è stata evidenziata la rete dei Garanti e i *link* che rimandano ai rispettivi siti regionali e provinciali. Per quanto riguarda, inoltre, le segnalazioni relative a programmi televisivi, nel sito dell’Autorità è stato inserito un *link* che invita ad utilizzare l’apposito modulo per inviare la segnalazione al “Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori”, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, competente ad individuare e sanzionare messaggi televisivi ritenuti non idonei alla visione da parte di minori.

Awareness of the Convention

Per quanto attiene alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, verso i quali vi è grande attenzione, sono stati messi in campo diversi progetti.

L’Autorità garante è partner del progetto “Generazioni Connesse” (*Safer Internet Centre III*), il centro nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo di Internet e tecnologie digitali, che prosegue, dal 1 luglio 2016, con una nuova edizione, co-finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del programma “*Connecting Europe Facility*” (CEF).

Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia

Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire, con lo scopo di dare continuità all’esperienza sviluppata negli anni, migliorando e rafforzando il ruolo del *Safer Internet Centre italiano*, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media.

Obiettivo generale di Generazioni Connesse è di promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

L’Autorità ha partecipato al *Safer Internet Day*, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. L’Autorità garante ha inserito, sul proprio sito istituzionale, il *link* permanente al sito di Generazioni Connesse e tuttora promuove le diverse iniziative realizzate nell’ambito del progetto anche sui propri *social network*.

La tutela delle persone *minori* di età nel mondo della comunicazione è un tema particolarmente sensibile e in merito al quale l’Autorità ha svolto azioni di promozione e sensibilizzazione, anche tramite la partecipazione a numerosi eventi nazionali, al fine della prevenzione e della informazione, elementi fondamentali e imprescindibili per arginare il fenomeno del *cyberbullismo*, che registra un forte coinvolgimento delle persone *minori* di età, sia in quanto vittime sia in quanto autori. È necessaria, inoltre, una tutela giuridica, nella cui direzione si muove il disegno di legge, attualmente all’esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 3139).

Formazione

Con riferimento alle attività di collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Auto-



rità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno avviato una collaborazione strategica e operativa per assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. Tale collaborazione è stata formalizzata, nel gennaio 2014, con un Protocollo d'intesa, nell'ambito del quale è stato realizzato un *Vademecum*: linee guida e istruzioni operative per sostenere il lavoro quotidiano delle Forze dell'ordine e per fornire concreti spunti alle attività di formazione sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sono stati altresì organizzati corsi di formazione per le Forze di Polizia, che in futuro si terranno *online*, per diffondere in modo capillare la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo, la conoscenza dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei relativi compiti e funzioni, nonché per l'adozione e attuazione di prassi e procedure uniformi, in tutti i contesti che coinvolgono i minorenni e nei quali le Forze dell'ordine intervengono.

Cooperation with civil society Data collection

Tra gli impegni dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, vi è l'istituzione e la tenuta di una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

I dati attualmente contenuti nella banca dati sono aggiornati all'anno 2012.

L'Autorità garante è stata fornita delle credenziali di accesso alla banca dati e il personale dell'ufficio ha partecipato ad una giornata informativa-formativa, con-

cernente l'utilizzo della banca dati in parola. Si sottolinea, inoltre, che il S.In.Ba. – Sistema Informativo Nazionale Bambini e Adolescenti, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – potrebbe essere utilizzato per porre una attenzione alla specificità degli abusi e dei maltrattamenti.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 206 del 16 dicembre 2014, relativo al Regolamento che attua il Casellario dell'Assistenza (art. 13 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), rappresenta una importante novità che può essere alla base di un sistema permanente di monitoraggio del maltrattamento, in quanto prevede la realizzazione di un'anagrafe nazionale di tutti coloro (minorenni compresi) che ricevono prestazioni sociali e valutazioni multidimensionali da parte del Servizio Sociale professionale, coordinata dall'INPS e alimentata dai dati di tutti gli enti locali e gli enti erogatori di servizi, a cominciare dai Comuni. Il Casellario prevede anche lo specifico modulo S.In.Ba. finalizzato alla banca dati sulla valutazione multidimensionale per la presa in carico.

Si auspica che, in fase attuativa, tale importante base informativa di monitoraggio possa prevedere voci di maggiore dettaglio e specificità sia rispetto alle forme di maltrattamento (con relativo nomenclatore delle definizioni, secondo la letteratura scientifica) sia rispetto agli autori. L'introduzione del Casellario dell'Assistenza e del Sistema Informativo S.In.Ba. consentirà al nostro Paese, in questo modo, di avere a disposizione una banca dati completa, aggiornata, assolutamente necessaria.

State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights
Il Commento generale n.16 del Comitato



sui diritti del fanciullo, dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia (2013), sottolinea chiaramente come anche queste attività, di impronta perlopiù economica, possono avere un rilievo sui diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza. Queste attività possono incidere in diversi modi, anche indirettamente, sui diritti dell'infanzia, ad esempio laddove un'impresa non consenta ai genitori un'organizzazione adeguata tale da garantire lo sviluppo dei figli. È carente, in Italia, un'azione combinata delle Istituzioni volta alla promozione della conoscenza e la comprensione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei Protocolli all'interno delle imprese, in modo da incoraggiare una cultura aziendale (all'interno delle imprese stesse, ma che si riverberi anche sulla loro catena di produzione) che sia rispettosa dei diritti delle persone di minore età.

Si auspica pertanto il costante coinvolgimento dell'Autorità garante in relazione al Piano nazionale nonché, come anche evidenziato dal Comitato sui diritti del fanciullo nel Commento generale n. 16, nell'attività di sensibilizzazione delle imprese relativamente alle disposizioni della Convenzione.

DEFINIZIONE DI BAMBINO

In Italia la capacità giuridica, che consiste nell'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri, si acquista con la nascita, ma è solo con il raggiungimento della maggiore età, ovvero con il compimento del 18° anno di vita, che si diventa capaci di disporre validamente dei diritti di cui si è titolari (capacità di agire art. 2 cc).

Tuttavia, la legislazione italiana prevede alcune situazioni in cui certi atti sono validamente realizzati anche da persone che

non hanno ancora compiuto i diciotto anni; come illustrato nel Rapporto ciò si verifica sia nell'ambito dei rapporti di lavoro, sia con riferimento al diritto di famiglia per il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio e per la possibilità riconosciuta al minore emancipato di contrarre nozze.

Ad integrazione dei casi già indicati nel Rapporto, si segnala che:

- a) il minorenni può rivolgersi personalmente alle strutture sociosanitarie per la cura e la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 95, L. 22.12.1975, n. 685) e può accedere ai consultori familiari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile;
- b) la donna minore degli anni diciotto può chiedere personalmente al giudice tutelare l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, "quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o queste, interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi" (art. 12, L. 22.5.1978, n. 194);
- c) a quattordici anni il minore deve essere sentito in caso di contrasto tra i genitori sull'esercizio della responsabilità (art. 316 cc) e deve dare il proprio consenso all'adozione o deve essere sentito se ha compiuto i dodici anni (artt. 7, 25, L. 4.5.1983, n. 184).

Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui esiste una norma specifica che consente al minorenni di compiere atti giuridicamente rilevanti, il minorenni, finché non raggiunge la maggiore età, è soggetto alla responsabilità genitoriale o, in mancanza, a quella di un tutore nominato dal giudice. Per questo motivo la nomina del tutore da parte del giudice diventa di cruciale importanza allorquando si parla dei diritti dei *minori* stranieri non accompagnati. In



questi casi, per evitare il pericolo che vengano disattesi i diritti riconosciuti dalle Convenzioni internazionali è necessario che la nomina del tutore avvenga tempestivamente e che tutte le correlate procedure siano avviate e si concludano nel minor tempo possibile. Per le attività di monitoraggio intraprese dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sulle prassi relative alle procedure di nomina dei tutori si rinvia a quanto espresso nella parte del parere relativo al cluster 9 sui *minori* non accompagnati, nel paragrafo relativo alla nomina dei tutori.

Con riferimento alla nomina del tutore si segnala la procedura delineata dall'articolo 11 del disegno di legge AS. 2583, approvato il 29 marzo 2017.

Correlata al raggiungimento della maggiore età, ***si segnala la necessità di prevedere misure organiche, anche di natura normativa, per garantire un maggior sostegno ai ragazzi che hanno fatto un percorso di vita lontano dalla propria famiglia di origine e che non sono stati adottati al raggiungimento della maggiore età.*** Tali ragazzi, infatti, con il compimento della maggiore età perdono la possibilità di continuare a fruire del supporto di una struttura; ***per essi, si auspica l'introduzione di misure di sostegno volte a consentire il completamento del percorso di studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.***

PRINCIPI GENERALI

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination against Roma children

La presenza di Rom e Sinti in Italia è stimata tra i 120.000 e i 180.000, lo 0,25% del totale della popolazione italiana, una tra le percentuali più basse d'Europa (Rapporto annuale 2015 Associazione 21 luglio). Circa il 60% della popolazione Rom ha meno di diciotto anni.

Il Governo italiano, nel febbraio del 2012, ha adottato una Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, diretta ad agire in particolare su quattro settori chiave: istruzione, alloggio, salute e impiego. Tra gli assunti di rilievo della Strategia si rilevano l'impegno ad abbandonare definitivamente l'approccio emergenziale e il definitivo abbandono della politica dei "campi nomadi".

L'elevata disomogeneità territoriale e i ritardi non hanno permesso alla Strategia di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, con la conseguenza che permangono etichettature e stereotipi socio-culturali sui Rom, Sinti e Camminanti (RSC).

Le azioni finora messe in campo (Strategia Nazionale per l'inclusione dei RSC, Piano d'azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti, azioni rivolte a bambini e adolescenti RSC nel IV Piano Infanzia e Adolescenza, progetto nazionale per l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti), dovrebbero condurre ad una mediazione tra culture ed a una partecipazione sempre più attiva e consapevole alle scelte che riguardano le famiglie Rom e la comunità intera.

L'Autorità garante ha effettuato un sopralluogo presso il Ghetto dei Bulgari di Borgo Mezzanone nel comune di Foggia. All'esito del sopralluogo è stata evidenziata la presenza di 37 bambini, tra i quali un neonato e 22 bambini nella fascia di età 1-5 anni, di origine bulgara. I bambini



erano privi di abbigliamento adeguato, nonostante le temperature rigide, non erano mai stati inseriti a scuola, vivevano in baracche (ad oggi smantellate) senza servizi igienici. È stata rilevata la presenza anche di due minorenni in stato di gravidanza.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza auspica il definitivo superamento dei campi "nomadi" e la ricerca di soluzioni abitative, con la partecipazione delle comunità RSC, che non si traduca in una ulteriore riproposizione di forme di ghettizzazione; la prosecuzione ed il rafforzamento di politiche di scolarizzazione; il rimpinguamento e la formazione di operatori territoriali perché attivino interventi di prossimità in favore delle comunità RSC, anche al fine di prevenire i matrimoni e le gravidanze precoci; l'approvazione della legge sullo "ius soli".

Measures to ensure the elimination of any form of gender-based discrimination

Il rapporto governativo evidenzia che in ambito nazionale sono già state intraprese varie iniziative, volte a contrastare gli stereotipi e le discriminazioni basate sulle diversità di genere e sull'orientamento sessuale. La maggior parte di esse prevede specifici programmi di educazione e di sensibilizzazione volti a sviluppare il valore delle differenze e la prevenzione della violenza di genere.

Considerata la rilevanza del tema ***si evidenzia l'importanza di effettuare delle azioni sinergiche di sensibilizzazione e di monitorare le attività realizzate in attuazione alla Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015*** (a cura di UNAR e Dipartimento Pari Opportunità) adottata in attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC (2010) 5 del Consiglio d'Europa.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of detained children

Il 6 settembre 2016, il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione "Bambini-senzasbarre" hanno siglato e rinnovato un Protocollo di Intesa, precedentemente sottoscritto il 21 marzo 2014, finalizzato a rafforzare ed ampliare i risultati finora ottenuti per favorire il mantenimento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli (sia i *minori* che vanno a trovare i loro figli, sia i bambini che vivono con i genitori all'interno degli istituti penitenziari), e per evitare loro ricadute negative sulla salute e sull'abbandono scolastico.

Il Protocollo "Carta dei figli di genitori detenuti" promuove l'attuazione concreta della Convenzione ONU sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti agevolando e sostenendo i *minori* nei rapporti con il genitore detenuto all'interno degli istituti penitenziari e indicando formule adeguate di accoglienza dei *minori* in carcere.

La Carta prevede altresì l'istituzione di un Tavolo permanente da convocare ogni tre mesi, su impulso dell'Autorità garante, con compiti di monitoraggio periodico e di promozione della cooperazione tra i soggetti coinvolti, al fine di favorire lo scambio di buone prassi, analisi e proposte.

Si ritiene importante, tra l'altro, verificare il numero dei colloqui effettivamente fruiti annualmente dai bambini e dagli adolescenti che hanno genitori in carcere, per verificare il mantenimento dei legami familiari, pur in presenza di una detenzione, attraverso colloqui o altre forme di comunicazione a distanza.

Si è ritenuto importante far conoscere il Protocollo italiano a livello internazionale e per questo ne è stata promossa la diffusione trasmettendolo, nella traduzione in lingua inglese curata da "Bambini-senzasbarre Onlus", alla Rete europea dei ga-



ranti (ENOC), certi che l'esperienza italiana possa rappresentare un modello virtuoso per altri Paesi e possa innalzare il livello di tutela per i figli dei genitori detenuti, categoria particolarmente vulnerabile e soggetta a possibili atteggiamenti discriminatori.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of children born outside marriage

Come esplicitato nel Rapporto governativo, a seguito della legge n. 219 del 2012 e del successivo decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013 (c.d. riforma della filiazione), lo status di figlio è unico, a prescindere dalla circostanza che i loro genitori siano uniti o meno dal vincolo del matrimonio e dall'ipotesi in cui lo status di figlio discenda da un provvedimento di adozione.

La competenza a conoscere delle controversie relative al regime di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è stata attribuita al tribunale ordinario ed è stato introdotto un regime sostanziale uniforme relativamente all'affidamento dei figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di crisi della coppia (art. 337 bis ss cc), non anche un rito uniforme per i *minori* coinvolti in un procedimento giudiziale. Occorre lavorare in questa direzione, per evitare la persistente disparità di trattamento originata dalla diversità dei riti (camerale e contenzioso).

Per quanto riguarda la mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione europea sullo status giuridico dei *minori* nati al di fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975, occorre evidenziare che le regole previste dalla Convenzione non hanno solo lo scopo di assimilare lo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio a quello dei figli nati durante il matrimonio, ma anche quello di contribuire all'uniformità delle legislazioni degli Stati contraenti in questo campo.

Come è noto, il settore degli status (personali e familiari) ricade nella sfera di sovranità degli Stati. In tema di status, invero, non esistono norme uniformi, a livello internazionale, nonostante vi siano allo stato alcuni studi avviati dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH) e dalla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC), volti – attraverso la comparazione dei sistemi giuridici degli Stati contraenti – alla possibile elaborazione di convenzioni internazionali in tema di status (si veda, ad esempio, sul sito ufficiale della Conferenza di diritto internazionale privato, il “*Parentage / Surrogacy Project*”).

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene indispensabile la partecipazione dell'Italia ai lavori promossi da queste due organizzazioni internazionali.

Children's participation

La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla produzione legislativa e all'attività politica avviene, come descritto nel Rapporto, attraverso modalità differenziate che consentono loro di esprimere la propria opinione, di associarsi liberamente anche all'interno delle istituzioni scolastiche.

Tuttavia le occasioni per promuovere la consapevole partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica del luogo in cui vivono e crescono dovrebbero essere moltiplicate. Tale partecipazione non può essere lasciata all'iniziativa di un singolo Comune o di una singola Regione che regola il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, ma deve essere frutto di una pianificazione nazionale declinata poi nei differenti contesti, e deve diventare, in tal senso, uno dei livelli essenziali previsti dall'art. 117 della Costituzione.



CIVIL RIGHTS AND FREEDOM

Birth registration and nationality

Ad integrazione di quanto esplicitato nel Rapporto governativo, si segnala che, con legge n. 162 del 29 settembre 2015, è stata approvata in via definitiva l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il superamento del fenomeno.

L'Autorità evidenzia l'importanza del disegno di legge S. 2092, che agevola le procedure di accesso alla cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera nati o cresciuti in Italia e si occupa di garantire il diritto all'integrazione delle cosiddette "seconde generazioni".

Da molti mesi il disegno di legge A.S. n. 2092 è sottoposto all'esame della 1^o Commissione permanente del Senato (affari costituzionali); è auspicabile che il disegno di legge concluda celermente il proprio iter di formazione. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, consapevole della necessità che in Italia sia adottata una riforma della materia più rispondente ai principi fondamentali enunciati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha ufficialmente sollecitato la ripresa dei lavori. La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vedano negati i propri diritti e non rimangano esclusi dai sistemi sanitari, sociali e d'istruzione.

Come esplicitato nel Rapporto governativo, la normativa italiana prevede l'obbligo della registrazione alla nascita dei figli, che si realizza mediante il rilascio di una dichiarazione da rendere all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o il comune di residenza dei genitori o in alternativa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (art. 30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396).

Tuttavia si segnala che permangono criticità per la registrazione dei figli nati da genitori che si trovano in una situazione irregolare, in quanto accade che i genitori, per timore di essere identificati ed eventualmente espulsi, non si presentino presso gli uffici anagrafici per la registrazione.

Freedom of expression and the right to seek, receive and impart information

Si vedano i cluster 4g e 9.

Protection of privacy and protection of image; access to information from a diversity of sources and protection from material harmful to a child's wellbeing

L'Autorità ha avviato e continuato la sua interlocuzione con i principali organismi responsabili della comunicazione.

Nell'ambito della Consulta nazionale delle Associazioni e delle organizzazioni, organismo permanente di consultazione, che ha l'obiettivo di favorire la partecipazione della società civile alle attività dell'Autorità garante, è stato creato un gruppo di lavoro in materia di tutela dei minori nel mondo della comunicazione al fine di concorrere alla definizione del riparto delle competenze tra le *Authorities* e tutti gli altri soggetti interessati.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene necessario che siano promossi e sviluppati accordi di collaborazione con le Autorità indipendenti italiane che si occupano anche della protezione dei diritti delle persone di minore età, atteso che la legge istitutiva dell'AGIA non le ha attribuito competenze e poteri in materia di privacy e protezione dell'immagine, come sarebbe stato preferibile.

Si rende necessario perseguire l'obiettivo di garantire che tutti i bambini, i giovani e i genitori/educatori, dispongano di informazioni e competenze che consentano



loro di tutelarsi nel mondo della comunicazione, nonché di sensibilizzare i professionisti dell'informazione in ordine alla necessità di garantire tale tutela.

AMBIENTE FAMILIARE E ASSISTENZA ALTERNATIVA

Family environment and parental guidance in a manner consistent with the evolving capacities of the child

Si veda parte relativa all'Osservatorio famiglia.

Non risulta che siano state attuate abbastanza efficacemente politiche di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, che infatti sono oggetto di uno specifico gruppo di lavoro nell'ambito del ricostituito Osservatorio nazionale sulla famiglia. Buone le iniziative intraprese per sperimentare modelli innovativi di intervento con le famiglie di *minori* autori di reato, per prevenire forme di allontanamento dei *minori* dalle famiglie (Programma P.I.P.P.I.) e per sostenere le competenze genitoriali (IV Piano di azione Infanzia e Adolescenza). *Si auspica che non rimangano iniziative isolate e che riescano a trovare 'adeguata collocazione nell'ambito di strategie nazionali effettivamente applicate in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato.*

Parents' common responsibilities, assistance to parents and provision of childcare services

Ci sono stati progressi in favore delle famiglie ed a sostegno della genitorialità. *Si auspica, tuttavia, che venga attuato quanto previsto dal Piano Infanzia e Adolescenza in tema di servizi da 0 a 6 anni e che venga data attuazione a quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 181, lett. e) relativamente alla universalizzazione della scuola dell'infanzia. Si auspica, altresì, un sostegno alle fami-*

glie più in termini di offerta di servizi che di monetizzazione, ovvero di integrazione equilibrata tra le due misure.

Promuovere la legalità e, contestualmente, contrastare la dispersione scolastica è l'obiettivo del progetto "Io sono qui", avviato nel 2015 e realizzato nell'alveo della progettazione europea e nazionale. Un'iniziativa di partecipazione diretta dei minorenni attraverso azioni capaci di creare un "ponte" tra ragazze e ragazzi e le istituzioni responsabili dell'attuazione dei loro diritti.

Separation from parents

In Italia la legge 21 aprile 2011, n. 62 si occupa di tutelare il rapporto tra i *minori* e i genitori che si trovano in stato di privazione della libertà personale e tende a bilanciare due interessi opposti, l'interesse alla preservazione della relazione madre-figlio, e l'interesse a che il minore non cresca in un ambiente non adatto come quello carcerario.

A tal fine la legge prevede che le detenute madri, o i detenuti padri, debbano essere collocati negli istituti a custodia attenuata (ICAM), che hanno caratteristiche strutturali diverse dalle carceri e sono più adatti ad ospitare bambini. Si tratta di strutture in cui è applicato un regime carcerario attenuato, di tipo familiare comunitario e nel quale non vi sono sbarre alle finestre e sono presenti agenti che non indossano le uniformi, ma abiti in borghese.

La medesima norma prevede che il Ministro della Giustizia possa stipulare con gli Enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come "Case famiglia protette", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia, al 28 febbraio 2017, le detenute madri con figli al seguito presenti nelle Carceri italiane sono 40, mentre i bambini che vivono negli istituti peniten-



ziari sono 46, di cui soltanto 24 sono ospitati negli ICAM.

Attualmente gli Istituti a Custodia Attenuta per detenute Madri in Italia sono 4 (Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari).

Si segnala che a Roma sta per entrare in esercizio la prima casa famiglia protetta. Probabilmente tale misura stenta a decollare per problemi di carattere economico.

Si auspica l'aumento del numero delle case famiglia protette.

Family reunification

Si veda cluster 9.

Recovery of maintenance of the child

L'azione attuata con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) mira al contrasto della povertà e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti con una presa in carico complessiva.

Si evidenzia, comunque, che ***la misura dovrebbe assumere in tempi brevi un valore universale ed essere indirizzata a tutte le famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta e non solo ad alcune famiglie in situazioni economiche disagiate in base al modello ISEE.***

Si ritiene che i servizi sociali dei comuni debbano essere ulteriormente potenziati per permettere il coordinamento delle azioni di presa in carico e che le scuole debbano essere necessariamente coinvolte.

Children deprived of a family environment

Minimum criteria and standards for services and care for all alternative care institutions for children deprived of a family

Nel settore dei *minori* fuori famiglia, si sono registrati interventi significativi, non solo di natura normativa, volti a migliorare le modalità di accoglienza e a diffondere la cultura dell'affido. Si apprezzano in particolare le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" e le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali

per minorenni", entrambe coadiuvate da interventi di monitoraggio e implementazione.

Ad integrazione di quanto già indicato nel Rapporto si segnala la recente pubblicazione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido, predisposta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017. Si segnala altresì che, in considerazione del risultato ottenuto con la pubblicazione, avvenuta nel novembre 2015, del documento "La Tutela dei minorenni in comunità, la prima raccolta dati sperimentale elaborata con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni", l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio del fenomeno dell'accoglienza in comunità dei minorenni fuori dalla famiglia di origine, con l'attività di rilevazione effettuata in collaborazione con le ventinove Procure minorili presenti sul territorio nazionale.

Quanto alla legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, ha istituito un apposito gruppo di lavoro, che sta monitorando le prassi applicative.

Si segnala che per diffondere la cultura dell'affido e creare una rete operativa sul territorio che coinvolga e metta a sistema tutti gli attori che a diverso titolo sono chiamati a dare il loro contributo nel percorso dell'affido, l'Autorità garante ha istituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da esperti e da Garanti regionali, dedicato all'esame e alla promozione dell'istituto dell'affido familiare.



Adoption (National and intercountry)

Si auspica la rapida creazione della “Banca dati per i minori adottati”, necessaria per garantire una definizione più celere e più trasparente del procedimento di adozione. Si evidenzia l'importanza di rafforzare e valorizzare il ruolo svolto dai Servizi sociali e di individuare idonei strumenti di sostegno alle famiglie, anche nella fase del post-adozione.

Illicit transfer and non-return

Il rapporto richiama la legge 18 giugno 2015, n. 101, pubblicata sulla G.U. del 9 luglio 2015, con la quale è stata ratificata la Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996, relativa alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Tale legge ha individuato come Autorità centrale, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione stessa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: designazione che, tra l'altro, non compare ancora sul sito ufficiale della Conferenza dell'Aja.

L'Autorità garante ritiene che tale scelta rischi di pregiudicare il meccanismo di cooperazione internazionale messo in atto dal “diritto dell'Aja” (ossia dalle Convenzioni adottate in seno alla HCCH) nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il funzionamento di autorità centrali istituite per facilitare il dialogo tra Stati contraenti.

Ad oggi, infatti - ai sensi della “previa” Convenzione dell'Aja del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, della Convenzione dell'Aja del 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori, così come per il regolamento (CE) n. 2201/2003 recante norme sulla competenza giurisdizionale - il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis”), e per il regolamento

(CE) n. 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari, le Autorità centrali designate dall'Italia sono tutte incardinate presso il Ministero della Giustizia. Si consideri altresì che è in atto la revisione del regolamento “Bruxelles II bis”, che, come si evince dalla proposta presentata a giugno 2016 dalla Commissione europea, “tiene conto di (...) strumenti internazionali quali le convenzioni dell'Aja del 1980 e del 1996”.

L'Autorità garante auspica che sia il Ministero della Giustizia, e non la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad essere designata quale autorità centrale per la Convenzione dell'Aja del 1996 e che, come già espresso, il dialogo con la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato sia tenuto nella più alta dovuta considerazione.

Measures taken to ensure the protection of children with incarcerated parents and children living in prison with their mothers
Vedi punto 6 (Separation from parents)

DISABILITY, BASIC HEALTH AND WELFARE

Govern initiatives towards a right-based approach

La legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” rappresenta una importante novità tesa a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da questi disturbi. Tale legge ha trovato il suo positivo completamento nell'approvazione del decreto relativo ai livelli essenziali di assistenza, in cui è inserito anche il trattamento dell'autismo, con diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, integrazione nella vita sociale e sostegno per le famiglie. Positiva anche l'approvazione della legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposi-



zioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, il cui impatto andrà valutato monitorando la sua effettiva applicazione.

Tuttavia si esprime preoccupazione per il paventato taglio al Fondo nazionale per la non autosufficienza che si auspica venga incrementato e tradotto in servizi per le famiglie con figli minorenni disabili, le quali rischiano di associare al bisogno della disabilità quello della povertà per gli alti costi relativi all'assistenza, anche di tipo domiciliare.

Si auspica, pertanto, che il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità trovi piena attuazione e che vengano superate, anche grazie ad una efficace applicazione dei nuovi LEA, le discrepanze nell'assistenza tra Regioni e territori.

Special assistance to children with disabilities

Le iniziative intraprese offrono senza dubbio maggiori e più incisive tutele volte alla salvaguardia della tutela della salute del minore di età. Vi è tuttavia da osservare che permangono rilevanti disuguaglianze tra le varie aree del Paese, negli esiti delle cure, nell'accesso ai servizi, nelle tipologie e nella qualità dei servizi assicurati; ci sono poi carenze nella continuità delle cure, dalla diagnostica alla presa in carico, in particolare per bambini con problemi e bisogni complessi, e un'insufficienza di azioni di prevenzione e, soprattutto, di promozione della salute.

Positivo anche l'Accordo dalla Conferenza Stato-Regioni: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”, sancito il 20 dicembre 2012 al fine di garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia.

L'accordo prevede tra l'altro l'iscrizione obbligatoria al SSN dei *minori* stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno.

Occorre tuttavia monitorare che l'applicazione della norma avvenga in maniera eguale su tutto il territorio nazionale.

La positiva rivisitazione dei LEA, contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, è da accogliere sicuramente con favore. Tuttavia *la nuova fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrà in ogni caso essere accompagnata da una attenta e analitica valutazione di impatto sullo stato di benessere psico-fisico delle persone di minore età*. Ad oggi, infatti, il nostro ordinamento sul punto non prevede adeguati strumenti di valutazione *ex post* delle politiche pubbliche.

Efforts to address the most prevalent health challenges, to promote the physical and mental health and well-being of children and to prevent and deal with communicable and non-communicable diseases

L'attuale Piano Nazionale della Prevenzione 2015-2018 promuove il benessere mentale di bambini, adolescenti e giovani, in particolare rispetto all'uso di sostanze, agli incidenti stradali e alle malattie croniche. Così come ribadito anche nel IV Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza, va migliorata la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minorenni svantaggiati.

In gran parte d'Italia, con differenze tra Regione e Regione, e a volte anche all'interno delle stesse Regioni, i tempi di attesa per la presa in carico di bambini con problemi di neuro-sviluppo e di salute mentale, da parte di équipe specialistiche, risultano essere ancora molto lunghi.

Sul punto va osservato che allo stato attuale sono attivi tre differenti tavoli inte-



ristituzionali: due presso il Ministero della Salute (Tavolo psicofarmaci e Tavolo sulla neuropsichiatria infantile, quest'ultimo con la partecipazione anche delle Regioni); il terzo tra lo stesso Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Inoltre l'AGIA, nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, ha istituito un gruppo di lavoro sul tema del disagio psichico in età adolescenziale, con l'obiettivo di elaborare delle raccomandazioni e di individuare un modello auspicabile di trattamento che garantisca la continuità assistenziale.

Infine l'AGIA partecipa ad un ulteriore tavolo di lavoro relativo ai *minori* in conflitto con la legge, con sofferenza psicologica o psichiatrica, promosso dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia nell'ambito del progetto europeo (*Fact for Minors- Fostering alternative care for Troubled minors*) promosso e coordinato dal Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA).

L'AGIA si farà promotrice di realizzare azioni tese a creare sinergie tra i diversi tavoli.

Measures to protect children from substance abuse

Accanto al problema dell'uso e abuso di sostanze, non meno rilevante appare il problema legato alle nuove dipendenze patologiche sempre più diffuse tra i giovani e i giovanissimi: tra queste, la dipendenza da Internet, dal gioco d'azzardo, dallo shopping compulsivo e dalle tecnologie.

In questo ambito, si registrano positive iniziative (come la recente approvazione in un ramo del Parlamento della proposta di legge sul cyberbullismo improntata a predisporre misure di educazione in un'ottica promozionale-preventiva), ovvero l'istituzione presso il Ministero della salute

del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, previsto dalla legge di stabilità 2016, e finalizzato ad individuare misure atte a realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco.

Tuttavia è auspicabile prevedere un piano nazionale o una legge quadro che regolamenti complessivamente il fenomeno del gioco d'azzardo e che l'attuazione dei programmi non sia affidata alle singole Regioni.

È inoltre auspicabile prevedere misure nazionali di regolamentazione che limitino l'accesso alle sale gioco (che non devono essere situate in luoghi vicini a quelli frequentati dai minori) e prevedano il totale divieto di pubblicità del gioco.

Appare, inoltre, contraddittorio che nella legge di stabilità 2016, rispettivamente al comma 936 e comma 946, il Governo da una parte intenda definire (e quindi statuire, riconoscere) le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e d'altra parte istituisca un Fondo per la prevenzione della ludopatia.

MISURE SPECIALI DI PROTEZIONE

Minori in contesti migratori

Il quadro normativo concernente le procedure di accoglienza dei *minori* non accompagnati ha subito considerevoli modifiche a partire dall'entrata in vigore, il 30 settembre 2015, del decreto legislativo n. 142 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (art. 19).

Nella consapevolezza dei notevoli sforzi fatti fino ad ora dallo Stato italiano per



passare da una logica emergenziale ad un sistema ordinato di gestione del fenomeno, si rileva tuttavia un disallineamento tra la norma in parola e le corrispondenti prassi operative ed applicative, anche in considerazione dell'aumento esponenziale di arrivi, in Italia, di *minori* stranieri non accompagnati.

Proprio in ragione di quanto pocanzi rilevato, l'Autorità garante ha provveduto ad effettuare approfondimenti con Istituzioni ed esperti, anche attraverso la convocazione di un Tavolo sul tema, all'esito del quale, assunte le informazioni necessarie, è stata inviata alle Istituzioni interessate, il 15 luglio 2016, una nota contenente alcuni aspetti sui quali appare necessario intervenire con urgenza, per realizzare un sistema di accoglienza completo, efficace e omogeneo sul territorio nazionale, finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse dei *minori* non accompagnati, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia. Di seguito si evidenziano i punti di necessario intervento richiesti dall'Autorità.

Cabina di regia a livello nazionale

L'Autorità garante ritiene che vi sia necessità di prevedere una cabina di regia che abbia la fotografia della disponibilità delle strutture di accoglienza sul territorio e la possibilità di curare il trasferimento dei minori dalla prima alla seconda accoglienza nel rispetto dei tempi previsti dalla legge con una equa ripartizione dell'accoglienza dei minori sul territorio nazionale.

Cartella sociale del minore

Questa Autorità ritiene altresì che sia necessario prevedere l'utilizzo, da parte delle autorità preposte all'accoglienza, di una cartella sociale del minore che contenga il piano individualizzato di accoglienza offerto allo stesso sin dalla prima fase di ac-

coglienza e che lo accompagni, con tutte le successive implementazioni di informazioni, per tutto il percorso di accoglienza in Italia dandone la tracciabilità.

Sarebbe altresì auspicabile che la cartella sociale fosse realizzata secondo un format unitario e condiviso e possa contenere tutte le informazioni fondamentali sulla persona minore di età (quali identità, luogo di accoglienza, aspetti sanitari e attività di integrazione effettuate).

Accertamento dell'età

La maggior parte dei *minori* non accompagnati ha un'età compresa tra i 16 e i 17 anni.

È opportuno che si pongano in essere procedure celeri, tempestive ed attendibili per l'accertamento dell'età. Tentativi in tal senso sono stati in questi anni avviati al fine di elaborare strumenti scientifici di carattere multidisciplinare ed olistico. Al riguardo si evidenzia che il 6 gennaio 2017, è entrato in vigore il dPCM n. 234/16 che stabilisce la procedura per la determinazione dell'età dei *minori* stranieri non accompagnati vittime di tratta e che il 29 marzo 2017 è stata approvata la legge recante le misure di protezione dei *minori* stranieri non accompagnati.

Nomina del Tutore

Necessità di assicurare procedure rapide e uniformi sul territorio nazionale in ordine alla nomina del tutore in favore del minore straniero non accompagnato e dell'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento della persona di minore età;

l'AGIA ha avviato una ricognizione in tutta Italia rispetto all'istituto della tutela, ai tempi necessari per la nomina del tutore e di chi possa essere nominato - soggetto pubblico o privato, volontario - chiedendo, con una nota del 18 ottobre 2016, la collaborazione del Ministero della Giustizia e dei garanti regionali. Con un lavoro



di rete tra le Istituzioni competenti, si sono pertanto raccolte proposte per tentare di dare una risposta ai temi riscontrati.

In particolare, con la collaborazione del Ministero della Giustizia, si sono verificati presso gli uffici giudiziari:

- i tempi medi di nomina dei tutori in favore dei *minori* non accompagnati presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale;
- laddove possibile, la tipologia di tutore nominato in favore dei *minori* non accompagnati:
 1. tutore legale pubblico;
 2. tutore privato/volontario - specificando in tal caso se sussistono elenchi di tutori volontari ovvero protocolli di intesa tra le amministrazioni competenti;
 3. la forma di monitoraggio utilizzata per verificare l'attività posta in essere dal tutore e quali gli organi eventualmente preposti a tale monitoraggio.

Con la collaborazione dei Garanti regionali e del Garante della città di Palermo è stata effettuata una ricognizione al fine di verificare:

- l'esistenza di elenchi di tutori volontari istituiti sul territorio;
- in caso di esistenza di tali elenchi, con quali modalità sono stati istituiti, (ad esempio, protocolli di intesa tra le istituzioni locali competenti e i tribunali per i minorenni o gli uffici dei giudici tutelari);
- le modalità di selezione dei tutori volontari;
- nel caso di esistenza e di operatività di tali elenchi, il numero di tutori iscritti e se gli organi giudiziari si avvalgono effettivamente di tali elenchi per la nomina dei tutori;
- la forma di monitoraggio utilizzata per verificare l'attività posta in essere dal tutore e gli organi preposti a tale monitoraggio.

L'esito del monitoraggio rileva una difformità in ordine ai tempi medi per la nomina dei tutori, al tipo di tutela, pubblica o privata.

I Garanti regionali hanno effettuato una ricognizione sui territori di competenza, secondo le sopra citate indicazioni di rilevazione, che ha prodotto un quadro aggiornato sullo stato dell'arte in ordine all'utilizzo della figura del tutore volontario.

In ambito regionale vi è una sperimentazione, attuata tramite protocolli di intesa stipulati tra i tribunali per i minorenni e i Garanti regionali, per l'istituzione di registri di tutori volontari per minori, prevedendo l'individuazione e selezione degli stessi attraverso la formazione con appositi corsi regionali.

Come già anticipato, l'ambasciatore Tomáš Bo ek, Rappresentante Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati, ha redatto un rapporto contenente delle raccomandazioni all'Italia, nel quale evidenzia l'utilità dell'azione di raccolta delle informazioni sulle differenti prassi relative alla nomina dei tutori.

Accoglienza, integrazione ed inclusione

Appare necessario che la normativa in materia venga rispettata nella prassi operativa avviando tempestivamente programmi individualizzati di inclusione nei confronti dei *minori* non accompagnati.

Il dato relativo all'età rappresenta un elemento significativo con riferimento all'efficacia delle politiche di integrazione, in particolare in vista della fase di transizione all'età adulta.

Visite di monitoraggio

L'Autorità garante, con la finalità di realizzare una concreta verifica degli interventi volti alla tutela dei minori, ha avviato un programma di visite presso le strutture attive che offrono la prima accoglienza ai *minori* non accompagnati negli ambiti ter-



ritoriali, nei quali sono state attivate strutture di prima accoglienza.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda quanto segue:

L'ondata di arrivi, che ha messo a dura prova il nostro sistema di accoglienza, deve essere gestita con un collegamento organico tra tutti i soggetti istituzionali deputati all'accoglienza e alla tutela dei *minori* non accompagnati. ***Un passo avanti potrà avvenire con l'efficace attuazione della legge approvata il 29 marzo 2017 sui minori non accompagnati.*** Una legge organica in materia, che abbrevia i tempi dell'accoglienza (10 giorni per l'identificazione, 30 in luogo dei 60 attuali per la permanenza nei centri di prima accoglienza).

La protezione dei diritti dei minori deve essere garantita su tutto il territorio dell'Unione europea e anche nei Paesi che con l'UE stanno cooperando nella gestione dei flussi migratori.

Minori in conflitto con la legge, testimoni e vittime di reati

Per quanto concerne il disegno di legge A.S. 2284, che reca la delega al Governo per la soppressione dei tribunali per i minorenni, l'Autorità garante non è stata audita dalla Commissione seconda del Senato (Giustizia), presso la quale il disegno di legge è stato esaminato in sede referente, ma ha avuto incontri bilaterali, incluso quello con il Presidente della Commissione sopra indicata, ha approfondito la tematica oggetto del disegno di legge con i Garanti regionali, con le istituzioni competenti, con esperti della materia e con soggetti associativi della magistratura e dell'avvocatura, ha istituito un tavolo *ad hoc*. Considerata la rilevanza delle criticità emerse, l'Autorità garante ha condiviso le perplessità riscontrate anche con il Ministro della Giustizia, al quale ha inoltrato una nota ufficiale e si è fatta promotrice di un appello al Parlamento, reso noto tra-

mite una campagna di comunicati stampa, pubblicati sul proprio sito e tramite i *social media*, intitolata "No allo smantellamento del tribunale per i minorenni e della procura minorile Sì ad una riforma della giustizia a misura di bambino".

Nell'appello si rappresenta che la riforma del processo civile approvata alla Camera e in discussione al Senato rischia di indebolire il sistema di tutela attualmente vigente realizzando un doppio effetto negativo:

1. la scomparsa della procura minorile produrrebbe il rischio di una grave dissoluzione del bagaglio di competenza ed esperienza di cui essa è portatrice. La procura minorile non ha competenza solo in ambito penale, per i ragazzi autori di reato - che devono comunque essere rieducati trattandosi di personalità in evoluzione - ma anche in ambito civile, per tutelare i bambini e i ragazzi privi di adeguate figure genitoriali o sottoposti a situazioni pregiudizievoli. Per non parlare dei compiti di sorveglianza delle comunità in cui vivono *minori* fuori dalla famiglia di origine, la cui regolarità è di vitale importanza per la buona riuscita dei percorsi di sostegno e per evitare sospetti di abusi ai danni di soggetti deboli. Occorrono magistrati dediti in via esclusiva ai compiti di tutela di bambini e ragazzi anche per realizzare la funzione di filtro rispetto alle tante istanze di disagio minorile;
2. la soppressione del tribunale per i minorenni e la creazione, in luogo dei tribunali soppressi, di sezioni specializzate del tribunale ordinario non risolve l'attuale frammentazione di competenze.



3. Follow-up alle osservazioni rese dal Comitato dei diritti del fanciullo all'ultimo report periodico dell'Italia

Nel settembre 2011, il Comitato sui diritti del fanciullo ha reso le proprie osservazioni all'ultimo rapporto governativo italiano, sulla base dell'art. 44 della Convenzione.

Il Comitato esprimeva la propria preoccupazione circa la frammentarietà dei poteri e delle azioni, nel settore dell'infanzia, distribuiti tra una molteplicità di attori ed a più livelli, centrale e regionale, auspicando che il Governo si facesse carico di coordinare le azioni condotte sul territorio italiano. In particolar modo, il Comitato raccomandava al Governo di rivedere e chiarire il ruolo dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per coordinare le politiche ed i programmi messi in campo nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza tra i Ministeri e le istituzioni, a tutti i livelli (par. 8). Il Comitato raccomandava altresì che lo Stato italiano adottasse un meccanismo effettivo volto ad assicurare l'applicazione della Convenzione in tutte le Regioni adottando Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – LIVEAS. Sul punto si richiama il paragrafo 3.1 del presente parere, sottolineando l'azione di coordinamento delle azioni nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza condotta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, attesa la frammentarietà delle competenze istituzionali nel settore dell'infanzia e la conseguente difficoltà di coordinamento.

Il Comitato ha raccomandato allo Stato italiano di assicurare che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, allora appena istituita, venisse dotata di risorse

umane, tecniche e finanziarie sufficienti, tali da garantirne l'indipendenza e l'efficacia, così come previsto nel *General Comment n. 2* (2002), dello stesso Comitato, sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani e per la promozione e tutela dei diritti del bambino. Il Comitato si è altresì raccomandato che l'Italia assicuri una protezione uniforme ed efficiente e la promozione dei diritti dei *minori* in tutte le Regioni, che comprende assistenza e coordinamento dei Garanti regionali esistenti con l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Da ultimo, il Comitato ha sollecitato la celere creazione e la messa in opera di un meccanismo nazionale indipendente sui diritti umani, in piena conformità con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (i c.d. "Principi di Parigi"), al fine di garantire il monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, compresi i diritti dei bambini (par. 13). Sul punto si richiama l'introduzione al presente parere.

Il Comitato si è altresì raccomandato che l'Italia assicuri una protezione uniforme ed efficiente e la **promozione** dei diritti dei *minori* in tutte le Regioni, che comprende il coordinamento dei Garanti regionali esistenti con l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La direzione in cui procede l'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza è il potenziamento di una tutela uniforme ed efficiente, anche attraverso un'opera di attento coordinamento delle attività dei garanti regionali attraverso la Conferenza di garanzia. Il raggiungimento di questo obiettivo è tuttavia reso difficile dall'insufficienza di risorse che sono attribuite all'AGIA, secondo quanto sopra rappresentato.



4. Raccomandazioni

Con riferimento all'applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, si rinvia alle raccomandazioni formulate nel testo.

Si evidenzia infine che dall'ultimo rapporto italiano presentato al Comitato sui diritti del fanciullo, finalmente, oggi, esiste anche in Italia un'Autorità preposta alla garanzia ed alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tuttavia, vi è una discrasia tra le finalità della legge istitutiva e gli strumenti apprestati all'Autorità.

Ad oggi, l'Autorità garante esprime raccomandazioni, invia note alle autorità competenti sollecitando un'azione rivolta alla promozione dei diritti dell'infanzia, con l'obiettivo di colmare lacune che possano emergere sul piano applicativo e che l'Autorità abbia riscontrato nel corso della propria attività. Tali raccomandazioni e note di indirizzo, nonché le proposte, i pareri e le osservazioni formulate dall'Autorità possono certamente ascrivere alla categoria di atti di *soft law* che, pur non incidendo direttamente sul livello normativo, agiscono "a valle" per risalire progressivamente, ove necessario, "a monte" (sino a giungere ad un intervento, dunque, di *hard law*). Affinché l'azione risulti più incisiva e, dunque, davvero efficace ed effettiva la protezione e la promozione dei diritti dell'infanzia, si auspica che all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza vengano attribuiti veri e propri poteri (e non solo funzioni), ossia strumenti, anche sanzionatori, che incidano direttamente sulle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

Se è vero che oggi, allo stato attuale, l'Autorità ha un ruolo di *moral suasion* sulle istituzioni pubbliche, tuttavia non appare incisivo.

Come è stato evidenziato, la limitazione dell'azione dell'Autorità è causata dalla natura e dal numero della dotazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, allo stato del tutto inadeguate e insufficienti per poter garantire una effettiva indipendenza dell'Autorità medesima ed una sua efficace ed efficiente azione nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale.

Si segnala che non vi sono attualmente, nel sistema italiano, Autorità indipendenti o più in generale Amministrazioni dello Stato dotate di un contingente di personale così ridotto, del tutto insufficiente in rapporto alle numerose e delicate competenze attribuite all'Autorità garante dall'art. 3, sopra richiamato. Nel novembre del 2016 è stata presentato un emendamento alla legge di bilancio 2016, con il quale veniva avanzata la proposta di rafforzare la struttura organizzativa dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza attraverso una modifica dell'art. 5, comma 1, della legge 112/2011, volta ad incrementare di ulteriori dieci unità l'organico di personale comandato, portandolo a venti unità. L'incremento numerico delle unità di personale non avrebbe comportato, peraltro, un significativo incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'Autorità è tenuta a sostenere esclusivamente gli emolumenti accessori spettanti al personale comandato, mentre le relative competenze fisse restano a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza. Suddetto emendamento è stato dichiarato inammissibile.



Si evidenzia come, d'altronde, l'aumento del numero di personale comandato risponderebbe soltanto ad una richiesta minima: va da sé che, per un'Autorità indipendente che si muove in un settore delicato come quello della tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, si auspica il riconoscimento di un ruolo "organico" autonomo.

La mancanza di un ruolo organico autonomo ha comportato inoltre notevoli difficoltà nei tempi di reperimento delle risorse umane, a causa dei lunghi tempi di adozione dei provvedimenti di comando dalle amministrazioni di provenienza. Ritardi che hanno comportato per alcuni mesi la scopertura dell'Ufficio in delicati settori d'intervento. Quanto alle risorse finanziarie, si richiama quanto sopra riportato.

Tutto ciò premesso, l'Autorità garante auspica che le sia garantita reale autonomia ed indipendenza attraverso adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie e così le siano attribuiti poteri effettivi e cogenti per realizzare le molteplici competenze, che potrebbero essere declinate in maniera più puntuale ed armonica, in vista di una modifica della legge istitutiva. Risorse e poteri tanto più necessari in vista di nuove competenze attribuite all'Autorità garante da leggi di recente approvazione, come la legge sui *minori* stranieri non accompagnati approvata il 29 marzo 2017, che attribuisce all'Autorità il compito di selezionare e formare i tutori volontari e di stipulare protocolli di intesa con i tribunali nelle Regioni prive di Garante regionale.



2. ENOC Position Statement on Comprehensive Relationship and Sexuality Education (Helsinki, 21 settembre 2017)

ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
Position Statement on a "Comprehensive Relationship and Sexuality Education: The right of children to be informed"
 Adopted at the 21st ENOC General Assembly, 21 September 2017, HELSINKI

We, members of the European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), call upon our governments, the European Commission and the Council of Europe to undertake all appropriate actions to ensure children's right to Comprehensive Relationship and Sexuality Education.

ENOC adopts the following definition of Comprehensive Relationship and Sexuality Education (CRSE):

CRSE is a process of acquiring information and informing opinions, beliefs and values as well as acquiring skills to generate closeness and to be safe. It also means supporting and protecting an age-appropriate positive attitude towards oneself, respecting diversity and experiences of safe closeness. CRSE has a rights-based and gender-focused approach. CRSE includes scientifically accurate information about human development, interpersonal relationships, affection, body image, anatomy and reproductive health.

Having considered the international binding and non-binding legal instruments, and in particular:

- The UN Convention on the Rights of the Child (1989);
- General Comment No. 1 (2001): The aims of Education
- General Comment No. 3 (2003): HIV/AIDS and the Rights of the Child;
- General Comment No. 4 (2003): Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child;
- General Comment No. 12 (2009): on the right of the child to be heard (art. 12);
- General Comment No. 14 (2013): on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration;
- General Comment No. 15 (2013): on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health;
- General Comment No. 18 (2014): on harmful practices;
- General Comment No. 20 (2016): on the implementation of the rights of the child during adolescence;
- The European Convention of Human Rights: Article 2 of Protocol No. 1
- The Council of Europe Convention for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention)

and having consulted with the children and young persons who participated in activities of the European Network of Young Advisors (ENYA) run by ENOC who produced a set of recommendations which are outlined later in this Statement, ENOC encourages making children's Comprehensive Relationship and Sexuality Education an



ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

integral part of the development of children's rights and well-being. The current task related to improving the quality of CRSE is to make it more responsive to the real issues and questions with which children and adolescents are struggling with. There are many competing sources offering contradictory information about sexuality and only a few of them provide reliable and age-appropriate facts. CRSE helps all children to explore and nurture positive values regarding themselves and their sexual and reproductive health. CRSE includes information and discussions about many topics; family life, relationships, culture and gender roles, contraception, childbirth and sexually transmitted infections, bodily integrity and also addresses human rights, sexual and gender diversity and equality, and threats such as prejudice, discrimination and sexual abuse. Children and young people need to learn about the risk of sexual exploitation and abuse in order to recognise these and to protect themselves as far as possible and to identify and access available sources of support.

The aim in Comprehensive Relationship and Sexuality Education is to support all children's sexual health including in early childhood education. This strengthens children's rights, health, safety skills, knowledge, positive self-image and body confidence. This needs to be done both in early childhood education and at home. Professionals need clear instructions and information on how to appropriately support both children and their parents around educating children about their bodies, relationships and sexuality.

ENOC urges that there must be national regulations and programmes for CRSE. Schools must have mandatory, consistent, systematic CRSE plans and content based on the needs of children. Teachers need high-level training and competences. Sexual health services for children should be close to them and available to help them. There should be educational campaigns to empower young people to form their own identities and sexual orientation.

ENOC recommends the following actions to strengthen CRSE:

1. Children have the right to be safe

Comprehensive Relationship and Sexuality Education provides extensive support for the development and growth of children and young people. For example children's safety education promotes children's self-esteem and self-confidence, coping skills, emotional resilience and wellbeing, interactive skills and good interpersonal relationships and encourages them to talk about difficult issues. Safety education teaches children skills which may help them avoid bullying, violence, incitement, harassment and sexual abuse or, in case they end up in such situations, help them to protect themselves, defend their boundaries and report to a responsible adult whom they trust. This in turn makes adults more sensitive to children and young people's issues.

One misconception is that children should be given an answer only if they ask a question and only to the question they ask. This does not take into account the fact that children socialise early and learn taboos and norms, which can mean that they are not likely to ask anything. This is particularly the case if a topic causes discomfort among adults, sensitive, shy or frightened children keep silent. Also children are not always aware or capable of asking about their rights or ethical issues. For these reasons, they must be encouraged to ask, wonder and express themselves.



ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

ENOC urges Governments to support parents and professionals to hear children and empower them to express their views and also fears. Parents and professionals must be guided in fulfilling this task and helped in giving sexuality and relationship education.

2. CRSE in education from early childhood onwards

Children express their sexuality and curiosity in several ways at home, in day care and at school, yet adults may override their right and need for sexuality education. For example, 0–6-year-old children may ask questions or express their sexuality through their behaviour on a daily basis. Early childhood education and care professionals are usually left without training and instructions on how to respond to children and must guess what constitutes normal, deviant or alarming behaviour. It has to be ensured that children are not afraid of turning to an adult with any questions or problems and that all questions that children have are answered.

Fears and misconceptions cause resistance to children's age-appropriate CRSE. Adults themselves have rarely received any high-quality, developmentally adequate CRSE in their childhood, but many have negative experiences of badly provided information. This raises understandable fears, concerns and a desire to protect their own children. In addition, poor-quality information available on the Internet and content that jeopardizes children's development further emphasizes the need to provide children and their parents or guardians with sexuality education that is high quality, takes account of the child's and their specific needs.

Professionals' competences and willingness to implement CRSE vary and children do not receive equitable, reliable, age-appropriate responses and information to ensure their well-being and development. Symptoms of health-related problems or abuse may be missed or ignored. A young person needs extensive information in a timely manner on all areas related to CRSE. It has to be planned and agreed on how to answer for example questions about pregnancy, how it starts, and giving birth. ENOC notes that the mandatory 'health education' including a curriculum of CRSE has decreased teenage abortions.¹

ENOC recommends that a mandatory high-quality CRSE is included within early-childhood education, primary, elementary and secondary education. Professionals, e.g. teachers, supported by external actors must have adequate education and in-service training in CRSE.

3. Health care and counselling services should meet the needs of children

Part of high-quality CRSE is to provide children with easily accessible health care services that give them the opportunity to access personal advice and services. It is particularly important that the services respect the child's right to be informed and right to privacy. Children must also have the opportunity to access the services independently. In addition, contraception should be free of charge. Integrating services as part of the school environment is recommended. This may increase access to appropriate information and services.

¹ Kirby DB, Laris B, Roller LA. Sex and HIV education programs: their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. *J Adolesc Health* 2007;40(3):206-217. AND Apter D. Sexuality education programmes and sexual health services: links for better sexual and reproductive health. *Entre Nous* 2016;69:12-13.



ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

The professional skills of health care professionals are strongly defined by their ability to hear children, and their skills in face-to-face contacts with children. The professionals must have sufficient time to get to know the children. They must possess strong competencies and the right attitude for dealing with, for example, issues relating to gender and sexual minorities and ending the discrimination of LGBTIQ people. The key is to acknowledge that a child may broach a relationship and sexual health issues during a regular, periodic health examination.

ENOC recommends strengthening the quality and availability of sexual health services. The competencies of health care professionals' face-to-face contacts with children and adolescents must be improved.

4. Knowledge base must be strengthened

Europe is missing data on the quality and level of children's CRSE. With data on the current situation, it would be possible to develop services, make necessary advocacy plans and boost communication strategies.

Governments must develop indicators for measuring the sexual health of children and adolescents. However, data production is not enough; children must be talked to in order to hear their views and experiences. It is important that the indicators contain both experience data of children and adolescents and data on the well-being of children available in various dataset records.

ENOC recommends that the European Commission and the Council of Europe jointly launch the preparation of a periodic, e.g. every three years, report on the state of CRSE of children. National and regional governments should launch campaigns in social media about relationship and sexuality education.

5. International treaties are binding for all states parties – the obligations of international treaties must be taken seriously

The UN Convention on the Rights of the Child gives a right to CRSE to each child. Children have a right to be informed, right to education, right to health care and right to non-discrimination. Cultural or religious reasons cannot override a State's obligation to follow the international law.

The European Ombudspersons for Children recognise the need to bolster the efficient rights-based execution of children's rights. In addition to the obligations set out in the UN Convention on the Rights of the Child, being able to promote the sexual health of children, requires knowing the General Comments issued by the UN Committee on the Rights of the Child

ENOC urges governments to take effective measures to implement CRSE and to include in their periodic reports to UN Committee on the Rights of the Child reference to the actions taken to promote the CRSE.



ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

RECOMMENDATIONS FROM EUROPEAN NETWORK OF YOUTH ADVISORS (ENYA)

As part of the generation of this statement ENOC liaised with children and young people from all over Europe and they put forward a range of recommendations which are both different and at times mirror those above. These are listed here as a vital indication of the importance of hearing directly from those most directly affected by the current poor CRSE programmes in different countries.

- A compulsory non-assessed subject on personal and social development, including sexual education, should be introduced in the curriculum of all schools and be taught by specially trained professionals. It should start in primary school, go on until high school and be age appropriate. This subject should include reference to emotional aspects of sexuality and relationships and provide information about pleasure, love, feelings and sexual practices, the notion of consent, gender and transgender identities, legislation related to relevant issues, etc. It should be a moment for children to ask all their questions without taboo.
- Interactive talks for young people regarding sexuality education should take place in schools, supported by specialized professionals who should help children and young people build healthy relationships and to identify abusive/unhealthy relationships. Appropriate child friendly tools should be used in these talks such as animations, videos, movies etc.
- Different relationships should be normalized, we need to stop highlighting them and stop LGBTIQ discrimination.
- Counsellors should be present and available to students in every school. These counsellors should have relevant education and experience, so that they can properly and seriously address students' concerns, helping them to overcome them and giving them advice. School staff should be able to refer students to support services or professionals in the community, when appropriate, for particular issues.
- All teachers should be educated specifically to help young people to build healthy relationships and to identify abusive / unhealthy relationships. Educators should be better trained to recognise LGBTIQ discrimination, sexual harassment and to be able to freely speak about emotional and sexual education if needed.
- Educational campaigns should develop to empower young people to form their own identities and sexual orientation.
- Gender neutral toilets should be available in schools.
- Social stigma need to stop towards virginity. Reinforce sanctions to doctors who deliver virginity certificates.
- Provide access of young people to contraceptives.
- Training for parents should include how to speak to children about sex without being



ENOC

European Network of Ombudspersons for Children

judged and eliminating taboos. Joint activities should be organized to include both parents and children in order to promote communication so that young people can ask for help.

DISTRIBUTION

Governments of member countries of ENOC
European Commission
Council of Europe
UN Committee on the Rights of the Child
World Health Organization
FRA
UNICEF
Eurochild

ENOC Secretariat
Council of Europe "Agora" building
Office B5.07.V
67075 Strasbourg Cedex
Tel +33 3 90 21 54 88
e-mail secretariat@ombudsnet.org
Website: www.enoc.eu



3. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti regionali e delle province autonome

dicembre 2017

Premessa generale

La figura del garante dei diritti delle persone di minore età è attualmente prevista con legge regionale e/o provinciale in 18 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non hanno ancora disposto in tal senso le regioni Abruzzo e Valle d'Aosta (oltre al Trentino Alto Adige, dove sono però attivi i garanti delle province autonome). Nel corso del 2017, le regioni Molise e Sardegna si sono dotate di questa figura, mentre nella Regione Toscana la sede attualmente risulta vacante, in attesa di nuova nomina¹. I garanti attualmente in carica sono dunque 18, inclusi i garanti delle province autonome di Trento e Bolzano. I garanti delle regioni e delle province autonome in Italia.

■ BASILICATA

Vincenzo Giuliano
tel. 0971 447261/447079 garanteinfanzia-aeadolescenza@regione.basilicata.it

■ CALABRIA

Antonio Marziale
tel. 0965 880531
garanteinfanzia@consrc.it
garanteinfanzia@pec.consrc.it

■ CAMPANIA

Cesare Romano
tel. 081 7783861/7783834
garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

■ EMILIA-ROMAGNA

Clede Maria Garavini
tel. 051 527 5713/5352
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

■ FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia Mellina Bares
tel. 040 3773131 - 29
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
garantefvg@regione.fvg.it

■ LAZIO

Jacopo Marzetti
tel. 06 65937211-4
garanteinfanzia@regione.lazio.it

■ LIGURIA

Francesco Lalla
tel. 010 565 384
garante.infanzia@regione.liguria.it

■ LOMBARDIA

Massimo Pagani
tel. 02 67486290/ fax 02 67482126
garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it

■ MARCHE

Andrea Nobili
tel. 071 229 8483
fax. 071.2298264
garantediritti@regione.marche.it
assemblea.marche.garantediritti@emarche.it

■ MOLISE

Leontina Lanciano
tel. 0874 4291
garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it
garanteregionaledeidiritti@cert.regione.molise.it
diritti@cert.regione.molise.it

■ PIEMONTE

Rita Turino
tel. 011 5757303
garante.infanzia@cr.piemonte.it

■ PUGLIA

Ludovico Abbaticchio
tel. 080 540 5727
garanteminori@consiglio.puglia.it

■ SARDEGNA

Grazia Maria De Matteis
tel. 070 6014307
garanteinfanzia@consreg Sardegna.it

■ SICILIA

Luigi Bordonaro
Ufficio in corso di assegnazione

■ TOSCANA

In attesa di nuova nomina
tel. 055 23 87563
garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

■ UMBRIA

Maria Pia Serlupini
tel. 075 5721108
garanteminori@regione.umbria.it

■ VENETO

Mirella Gallinaro
tel. 041 2383422 -23
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

■ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Maria Paula Ladstätter
tel. 0471 976050
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

■ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Daniela Longo
tel. 0461 213201
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

¹ In Toscana, l'*interim* garante dell'infanzia e dell'adolescenza è esercitato dal Segretario generale del Consiglio regionale.



Dati generali

La figura assume denominazioni diverse a seconda dei territori: pubblico tutore dei minori, tutore pubblico dei minori, garante per l'infanzia e l'adolescenza, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, difensore civico e garante dei minori. In Veneto - la regione che per prima si è dotata di una legge istitutiva della figura e dell'Ufficio di protezione pubblica tutela dei *minori* (l.r. n. 49/1988), ufficio reso attivo nel 1994 e meglio strutturato a partire dal 2000 - nel 2013, con la nuova l.r. n. 37/2013 di modifica della legge istitutiva del pubblico tutore dei minori, viene istituita, a decorrere dal 15 marzo 2015, la figura del garante regionale dei diritti della persona, alla quale vengono attribuite tre funzioni: 1) difesa civica, 2) attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei *minori d'età*, 3) attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; è stato inoltre modificato il trattamento economico che, oggi, è pari al 60% dell'indennità di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.

In Friuli Venezia Giulia, il garante dei diritti della persona è costituito in forma collegiale: la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è attribuita alla Presidente, il vice presidente ha funzione di garanzia per le persone private della libertà personale, l'altro componente interviene a tutela delle persone a rischio di discriminazione.

Nella provincia autonoma di Trento, il ruolo di garante dei *minori* è svolto dal difensore civico istituito con l.p. n. 28/1982; la competenza in materia di *minori* è stata aggiunta con l.p. n. 1/2009; l'attuale denominazione della figura è difensore civico e garante dei minori.

Nella regione Marche la l.r. n. 23/2008 ha istituito l'Autorità di garanzia per il ri-

spetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale che svolge i compiti inerenti l'ufficio del difensore civico, l'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.

In Molise, dove precedentemente era attivo il pubblico tutore dei minori, a seguito dell'approvazione della l.r. 9 dicembre 2015, n.17, è stato istituito il garante regionale dei diritti della persona, nominato nel corso del 2017.

In Calabria, Campania, Liguria, Piemonte e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, i garanti sono eletti dai rispettivi consigli regionali e/o provinciali e restano in carica per l'intera legislatura.

Nella Regione Sardegna, il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con legge regionale n.8 del 7.02.2011, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Nella quasi totalità delle regioni e delle province autonome, la durata dell'incarico è di cinque anni. Nella regione Piemonte, il garante può essere revocato dal consiglio regionale per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge. In Toscana il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

Nella regione Veneto, il garante regionale dei diritti della persona è eletto dal consiglio regionale, rimane in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile. Nella maggior parte dei casi, i garanti hanno sede presso il consiglio regionale e/o provinciale nelle sue diverse denominazioni (assemblea legislativa in Emilia Romagna e consiglio-assemblea legislativa nelle Marche). Solo in Liguria e Umbria l'ufficio ha sede per legge presso la Giunta regionale. Alcune leggi istitutive prevedono la possibilità di aprire sedi decentrate. È già così in Calabria, Campania, Friuli e Lazio, dove la struttura è articolata in sedi territoriali.



	ISTITUZIONE	NOME	ATTUALE GARANTE	NOMINA	DURATA INCARICO	INDENNITÀ	SEDE PRINCIPALE	ALTRE SEDI
BASILICATA	L.r. 18/2009	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Vincenzo Giuliano	27.10.2014	5 anni	25% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No
CALABRIA	Lr. 28/2004	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Antonio Marziale	19.04.2016	Intera legislatura rinnovabile una sola volta	Indennità del difensore civico pari al 25% dell'indennità fissa di funzione dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	Sezione decentrata presso il Dip. Politiche sociali della Giunta regionale
CAMPANIA	L.r. 17/2006	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Cesare Romano	05.09.2012	5 anni rinnovabile	35% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	Sì
EMILIA ROMAGNA	L.r. 9/2005 e s.m.i	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Clede Maria Garavini	23.11.2016	5 anni non rinnovabile	45% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Assemblea legislativa	No
FRIULI VENEZIA GIULIA	L.r. 9/2014	Garante regionale dei diritti della persona	Fabia Mellina Bares	01.09.2014	5 anni si può rinnovare	Stabilita dall'UP	Consiglio regionale	Sì
LAZIO	L.r. 38/2002	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Jacopo Marzetti	15.06.2016	5 anni rinnovabile una sola volta	50% dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale	Consiglio regionale	Latina
LIGURIA	L.r. 12/2006 e s.m.i.	Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	Francesco Lalla	01.02.2011	Intera legislatura	Indennità del Difensore civico pari al 18% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Giunta	No
LOMBARDIA	L.R. 6/2009	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Massimo Pagani	15.04.2015	5 anni rinnovabile una sola volta	20% dell'indennità di carica prevista per i consiglieri	Consiglio Regionale	No
MARCHE	L.r. 23/2008 e s.m.i.	Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	Andrea Nobili	22.09.2015	5 anni non rinnovabile	Pari a stipendio per qualifica dirigenziale regionale	Consiglio Assemblea legislativa	No
MOLISE	L.r. 9 dicembre 2015, n.17 (L.r. 32/2006)	Garante regionale dei diritti della persona	Leontina Lanciano	28.7.2017	5 anni rinnovabile una sola volta	31.000 annue lorde	Giunta Regionale	No



	ISTITUZIONE	NOME	ATTUALE GARANTE	NOMINA	DURATA INCARICO	INDENNITÀ	SEDE PRINCIPALE	ALTRE SEDI
PIEMONTE	L.r.31/2009	Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	Rita Turino	25.10.2016	Intera legislatura, rinnovabile una sola volta	1/3 dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (nel 2017 il budget disponibile per le missioni è di 7 mila Euro)	Consiglio regionale	No
PUGLIA	L.r. 19/2006	Garante Regionale dei diritti del Minore	Ludovico Abbaticchio	08.06.2017	5 anni rinnovabile	55% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No
SARDEGNA	Lr. 8/2011	Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	Grazia Maria De Matteis	14.11.2017	3 anni con rielezione per una sola volta	Indennità di carica mensile nella misura del 50% di quella attribuita ai presidenti degli enti regionali compresi nel primo gruppo della tabella A allegata alla L.r.n.20/1995 art,6 comma1.	Consiglio regionale	No
SICILIA	L.r. 47/2012	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Luigi Bordonaro	22.11.2016	5 anni rinnovabile una sola volta	A titolo onorifico	-	-
TOSCANA	L.r. 26/2010	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	In attesa di nomina	-	6 anni non subito rieleggibile	70% dell'indennità dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No ma previste dalla legge istitutiva
UMBRIA	L.r. 18/2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Maria Pia Serlupini	22.01.2014	5 anni non rinnovabile	A titolo gratuito per legge; attribuita indennità mensile del 10% dell'indennità mensile lorda prevista per i consiglieri regionali con decreto	Giunta (per legge) ma sede terza	No
VENETO	L.r. 37/2013 (L.r. 42/1988)	Garante regionale dei diritti della persona	Mirella Gallinaro	15.03.2015	3 anni rieleggibile una sola volta	60% dell'indennità dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No



	ISTITUZIONE	NOME	ATTUALE GARANTE	NOMINA	DURATA INCARICO	INDENNITÀ	SEDE PRINCIPALE	ALTRE SEDI
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	L.p. 3/2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Maria Paula Ladstätter	06.03.2012	Intera legislatura	Il Garante percepisce un trattamento economico annuo lordo (art. 8, legge istitutiva)	Sede autonoma e distaccata dal Consiglio provinciale	No
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	L.p.28/1982 e s.m.i.	Difensore civico e Garante dei minori	Daniela Longo	18.02.2014	Intera legislatura non rinnovabile	2/3 dell'indennità dei consiglieri provinciali	Consiglio provinciale	No ma sono presenti nelle Comunità di Valle 15 punti di ascolto che ricevono su appuntamento

Autonomia e bilancio

In quasi tutte le regioni e province autonome, con le sole eccezioni di Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e della provincia di Trento, i garanti hanno l'obbligo di programmazione delle attività. Di norma, gli oneri relativi alla loro attività sono imputati sui bilanci dei rispettivi consigli regionali e/o provinciali e determinati annualmente sulla base di un programma che viene sottoposto all'approvazione dei vari uffici di presidenza.

Nell'ambito delle previsioni contenute nei programmi e della corrispondente dotazione finanziaria, ai garanti è tendenzialmente riconosciuta autonomia gestionale e organizzativa. Nella regione Lombardia,

il garante svolge la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa; gli oneri relativi all'attività sono imputati sul bilancio del consiglio regionale (di seguito anche "CR") con due stanziamenti diversi, rispettivamente: uno per rimborso spese di missioni e l'altro per organizzazione eventi e promozione. Su proposta della garante, la regione Calabria ha approvato il regolamento attuativo della L.R. 28/2004: annualmente giunta regionale e consiglio versano su un conto corrente dedicato le somme a disposizione dell'ufficio che il garante è tenuto a rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo.



	LOGO PROPRIO	SITO PROPRIO	OBBLIGO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	AUTONOMIA	STANZIAMENTO
BASILICATA	Sì	Sì (sottosito portale CR)	No	No	10.000
CALABRIA	No	Sì (host esterno CR)	Sì	Sì	15.000 (anno 2016) da CR
CAMPANIA	Sì	Sì	Sì	Sì	30.000
EMILIA- ROMAGNA	No	No (sottosito portale AL)	Sì entro il 15 settembre di ogni anno con indicazione del fabbisogno finanziario	No	30.000 (2018)
FRIULI VENEZIA GIULIA	Sì	Sì	Sì	Sì	25.000 stanziamento 2017 27.945 stanziamento 2018
LAZIO	Sì	Sì	Sì	Sì	90.000
LIGURIA	No	No	No	No	No (compenso al Garante devoluto in quanto Difensore Civico)
LOMBARDIA	Sì	No (sottosito portale CR)	No	Sì	33.000 così ripartiti: 5.000 per missioni 8.000 per eventi 20.000 per servizi: formazione tutori volontari MNA
MARCHE	Sì	Sì	Sì	Sì	65.350
MOLISE	Sì	Sì	Sì	Sì	40.000
PIEMONTE	Sì	Sì (sottosito portale CR)	No (ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato alla Delibera n. 1252/2016 la Garante presenta all'Ufficio di Presidenza delle Relazioni trimestrali di programmazione della propria attività.	Sì	No
PUGLIA	Sì	Sì (sottosito portale CR)	Sì	Sì	150.000
SARDEGNA	No	No (pagina web CR)	Sì	No	200.000 (comprensivo indennità e missioni garante)
SICILIA	No	No	No	No	No
UMBRIA	No	No	Sì	No	4.000
VENETO	Sì	Sì	Sì	Sì	340.000 (comprensivo delle tre funzioni di garanzia)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Sì	Sì	Sì entro il 15 settembre alla presidenza del consiglio provinciale programma delle attività e relativo fabbisogno	Sì	40.000
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Sì	No	No	No	No



Personale

Di norma, agli uffici è assegnata una dotazione minima pari almeno a due unità, individuate nell'ambito del personale in servizio presso i rispettivi consigli regionali e/o provinciali.

In Emilia Romagna, il garante si avvale della collaborazione di due unità dedicate, di un funzionario coordinatore delle attività (condiviso con il garante delle persone private delle libertà) e di una struttura di supporto trasversale ai tre istituti di garanzia presenti in regione (oltre al garante infanzia, garante detenuti e difensore civico).

In Friuli Venezia Giulia, il garante è assistito dalla struttura organizzativa servizio organi di garanzia, istituita presso la segreteria generale, area generale del consiglio.

In Calabria, il garante si avvale, previa intesa, della collaborazione del personale assegnato dal consiglio regionale, scelto sulla base del possesso delle competenze e professionalità adeguate ai compiti da svolgere. È di norma prevista la possibilità per i garanti di avvalersi della collaborazione di personale esterno per lo svolgimento di prestazioni specialistiche e quindi tramite bandi ad evidenza pubblica.

In Veneto, dal 2016 il personale di alta professionalità viene garantito attraverso un accordo di cooperazione stipulato con l'azienda socio-sanitaria n. 3 Serenissima di Venezia.

Il personale del garante dei *minori* della provincia autonoma di Trento è il medesimo adibito all'ufficio del difensore civico e non è stato aumentato con l'aggiunta della funzione di garante dei minori.

In Campania è attiva una convenzione con un'associazione di volontariato del territorio che coadiuva il garante nello svolgimento delle attività previste dal programma annuale di attività.

Nella regione Umbria, la giunta provvede con regolamento a disciplinare l'organizzazione degli uffici, i requisiti professionali del personale e le modalità di funzionamento dell'ufficio.

Nella provincia di Bolzano, il garante si avvale di una struttura, che è posta alle sue dipendenze funzionali e il personale opera alle sue dirette dipendenze, garantendo a tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

In Piemonte l'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione dell'Ufficio del Garante, i requisiti professionali del personale, di cui ne promuove la formazione specifica, e le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del garante; il garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalersi di consulenti ed interpreti, e può operare in collegamento con l'assessore regionale di riferimento e con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

Nella regione Lombardia, il garante si avvale della dotazione organica dell'ufficio per il difensore regionale e altre *authority* regionali, che comprende personale di ruolo del consiglio regionale e personale distaccato dalla giunta regionale in attuazione a convenzione *ad hoc*; per l'esercizio delle specifiche funzioni sono poste alle dipendenze funzionali in via esclusiva due unità di categoria D (di cui 1 in assegnazione dal 1.3.2017) ed è assistito dal personale assegnato alla segreteria dell'ufficio.

Soltanto nella regione Umbria, il garante non è distaccato dal servizio.

Il garante in Sicilia non dispone ancora né di ufficio né di personale.

In Sardegna, il garante dispone di un ufficio di segreteria sprovvisto di unità operative, a supporto del quale è stato assegnato un referendario consiliare.



	ADDETTO SEGRETERIA (CATEGORIA B)	ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ASSISTENTE C)	SPECIALISTA GIURIDICO (D)	SPECIALISTA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI (D)	
BASILICATA	-	1	-	-	
CALABRIA	1 operatore informatico cat. B3	1 istruttore amministrativo cat. C1	1 esperto giuridico-legale (avvocato) cat. D3	-	
CAMPANIA	1 funzionario	-	-	-	
EMILIA-ROMAGNA	1 personale trasversale	1 personale trasversale	1	1	
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	
LAZIO	1	1	-	1 psicologa cat. D (part time 50%)	
LIGURIA	-	-	-	1 ass. soc./ pedagogista	
LOMBARDIA	1	2 (di cui 1 part-time all'80%)	1	-	
MARCHE	1	3	4	-	
MOLISE	-	-	-	-	
PIEMONTE	1 part time	1 full time 1 part time al 40%	1 full time	-	
PUGLIA	-	6 istruttori amministrativi non contabili	1 funzionario amministrativo non specialista giuridico esperto	-	
SARDEGNA	-	-	-	-	
SICILIA	-	-	-	-	
UMBRIA	-	1	-	-	
VENETO	1 categoria protetta + 1 part-time all'80% in comando dalla giunta regionale	1 part-time al 90% in comando dalla giunta regionale	-	-	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	-	1	2	1 psicologo in assegnazione	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4	-	3	-	



3. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti regionali e delle province autonome

	ALTRO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	COLLABORATORE ESTERNO	ASSEGNIATA, BORSISTA O TIROCINANTE ONEROSO E NON	VOLONTARIO
	1 funzionario amministrativo (cat. D)	1 funzionario amministrativo	1	-	-	-
	-	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	4 1 addetto segreteria, 1 giuridico, 1 sanità e sociale, 1 altro
	-	1 unica con garante detenuti	1 personale trasversale	-	prevista possibilità di attivazione	1
	4 specialisti amm.vo economico (cat. D) 2 specialisti tecnici (cat. D) 1 specialista turistico culturale (cat. D)	1 per l'area garanzie	1 dirigente per l'area garanzie	-	-	-
	3 cat. D funzionari amm.vi di cui 1 part time 70% 1 cat. B prof.amm.vo (LazioCrea)	1	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	1	-
	1 (cat. B) psicologo 1 (cat. B) informatico 1 (cat. D) psicologo	1	1	-	-	-
	-	-	-	1 esperto consulente	---	---
	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-
	1 referendario consiliare	-	capo servizio "servizio autorità di garanzia"	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	1 in comando dalla giunta regionale	-	6 (4 giuristi, 1 psicologo, 1 esperto in diritti umani) personale di alta specializzazione garantito attraverso l'accordo di cooperazione con Aulss 3 per complessive 70 ore settimanali	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-



Convenzioni con soggetti esterni

È di norma prevista la possibilità per i garanti di stipulare convenzioni, accordi e protocolli di intesa con enti e associazioni.

	CONVENZIONI CON SOGGETTI ESTERNI
BASILICATA	Protocolli di intesa con: <ul style="list-style-type: none">– gruppo volontariato e Solidarietà ed ANCI:– ass. di promozione sociale l'Ultima Luna ed ANCI– ass. internazionale pedagogisti ed educatori– ass. di promozione sociale l'Ultima Luna– prefettura di Potenza– TM e procura per i minorenni– soc. cooperativa Jobenterprise
CALABRIA	Protocolli d'intesa
CAMPANIA	Associazione di volontariato
EMILIA ROMAGNA	Chiuse le convenzioni avviate dal precedente garante. In corso d'anno se ne avvieranno delle nuove
FRIULI VENEZIA GIULIA	Sottoscrizione di Protocolli d'intesa: <ol style="list-style-type: none">1. Protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale per le pari opportunità, il CORECOM FVG, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e il Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni Friuli Venezia Giulia, sul "coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo".2. Protocollo d'intesa tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanità / A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia per progetto "Sindaci garanti dei diritti della persona".3. Convenzione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del FVG.
LAZIO	Protocolli d'intesa
LIGURIA	Convenzioni/accordi: <ul style="list-style-type: none">– Corecom– Questura e Prefettura di Genova– Università di Genova Facoltà di Giurisprudenza Corso in Servizio Sociale– Croas Liguria– Unicef– Associazione Defence for Children, Unicef
LOMBARDIA	Alcuni protocolli di collaborazione
MARCHE	Protocolli di collaborazione con: <ul style="list-style-type: none">– Polizia postale– Tribunale per i minorenni delle Marche– USSM del Dipartimento per la giustizia minorile
MOLISE	Protocolli di intesa con <ul style="list-style-type: none">– Tribunale per i minorenni– Ufficio scolastico regionale– Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza– Presidente della giunta regionale



	CONVENZIONI CON SOGGETTI ESTERNI
PIEMONTE	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo di intesa con l'ordine degli assistenti sociali di Piemonte e Valle d'Aosta; - adesione ad un Bando ("Bella presenza") come partner e membro della cabina di regia; - protocollo d'intesa con il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta; - convenzione con l'Università di Torino, l'ANCI, l'assessorato regionale all'immigrazione e le fondazioni bancarie CRT, CRC, San Paolo; - protocollo per le attività volte all'accertamento di identità dei sedicenti minori; - attivazione di un tirocinio con l'Università di Torino.
PUGLIA	Convenzione con il Tribunale per i minorenni di Bari per la gestione banca dati tutori legali volontari
SARDEGNA	Protocollo d'intesa tra centro per la giustizia minorile per la Sardegna - garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - Comune di Quartu Sant'Elena - dirigenti scolastici - per la promozione e la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto alla devianza minorile attraverso progetti di giustizia riparativa.
SICILIA	
UMBRIA	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo d'intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e delle devianze giovanili Firmatari: Prefettura di Perugia, regione Umbria, Comune di Perugia, polizia di Stato, ufficio scolastico regionale, CORECOM, Arma dei Carabinieri, Comando provinciale guardia di finanza, USL Umbria 1, Ass. Basta il Cuore, Ass. Contrajus - Convenzione per la realizzazione di un Osservatorio Regionale sull'Affido Familiare Firmatari: Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia - Convenzione per il contrasto del bullismo omofobico Firmatari: regione Umbria Giunta Regionale, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, Ufficio Scolastico Regionale, Ass. Omphalos - Protocollo unico regionale per il contrasto alla violenza di genere Firmatari: quarantuno soggetti tra enti locali, forze dell'ordine, associazioni di categoria, USL e aziende sanitarie, associazioni - Protocollo con il CIDIS onlus per la realizzazione di percorsi formativi per tutori volontari - Protocollo con il tribunale per i minorenni per la predisposizione dell'elenco dei tutori volontariato - Tavolo con la prefettura di Perugia sui Minori Stranieri Non Accompagnati
VENETO	Accordo di cooperazione con Azienda ulss 3 Serenissima (VE) per la costituzione di un supporto professionale di alta specializzazione; protocollo con ordine professionale degli assistenti sociali del Veneto per la formazione
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Numerosi protocolli di collaborazione
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	



Rapporti con altre figure di garanzia

Dove presenti, è di norma prevista la collaborazione dei garanti con le altre autorità di garanzia (difensore civico, garante dei detenuti, CORECOM) per la gestione di situazioni di interesse comune.

	ALTRE FIGURE DI GARANZIA	ALTRO
BASILICATA	Difensore civico, CORECOM	-
CALABRIA	Difensore civico, CORECOM, commissione regionale per le pari opportunità	-
CAMPANIA	Garante detenuti e difensore civico	-
EMILIA ROMAGNA	CORECOM, difensore civico, garante dei diritti delle persone private della libertà personale	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	Organo collegiale = presidente per infanzia + vicepresidente per detenuti + componente per persone a rischio discriminazione CORECOM e commissione regionale per le pari opportunità	Cfr. pareri su pdl e atti di indirizzo e programmazione della giunta regionale (quindi rapporti previsti con consiglio e giunta)
LAZIO	Difensore civico, CORECOM, garante dei detenuti	Osservatorio regionale minori Tribunale per i minorenni di Roma
LIGURIA	Reciproci invii o segnalazioni con il difensore civico	No
LOMBARDIA	Difensore regionale e altre autorità di garanzia può coordinarsi in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze CORECOM collabora a vigilare sulla programmazione radio televisiva, a mezzo stampa, audiovisiva e telematica per segnalare eventuali trasgressioni	Osservatorio regionale sui minori; Osservatorio regionale sull'integrazione e la multi-etnicità e osservatori tematici istituiti dalla regione e con essa convenzionati; enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione
MARCHE	Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	Associazioni, enti pubblici, tribunale per i minorenni, procura minorile
MOLISE	Si fa presente che il garante dei diritti della persona svolge tre funzioni: difesa civica; attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori; attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Tribunali per i minorenni



	ALTRE FIGURE DI GARANZIA	ALTRO
PIEMONTE	Garanti dell'infanzia e adolescenza del Comune di Asti e del Comune di Vercelli Difensore Civico, CORECOM, Garante dei detenuti regionale e comunale	-
PUGLIA	Garante dei detenuti per condivisione struttura e organico e per realizzazione di progetti e attività su ambiti di comune interesse; CORECOM	No
SARDEGNA	CORECOM; difensore civico	Amministrazione regionale, enti pubblici territoriali, tribunale per i minorenni, procura minorile, associazioni di volontariato, università
SICILIA		-
UMBRIA	Garante detenuti CORECOM	-
VENETO	Si fa presente che il garante dei diritti della persona svolge tre funzioni: difesa civica; attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori; attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Direzione regionale servizi sociali A.UU.LL.SS.SS. conferenze dei sindaci
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Difensore civico, comitato provinciale per le comunicazioni, consigliera di parità, garanti austriaci (<i>Kinder- und Jugendanwaltschaft des Bundes</i>)	-
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Si fa presente che si tratta di difensore civico con funzioni anche di garanzia dei minori CORECOM	No



Rapporti con gli organi istituzionali

I garanti sono di norma chiamati a riferire ai rispettivi consigli regionali/provinciali sull'andamento delle proprie attività e a presentare una relazione sulle attività svolte.

Rapporti con il consiglio regionale/provinciale

	UFFICIO DI PRESIDENZA	CONSIGLIO REGIONALE	COMMISSIONI	COMMISSIONE DEPUTATA (SE ESISTENTE)	PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DALL'ATTO DELLA NOMINA	PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA
BASILICATA		Presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e sulle attività svolte	IV commissione consiliare permanente: audizione su Proposte di legge in materie di competenza			
CALABRIA	Sì	Il garante riferisce ogni sei mesi sull'attività svolta ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al presidente relazione sull'attività svolta	Su chiamata o richiesta in audizione			L.R. 23 novembre 2016 nr. 36 'Modifiche alla L.R. 12.11.2004 n. 28'
CAMPANIA	Sì	Presentazione della relazione sull'attività svolta, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse	Sì	No	Modifica della durata dell'incarico e possibilità di aprire sedi decentrate Esito: positivo	Sì
EMILIA-ROMAGNA	Invio, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione annuale sull'attività svolta al presidente del consiglio regionale e al Presidente di giunta	L'assemblea legislativa, su proposta dell'UP, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione. Il garante può riassumere in aula le relazioni	Le commissioni consiliari possono convocare il garante per avere chiarimenti sull'attività svolta	Sì	No	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Il garante presenta all'UP il programma di attività e la relazione sull'attività svolta	Presentazione della relazione annuale sulla situazione dei soggetti destinatari degli interventi (art. 13, l.r. 9/2014) Il garante formula, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su p.d.l. e sollecita l'intervento legislativo laddove ne ravveda la necessità od opportunità (art. 7, c.1, lett. e), f) l.r. 9/2014)	No	No	No	No La L.R. n. 24 del 14/11/2014, come modificata dalle LL.RR. 14 novembre 2014, n. 24, 29 dicembre 2015, n. 33 e 29 dicembre 2016, n. 24, ha apportato una modifica alla norma inanziaria



	UFFICIO DI PRESIDENZA	CONSIGLIO REGIONALE	COMMISSIONI	COMMISSIONE DEPUTATA (SE ESISTENTE)	PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DALL'ATTO DELLA NOMINA	PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA
LAZIO	No	Il garante presenta al consiglio regionale la relazione annuale	Sì	Il garante riferisce ogni sei mesi alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali	No	No
LIGURIA	Sì	Presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta	No	No	No	No
LOMBARDIA	Il garante informa sull'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori	Il garante presenta una relazione annuale. Il consiglio previo esame della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione viene pubblicata sul BURL	Le commissioni possono convocare il garante per pareri e chiarimenti su attività svolte	No	No	No
MARCHE	Sì	Trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno della relazione annuale delle attività al presidente dell'assemblea legislativa che la invia agli altri consiglieri e al presidente della giunta regionale	Le commissioni possono convocare il garante per pareri e chiarimenti su attività svolte	No	No	L.R. n.15 del 28.04.2017, disposizioni di semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale
MOLISE	Sì	Presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta. Il garante presenta una relazione annuale. Il consiglio previo esame della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione viene pubblicata sul BURL	Le commissioni consiliari possono convocare il garante per avere chiarimenti sull'attività svolta			



	UFFICIO DI PRESIDENZA	CONSIGLIO REGIONALE	COMMISSIONI	COMMISSIONE DEPUTATA (SE ESISTENTE)	PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DALL'ATTO DELLA NOMINA	PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA
PIEMONTE		Presentazione entro il mese di marzo della relazione annuale sulla propria attività, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma. Può presentare osservazioni suggerimenti, proposte su innovazioni normative e amministrative da adottare. La relazione annuale è pubblicata nel BUR e di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radio e tv a diffusione regionale.	Le commissioni consiliari possono convocare il garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta			
PUGLIA	Sì	Presentazione, in consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente				
SARDEGNA	Sì	Sì	Il garante entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario ed una relazione annuale entro il 30 aprile sull'attività svolta	No	No	No
SICILIA	Relazione annuale a presidenza e giunta		Relazione semestrale alla commissione legislativa competente – assessore per la famiglia, assessore per la salute			
UMBRIA			Il consiglio regionale e le commissioni consiliari possono convocare il garante		No	No
VENETO	Sì	Invio, entro il 31 marzo, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente	Presentazione e discussione della relazione annuale in I e V commissione	No	No	No
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		Presentazione entro il mese di marzo della relazione annuale al consiglio provinciale, alla giunta e al consiglio dei comuni	Il garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine a problemi e iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani	No	No	Sì
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Sì	Invio della relazione annuale sull'attività svolta (al consiglio provinciale)	Su chiamata o richiesta in audizione			



Rapporti con la giunta regionale/provinciale

	GIUNTA	ASSESSORATI
BASILICATA	Promozione di iniziative comuni per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e partecipazione a tavoli tecnici	-
CALABRIA	Rapporti di collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi sociali della giunta regionale	Assessorato alle politiche Sociali
CAMPANIA	Il garante riferisce semestralmente alla giunta regionale ed sull'attività svolta	Sì
EMILIA ROMAGNA	Invio della relazione annuale al presidente di giunta entro il 31 marzo di ogni anno	Promozione di iniziative congiunte per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
FRIULI VENEZIA GIULIA	Presentazione della relazione annuale e di atti di pianificazione o indirizzo della regione	No
LAZIO	Riferisce di norma ogni sei mesi alla giunta regionale	Sì
LIGURIA	No	No
LOMBARDIA	No	Promozione di iniziative congiunte per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza In itinere tavoli per la redazione di linee guida e protocollo per l'istituzione elenco dei tutori volontari
MARCHE	L'autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al presidente dell'assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai consiglieri regionali e al presidente della giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al presidente dell'assemblea e della giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.	Per lo svolgimento delle sue funzioni il garante opera anche in collegamento con gli assessorati alle politiche sociali, alle politiche giovanili e all'istruzione. In itinere tavoli interistituzionali relativi ad aree tematiche specifiche
MOLISE	Report trimestrali	-
PIEMONTE	Il garante invia al presidente della giunta la relazione annuale dell'attività svolta entro il 31 marzo	Per lo svolgimento delle sue funzioni il garante opera in collegamento con gli assessorati alle politiche sociali, alle politiche giovanili e all'istruzione
PUGLIA	Promozione di iniziative comuni per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e partecipazione a tavoli tecnici. Rapporti di collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi sociali della giunta regionale	Tavoli per la redazione di linee guida



	GIUNTA	ASSESSORATI
SARDEGNA	Promozione di iniziative comuni per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Formula proposte, e ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, e l'adolescenza e la famiglia di competenza della regione	Sì
SICILIA	Relazione annuale	Relazione semestrale
UMBRIA	Sì	Rapporti di collaborazione con gli assessorati (welfare, salute, istruzione, cultura) per iniziative comuni, protocolli, linee guida, proposte
VENETO	No	Assessorato servizi sociali. Assessorato alla sanità e programmazione sanitaria
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Il garante invia la relazione annuale delle attività alla giunta provinciale, al consiglio provinciale e al consiglio dei comuni. Il garante presenta alla presidenza del consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione. Il garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.	-
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Acquisizione di osservazioni in merito ad atti amministrativi generali, regolamenti e disegni di legge in materia di minori	No



Applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e obblighi di trasparenza ex d. lgs. 33/2012

	APPLICAZIONE O MENO DELLA DISCIPLINA	FUNZIONARIO (D)	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	GARANTE	ALTRO	SITO DELLA TRASPARENZA
BASILICATA	Si		x				http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?otype=1040&id=596798
CALABRIA	Si	x			x		http://www.garanteinfanzia.consrc.it
CAMPANIA	Si				x		http://www.consiglio-regione.campania.it/TraspAmm/index.jsp
EMILIA ROMAGNA	Si	x	x	x			http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/
FRIULI VENEZIA GIULIA	No per quanto riguarda le segnalazioni				x		http://www.consiglio-regione.fvg.it/cms/pagine/at/
LAZIO	Si		x	x	x		http://www.consiglio-regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=trasparenzacontenutidetttaglio&id=1#.WOymdrEgUdU
LIGURIA	No	x					
LOMBARDIA	Si						
MARCHE	Si	x					http://www.ombudsman.marche.it/amministrazione_trasparente/index.php
MOLISE	Si						
PIEMONTE	No				x		http://trasparenza.cr.piemonte.it
PUGLIA	Si			1			http://trasparenza.consiglio.puglia.it
SARDEGNA						Garantiti gli obblighi di trasparenza nei limiti delle attività ad oggi svolte dall'ufficio in fase di costituzione	http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_consiglio_regionale_della_sardegna http://www.consregarda.it/garante_infanzia.asp
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	No						http://www.regione.umbria.it/amministrazione-trasparente
VENETO	No						-
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	No						http://www.consiglio-bz.org/it/service/amministrazione-trasparente.asp
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	No						https://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/altro/anticorruzione/Pagine/Anticorruzione.aspx



Osservazioni conclusive

La rilevazione compiuta permette di trarre alcune considerazioni conclusive di carattere generale. Da un lato è evidente che il processo istitutivo dei garanti sul territorio italiano, ormai con pochissime eccezioni, è quasi compiuto. Solo Abruzzo e Valle d'Aosta restano infatti prive di una figura di garanzia a tutela dei diritti dei minori, mentre per la Toscana si è in attesa di nomina.

Il dato che tuttavia emerge da quanto analizzato è la rilevante disomogeneità che caratterizza la legislazione delle regioni e delle province autonome, disomogeneità che si riflette in tutti gli ambiti della ricerca. A partire dalla denominazione, passando per i finanziamenti stanziati, sino alle funzioni assegnate e ai rapporti con le altre istituzioni, pur nell'identità delle finalità ultime – garantire l'effettività e l'esigibilità dei diritti delle persone minorenni come sanciti dalle carte internazionali e dalla normativa interna – la concreta attuazione di tali scopi

differisce di regione in regione e nelle province autonome.

Pur nell'imprescindibile rispetto delle autonomie locali, fondamentali per valorizzare le specificità legate al territorio e la maggiore prossimità alle esigenze e ai bisogni delle persone di minore età, non può non essere evidenziato il rischio di sostanziali diseguaglianze nella tutela dei bambini e dei ragazzi, particolarmente evidente con riferimento alle risorse – finanziarie, strutturali e organizzative – messe a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, cui inevitabilmente corrispondono diverse possibilità di azione e di risultato.

La Conferenza di garanzia è la sede per facilitare la comunicazione tra le istituzioni coinvolte, favorire la disseminazione di *best practice* e implementare una linea di azione comune per rendere sempre più efficace ed effettiva – su tutto il territorio nazionale – la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età.



4. Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei garanti regionali e delle province autonome

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Approvate in sede di Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18 gennaio 2017

La legge 112/ 2011 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza” e le diverse leggi regionali e/o provinciali prevedono, tra le competenze conferite, la possibilità per l’Autorità e i Garanti, comunque denominati, di ricevere segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei bambini e dei ragazzi presenti nei rispettivi territori.

In mancanza di una normativa nazionale di riferimento e in considerazione delle diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali, nelle prassi dei diversi Uffici si sono affermate procedure che differiscono, anche sensibilmente, da territorio a territorio.

Il presente documento ha lo scopo di definire regole e procedure uniformi e condivise per garantire la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni e per definire in modo chiaro le attività necessarie alla loro gestione da parte dei singoli Uffici, anche in considerazione di quanto previsto dall’art.6 delle Legge 12/7/2011, n.112 e dal DPCM 20/7/2012 n.168 il quale, all’art. 10 comma 3, dispone che *“con apposito protocollo d’intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione”*.

Sono comunque fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento.

Procedure a seguito di segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare sia situazioni singole, in cui chi segnala ravvede la violazione o il rischio di violazione dei diritti di uno o più minori (segnalazioni individuali), che temi di carattere generale (segnalazioni collettive).

Esse devono contenere i seguenti elementi minimi:

- descrizione della violazione o del rischio di violazione nella quale la/le persona/e di minore età sta/nno incorrendo o rischia/no di incorrere o, nel caso in cui siano lesi interessi diffusi, descrizione circostanziata del problema;
- informazioni anagrafiche idonee ad identificare il/i minore/i coinvolto/i;
- se disponibile, documentazione utile a valutare il caso o la situazione complessiva.

L’attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in 3 fasi che corrispondono alla necessità dei Garanti di: conoscere e analizzare i casi che vengono portati alla loro attenzione; procedere con l’attività istruttoria; pervenire alla definizione conseguente, motivandola, e attivare gli interventi ritenuti opportuni, così definendo il fascicolo.



Tali fasi sono:

1. ricezione
2. istruttoria
3. definizione

Fase 1 - Ricezione

1. Fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento, la richiesta è posta al Garante per iscritto.
2. Le segnalazioni anonime di regola non sono acquisite.

Fase 2: Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il Garante apre un fascicolo e dispone gli accertamenti che ritiene necessari. Il Garante può:
 - a. chiedere informazioni e notizie;
 - b. ascoltare l'autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa;
 - c. fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni interessati;
 - d. fissare un incontro con le parti interessate.
2. Se sono state richieste informazioni ad altri soggetti, si attende che alla richiesta venga dato riscontro. Se non si ottiene risposta in un termine ritenuto congruo, si provvede al sollecito.
3. Per la maggiore prossimità ai cittadini, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, richiamato dalla legge istitutiva dell'Autorità Garante (legge 112/2011), le segnalazioni relative a situazioni che si verificano in territori in cui è previsto il Garante sono prese in carico dai relativi uffici competenti per territorio.
4. Se dalla segnalazione emerge incompetenza per territorio, il Garante trasmette la segnalazione ad altro Garante o, per quelle regioni in cui il Garante non è stato istituito/nominato, all'Autorità garante. Se il caso ha rilevanza nazionale viene trasmesso all'Autorità garante.
5. Se dalla segnalazione emerge l'incompetenza per materia del Garante, quest'ultimo può orientare il segnalante ad altri uffici o servizi.
6. Nei casi per i quali è pendente un procedimento giudiziario, il Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione



autonoma e indipendente. Può richiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.

7. Qualora dalla segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per il minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione è trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

8. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato procedibile d'ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Fase 3: Definizione

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti inviando pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando, ove del caso, il fascicolo.
2. Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante, in particolare, può:
 - a. segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all'Autorità giudiziaria situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
 - b. invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - c. raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - d. richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di minore età;
 - e. intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi e ove previsto dalle rispettive leggi istitutive.
3. Il fascicolo viene chiuso con un atto finale, archiviato e conservato in luogo idoneo in modo che nessuno possa avervi accesso senza l'autorizzazione del Garante, con contestuale comunicazione al segnalante.



5. Strumenti attuativi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, in tema di tutori volontari di MNA

5.1 Linee guida per la selezione, formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47

LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE, LA FORMAZIONE e L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI TUTORI VOLONTARI ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47

PREMESSA:

Le presenti linee guida sono realizzate per facilitare l'attuazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017, il primo intervento normativo ad aver messo a sistema in Italia la disciplina a tutela dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, il suo art. 11 prevede l'istituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari "a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle". Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, prosegue la disposizione, sono stipulati "[a]ppositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni". Nelle regioni e nelle province autonome dove tali garanti non siano stati nominati, "all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università".

Per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Perseguire la costituzione di un elenco di tutori volontari da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria richiede uno sforzo e anche un salto culturale. Il tutore volontario, invero, incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di *genitorialità sociale* e di *cittadinanza attiva*: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma un tutore attento, altresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi problemi.

Questa nuova espressione di tutela legale, informata al principio del superiore interesse del minore, richiede alle istituzioni competenti, al contempo, di prevedere un modello di riferimento a rete.

Il principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si traduce in:



Tempestività della nomina: per garantire la protezione della persona di minore età, la tutela deve essere attivata immediatamente dopo la constatazione dello *status* di assenza genitoriale fino ad arrivare nel più breve tempo possibile alla nomina di un tutore definitivo.

Non discriminazione: tutte le persone di minore età hanno diritto allo stesso livello di protezione, indipendentemente dalla loro età, dal loro *status* migratorio, nazionalità, genere e origine etnica, in conformità con l'articolo 21 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea.

Indipendenza e imparzialità: i tutori devono decidere in maniera indipendente ed imparziale e realizzare azioni e rappresentanza guidate dal superiore interesse del minore.

Qualità e appropriatezza: i tutori devono disporre di appropriate conoscenze, competenze e capacità nell'ambito della protezione e della promozione del benessere dell'infanzia. A questo scopo i tutori devono intraprendere una formazione iniziale e continuativa. Laddove i tutori debbano prendere in carico persone minorenni coinvolte da speciali problematiche e bisogni particolari, si renderà necessaria una formazione specifica per comprendere e rispondere in modo competente alle particolari circostanze del caso.

Trasparenza e responsabilità: il tutore deve rendere conto del suo operato nella massima trasparenza e disponibilità ad essere monitorato e sottoposto a supervisione e valutazione.

Partecipazione della persona di minore età: la predisposizione della tutela e di tutte le procedure ad essa relative devono rispettare il diritto del minorenne a essere ascoltato e preso in considerazione. I minorenni devono ricevere informazioni in modo comprensibile e appropriato in relazione allo scopo della tutela e a tutti i servizi disponibili di cui possono usufruire. I minorenni devono essere adeguatamente informati sui loro diritti.

Consapevoli dell'esistenza di esperienze diverse in ambito nazionale, alcune più mature, altre molto recenti, vengono proposte le seguenti linee guida con l'obiettivo di assicurare una base comune in tutto il territorio nazionale.

Il tutore deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter realizzare la sua funzione.

La procedura di selezione dei tutori volontari si compone di tre fasi:

- a. *preselezione:* i candidati sono selezionati sulla base dei titoli presentati nella domanda;
- b. *formazione:* i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando sono ammessi alla procedura di formazione;
- c. *iscrizione nell'elenco dei tutori volontari:* i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, sono iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni.

Dovranno essere previsti processi di formazione continua il più possibile uniformi su tutto il territorio, volti a verificare l'adeguatezza delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dei tutori volontari.



LA PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura ad evidenza pubblica è lo strumento più appropriato per garantire l'adeguatezza della figura del tutore volontario.

Nel contesto di tale procedura deve essere indicato che la funzione del tutore è gratuita e volontaria. La procedura di selezione dei tutori volontari volta all'istituzione di un elenco presso i tribunali per i minorenni, ai sensi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, avverrà preferibilmente attraverso la predisposizione di un bando regionale pubblico e aperto (senza data di scadenza), tenuto conto dei requisiti e dei criteri nonché delle modalità di adesione contenuti nelle presenti linee guida.

I REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

A pena di inammissibilità della domanda, il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, che devono essere attestati mediante autocertificazione, salvo diversa indicazione:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;
- b) residenza anagrafica in Italia;
- c) compimento del venticinquesimo anno di età;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti
 - deve avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale
 - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e professionali utili



allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master, etc.), di conoscere lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati) e /o di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (v. scuola e centri di aggregazione giovanile etc.), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già iscritti per la tutela dei minori non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari.

LA PROCEDURA

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata presso gli uffici dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, presso l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ammette i candidati alla formazione.

La procedura di preselezione si svolge attraverso l'istruzione delle domande in ordine cronologico verificando la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dell'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sul cui sito istituzionale sarà notificato l'esito.

In particolare, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvederà ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale sarà verificata la completezza e il possesso dei requisiti ed a comunicare, all'esito della formazione, l'avvenuta iscrizione nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni. La preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, delle allegazioni prodotte nonché, se opportuno, attraverso un colloquio diretto.

Il candidato che abbia superato la fase di preselezione, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, viene ammesso alla formazione, all'esito della quale viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità, all'elenco dei tutori volontari che verrà istituito presso ogni tribunale per i minorenni.

L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ogni tribunale per i minorenni avviene all'esito della procedura di selezione di cui sopra. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, provvederanno a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati ai presidenti dei tribunali per i minorenni della regione ovvero delle province autonome di riferimento.

Integrazione della domanda.

Qualora la domanda fosse incompleta, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla.

Assenza di requisiti.

Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti la regolarizzazione della domanda nonché qualora il richiedente risulti inidoneo all'esito del colloquio.



Inserimento automatico dei tutori già iscritti negli elenchi esistenti.

I tutori già iscritti negli elenchi attualmente esistenti sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta e comunque a seguito di autocertificazione dei requisiti e produzione del certificato del casellario giudiziale.

ACCESSO ALLA FORMAZIONE.

Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini preselezionati attraverso la procedura sopra indicata.

Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni.

È data la possibilità di convalidare, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, sia la formazione già conclusa sia la formazione in corso, debitamente verificate dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che provvederanno a darne comunicazione al presidente del tribunale per i minorenni competente.

In particolare, i garanti regionali/ delle province autonome di Trento e Bolzano / l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza potranno validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se portata a termine in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

Moduli di formazione uniforme.

Al fine di uniformare su tutto il territorio processi di formazione di base, tale da garantire omogeneità di contenuti della formazione dei tutori volontari, nel superiore interesse del minore, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove la diffusione delle linee guida come strumento di programmazione della formazione di base a livello nazionale.

Formazione mirata e multidisciplinare.

Al fine di garantire che il tutore sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.

Formazione continua. Articolazione della formazione di base in moduli.

La formazione dei tutori è afferente a processi di formazione e supervisione permanente.

Per questo motivo, si suggerisce come momento formativo iniziale la realizzazione di 3 moduli (di 8/10 ore ciascuno), di cui si allega una sintetica descrizione con la relativa agenda.

La formazione viene svolta a livello territoriale e per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali.

Si raccomanda che il corso di formazione di base sia organizzato in orari e con periodicità che ne facilitino la frequenza. Poiché i destinatari della formazione avranno un *background* diverso, i contenuti dovranno essere proposti con metodologie, linguaggi e livello di specificità tali da renderli accessibili a tutti.

Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, è opportuno svolgere una valutazione al termine del corso. Dopo la formazione di base, dovrebbero essere proposti periodicamente altri incontri formativi e/o di



approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale, utile per affrontare situazioni sempre molto complesse.

Solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo, potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.

Supporto e accompagnamento dei nominati tutori. Attività di monitoraggio.

Per i candidati che siano nominati tutori è opportuno prevedere un sistema di supporto e accompagnamento (ad es. con riferimento alla consulenza legale, consulenza psicologica, mediazione culturale, rapporto con i servizi ecc.), ma anche di monitoraggio della rispettiva attività.

Pubblicità.

Delle presenti linee guida sarà data diffusione e pubblicità mediante organi di stampa, sito web degli uffici dei garanti, sito web dei tribunali per i minorenni, degli ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una larga conoscenza.



5.2 Moduli formativi standard

FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI (totale: 24/30 ore)

Modulo fenomenologico (8/10 ore)

- Dati e analisi sugli arrivi e sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia (Report MLPS, Cruscotto Statistico Ministero Interno; rotta migratoria; contesti di origine; progetto migratorio);
- Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in carico della persona minorenni;
- Il sistema nazionale di accoglienza dei minori non accompagnati;
- L'affidamento familiare.

Modulo giuridico (8/10 ore)

- I principi e le norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia quali orientamenti valoriali e pratici per il tutore
- Diritti, doveri e responsabilità civile del tutore
- Il ruolo del tutore nelle procedure di:
 - accertamento dell'età
 - rintraccio dei familiari ed eventuale ricongiungimento
 - eventuale rimpatrio volontario assistito
 - rilascio del permesso di soggiorno
 - accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo (compreso diritto all'istruzione e accesso al lavoro)
 - eventuale richiesta di protezione internazionale
 - minori vittime di tratta

Modulo psico-socio sanitario (8/10 ore)

- Identificazione dei bisogni della persona minorenni e strategie per l'ascolto e la costruzione di una relazione efficace
- Diritto alla salute
- Tecniche di riconoscimento di disordini post traumatici da stress
- Individuazione dei minori vittime di tratta
- Casi potenzialmente patologici
- Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minori (codice di condotta dei tutori)



5.3 Avviso pubblico per le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta



**AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTORI LEGALI
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO
IN ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, VALLE D'AOSTA
(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)**

PREMESSA

La Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, all'art. 11 dispone che, nelle Regioni in cui i Garanti regionali non siano ancora stati nominati, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provveda temporaneamente a selezionare e adeguatamente formare privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Al 5 luglio 2017 non risultano essere stati formalmente nominati Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza in **Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta**. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, a seguito di una delega sottoscritta dall'Autorità garante, le attività sopra indicate vengono espletate dal Garante della regione Piemonte.

Attraverso il presente Avviso Pubblico, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza intende avviare la procedura di selezione di tali figure nelle summenzionate Regioni, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 11 Legge 7 aprile 2017, n.47.

Si precisa che:

- a) per “**minore straniero non accompagnato**” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, legge 47/2017);
- b) per “**tutore volontario**” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:
 - ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
 - ne promuove il benessere psicofisico;
 - vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
 - vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
 - ne amministra l'eventuale patrimonio.



ART. 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. . In particolare:
 - Avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - Non essere stato rimosso da altra tutela;
 - Non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.

2. La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. L'Autorità garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Si considerano come particolarmente validi, al fine del supporto della propria candidatura:

- Titolo di studio e/o particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
- Conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi certificati;
- Esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di: conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali; agenzie educative; ambiti professionali qualificati.

4. I privati cittadini residenti e stabilmente domiciliati in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, disponibili ad assumere la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accompagnato (o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle) in una delle suddette Regioni, che abbiano già frequentato un corso di formazione per tutori volontari in altre Regioni o Province Autonome o che siano già stati iscritti in elenchi di tutori volontari già esistenti in altre Regioni e Province Autonome, possono essere automaticamente inseriti all'interno degli elenchi, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta e comunque a seguito di autocertificazione dei requisiti e produzione del certificato del casellario giudiziale.

ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, i privati cittadini disponibili ad assumere la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accompagnato (o di più minori



quando la tutela riguarda fratelli o sorelle) in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, potranno validamente presentare domanda di selezione attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato, comprensiva di dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della selezione, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org, corredata dai seguenti documenti:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici;
- copia della documentazione di cui all'art. 1.3;

Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: **“Domanda di selezione come tutore volontario per la Regione ...”**, specificando la Regione di residenza e/o domicilio.

ART. 3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando è aperto, ovvero non ha una scadenza predeterminata.
2. All'esito della procedura di selezione, l'Autorità garante avviserà i soggetti selezionati in merito all'inizio del corso di formazione obbligatoria.

ART. 4 MODALITA' /CRITERI DI SELEZIONE

1. L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvederà a verificare la completezza della domanda presentata e la conformità di ciascuna domanda ricevuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso, tenendo conto di tutta la documentazione allegata.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.
3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda.
4. A seguito di tale verifica, i candidati selezionati, a discrezione dell'Autorità garante, potranno essere invitati a svolgere colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.

ART. 5 ESITO DELLA SELEZIONE

1. L'esito della selezione sarà notificato sul sito internet istituzionale dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2. I candidati selezionati riceveranno indicazioni rispetto alle date programmate per la formazione obbligatoria.
3. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti l'integrazione delle domande incomplete, nonché qualora il candidato risulti non idoneo all'esito dell'eventuale colloquio disposto.

ART. 6 INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI



Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

ART. 7 INFORMAZIONI GENERALI

Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ai seguenti recapiti: 06.67.79.65.51 – 06.67.79.46.29 – 06.67.79.77.17. Saranno prese in considerazione anche le e-mail pervenute all'indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org riportanti nell'oggetto la dicitura **“Richiesta informazioni tutori”**.



5.4 Programma standard - corso di formazione per aspiranti tutori volontari di *minori non accompagnati*



Corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati

Organizzatore: Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Facilitatori dei gruppi di lavoro e focus groups: Istituto Don Calabria, *European Asylum Support Office* (EASO), Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

Moderatori: Ufficio Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (modulo fenomenologico); Consiglio Nazionale Forense (CNF - modulo giuridico); *European Asylum Support Office* (EASO) (modulo psico-sociale); Istituto degli Innocenti (modulo psico-sociale)

Relatori: Ai.Bi. Amici dei bambini, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Caritas, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), *Defence for Children*, EASO, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), Istituto degli Innocenti, *On the Road Onlus*, Regione Toscana, Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Salesiani per il Sociale, *Save the Children*, SOS Villaggi dei Bambini Onlus, *Terre des Hommes*, UNICEF.

Il primo ciclo di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati comprende un corso di 27 ore complessive.

Al termine del primo ciclo, gli aspiranti tutori volontari saranno in grado di svolgere tale ruolo nel pieno rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e tenendo in considerazione la loro specifica vulnerabilità legata alla giovane età ed al loro percorso migratorio.

Il presente corso di formazione, sviluppato secondo le Linee Guida per la selezione, formazione e inserimento negli elenchi dei tutori volontari, elaborate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevede il coinvolgimento di un massimo di **50 persone** e si svolgerà in **4 giorni consecutivi (da venerdì a lunedì)**.





Giorno 1 – venerdì 15 dicembre	
Sessione 1: introduzione	
08:45 - 09:00	Apertura dei lavori <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazione dei partecipanti
09:00 – 9:30	Saluto dell’Autorità garante <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i> Panoramica del corso e presentazione della giornata <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i>
9:30 – 10:00	Il quadro di riferimento: la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i>
10:00 – 11:00	La tutela volontaria in Italia. Diritti, doveri e responsabilità del tutore <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Defence for Children</i> ▪ <i>Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i>
11:00 – 11:15	<i>Domande e risposte</i>
11:15– 11:30	<i>Pausa caffè</i>
11:30 – 12:15	Gli attori e il sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>EASO presso Autorità garante</i>
12:15 -12:45	Il sistema di accoglienza e protezione per minori stranieri non accompagnati a livello locale <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Istituto degli Innocenti</i> ▪ <i>Regione di riferimento</i>
12:45 – 13:00	<i>Domande e risposte</i>
13:00 – 14:00	<i>Pausa pranzo</i>
Sessione 2: modulo fenomenologico	
14:00 – 14:30	Dati e analisi sugli arrivi e sulle presenze dei minori stranieri non accompagnati in Europa e in Italia <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i>
14:30 – 15:00	La rotta migratoria del Mediterraneo centrale. Un viaggio mortale per i bambini <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>UNICEF</i>
15:00– 15:30	Il profilo dei minori non accompagnati in Italia <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Save the Children</i>
15:30 – 15:45	<i>Domande e risposte</i>
15:45 – 16:00	<i>Pausa caffè</i>
16:00 – 17:00	<i>focus group</i>





Giorno II – sabato 16 dicembre	
Sessione 3: modulo giuridico – prima parte	
08:45 - 09:00	Introduzione <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione della giornata Modera: <i>CNF</i>
09:00 – 09:45	Procedura per l'identificazione e l'accertamento dell'età <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedura legale, <i>EASO presso Autorità garante</i> ▪ Procedura socio-sanitaria, <i>INMP</i>
09:45 – 10:30	Procedura per la richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno per minore età <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ASGI</i>
10:30 – 10:45	<i>Domande e risposte</i>
10:45– 11:00	<i>Pausa caffè</i>
11:00 – 12:15	La protezione internazionale: dalla richiesta al riconoscimento dello status di rifugiato <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>UNHCR</i>
12:15 – 12:45	Procedura per il rintraccio e il ricongiungimento familiare in Italia e in altri Paesi europei <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo <i>EASO</i> ▪ Minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo <i>OIM</i>
12:45 – 13:00	<i>Domande e risposte</i>
13:00 – 14:00	<i>Pranzo</i>
14:00 – 14:30	Procedura per il rimpatrio volontario assistito <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>OIM</i>
14:30 – 15:15	Procedura per l'individuazione e la segnalazione dei minori vittime di tratta <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>On the road</i>
15:15 – 15:30	<i>Domande e risposte</i>
15:30 – 16:15	Gruppi di lavoro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertamento dell'età <i>CIR – EASO</i> ▪ Protezione internazionale <i>CIR – UNHCR</i> ▪ Vittime di tratta <i>On the Road – OIM</i>
16:15 – 16:30	<i>Pausa caffè</i>
16:30 – 17:00	Plenaria <i>Restituzione gruppi di lavoro</i>





Giorno III – domenica 17 dicembre	
09:00 - 09:15	Introduzione <ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione della giornata Moderata: <i>Istituto degli Innocenti</i>
09:15 – 10:45	L'affidamento familiare <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Ai.Bi.</i>▪ <i>SOS Villaggi dei Bambini</i>▪ <i>Testimonianza di un ex minore non accompagnato</i>
10:45 – 11:00	<i>Pausa caffè</i>
Sessione 4: modulo psico-sociale – prima parte	
11:00 – 11:45	Misure di integrazione di lungo periodo, compreso il diritto all'istruzione e l'accesso al lavoro <ul style="list-style-type: none">▪ <i>CARITAS</i>
11:45 – 12:45	Il diritto alla salute e alla fruizione dei servizi sanitari <ul style="list-style-type: none">▪ <i>INMP</i>
12:45 – 13:00	<i>Domande e risposte</i>
13:00 – 14:00	<i>Pranzo</i>
14:00 – 15:00	L'identificazione precoce dei disordini post traumatici da stress: il primo soccorso psicologico <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Terre des Hommes</i>
15:00 – 16:00	La segnalazione dei disordini post traumatici da stress <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Terre des Hommes</i>
16:00 – 17:00	<i>focus group</i>





Giorno IV – lunedì 18 dicembre	
09:00 - 09:30	Introduzione <ul style="list-style-type: none"> Presentazione della giornata Modera: <i>EASO e Istituto Don Calabria</i>
09:30 – 10:30	Gli attori del sistema di protezione e accoglienza per minori stranieri non accompagnati si presentano <i>Invitati a intervenire: rappresentanti regione, prefettura, questura, ASL, servizi sociali, commissioni territoriali, tribunale per i minorenni, giudici tutelari, strutture di accoglienza, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)</i>
10:30 – 11:45	Come funziona il sistema di protezione e accoglienza per minori stranieri non accompagnati <i>Invitati a intervenire: rappresentanti prefettura, questura, ASL, servizi sociali, commissioni territoriali, tribunale per i minorenni, giudici tutelari, strutture di accoglienza, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)</i>
11:45– 12:00	<i>Pausa caffè</i>
Sessione 5: modulo psico-sociale – seconda parte	
12:00 – 12:45	Strategie di ascolto e di costruzione della relazione con i minori a partire dall'identificazione dei loro bisogni specifici. La mediazione culturale <ul style="list-style-type: none"> <i>CNOAS</i>
12:45 – 13:45	<i>Pranzo</i>
13:45 – 14:45	Prevenzione e segnalazione dei casi di maltrattamento e abuso: il codice di condotta dei tutori volontari <ul style="list-style-type: none"> <i>Save the Children</i>
14:45 – 15:15	Testimonianza motivazionale di tutori volontari <i>Introduce: Salesiani per il Sociale</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Testimonianza di due tutori volontari</i>
15:15 – 15:30	Conclusioni <ul style="list-style-type: none"> <i>Ufficio dell'Autorità garante</i> <i>EASO</i>
15:30 – 15:45	<i>Pausa caffè</i>
15:45 – 16:15	<i>focus group</i>
16:15 – 17:30	<i>Prova scritta finale</i>



6. Talune raccomandazioni e note

6.1 Nota 3 marzo 2017, n. 740



Al Presidente del Consiglio dei ministri
Paolo Gentiloni Silveri


Alla Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Maria Elena Boschi

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

e p.c.

Al Presidente di ACRI
Associazione di Fondazioni
e di casse di risparmio Spa
Giuseppe Guzzetti



Oggetto: Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile – Comitato di indirizzo strategico

La legge di bilancio 2016 ha previsto l'istituzione in via sperimentale di un Fondo specifico per il contrasto della povertà educativa minorile per il triennio 2016/2018, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte delle persone di minore età (art. 1 comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La stessa legge prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di ACRI, finalizzato a definire le modalità di intervento per contrastare la povertà educativa minorile.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il suddetto protocollo ha previsto l'istituzione di un Comitato di indirizzo strategico costituito da quattro rappresentanti del Governo, quattro delle



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Fondazioni bancarie, quattro del Terzo Settore, nonché da due esperti in materie statistiche, senza diritto di voto, di cui uno nominato dall'ISFOL e uno dall'EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.

Il suddetto Comitato era presieduto dal prof. Nannicini, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale questa Autorità di garanzia aveva già intrattenuto incontri istituzionali.

Tutto ciò premesso e al fine di consentire di svolgere più compiutamente i compiti di promozione e garanzia della tutela dei diritti dell'infanzia, si chiede di poter concordare con le SS.LL. in indirizzo le forme e le modalità di partecipazione di questa Autorità ai lavori del Comitato di indirizzo strategico istituito per la gestione del Fondo.

Inoltre, nell'ambito dei compiti che la legge assegna a questa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si chiede di acquisire il protocollo di intesa di cui all'art.1, comma 393, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui stipula da parte del Governo pare sia avvenuta il 18 maggio scorso.

In attesa di un riscontro, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Filomena Albano



6.2 Raccomandazioni in tema di povertà minorile



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

RACCOMANDAZIONI

tratte dal convegno

**“Italia: Poveri bambini. Per una definizione di bisogno che riscriva le regole dell’aiuto”
(Roma, 15 novembre 2017)**

In quanto Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in virtù della posizione privilegiata che permette di avere una visione a 360 gradi della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sottolineo che le misure di contrasto alla povertà messe in campo dal Governo sono frammentate e non interconnesse.

Rivolgo al Governo, ai rappresentanti politici e istituzionali presenti, le seguenti raccomandazioni:

Raccomando al Governo e alle istituzioni centrali di attivare una regia unitaria relativa all’implementazione della misura del REI e del Fondo di contrasto alla povertà educativa, in modo da risultare, attraverso la loro integrazione, una misura potenziata.

Raccomando alle Regioni ed agli Enti Locali, nella fase di implementazione delle misure, di connetterle all’interno degli ambiti territoriali sociali con altre misure pubbliche, private o del privato sociale esistenti a livello locale

Raccomando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all’INPS di tenere conto, nella elaborazione delle linee guida relative all’implementazione del REI, dei risultati emersi dalle valutazioni scientifiche effettuate in merito alle prime applicazioni del SIA.



6.3 Raccomandazioni in tema di continuità degli affetti nell'affido



RACCOMANDAZIONI

tratte dal documento di studio e proposta

“La continuità degli affetti nell'affido”

elaborato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni

Il percorso di approfondimento che ha portato alla redazione del presente documento ha reso possibile uno sguardo particolarmente ampio dell'istituto esaminato in quanto oltre alla partecipazione delle eterogenee professionalità presenti nel Gruppo di lavoro della Consulta, ha visto il coinvolgimento dei tribunali per i minorenni e delle famiglie che hanno vissuto esperienze di affido.

L'ampia partecipazione e i numerosi dati raccolti hanno evidenziato l'esistenza di divergenze interpretative e la mancanza di prassi omogenee e uniformi sul territorio nazionale in merito all'attuazione delle norme introdotte dalla legge n. 173 del 2015 e, contemporaneamente, hanno generato molte riflessioni su come poter ovviare ad alcune criticità e migliorare il sistema.

Le seguenti raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nate con l'intento di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee in ambito nazionale, traggono origine dalle riflessioni maturate in seno al Gruppo di lavoro e hanno come destinatari le istituzioni, gli ordini professionali, la autorità giudiziarie e gli altri attori del sistema.

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA RACCOMANDA

ai Servizi sociali competenti:

- di preparare le famiglie affidatarie ad un percorso di accoglienza ampio, flessibile e in grado di adattarsi alle possibili evoluzioni della situazione del minorenne;
- di effettuare prognosi tempestive sulla recuperabilità delle situazioni familiari e predisporre progetti di affidamento che tengano conto di ciò e che siano dettagliati e attenti alle peculiari esigenze del minorenne;
- di informare gli affidatari sui diritti loro riconosciuti dalla legge n. 173 del 2015, con particolare riguardo alla possibilità: di adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti; di essere convocati dal giudice competente e di poter presentare memorie scritte; di potersi avvalere, nel rapporto con i servizi, di un'associazione da loro scelta e di farsi supportare dalla medesima associazione nel percorso del passaggio del minorenne da loro accolto verso una diversa collocazione;
- di programmare passaggi graduali della persona di minore età in quella che diventerà la sua famiglia adottiva tenendo in considerazione la situazione specifica del minorenne;



- di proporre al giudice competente, in vista della conclusione dell'affidamento, indicazioni sul mantenimento delle relazioni socio affettive consolidate, motivandone le ragioni e, in caso di proposta di mantenimento, precisando anche le modalità;
- di monitorare la situazione personale e familiare della persona di minore età e di predisporre relazioni di aggiornamento da inviare al giudice competente, nel caso in cui il minore rientri nella famiglia di origine

al Consiglio Nazionale Ordini Assistenti sociali (CNOAS):

- di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti

all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI):

- di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti

alle Autorità giudiziarie:

- di individuare la collocazione più idonea a garantire al minore in affido la continuità delle relazioni socio affettive e ad evitare collocazioni plurime;
- di informare gli affidatari in merito alla possibilità loro riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di poter adottare il minore in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti, e di poter presentare memorie scritte, quando sono convocati dal giudice;
- di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell'affidatario o della famiglia collocataria e per il deposito delle eventuali memorie da parte degli stessi; tali procedure dovranno essere idonee a garantire la tutela della riservatezza e del loro anonimato, nei casi in cui l'identità degli stessi non deve essere resa nota (;
- di realizzare il previsto ascolto del minore nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l'adeguata assistenza affettiva e psicologica;
- di prevedere, nel provvedimento di cessazione dell'affido, indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidate nel corso dell'affidamento;
- di dare compiuta attuazione alla legge n. 173 del 2015, nella parte in cui prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

al Ministero della giustizia:

- di implementare e uniformare i sistemi informativi già in uso nei tribunali per realizzare un sistema di monitoraggio alla fonte, che consenta di avere dati certi e comparabili su tutto il territorio nazionale al fine di poter valutare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza continuerà a monitorare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.



6.4 Raccomandazioni in tema di salute mentale degli adolescenti



La salute mentale degli adolescenti

Documento di studio e di proposta
(elaborato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni)

Raccomandazioni

Le presenti Raccomandazioni, frutto della ricerca sul campo, costituiscono uno degli strumenti di *soft law* di cui si avvale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Esse sono rivolte innanzitutto al Governo centrale ed a quelli regionali, ciascuno per le parti di rispettiva competenza nell'ambito del quadro normativo vigente in Italia, ma anche agli altri interlocutori istituzionali. Inoltre acquistano valore di indirizzo per gli operatori dei territori, per gli utenti e le loro famiglie.

Si raccomanda innanzitutto che tutti i servizi e gli interventi nell'ambito dei disagi psichici e dei disturbi psichiatrici in adolescenza siano effettivamente improntati ai principi di specificità, partecipazione, continuità e autonomia derivanti dai principi trasversali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e già descritti, che sono purtroppo risultati ancora scarsamente applicati.

Le ulteriori Raccomandazioni si strutturano in una prospettiva delineata da sette fattori (elementi) principali, concepiti in un continuum dinamico orientato al miglioramento del sistema di prevenzione, presa in carico e cura della salute mentale in età evolutiva e, *in primis*, nel periodo dell'adolescenza, quali:

- * dispersione delle risorse *versus* unitarietà e adeguatezza delle risorse
- * specializzazione *versus* visione di insieme
- * singole responsabilità *versus* governo del lavoro in rete e cura della comunità locale
- * frammentazione delle competenze *versus* continuità dei percorsi
- * informazioni settoriali *versus* monitoraggio complessivo



* cura *versus* promozione della salute

* rigidità delle risposte *versus* flessibilità, complementarietà e innovazione

Dispersione delle risorse *versus* unitarietà e adeguatezza delle risorse

È necessaria una congrua assegnazione di risorse all'ambito della salute mentale in adolescenza - quantitative e qualitative, economiche, di personale e di servizi (inclusi quelli diurni e residenziali) a valenza sociale, educativa, sociosanitaria e sanitaria – tale da consentire una adeguata programmazione nazionale e regionale mirata ad assicurare interventi mirati, tempestivi, appropriati, efficaci sia a livello di promozione della salute mentale che di presa in carico e di cura.

Particolare attenzione andrebbe dedicata ad evitare che ragazzi di minore età con disturbo psichiatrico si trovino di necessità ricoverati in reparti di psichiatria per adulti per la carenza di strutture specifiche per l'età evolutiva.

A tal proposito va ricordato che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 4 CRC) esorta gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'effettività dei diritti in essa contenuti, dedicando per tale scopo il massimo delle risorse disponibili.

Specializzazione *versus* visione di insieme (effettiva integrazione socio-sanitaria)

È necessario garantire una visione di insieme all'ambito della salute mentale in adolescenza, strutturando luoghi stabili di coordinamento (tavoli) a livello nazionale, regionale e locale tra le istituzioni preposte e le professionalità coinvolte.

I processi e gli interventi di promozione, prevenzione e cura della salute mentale in età evolutiva devono essere connotati da almeno tre fattori: investimento, prossimità e lavoro qualificato di rete. La finalità principale risulta l'organizzazione di un sistema di servizi contigui dove ogni passaggio sia strettamente connesso a una visione d'insieme. Occorre ricordare che nei servizi coesistono professionalità differenti, con presupposti epistemologici e metodologici eterogenei, e che gli interventi efficaci richiedono la contemporanea presenza di specializzazione e integrazione, ragion per cui appare opportuno implementare una formazione trasversale che permetta il dialogo tra linguaggi diversi e avvicini l'uno al punto di vista dell'altro nella condivisione di una visione comune.

Singole responsabilità *versus* governo del lavoro in rete e cura della comunità locale

È necessario adottare una visione complessiva che valorizzi l'apporto di ciascuna professionalità (neuropsichiatra, assistente sociale, pediatra, pedagogo, educatore, psicologo, terapeuta della riabilitazione, insegnante) e di ciascun servizio coinvolto, ciascuno portatore di un sapere "differentemente esperto" indispensabile a garantire sia la specificità degli interventi, sia il potenziamento e il buon funzionamento delle reti inter-istituzionali.

Il buon funzionamento, la specificità e l'adeguata presenza di risorse di ciascun servizio coinvolto è fondamentale per poter garantire risposte mirate e necessarie ed è la base della strutturazione di una rete integrata efficace. È importante sottolineare come l'assenza o l'insufficiente funzionamento di nodi essenziali della rete ne determina il malfunzionamento complessivo.



Una specifica attenzione, in questa ottica, va posta alla sensibilizzazione e formazione interdisciplinare e alla reciproca trasmissione di competenze, coinvolgendo anche gli operatori educativi e scolastici e i soggetti della comunità locale. In questa direzione è necessario valorizzare ed implementare la programmazione di interventi educativi e socio-sanitari nei contesti scolastici dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Da qui l'importanza di realizzare servizi e interventi di prossimità, grazie ad operatori e professionisti - istituzionali e non - qualificati, specificamente formati, costantemente aggiornati e soprattutto capaci di dialogare in rete tra loro e di creare relazioni empatiche con le famiglie e con le persone di minore età.

Frammentazione delle competenze versus continuità dei percorsi

È necessario assicurare la continuità dei percorsi – non solo dall'ospedale al territorio e dal territorio all'ospedale - ma anche con gli ambiti sociali ed educativi.

Si tratta di un elemento fondamentale in tutta l'età evolutiva, già dalla gravidanza, in considerazione dell'importanza che rivestono i primi anni di vita per lo sviluppo neuropsichico del bambino e che assume particolare rilevanza in adolescenza per la numerosità degli interlocutori coinvolti. La continuità deve essere organizzata in relazione alla specificità di ciascun percorso di presa in carico (a valenza prevalentemente educativa, socioeducativa, sanitaria ecc) per garantire una reale risposta ai bisogni evolutivi e di cura del soggetto in età evolutiva, garantendo tempi rapidi e congrui di presa in carico in tutti gli ambiti. In particolare, in caso di disturbi psichiatrici gravi, è necessaria la presenza di un'adeguata rete dei servizi coordinata da un *case-manager* del polo territoriale capace di connettere e integrare gli interventi potenzialmente offerti dai vari snodi dei servizi, attraverso la strutturazione di luoghi stabili di confronto.

In tutti i contesti, ed in particolare in quelli sanitari specialistici, particolare attenzione e priorità andrebbe dedicata alle situazioni con maggiori fattori di rischio per la salute mentale, come ad esempio le situazioni di grave incuria, maltrattamento o abuso, le situazioni traumatiche, i minorenni migranti, le adozioni, le persone di minore età che convivono con familiari portatori di grave malattia cronica o disabilità, gli adolescenti sottoposti a procedimento penale.

Informazioni settoriali versus monitoraggio complessivo

È necessario garantire la strutturazione di un adeguato sistema di monitoraggio della salute mentale dei bambini e degli adolescenti, dello stato dei percorsi e dei servizi ad essa dedicati e degli esiti raggiunti, elemento indispensabile per consentire una programmazione adeguata.

È opportuno poter usufruire di informazioni specifiche ed approfondite in ciascun ambito e servizio coinvolto (informazioni che purtroppo spesso sono ancora assenti, insufficienti o incostanti, e nella quasi totalità dei casi prive di indicatori di esito) con modalità che ne permettano l'integrazione con quelle degli altri servizi che agiscono nell'ambito della salute mentale in età evolutiva, onde poter delineare un quadro di insieme e poter meglio individuare linee di miglioramento in tempi reali.

Cura versus promozione della salute

È necessario mettere in campo un modello di intervento ed un sistema dei servizi che sia in grado di integrare l'indispensabile rete educativa e sociale con l'altrettanto necessaria rete specialistica



dedicata, sinergia indispensabile per definire ed attuare gli adeguati percorsi di promozione della salute e di cura complessi e rispondenti alle continue trasformazioni delle condizioni del ciclo di vita.

Operare secondo una logica che mira sia alla promozione della salute mentale sia all'individuazione precoce dei disturbi per consentire un intervento tempestivo che possa riattivare il percorso evolutivo e prevenire la cronicizzazione significa investire risorse certe per potenziare i servizi territoriali – socio-educativi, sanitari specialistici, della giustizia – e per creare politiche attive di presa in carico precoce e di sostegno alla genitorialità, attraverso la presenza di una “comunità educante” consapevole e attenta ai bisogni dei suoi cittadini.

Rigidità delle risposte versus flessibilità, complementarità e innovazione

È necessario diversificare le risposte superando la rigidità di soluzioni precostituite, totalizzanti e scarsamente dialoganti tra loro e favorendo invece la promozione di risposte flessibili e integrate, rapidamente attivabili, ad intensità variabile a seconda dei bisogni, anche a carattere diurno – semiresidenziale, domiciliare -, tra loro dialoganti e capaci di costruire complementarità nei processi di prevenzione, presa in carico e cura, sostenibilità e attivazione di risorse informali del contesto.



6.5 Nota 6 aprile 2017, n. 1084 - regione Abruzzo



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Prot. 1084/2017-4.2-640.1/2017
Del 06.04.17

Al Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Nell'ottica propulsiva che la legge istitutiva n. 112/2011 attribuisce a questa Autorità Garante e attese le competenze previste dalle leggi in materia, si chiede di provvedere in tempi brevi all'istituzione del Garante per l'Infanzia al fine di rafforzare le tutele delle persone di minore età.

Tale istituzione appare ancor più rilevante in considerazione del fatto che, in data 29 marzo u.s., la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge **N. 1658-B** – “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, la quale prevede all'**articolo 11** (Elenco dei tutori volontari) che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università”*.

Inoltre attraverso la rete dei Garanti si risponde al principio dell'accessibilità, che passa anche dalla prossimità ai territori. I Garanti svolgono un ruolo costante di collaborazione, verifica, monitoraggio e sensibilizzazione sulle condizioni dell'infanzia.

Via di Villa Ruffa, 6 - 00196 Roma



Alla luce del nuovo dettato normativo, rappresentando l'estrema urgenza e l'indefettibile necessità di prevedere nella Regione da Lei rappresentata una figura di garanzia che possa assolvere ai compiti prevista dalla citata norma, la invito cortesemente a porre in essere tutti gli interventi volti a dare concreta attuazione a questa esigenza, per la piena attuazione e tutela dei diritti delle persone di minore età.

Confidando in una fattiva collaborazione, invio i miei più cordiali saluti

Filomena Albano



6.6 Nota 6 aprile 2017, n. 1088 - regione Toscana



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Prot. 1088/2017-4.2-610/2017
del 06.04.17

Al Presidente della Regione
Enrico Rossi
enrico.rossi@regione.toscana.it

Al Presidente del Consiglio Regionale
Eugenio Giani
e.giani@consiglio.regione.toscana.it

regionetoscana@postacert.toscana.it

Nell'ottica propulsiva che la legge istitutiva n. 112/ 2011 attribuisce a questa Autorità Garante e attese le competenze previste dalle leggi in materia, si chiede di provvedere in tempi brevi alla nomina del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza al fine di rafforzare le tutele delle persone di minore età.

Tale nomina appare ancor più rilevante in considerazione del fatto che, in data 29 marzo u. s. la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge **N. 1658-B** – “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, la quale prevede **all'articolo 11** (Elenco dei tutori volontari) che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università”.

Via di Villa Ruffa, 6 - 00196 Roma



Inoltre attraverso la rete dei Garanti si risponde al principio dell'accessibilità, che passa anche dalla prossimità ai territori. I Garanti svolgono un ruolo costante di collaborazione, verifica, monitoraggio e sensibilizzazione sulle condizioni dell'infanzia.

Alla luce del nuovo dettato normativo, rappresentando l'estrema urgenza e l'ineffabile necessità di nominare nella Regione da Lei rappresentata la figura di garanzia che possa assolvere ai compiti previsti dalla citata norma, la invito cortesemente a porre in essere tutti gli interventi volti a dare concreta attuazione a questa esigenza, per la piena attuazione e tutela dei diritti delle persone di minore età,

Confidando in una fattiva collaborazione, invio i miei più cordiali saluti

Filomena Albano



6.7 Nota 20 novembre 2017, n. 3469



Firmato digitalmente da ALBANO
FILONERA
AUTORITÀ GARANTE PER
L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA/1178-021006



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Alla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della giustizia


Al Ministro dell'interno

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome

Ai Presidenti dei Consigli Regionali

Alla Conferenza Stato Regioni



La Conferenza nazionale di garanzia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che riunisce tutti i garanti regionali ha affrontato, nella riunione svoltasi il 4 ottobre 2017, le tematiche relative all'attuazione dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, che istituisce la figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati.

La selezione e la formazione degli aspiranti tutori è affidata ai garanti delle regioni e delle province autonome e, per le regioni in cui non è stato nominato il garante, in via sussidiaria all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 30 settembre 2017 risultano presenti sul territorio italiano 18.491 minori stranieri non accompagnati. Poiché la legge prevede che ciascun tutore volontario abbia in carico un solo minore (o più minori nel caso di fratelli o sorelle), è fondamentale poter selezionare e formare un numero elevato di aspiranti tutori.

L'attività di tutore volontario è espressione di cittadinanza attiva a favore dei minori stranieri non accompagnati e viene prestata in modo completamente gratuito. Inoltre, obiettivo rilevante della normativa è quello di diffondere un sentimento di genitorialità sociale che porti il tutore e il minore a sviluppare rapporti di tipo affettivo, alla luce del quale il tutore possa essere considerato una sorta di guida e di mentore.

A fronte di questo, si evidenzia che mancano gli strumenti per agevolare le attività dei tutori volontari e – di conseguenza – favorire la più ampia adesione a questo progetto socialmente rilevante.

In particolare, la Conferenza nazionale di garanzia ha riscontrato alcune criticità nell'attuale sistema delineato dall'articolo 11 della legge n. 47 del 2017, il cui mancato superamento potrebbe



disincentivare i tutori volontari dall'esercizio delle proprie funzioni. Al fine di superare tali criticità che minano alla radice il buon funzionamento del sistema di tutela volontaria, si ritiene necessaria l'adozione dei seguenti interventi:

I) Istituire una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei tutori volontari ove mancante.

Nonostante non vi siano obblighi di convivenza, è auspicabile che il tutore volontario e il minore condividano tempo libero ed esperienze. In questo caso potrebbero insorgere situazioni in cui il tutore sia chiamato a rispondere delle eventuali azioni commesse dal minore in tutela. Al fine di facilitare l'instaurazione di relazioni tra i tutori volontari e i minori non accompagnati, è opportuno istituire una polizza assicurativa – già operativa in alcuni ambiti territoriali – che tenga indenni i tutori dalla responsabilità civile. Parimenti, il tutore dovrebbe essere assicurato contro gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività proprie della tutela e godere della copertura delle spese legali in caso di azioni risarcitorie a suo carico connesse alla gestione delle sue funzioni.

II) Prevedere permessi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dalla legge.

La normativa rilevante attribuisce ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati un rilevante numero di funzioni. L'impegno richiesto è elevato e ciò può rendere l'attività del tutore inconciliabile con gli impegni lavorativi, in particolare quelli dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo, appare oltremodo fondamentale che ai tutori volontari siano riconosciuti permessi di lavoro che consentano di espletare le incombenze attribuite per legge, alla luce dell'interesse superiore del minore. Ciò in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che obbliga gli Stati parti ad accordare "gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo" (art. 18), nonché degli stessi principi contenuti nella nostra Costituzione, che riconosce l'importanza dello svolgimento di funzioni di carattere sociale da parte degli individui (art. 2) e, tra le altre cose, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione sociale del paese (art. 3).

III) Assicurare un rimborso per le spese sostenute dai tutori volontari.

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, i tutori volontari sono chiamati ad affrontare spese vive a fronte delle quali non è previsto alcun rimborso. Ferma restando la gratuità dell'incarico, nel rispetto dei principi costituzionali sopra citati è importante che i tutori volontari ricevano un equo indennizzo delle spese sostenute.

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento dei compiti dei tutori volontari, si chiede di adottare i suddetti provvedimenti, necessari a riconoscere loro adeguate garanzie.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
anche in qualità di Presidente
della Conferenza nazionale di garanzia
per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Filomena Albano



6.8 Nota 20 ottobre 2017, n. 3113



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

**Al Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I
del Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
R o m a**

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

**Al Capo dell'Ufficio legislativo
(rif. prot. GAB n. 38620.U e
DAG n. 180805.E del 28 settembre 2017)**

Al Capo del Dipartimento

**Al Capo dell'Ufficio per il coordinamento
dell'attività internazionale**

Oggetto: minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Risposta alla richiesta di informazioni pervenuta dalla Commissione europea in riferimento alla procedura di infrazione 2014/2171. Informazioni sull'attuazione della legge n. 47/2017 con riferimento agli elenchi dei tutori volontari.

Con riferimento all'oggetto della presente, in risposta alla nota pervenuta da codesto ufficio in data 3 ottobre 2017, si evidenzia quanto segue.

L'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati istituisce la figura del tutore volontario dei minori non accompagnati. La selezione e la formazione degli aspiranti tutori è affidata ai garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome.

Per le regioni in cui non è stato nominato il garante, tali compiti sono attribuiti temporaneamente all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la quale è chiamata, attualmente, ad agire nell'ambito di tre regioni – Sardegna, Toscana ed Abruzzo – nonché in Molise, dove la figura di garanzia è stata, nelle more, nominata. Anche la Valle d'Aosta è priva di garante regionale; tuttavia, a seguito di apposita delega, le funzioni di cui sopra sono state attribuite alla garante del Piemonte.

L'art. 11 della l. n. 47/2017, oltre ad attribuire all'Autorità garante una nuova competenza in tema di tutela legale dei minori stranieri non accompagnati, consolida altresì le competenze ad essa attribuite dalla propria legge istitutiva (l. n. 112/2011) in merito all'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali e delle province autonome, dell'individuazione di buone prassi e di orientamenti comuni in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza

Via di Villa Ruffa 6 - 00196 Roma

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0003113/2017 del 20/10/2017



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

(“Conferenza di garanzia”), che riunisce i garanti regionali e delle province autonome. Alla luce di ciò, l’Autorità garante ha adottato le «*Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari*», che si allegano alla presente (**doc. 1**). Si tratta di uno strumento che, oltre a dirigere l’azione della stessa Authority nazionale, può costituire un utile strumento al fine di garantire una tendenziale uniformità nella prassi di regioni e province autonome (esso si ascrive invero alla categoria di atti di *soft law*). Nelle linee guida sono stati individuati alcuni elementi fondamentali che garantiscono che la nomina del tutore volontario soddisfi il superiore interesse del minore.

Le linee guida proposte dall’Autorità garante contengono altresì un *programma-tipo di formazione* degli aspiranti tutori volontari preselezionati da parte delle autorità garanti competenti per territorio (**doc. 2**). Si tratta di una formazione mirata e multidisciplinare, non incentrata esclusivamente sugli aspetti giuridici dell’istituto della tutela, ma anche su quelli prettamente relazionali e fornita preferibilmente utilizzando un linguaggio e livello accessibili a tutti.

Allo stesso modo, oltre che per adempiere agli obblighi di legge, l’Autorità garante ha pubblicato il *modello di protocollo di intesa* tra i presidenti dei tribunali per i minorenni ed i garanti regionali e delle province autonome, o la stessa Autorità garante, che definisce obiettivi e finalità e stabilisce i compiti delle parti (**doc. 3**).

La Conferenza di garanzia che ha avuto luogo lo scorso 4 ottobre 2017, ha avuto ad oggetto la rilevazione, nelle rispettive regioni/province autonome, dell’attuazione dell’art. 11 della l. n. 47/2017; per avere contezza del dettaglio degli interventi, si è altresì provveduto a distribuire la scheda di rilevazione che si allega (**doc. 4**), cui solo alcuni garanti hanno dato riscontro, nella specie i garanti delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Lombardia.

Si procede di seguito, dunque, a rispondere ai quesiti che sono stati posti a questa Autorità. Per le regioni da cui è pervenuta la scheda di rilevazione debitamente compilata, se ne riporta pedissequamente il testo. Con riferimento, invece, alle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia, Veneto, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, i garanti non hanno provveduto ad inviare la scheda di rilevazione compilata.

L’Autorità garante, pur in assenza dei dati richiesti e sollecitati, ha tentato di operare una ricognizione sulla base delle rilevazioni dei dati rinvenuti nei siti internet ufficiali dei garanti, nella consapevolezza della importanza di fornire le informazioni richieste, attesa la procedura di infrazione 2014/2171 in oggetto (la rilevazione è aggiornata al 13 ottobre 2017).

1) “In quali regioni [e province autonome] d’Italia si sia provveduto a pubblicare un bando aperto agli aspiranti tutori e, ove possibile, quante domande per ciascun bando siano pervenute”.

Provincia autonoma di Bolzano: il bando, aperto, è stato pubblicato il 15 giugno 2017. Sono pervenute 52 candidature.

Provincia autonoma di Trento: A marzo 2017 si è completata la procedura di selezione dei tutori volontari perché nella provincia autonoma di Trento l’elenco esiste già dal 2014. Non è prevista altra edizione nel 2017. Nell’edizione II del 2016-2017 sono pervenute all’incirca 70 domande. Una buona parte sono persone sopra i 50 anni, molti sono dipendenti o ex dipendenti pubblici, per la maggior parte laureati.

Via di Villa Puffo, 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Regione Liguria: Il bando, aperto, è stato pubblicato in data 10 maggio 2017. Non è stato stabilito termine ultimo per invio candidature. Sono pervenute 66 candidature al momento, 51 femmine, 15 maschi. La fascia d'età comprende una maggioranza di cinquantenni in un *range* tra i 30 e 60. La laurea è il titolo più frequente. Pochi i diplomati. Per lo più si tratta di insegnanti, seguiti da avvocati e quindi liberi professionisti.

Regione Lombardia: L'Avviso aperto ad evidenza pubblica è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di mercoledì 19 luglio 2017. L'Avviso è aperto; non è stato indicato un termine ultimo. Alla data del 5 ottobre 2017 sono pervenute 311 candidature.

Regione Marche: Il bando è stato pubblicato l'11 luglio 2017 e riguarda l'ammissione a un corso di formazione temporalmente definito. Facendo riferimento allo stesso si intende chiuso provvisoriamente, sino alla presentazione del successivo corso di formazione (l'intenzione dell'ufficio – compatibilmente con le risorse a disposizione – è quella di attivarne almeno uno all'anno). Sono pervenute 106 domande di iscrizione al corso. 36 hanno rinunciato dopo essere stati contattati dall'Ufficio che ha spiegato nel dettaglio l'impegno che comportava e l'obbligatorietà della frequenza. Gli aspiranti tutori sono per lo più donne, giovani avvocati, alcuni assistenti sociali e insegnanti, qualche psicologo e medico. Pochi gli appartenenti ad altre categorie professionali e pochissimi i pensionati (solo due).

Regione Piemonte: Il bando è stato pubblicato sul BUR della Regione Piemonte il 10.07.2017. Il bando è aperto, non ha termine di scadenza, ma contiene l'indicazione del 15/9/2017 quale data ottimale per far pervenire le adesioni, ai fini dell'ammissione al corso di formazione. Le candidature pervenute alla data del 5/10/2017 sono circa 500. Dall'esame delle prime centotrenta candidature (e relativi colloqui) si evince che: i) un terzo circa degli aspiranti tutori sono maschi, due terzi circa femmine; ii) il 90% sono laureati; iii) l'età prevalente è compresa fra i 40 ed i 55 anni; iv) le professioni sono quelle di avvocato, medico, insegnante, psicologo ingegnere, funzionario impiegato.

Regione Friuli Venezia Giulia: il bando, aperto, è stato pubblicato il 02.08.2017. Sono pervenute 27 candidature al 06.10.2017 (i candidati maschi sono solo 4; il campione di età è particolarmente ampio - tra il 1989 e il 1945; le professioni sono varie: docenti, collaboratori scolastici e di Aziende sanitarie, architetti, bibliotecari, assegnisti di ricerca, docenti, impiegati nel settore privato, avvocati, pensionati).

Regione Umbria: il bando è stato pubblicato il 13/07/2017, si tratta di un avviso pubblico aperto a tutti gli interessati, il termine ultimo per la presentazione della candidatura era il 30/09/2017. Sono arrivate 61 richieste. Sicuramente lo spettro dei richiedenti è ampio e variegato sia per professione che per età.

Dati reperiti dall'Autorità garante (alla data del 13 ottobre): 32 domande pervenute in Basilicata; 56 candidature in Calabria; circa 50 candidature in Sicilia; oltre 270 candidature in Campania; oltre 400 candidature pervenute in Lazio; 80 candidature pervenute in Emilia Romagna. Non si dispone delle altre informazioni, pure richieste, e i dati forniti devono essere verificati nella loro attendibilità.

2) **“Quali attività formative siano state previste o siano già in corso per i tutori/aspiranti tutori”.**

Provincia autonoma di Bolzano: disponibile a questo indirizzo: <http://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org/it/default.asp>.

Provincia autonoma di Trento: disponibile a questo indirizzo:

Via di Villa Ruffa 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/garante-minori/Pages/corso_formazione_tutori.aspx, della durata di 5 incontri di metà pomeriggio.

Regione Liguria: Data inizio primo corso, 25 ottobre 2017, secondo corso 28/11. Per ora non abbiamo ancora indirizzo internet del programma completo. Lo invieremo appena possibile. Ogni corso prevede durata di 15 h + 8 h di incontri specialisti e di approfondimento, massimo partecipanti previsti ai singoli corsi: 25. Per ora i corsi si tengono presso la sede della Regione Liguria. È prevista una ripresa dei corsi a partire da gennaio /febbraio a livello regionale dopo aver stipulato accordi con i Comuni capoluogo di Provincia e un protocollo con il CROAS Liguria. Per ora non vi sono costi. Nel caso della regionalizzazione dei corsi stiamo elaborando un percorso di formazione formatori addebitato alla Regione Liguria.

Regione Lombardia: il corso di formazione è ispirato alle linee guida pubblicate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, articolandosi in tre moduli (fenomenologico, giuridico e psico-sociale), della durata complessiva di 26 ore.

Regione Marche: Ogni notizia utile può essere reperita su www.ombudsman.marche.it. Durata: sei giornate formative, ognuna di quattro ore, per un totale di 24 ore, cui si aggiungono le 2 dell'evento conclusivo, cui seguirà la consegna degli attestati di frequentazione al corso.

Regione Piemonte: La prima edizione del corso di formazione verrà avviata il 4/11/2017 e si concluderà il 16/12/2017. Il programma è in via di approvazione. L'informazione verrà fornita appena possibile (compreso l'indirizzo internet).

Regione Friuli Venezia Giulia: Indicativamente il primo corso verrà svolto a partire dalla metà di novembre.

Regione Umbria: Data ancora non stabilita, si spera di poter iniziare entro il corrente mese di ottobre, il programma deve ancora essere definito.

3) **“Se siano stati sottoscritti protocolli d'intesa [tra il garante della regione/provincia autonoma e il presidente del tribunale per i minorenni] di cui al menzionato art. 11 legge Zampa”.**

Di regola, sono stati sottoscritti i protocolli d'intesa.

L'Autorità garante ha provveduto a sottoscrivere i protocolli d'intesa con i presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni in cui interviene in via sussidiaria.

4) **“Con specifico riferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, se siano state esercitate – da parte del Garante nazionale – le funzioni di cui all'art. 11 legge n. 47 del 2017 e, in caso affermativo, con quali esiti”.**

Come sopra specificato, al momento dell'entrata in vigore della l. n. 47/2017 (6 maggio 2017), le regioni sprovviste di garante erano 5: l'Abruzzo, il Molise, la Sardegna, la Toscana e la Valle d'Aosta (l'Autorità garante, pertanto, non interviene nelle province autonome).

Con riferimento a quest'ultima, l'Autorità garante ha delegato la garante del Piemonte per la selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari. Nel luglio 2017, è stata nominata la garante del Molise, con la quale l'Autorità garante ha sottoscritto un protocollo per il riparto di competenze nell'ambito della selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari.

Il 12 luglio 2017 sul sito dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato pubblicato l'avviso pubblico di selezione degli aspiranti tutori volontari dei minori non accompagnati nelle suddette regioni, avente natura aperta.

L'Autorità garante ha portato a termine un'importante attività preliminare di sensibilizzazione e di diffusione della figura e delle funzioni del tutore volontario, attraverso una

Via di Villa Ruffa 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

campagna nazionale, diffondendo il messaggio attraverso i canali televisivi e radiofonici, sui social (*Facebook* e *Twitter*), attraverso l'organizzazione e partecipazione a convegni nonché attraverso la stampa e la diffusione capillare di locandine e brochure (**doc. 5**).

Alla data del 13 ottobre, sono pervenute in totale 367 domande per aspiranti tutori volontari nelle regioni di competenza dell'AGIA di cui: 191 dalla Toscana, 118 dalla Sardegna, 46 dall'Abruzzo e 12 dal Molise. In Toscana, per la maggior parte dalla provincia di Firenze per un totale di 93 candidature; la maggior parte delle candidature è stata sottoposta da donne (142) e in prevalenza da persone di età compresa tra i 45 - 60 anni (81). In Sardegna, la maggior parte delle candidature proviene dalla provincia di Cagliari, per un totale di 82 candidature, da Sassari solo 20 candidature. Del totale delle candidature pervenute per la Regione Sardegna, la maggior parte sono donne (101) e in prevalenza persone di età compresa tra i 30-45 (34) e tra i 45-60 (49). In Abruzzo, le candidature sono pervenute da Chieti (14) e Pescara (14), per la quasi totalità da donne di età compresa tra i 25-45 anni (35). In Molise deve essere ancora terminata l'analisi delle candidature (7 provengono da Campobasso); la maggior parte delle candidature proviene da lavoratori del settore sociale o da liberi professionisti, donne di un'età compresa tra i 25 ed i 60 anni (con una leggera prevalenza della fascia 45/60), mentre gli over 60 sono solo 38.

Tra il 20 ed il 23 ottobre, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, in Toscana, si svolgerà il primo corso di formazione organizzato dall'Autorità garante, che coinvolgerà come formatori agenzie di respiro europeo ed internazionale, associazioni esperte nel settore delle migrazioni e consigli degli ordini professionali, e sarà rivolto a 50 aspiranti tutori volontari della regione Toscana (**doc. 6** – programma del corso).

Si resta a disposizione per l'aggiornamento delle informazioni relative allo stato di attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017, alla luce della procedura di infrazione 2014/2171 in oggetto.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Filomena Albano

Via di Villa Ruffa 6 - 00196 Roma



6.9 Nota 9 marzo 2017, n. 811



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Roma, - 9 MAR. 2017

Al Capo di Gabinetto del
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
R o m a

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0000811/2017 del 09/03/2017

Oggetto: procedura di infrazione n. 2014/2171 nei confronti dell'Italia per la presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE in materia di minori non accompagnati richiedenti asilo – comunicazione agli Uffici giudiziari -

Con riferimento all'oggetto della presente, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. *a*), della propria legge istitutiva n. 112/2011, questa Autorità “promuove (...) la piena applicazione della normativa europea (...) vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza” nonché, ai sensi dell'art. 4, può avere accesso alla documentazione relativa alle procedure di infrazione per presunta violazione del diritto dell'Unione e “può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Sulla base della normativa sopra indicata, a seguito di richiesta al Dipartimento per le politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Autorità ha richiesto e ottenuto accesso ai documenti relativi **alla procedura di infrazione n. 2014/2171**, avviata dalla Commissione europea nel 2014 nei confronti dell'Italia per la presunta violazione della direttiva n. 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e della direttiva n. 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nella parte che interessa i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Attualmente, in base a tale procedura di infrazione, l'Italia potrebbe essere sanzionata.

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 - Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Questa Autorità considera che tra le criticità di maggior rilievo nelle procedure di cui sopra vi sia quella relativa alla nomina dei tutori, nella specie con riferimento ai tempi di nomina, come evidenziato nella nota trasmessa a Codesta Amministrazione in data 18 ottobre 2016 (prot. 2267/2016).

Tutto ciò premesso, si chiede di comunicare agli uffici giudiziari competenti l'esistenza della procedura di infrazione in atto, al fine di voler assicurare una adeguata applicazione della normativa dell'Unione europea, che garantisca al minore straniero non accompagnato un efficace e tempestivo, sistema di protezione, in ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che potrà essere offerta, si porgono cordiali saluti

Filomena Albano

Via di Villa Buffi, 6 - 00196 Roma



6.10 Nota 15 marzo 2017, n. 867



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

0
1207.867 DR 15.03.2017
3.6-6/2017

Al Capo
Dipartimento di pubblica sicurezza
Ministero dell'Interno

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0000867/2017 del 15/03/2017

Gentile Prefetto,

Visto il quadro di accoglienza delineato dalla normativa vigente in ordine al sistema di protezione offerto ai minori non accompagnati che giungono nel nostro paese, l'Autorità Garante in ragione dei compiti ad essa attribuiti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112, con la finalità di realizzare una concreta verifica degli interventi volti alla tutela dei minori, ha avviato un programma di visite presso le strutture attive che offrono la prima accoglienza ai minori non accompagnati negli ambiti territoriali, nei quali sono state attivate strutture di prima accoglienza.

Nel corso di tale attività è stato rilevato da questa Autorità, come alcune Questure rilascino ai minori non accompagnati il permesso di soggiorno per minore età solo a fronte di una produzione da parte degli stessi di documenti identificativi, il tutto in difformità alla prassi consolidata e applicata dalla quasi totalità delle Questure sul territorio nazionale, secondo la quale, la produzione di documenti di identità non rappresenta una *conditio sine qua non* per il rilascio del citato permesso di soggiorno.

Nella consapevolezza dei tentativi posti in essere dalle Amministrazioni competenti in materia per ricercare adeguate soluzioni all'esistente sistema di protezione delle persone di minore età, appare altresì fondamentale che le soluzioni operative debbano comunque garantire, all'atto della loro applicazione operativa, una adeguata tutela delle persone di minore età in considerazione della loro particolare vulnerabilità, assicurando alle stesse in ogni fase modalità e standard di applicazione appropriati ai loro specifici bisogni, **che garantiscano agli stessi uniformità di trattamento ed omogeneità di servizi su tutto il territorio nazionale, evitando altresì difformi applicazioni della procedura.**

Stante quanto premesso, si segnala quanto esposto per le determinazioni di competenza che vorranno essere assunte.

Ringraziandola anticipatamente della collaborazione che vorrà offrire, in attesa di un suo cortese riscontro, le invio i miei più cordiali saluti.

Filomena Albano

Via di Villa Puffo, 6 - 00196 Roma



6.11 Raccomandazioni in tema di accoglienza di MNA



RACCOMANDAZIONI

tratte dal report

“Partecipazione a 360 gradi. Primo ciclo di visite dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ai centri di accoglienza FAMI per minori stranieri non accompagnati (novembre 2016 - aprile 2017)”

All’esito delle visite abbiamo constatato l’esigenza di un costante aggiornamento delle strutture operative sul territorio nazionale e locale, che non sia limitato alla mera indicazione del numero di posti disponibili o alla composizione anagrafica degli ospiti presenti, ma che realizzi un vero e proprio **sistema di monitoraggio** che intercetti, evidenzi, e semplifichi ogni criticità incontrata, alla ricerca continua del miglioramento del sistema.

Gestire l'ondata di arrivi che ha messo a dura prova il nostro sistema di accoglienza non è semplice, anche a causa di un meccanismo complesso che richiederebbe un collegamento organico tra tutti i soggetti istituzionali deputati all'accoglienza e alla tutela dei minori non accompagnati. Un passo avanti potrebbe essere rappresentato dall'applicazione operativa della legge del 7 aprile 2017, n. 47 che, tra le altre cose, riduce i tempi della prima accoglienza (10 giorni per l'identificazione, 30 giorni in luogo dei 60 per la permanenza nei centri di prima accoglienza).

Dal momento che la maggior parte dei minorenni incontrati (e, in generale, in base ai dati del Ministero dell'Interno, la maggior parte dei minori non accompagnati presenti sul territorio italiano) si trova vicino al compimento dei 18 anni, appare fondamentale stabilire **procedure celeri e affidabili**, finalizzate all'accertamento dell'età. Inoltre, è necessario che nell'accoglienza si agisca in tempi rapidi. Per i ragazzi, infatti, “il tempo è tutto” perché la maggiore età si avvicina e con essa la fine della tutela che lo Stato riserva alle persone di minore età. Per questo motivo è fondamentale che il **passaggio in seconda accoglienza sia celere**: ciò risulta, infatti, necessario per avviare tutte le attività idonee ad una reale integrazione sociale attraverso interventi concordati con i ragazzi e volti alla valorizzazione delle loro attitudini e qualità e alla realizzazione dei loro bisogni e delle loro aspirazioni.

Il sistema di accoglienza prevede che le persone di minore età siano ospitate nei centri e sia garantito loro il permesso di soggiorno fino al compimento del 18° anno. Se, nel tempo di permanenza nel centro, il giovane non è riuscito ad ottenere **requisiti minimi di autonomia** - quali possono essere la capacità di esprimersi in italiano, la conoscenza del funzionamento del Paese in cui si trova, il riconoscimento di una qualifica professionale o formativa - è più difficile pensare che questo avvenga all'uscita dal percorso di protezione.



Si evidenzia così il primo e più pressante dei fattori di rischio: i ragazzi si vengono a trovare in una condizione di estrema **fragilità e vulnerabilità**.

La lungimiranza dello Stato deve essere quella di saper offrire **un'alternativa** a questa generazione di giovanissimi migranti. Un'alternativa che, innanzitutto, garantisca un supporto psicologico efficiente per la gestione degli effetti degli enormi traumi subiti o delle vicende a cui hanno assistito in Patria, o durante il lungo viaggio verso l'Italia. Un'alternativa che fondi le sue certezze sulla dignità di un lavoro legale, sulla garanzia del rispetto dei diritti civili, sulla libertà che solo la **legalità** consente.

È necessario che il nostro Paese sappia offrire a tutti i giovani migranti gli strumenti elementari della comunicazione, attraverso l'insegnamento immediato della lingua italiana: l'insegnamento nelle strutture deve essere potenziato e i corsi nei CPIA devono essere rimodulati in modo che i ragazzi possano iniziare un corso in qualunque momento, senza attendere i tempi della programmazione quadrimestrale attualmente prevista.

L'Italia deve saper **offrire un futuro** a una generazione forte, valida, numerosa e in aumento.

Deve saper offrire una **reale integrazione** fatta di doveri oltre che di diritti, quali ad esempio quelli legati alla possibilità di praticare uno sport con regolarità, anche nel periodo di attesa dei documenti necessari al tesseramento federale.

La soddisfazione di bisogni essenziali, quali il cibo o l'alloggio, è nell'ordine delle cose. Il vero salto di qualità è nella garanzia, da parte dello Stato, di una **prospettiva di vita retta, onesta, piena di aspettative**, nella garanzia dei **diritti umani**.

Per tutti questi motivi, questo lavoro può e vuole essere lo stimolo per ulteriori riflessioni sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per tutti gli attori competenti in materia, siano essi istituzioni, organismi o associazioni e, allo stesso tempo, esprimere sostegno, gratitudine e accompagnamento alle autorità e agli operatori del settore che quotidianamente sono impegnati nella tutela delle persone di minore età.



6.12 Nota 10 agosto 2017, n. 2430



Al Capo dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità
Presidente Gemma Tuccillo
dgmc@giustizia.it
capodipartimento.dgmc@giustizia.it

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0002430/2017 del 10/08/2017

Oggetto: ascolto delle persone di minore età sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile in ambito penale – Richiesta collaborazione

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n.112, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

L'art. 12 della suddetta Convenzione tutela il diritto del fanciullo ad essere ascoltato e a esprimere liberamente la sua opinione, in relazione all'età ed al grado di maturità. Tali diritti implicano anche quello alla partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità in cui la persona di minore età sviluppa la propria personalità, attraverso forme di cittadinanza attiva.

Il diritto all'ascolto e alla partecipazione acquisiscono particolare pregnanza per quei minorenni che hanno commesso fatti aventi rilevanza penale e che pertanto sono coinvolti, attraverso la presa in carico da parte dei servizi minorili della giustizia, in un percorso di rilettura critica della propria storia e di ridefinizione del proprio ruolo nella società.

In ragione di ciò, è intendimento di questa Autorità avviare un ciclo di incontri con i minorenni dell'area penale esterna sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale e presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni operanti sul territorio nazionale.

Al fine di rendere i suddetti incontri efficaci occasioni di ascolto e di partecipazione per i ragazzi che si intende coinvolgere, si chiede la Vostra collaborazione affinché gli uffici di servizio sociale per i minorenni interessati preparino adeguatamente l'incontro con questa Autorità, ad esempio attraverso la realizzazione di un breve percorso laboratoriale sulle tematiche inerenti il percorso all'interno della giustizia minorile.

Questa Autorità, in tal senso, è interessata da una parte a far conoscere ai minorenni coinvolti in fatti aventi rilevanza penale, l'esistenza di una figura di garanzia ed il ruolo da questa esercitato a loro tutela, d'altra parte è interessata ad approfondire questioni che li riguardano direttamente in quanto protagonisti attivi della loro progettualità ed in particolare: i tempi e le modalità della presa in carico, il sentirsi ascoltati da parte degli operatori e da parte dei giudici minorili, il coinvolgimento effettivo nei processi decisionali e di

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

co-costruzione del progetto educativo, il grado di comprensione degli interventi messi in atto e di ciò che accade in ambito processuale, la presenza o meno di una comunità educante (reti e risorse informali) capace di sostenere il reinserimento sociale del minore, conoscenza e utilizzo di strumenti di giustizia riparativa e di *decision maker*, la partecipazione a programmi educativi, di studio, di orientamento e di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione a scopo integrativo, il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di aiuto, la presenza della comunità di pratiche o delle reti inter-istituzionali.

Questa Autorità intende avviare il programma di visite nel corso del 2018 coinvolgendo gli uffici di servizio sociale per i minorenni, da individuare con la Vostra cortese collaborazione.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Filomena Albano

Via di Villa Puffo, 6 - 00196 Roma



6.13 Lettera ai ragazzi ristretti



Care ragazze e cari ragazzi,

mi chiamo Filomena Albano, e sono l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Vi chiederete, chi è la Garante per l'infanzia e l'adolescenza? A che serve?

Il mio compito è di verificare che i diritti dei ragazzi che si trovano in Italia siano rispettati, in tutti gli ambienti di vita in cui si trovano, anche in carcere.

L'Italia si è impegnata a garantire che a ogni ragazza e a ogni ragazzo siano assicurati i diritti più importanti, tra cui anche quello all'ascolto e alla partecipazione.

Perché vi scrivo tutto questo?

Perché la settimana prossima ci incontreremo per riflettere insieme su alcune questioni che riguardano la vita negli istituti penali minorili.

Dovete sapere che in questi mesi il Ministero della Giustizia ha incaricato un gruppo di esperti con il compito di provare a scrivere alcune nuove regole per la vita negli istituti penali, cioè stanno scrivendo l'ordinamento penitenziario minorile.

Vorrei per questo ascoltare il vostro punto di vista, per portare la vostra voce e le vostre idee agli esperti. Vorrei che chi proverà a scrivere queste nuove regole sappia cosa pensate voi, che conoscete il funzionamento della vita in carcere perché lo vivete tutti i giorni.

Praticamente vorrei essere una vostra messaggera. Cosa vorreste dire al Ministro? Cosa vorreste cambiare delle regole dell'ordinamento penitenziario? Parleremo di questo. Si tratta di una occasione unica. Potete far arrivare la vostra voce e le vostre proposte a chi ha il potere di cambiare qualcosa.

In particolare vi chiedo di riflettere su tre temi:

Il primo è l'organizzazione penitenziaria, soprattutto nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona (per es., orari, attività nei diversi periodi dell'anno, organizzazione degli spazi, etc.).

Il secondo tema è quello dell'istruzione e della formazione professionale (scuola, offerta formativa continuativa, corsi di alfabetizzazione, etc.).

Il terzo tema è quello dei contatti con il mondo esterno (per es. ammissione all'attività lavorativa, contatti con i familiari, frequenza e luogo dei colloqui, etc.).

Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma



Rispetto a queste tre tematiche, cosa cambiereste delle attuali regole?

Attenzione, non facciamoci illusioni sbagliate. Non sappiamo se le vostre proposte verranno accolte. Sicuramente verranno però ascoltate attentamente, e per questo il vostro contributo è molto importante.

Ci vediamo presto,

Filomena Albano



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551

segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org